Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 82 del 7 aprile 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 87

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.

SOMMARIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

Introduzione

Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di liberi professionisti ed alle società di revisione per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.

L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d'altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.

La base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

L'Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006.

Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.

PARTE I
Definizioni e ambito di applicazione

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

a) "legge antiriciclaggio": il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;

b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

c) "regolamento": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della

direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;

e) "libero professionista" o "professionista": il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;

f) "società di revisione": le società iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale in seguito al conferimento di un incarico;

h) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

i) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

l) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:

a) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;

b) alle società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge antiriciclaggio.

2.1 Ambito territoriale della disciplina

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero, anche per l'attività ivi svolta.

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

a) identificare i clienti;

b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;

c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;

d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;

e) istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio i liberi professionisti assicurano un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue l'incarico, il quale ne risponde pure in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

Le società di revisione rispondono dell'adempimento degli obblighi predetti anche per l'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

PARTE II
Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell'identificazione

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta:

a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;

b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l'attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

2. Contenuto dell'identificazione

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":

a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

3. Modalità dell'identificazione

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identità, è in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L'identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;

b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;

d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto[1];

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001[2];

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare

[1] Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative succursali italiane.

[2] La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità.

una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.

L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.

PARTE III
Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell'obbligo

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:

(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;

(b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

(c) la data dell'avvenuta identificazione;

(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;

(e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all'allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.

2. Modalità

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico. Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati. La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.

I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato B e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

I professionisti che svolgano l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell'archivio unico

L'archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le registrazioni sono conservate secondo l'ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni professionali richieste conservate nell'archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Tenuta dell'archivio unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato B.

I liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

6. Archivio unico informatico

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli *standards* tecnici di cui all'allegato B. Esso deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1 della parte II.

I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato B.

PARTE IV
Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-*bis* della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di revisione.

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E' sospetta l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;

h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

6. Sospensione delle operazioni

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato E. Tale schema si articola in:

a) dati del segnalante;

b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;

c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;

d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno

L'UIC può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I professionisti trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.

L'UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L'UIC informa i professionisti e le società di revisione dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l'identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

PARTE V
Altri obblighi

1. Controlli interni

I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

2. Formazione

I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

PARTE VI
Disposizioni transitorie e finali

Come previsto dall'art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi d'identificazione e conservazione.

Roma, 24 febbraio 2006

Il presidente: DRAGHI

Allegati:

Allegato A: prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione
Allegato B: allegato tecnico per l'archivio unico
Allegato C: indicatori di anomalia
Allegato D: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
Allegato E: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

ALLEGATO A

PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE[1]

A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

A. 2 Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei

[1] L'elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l'attività e le tariffe professionali dei soggetti destinatari del provvedimento.

business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Organizzazione e impianto della contabilità
Organizzazione contabile
Tenuta paghe e contributi
Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile

Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
Altro

ALLEGATO B

ALLEGATO TECNICO DELL'ARCHIVIO UNICO

1.1 Aspetti generali

Gli *standards* tecnici di seguito indicati riguardano principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche devono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
4) la struttura logica degli archivi e le relative modalità di alimentazione e gestione;
5) alcuni aspetti già implicitamente fissati dalla normativa:
   - tempi della registrazione;
   - durata;
   - modalità di alimentazione;
6) la modalità di registrazione delle operazioni considerate come frazionate;
7) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate: visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, ecc.);
8) alcuni requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca;
9) le modalità di documentazione del sistema informatico utilizzato.

Tenuto conto, infine, di quanto previsto dalla normativa in merito ai diversi tempi richiesti per la registrazione delle informazioni anagrafiche, nonché al riutilizzo delle stesse per i clienti già "registrati", si è optato per la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti.

1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata sarà meglio precisato nelle successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun professionista riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità - soggetti che hanno materialmente aggiornato l'archivio, connessione con le preesistenti procedure informatiche, con l'archivio cartaceo (ad esempio, num. pratica, ecc.). Tali ulteriori attributi possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi.

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

A DATI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Codice	Descrizione dell'attributo	Obbl/Fac./Cond	Formato
	IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE		
A01	CODICE STUDIO PROFESSIONALE (obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi)	C	X(11)
A02	CODICE PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO LA REGISTRAZIONE	C	XXXX X
A03	IDENTIFICATIVO (PROGRESSIVO) REGISTRAZIONE	O	9(7)
	CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE		
A22	FLAG TIPO REGISTRAZIONE (0=NORMALE;1=FRAZIONATA, 2=MULTIPLA – (prestaz. riconducibile a più clienti o più soggetti per conto dei quali ha agito il cliente o più professionisti)	O	X
A26	PRESTAZIONE PROFESSIONALE FORNITA	O	X(50)
	DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI		
D09 A	CLIENTE		
	D09A.1 CODICE CLIENTE	O	X(6)
D09B	SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE AGISCE		
	D09B.1 CODICE SOGGETTO	C	X(6)
	DATI SULLA REGISTRAZIONE		
A51	DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A54	STATO DELLA REGISTRAZIONE		
	A54.A CODICE STATO	O	X
	A54.B DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG)	C	X(8)
	DATI SULL'IMPORTO		
B12	DIVISA	C	XXX
B14	IMPORTO IN EURO	C	9(15)

D ANAGRAFE DEI CLIENTI E DEI SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI QUESTI HANNO AGITO

Codice	Descrizione dell'attributo	Obbl/Fac./Cond	Formato
	IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE		
D01	CODICE STUDIO PROFESSIONALE (obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi)	C	X(11)
D02	CODICE PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO L'IDENTIFICAZIONE	C	XXXX X
D03	TIPO DI IDENTIFICAZIONE	O	XX
D09	CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE	O	X(6)
D10	DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
	COMPLETE GENERALITÀ		
D11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	O	X(70)
D12	ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA	O	X(50)
D13	PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per i non residenti)	C	X(30)

D14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA		
	D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO (anche per i non residenti)	O	X(30)
	D14.C PROVINCIA (solo per i residenti)	C	X(15)
D15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche per i non residenti)	O	X(35)
D16	" " CAP DI RESIDENZA (solo per i residenti)	F	X(5)
D17	CODICE FISCALE	C	X(16)
D18	DATA DI NASCITA PERSONE. FISICHE (AAAAMMGG)	C	X(8)
D19	COMUNE DI NASCITA PERSONE FISICHE	C	X(30)
	ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (Persone fisiche)		
D41	TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	C	XX
D42	NUMERO " "	C	X(15)
D43	DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG)	C	X(8)
D44	AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	C	X(30)
D45	SESSO (1=maschile, 2=femminile)	C	X
D54	**STATO DELLA ANAGRAFICA**		
	D54.A CODICE STATO	O	X
	D54.B DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG)	C	X(8)

In assenza di informazione, oltre che valorizzati a NULL, gli attributi alfanumerici("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra ed eventuale completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, devono essere allineati a destra, ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti.

Struttura della registrazione

La registrazione è concettualmente sottodivisa in due raggruppamenti informativi:

A DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, contenente tutte le informazioni riferite alla attività posta in essere;

D ANAGRAFE DEI SOGGETTI, contenente tutte le informazioni (generalità) richieste per i soggetti interessati dalle attività registrate nel raggruppamento A.

In sostanza per ogni nuovo cliente, ed eventuale soggetto per conto del quale questi opera, che inizi una attività soggetta a registrazione nell'archivio informatico, deve essere alimentato l'archivio "ANAGRAFE DEI SOGGETTI" sopra descritto entro la scadenza prevista dalla normativa. Successivamente (o contestualmente), comunque entro la diversa scadenza prevista, deve essere alimentato l'archivio "DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE" con le informazioni sulla attività posta in essere ed i codici assegnati in anagrafe ai soggetti coinvolti. Nell'ipotesi in cui il nuovo soggetto sia già presente in anagrafe, ma con una informazione mancante (ad esempio, codice fiscale) o variata (attività lavorativa), si dovrà aggiornare la risultanza esistente con la nuova informazione e imputare correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto più avanti).

Qualora i soggetti coinvolti siano più dei due previsti dalla struttura dell'archivio “DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE” (cliente che agisce per conto di più di un soggetto, ovvero attività posta in essere per incarico congiunto di più clienti o, infine, prestazione fornita congiuntamente da più professionisti che alimentano un unico archivio informatico) dovranno essere compilate più istanze dell'archivio *A*, con valori identici (anche per l’identificativo

registrazione e per l'importo) salvo per gli attributi riferiti ai soggetti o ai professionisti, e inserire il valore "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.

Salvo quanto sarà precisato successivamente, non si è inteso dare lo specifico tracciato degli archivi, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEVONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).

Limitatamente all'anagrafe dei soggetti, i liberi professionisti e le società di revisione che già alimentano in forza di altre disposizioni un registro dei clienti, possono omettere di alimentare la nuova anagrafe dei soggetti, purché tale registro comprenda, anche con una sua integrazione, tutte le informazioni previste dalla zona ***D*** (compreso il codice cliente). In tal caso anche per questo preesistente registro si applicherà l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa (10 anni) e la necessità di disporre di funzioni di ricerca e visualizzazione.

1.3 Registrazione CLIENTI

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle informazioni sui clienti e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) per conto dei quali agiscono.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che ha eseguito l'identificazione e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.

D01) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni studio professionale o società di professionisti o di revisione che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio relativo a un particolare professionista o studio professionale.

D02) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso di attività professionale svolta in forma associata ovvero societaria (studi associati, società di professionisti o di revisione, ecc.). In tale caso in questo attributo deve essere specificato (ad esempio, tramite sigla) il professionista che ha eseguito la identificazione del cliente e/o l'acquisizione dei dati dell'eventuale soggetto per conto del quale questi ha agito.

D03) È un attributo obbligatorio necessario per indicare le modalità di identificazione del soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.

D09) È un attributo obbligatorio necessario per individuare univocamente ogni singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione, che verrà riutilizzata per l'archivio delle prestazioni professionali, può essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come, ad esempio, un progressivo.

D10) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'identificazione del soggetto.

Complete generalità

D11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 è sempre obbligatorio.

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche devono essere indicate anteponendo il cognome (o i cognomi) al nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D12) Deve essere sempre presente e deve contenere una descrizione sintetica e univoca dell'attività lavorativa svolta dal soggetto (persone fisiche) o dell'attività/settore di interesse per le persone giuridiche.

D13) Va indicata la descrizione dell'eventuale paese estero di residenza del cliente o del soggetto per conto del quale questi ha operato. L'attributo deve essere valorizzato solo per soggetti "non residenti".

D14) Va indicato il comune di residenza del soggetto; D14 è un attributo obbligatorio, da indicare anche per soggetti non residenti.

- D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio).

- D14.C) Descrizione della prov. di appartenenza del comune (va indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).

D15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 è sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.

D16) Va indicato, se disponibile, il codice di avviamento postale (C.A.P.) di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.

D17) Il codice fiscale deve essere indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18) Va indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.

D19) Va indicato in chiaro il comune di nascita, solo e obbligatoriamente per le persone fisiche.

Estremi del documento di identificativo

Le quattro informazioni sul documento di identificazione devono essere presenti o assenti contestualmente. Più in particolare, gli attributi devono essere presenti o assenti a seconda se l'identificazione sia riferita a persona fisica o a persona giuridica.

D41) Il tipo di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43) La data di rilascio deve essere indicata nella forma AAAAMMGG.

D44) Deve essere indicato in chiaro l'autorità e la località di rilascio del documento (ad esempio, PREFETTURA DI ROMA).

D45) Va indicato, obbligatoriamente, il codice con i valori 1=MASCHILE; 2=FEMMINILE.

Informazioni sullo stato dell'informazione

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalità relativa è descritta in uno specifico capitolo.

D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).

D54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*).

1.4 Registrazione dati della prestazione professionale

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione dei dati della prestazione professionale.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che ha eseguito la prestazione e ad assegnare un valore univoco a ogni registrazione.

A01) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni studio professionale o società di professionisti o di revisione che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio relativo a uno specifico professionista o studio professionale.

A02) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso di attività professionale svolta in forma associata ovvero societaria (studi associati, società di professionisti, società di revisione, ecc.). In tale caso in questo attributo deve essere specificato (ad esempio, tramite sigla) il libero professionista che ha eseguito la prestazione professionale (ad esempio, il responsabile della revisione) che si sta registrando. Qualora l'operazione sia stata svolta da più di un professionista (incarico multiplo), bisognerà eseguire più registrazioni (multiple) congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quello riferito al libero professionista.

A03) Deve obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della registrazione della prestazione professionale (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (ad esempio, anno + progressivo); tale attributo identificativo consente inoltre di connettere le diverse istanze componenti le registrazioni "frazionate" o riferite a più clienti o più professionisti (multiple).

Caratteristiche della prestazione professionale

A22) Indicare 0 per una normale registrazione; 1 se la attività svolta è stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento (vedi paragrafo specifico); 2 se la prestazione è parte di una registrazione multipla (attività riferibile a più clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di più soggetti, o svolta congiuntamente da più professionisti, ecc.).

A26) Descrivere sinteticamente, ma evitando possibili fraintendimenti, la prestazione professionale fornita al cliente o al gruppo di clienti facendo riferimento, ove possibile, alla tabella *B* prevista dalla normativa.

Dati sui soggetti coinvolti

In questa zona sono riportate le informazioni necessarie a individuare i soggetti (clienti ed eventuali soggetti per conto dei quali questi hanno agito) coinvolti nell'attività professionale che si sta inserendo nel registro. A tale scopo, considerato che i dati identificativi di tali soggetti sono già stati inseriti nell'archivio anagrafico, in questa registrazione verranno riportati solo i codici identificativi già assegnati ai soggetti.

Come già accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per un incarico conferito congiuntamente da più clienti, o, viceversa, il cliente abbia agito per conto di più persone (ad esempio, società di persone, ecc.) - bisognerà eseguire più registrazioni congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quelli riferiti ai soggetti o al professionista.

D09A) L'attributo che segue serve a individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attività professionale che si sta registrando.

D09A.1) È un attributo obbligatorio, e - qualora si dovessero compilare, per una stessa attività svolta, più ricorrenze dell'archivio "prestazioni", perché i soggetti per conto dei quali il cliente ha agito sono più di uno - tale attributo sarà ripetuto su tutte le registrazioni (le varie registrazioni conterranno invece i codici di tutti i soggetti per conto dei quali ha agito all'attributo D09B). Viceversa, qualora l'operazione sia stata posta in essere per un gruppo congiunto di clienti, le successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.

D09B) L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.

D09B.1) È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato qualora il cliente agisca per proprio conto, ma diventa obbligatorio in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.

Dati sulla registrazione

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).

A54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*).

Dati sull'importo

Le informazioni relative all'importo devono essere presenti o assenti contestualmente, così come previsto dalla normativa.

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione, come da tabella allegata. Qualora la prestazione professionale sia eseguita con diverse valute, nella registrazione deve essere indicata la valuta preponderante (cioè quella con controvalore in euro di maggiore entità).

B14) Va indicato se conosciuto il valore monetario globale della prestazione professionale espresso in unità di euro.

1.5 Rettifiche

Non è consentito rettificare le informazioni relative alle prestazioni professionali o alle anagrafiche già inserite nel registro; qualora si manifesti la necessità di annullare o modificare delle registrazioni, bisognerà agire come di seguito descritto. La rettifica è basata sugli attributi A54A (D54A) e A54B (D54B) e prevede l'inserimento nell'archivio informatico o in anagrafe di una nuova informazione, identica alla precedente in tutto salvo che per gli attributi variati, e gli attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati in maniera tale da certificare lo stato delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.

Si ricorda che per alcune delle registrazioni sono presenti più istanze (frazionate, incarico congiunto di più clienti, prestazione svolta da più professionisti, ecc.). In tali casi le variazioni descritte nel seguito dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.

Per quanto attiene all'anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, è "puntata" tramite i codici soggetto dall'archivio delle prestazioni professionali, non è consentita la modifica dei codici soggetto e non è consentito l'annullamento di registrazioni riguardanti soggetti "puntati" da registrazioni di prestazioni professionali ancora in essere.

Annullamenti

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B.

Modifiche

1 Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54B.

2 Nuova registrazione da inserire possibilmente in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze):

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo registrazione o identificativo del cliente) e delle modifiche da apportare;

- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54A.

L'attributo A54.A (D54A), indicativo dello stato della registrazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B (D54B), indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi.

***

1.6 Struttura fisica degli archivi

A) **ARCHIVI INFORMATICI**

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli professionisti e delle società di revisione interessate. Devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) Il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio per ogni professionista. Gli studi associati e le società di professionisti e le società di revisione hanno la facoltà di predisporre e alimentare un unico archivio; in tale eventualità dovranno obbligatoriamente essere valorizzati anche gli attributi A02 e D02 con indicazione del professionista che ha eseguito l'identificazione o svolto la prestazione professionale. Le registrazioni relative alle prestazioni professionali e quelle relative alla anagrafe della clientela possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.

   Qualora si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico può essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascuno studio professionale (attributi A01 e D01); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.

2) Gli attributi relativi ai dati delle prestazioni professionali (costituenti i sottoinsiemi *A* e *B*) devono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella).

3) I dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere valorizzato (o "scritto") l'attributo di connessione *D09*; in tale ipotesi l'integrabilità di tale preesistente archivio con i dati delle prestazioni professionali dovrà essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni.

4) È consentito lo scarico su supporto magnetico o ottico diverso delle registrazioni meno recenti. Ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca.

5) Lo scarico citato deve avvenire per data di registrazione. Per ogni scarico eseguito il professionista deve compilare un apposito registro cartaceo indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni).

6) È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attività di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuali riproduzioni, ecc.). La disponibilità delle informazioni registrate deve essere accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate.

7) È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, (anagrafe e prestazioni professionali) anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (ad esempio, protezione da accessi indesiderati, custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi ed ogni altra modalità compatibile con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza).

B) ARCHIVI CARTACEI

1) Come detto, i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici cartacei anche preesistenti; qualora ci si avvalga di tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere inserito in tali archivi ("scritto") l'attributo di connessione *D09* (codice soggetto). In tale ipotesi l'integrabilità di tale archivio cartaceo preesistente con i dati delle prestazioni professionali dovrà essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni.

2) Anche l'archivio delle prestazioni professionali può essere tenuto tramite un registro cartaceo, nel rispetto di quanto già indicato al punto precedente e fermo restando il tempo di conservazione e l'integrabilità con l'archivio anagrafico.

3) Per entrambi gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro cartaceo, devono essere adottate soluzioni (ad esempio, dimensione della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il contenuto delle informazioni prima e dopo la modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica.

4) Con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:

ORDINAMENTO

Le registrazioni relative alle prestazioni professionali dovranno essere poste in essere e conservate in ordine crescente di data di registrazione (attributo A51) e, nell'ambito, dell'identificativo registrazione mentre le registrazioni relative all'anagrafe dei clienti e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in ordine crescente di codice cliente. Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti cartacea il codice cliente dovrà quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.

CRITERI DI RICERCA

La ricerca tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica. Solo il pieno rispetto dei criteri di ordinamento potrà consentire, una volta saputo il periodo temporale di interesse, di raggiungere l'informazione ricercata senza uno scorrimento completo degli archivi, e dai codici soggetto risalire alle generalità. Comunque, una volta individuata l'informazione ricercata (quel soggetto, quella operazione) devono essere rese

disponibili con soluzioni di natura organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.

RISERVATEZZA

Anche con la soluzione cartacea, è fatto carico al professionista di adottare misure organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e prestazioni professionali), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni all'utilizzo degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).

1.7 Codifiche degli attributi

Alcuni degli attributi richiesti devono essere valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le modalità di riempimento o le tabelle dei valori possibili.

Codice Studio Professionale

Come già accennato, tale informazione deve essere utilizzata solo se ci si avvale di un centro servizi per la gestione dell'archivio informatico. L'informazione serve solo per identificare l'archivio o il sottoinsieme delle registrazioni di competenza di uno specifico studio professionale o professionista. Allo scopo può essere utilizzato qualsiasi insieme di caratteri numerici o alfabetici idoneo ad una suddivisione univoca (come il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni.

Codice Professionista

Anche questo attributo, in presenza di professionista che alimenta un registro informatico riguardante identificazioni e attività svolte solo da se stesso, non è obbligatoriamente richiesto. Viceversa, in caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, qualora si volesse gestire un unico registro, si dovrà inserire in questo attributo l'informazione di individuazione (ad esempio, sigla) del professionista responsabile della identificazione dei soggetti o che ha prestato l'attività professionale.

Codice Cliente

E' un codice che deve essere attribuito obbligatoriamente a ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) censito (identificato) nell'archivio anagrafico. Al riguardo può essere utilizzato qualsiasi valore univoco, come, ad esempio, un progressivo. Il valore di questo attributo consente, riportato nell'archivio delle prestazioni professionali, di individuare a quali soggetti la prestazione professionale faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalità.

Codice Stato della registrazione

È un attributo che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione dell'informazione registrata, e quindi consente di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalità descritte al paragrafo riguardante le RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o prestazione professionale);

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione (nella riga sostitutiva);

2 = registrazione annullata (nella riga cancellata per annullamento);

3 = registrazione annullata per variazione (nella riga sostituita).

Codice Tipo di identificazione

È un attributo utilizzato per descrivere le modalità di identificazione dei soggetti presenti nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti:

0 = identificazione non effettuata;

A = eseguita direttamente dal libero professionista o da un suo collaboratore;

B = eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale;

C = eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana;

D = eseguita tramite attestazione di altro professionista;

E = eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI";

F= eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'UIC.

Tipo del documento presentato

Per certificare il tipo del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti:

01 = Carta di identità;

02 = Patente di guida;

03 = Passaporto;

04 = Porto d'armi;

05 = Tessera postale;

06 = Altro.

Codice divisa

Deve contenere, anche per l'euro, il codice della valuta della attività svolta come da tabella seguente.

CODICE	SWIFT	DESCRIZIONE
1	USD	DOLLARO USA
2	GBP	STERLINA GRAN BRETAGNA
3	CHF	FRANCO SVIZZERA
7	DKK	CORONA DANIMARCA
8	NOK	CORONA NORVEGIA
9	SEK	CORONA SVEZIA
10	TRL	LIRA TURCHIA
12	CAD	DOLLARO CANADA
22	KES	SCELLINO KENIA
26	PKR	RUPIA PAKISTAN
29	CLP	PESO CILE
31	INR	RUPIA INDIA
32	LBP	LIRA LIBANO
33	MTL	LIRA MALTA
35	VEB	BOLIVAR VENEZUELA
36	SYP	LIRA SIRIA
40	COP	PESO COLOMBIA
43	XAF	FRANCO CFA
44	GIP	STERLINA GIBILTERRA
46	CYP	LIRA CIPRO
47	ALL	LEK ALBANIA
51	ZWD	DOLLARO ZIMBABWE
53	UYU	PESO URUGUAY
55	MYR	RINGGIT MALESIA
57	IRR	RIAL IRAN
58	LKR	RUPIA SRI LANKA
62	ISK	CORONA ISLANDA
65	SOS	SCELLINO SOMALIA
66	PHP	PESO FILIPPINE
67	CUP	PESO CUBA
68	ETB	BIRR ETIOPIA
69	LYD	DINARO LIBIA
70	EGP	LIRA EGITTO
71	JPY	YEN GIAPPONE
73	THB	BAHT THAILANDIA
74	BOB	BOLIVIANO BOLIVIA
75	SAR	RIAL ARABIA SAUDITA
77	CRC	COLON COSTARICA
78	GTQ	QUETZAL GUATEMALA
79	SDD	DINARO SUDAN
80	TND	DINARO TUNISIA
81	NGN	NAIRA NIGERIA
82	ZAR	RAND SUD AFRICA
83	DJF	FRANCO GIBUTI
84	MAD	DIRHAM MAROCCO
87	AOA	KWANZA ANGOLA
89	JOD	DINARO GIORDANIA
93	IQD	DINARO IRAK
101	PYG	GUARANI' PARAGUAY
102	KWD	DINARO KUWAIT
103	HKD	DOLLARO HONG KONG
105	XPF	FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF
106	DZD	DINARO ALGERIA
107	MMK	KYAT MYANMAR
109	AUD	DOLLARO AUSTRALIA
111	GHC	CEDI GHANA
113	NZD	DOLLARO NUOVA ZELANDA
115	AFN	AFGANI AFGANISTAN
116	DOP	PESO REPUBBLICA DOMINICANA
117	SVC	COLON EL SALVADOR
118	HNL	LEMPIRA HONDURAS
119	KRW	WON COREA DEL SUD
120	NIO	CORDOBA ORO
122	YER	RIAL YEMEN
123	IDR	RUPIA INDONESIA
124	SGD	DOLLARO SINGAPORE
125	TZS	SCELLINO TANZANIA
126	UGX	SCELLINO UGANDA
127	ZMK	KWACHA ZAMBIA
129	GNF	FRANCO GUINEA
130	MGF	FRANCO MADAGASCAR
131	ROL	LEU ROMANIA
132	ANG	FIORINO ANTILLE OLANDESI
133	MZM	METICAL MOZAMBICO
135	BSD	DOLLARO BAHAMA
136	BHD	DINARO BAHREIN
137	XCD	DOLLARO CARAIBI DELL'EST
138	BMD	DOLLARO BERMUDE
139	BND	DOLLARO BRUNEI
140	BIF	FRANCO BURUNDI
141	KHR	RIEL KAMPUCHEA
142	JMD	DOLLARO GIAMAICA
143	TWD	DOLLARO TAIWAN
144	CNY	RENMIMBI (YUAN) CINA
145	VND	DONG VIETNAM
146	FKP	STERLINA FALKLAND
147	FJD	DOLLARO FIJI
149	GYD	DOLLARO GUYANA
151	HTG	GOURDE HAITI
152	BZD	DOLLARO BELIZE
153	HUF	FORINT UNGHERIA
154	LAK	KIP LAOS
155	LRD	DOLLARO LIBERIA
156	MOP	PATACA MACAO
157	MWK	KWACHA MALAWI
158	MVR	RUPIA MALDIVE
160	MNT	TUGRIK MONGOLIA
161	NPR	RUPIA NEPAL
162	PAB	BALBOA PANAMA
163	RWF	FRANCO RUANDA
164	WST	TALA SAMOA OCCIDENTALI
165	SLL	LEONE SIERRA LEONE
166	TTD	DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO
167	TOP	PAANGA TONGA
170	MUR	RUPIA MAURITIUS
171	BWP	PULA BOTSWANA
172	LSL	LOTI LESOTHO
173	SZL	LILANGENI NGWANE
174	BDT	TAKA BANGLA DESH
180	BTN	NGULTRUM BHUTAN
181	CVE	ESCUDO CAPO VERDE
182	KPW	WON COREA DEL NORD

184	OMR	RIAL OMAN
185	SCR	RUPIA SEYCHELLES
187	AED	DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI
188	XDR	DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
189	QAR	RIYAL QATAR
190	PGK	KINA PAPUA NUOVA GUINEA
191	STD	DOBRA SAO TOME
193	GMD	DALASI GAMBIA
195	BBD	DOLLARO BARBADOS
196	MRO	OUGUJYA MAURITANIA
201	PEN	NUEVO SOL PERU'
203	ILS	NUOVO SHEKEL ISRAELE
205	KYD	DOLLARO ISOLE CAYMAN
206	SBD	DOLLARO ISOLE SALOMONE
207	SHP	STERLINA S.ELENA
208	VUV	VATU VANUATU
209	XOF	FRANCO CFA (BCEAO)
210	KMF	FRANCO ISOLE COMORE
211	AWG	FIORINO ARUBA
215	SIT	TALLERO SLOVENIA
216	ARS	PESO ARGENTINA
218	EEK	CORONA ESTONIA
219	LVL	LITAS LETTONIA
221	LTL	LITAS LITUANIA
222	MXN	NUOVO PESO MESSICO
223	CZK	CORONA REPUBBLICA CECA
224	SKK	CORONA REPUBBLICA SLOVACCA
225	KGS	SOM KIRGHIZISTAN
228	TMM	MANAT TURKMENISTAN
229	HRK	KUNA CROAZIA
230	GEL	LARI GEORGIA
231	KZT	TENGE KAZAKISTAN
232	UZS	SUM UZBEKISTAN
234	BRL	REAL BRASILE
235	MDL	LEU MOLDAVIA
236	MKD	DINARO MACEDONIA
237	PLN	ZLOTY POLONIA
238	AZM	MANAT AZERBAIGIAN
240	BAM	CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG
241	UAH	HRYVNIA UCRAINA
242	EUR	EURO UNIONE ECON. E MONETARIA
243	ERN	NAKFA ERITREA
244	RUB	RUBLO RUSSIA (NUOVO)
246	AMD	DRAM ARMENIA
252	NAD	DOLLARO NAMIBIA
261	CDF	FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA
262	BGN	LEV BULGARIA
263	BYR	RUBLO BIELORUSSIA
264	TJS	SOMONI TAGIKISTAN
265	CSD	DINARO SERBIA E MONTENEGRO
266	SRD	DOLLARO SURINAME
267	TRY	LIRA TURCHIA (NUOVA)
268	MGA	FRANCO MADAGASCAR (NEW)
270	RON	LEU ROMANIA

Descrizione Paese

L'attributo, da valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori:

ABU DHABI
AFGHANISTAN
AJMAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
ASCENSION
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
AZZORRE, ISOLE
BAHAMA
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CAMPIONE D'ITALIA
CANADA
CANARIE, ISOLE
CAPO VERDE
CAROLINE, ISOLE
CAYMAN ISLANDS
CECA, REPUBBLICA
CENTROAFRICANA REP.
CEUTA

CHAFARINAS
CHAGOS, ISOLE
CHRISTMAS ISLAND
CIAD
CILE
CINA REP.POP.
CIPRO
CITTA' DEL VATICANO
CLIPPERTON
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMORE, ISOLE
CONGO
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
COOK, ISOLE
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DESSTA
DOMINICA
DOMINICANA REP.
DUBAI
ECUADOR
EGITTO
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FAER OER, ISOLE
FALKLAND, ISOLE
FIJI, ISOLE
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
FUIJAYRAH
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBILTERRA
GIBUTI
GIORDANIA
GOUGH
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUADALUPA
GUAM
GUATEMALA
GUAYANA FRANCESE
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
HAITI
HEARD E MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDA
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
ISRAELE
ITALIA
JERSEY
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MADEIRA
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAN, ISOLA
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MARTINICA
MAURITANIA
MAURIZIO, ISOLA
MAYOTTE
MELILLA
MESSICO
MICRONESIA, STATI FEDERATI
MIDWAY, ISLANDS
MOLDAVIA
MONGOLIA

MONTSERRAT
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORVEGIA
NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PALAU
PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI DI
PANAMA
PANAMA - ZONA DEL CANALE
PAPUA - NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PENON DE ALHUCEMAS
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA
PERU'
PITCAIRN
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
PRINCIPATO DI MONACO
QATAR
RAS EL KHAIMAH
REGNO UNITO
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
RWANDA
SAHARA OCCIDENTALE
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
SALOMONE, ISOLE
SALVADOR
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA AND MONTENEGRO
SEYCHELLES
SHARJAH
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCA, REPUBBLICA
SLOVENIA
SOMALIA
SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH
SPAGNA
SRI LANKA
ST PIERRE E MIQUELON
ST. KITTS E NEVIS
ST. VINCENT E GRENADINE
STATI UNITI D'AMERICA
SUDAFRICANA REP.
SUDAN
SURINAME
SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO
THAILANDIA
TIMOR LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TRISTAN DA CUNHA
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TURKS E CAICOS
TUVALU'
UCRAINA
UGANDA
UMM AL QAIWAIN
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VERGINI AMERICANE, ISOLE
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE
VIETNAM
WAKE, ISLAND
WALLIS E FUTUNA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
ALTRO PAESE

1.8 Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione **UNIVOCA** di ogni prestazione o anagrafica registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo ***A03*** descritto nel tracciato per l'archivio delle prestazioni professionali e ***D09*** per l'archivio anagrafico, eventualmente in congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B (D54A/B) (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni professionista è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente.

1.9 Ordinamento

Per quanto attiene all'ordinamento delle informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti:

1) ordinamento dei due archivi (dati recenti);

2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti;

In merito al primo punto si prescrive quanto segue:

- qualora il professionista faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni;

- i professionisti e le società di revisione che registrano prestazioni professionali e anagrafiche su archivi sequenziali devono conservare tali dati in ordine crescente di data di registrazione (attributi rispettivamente A51 e D10) e di identificativo di registrazione (A03 e D09) oppure predisporre una funzione elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per i citati attributi.

Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che lo scarico su altri supporti magnetici o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio devono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE (A51 o D10);

- i supporti magnetici prodotti devono contenere TUTTE le prestazioni professionali e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;

- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura del professionista o del centro servizi;

- all'interno di ogni supporto le registrazioni devono essere ordinate per data e identificativo registrazione.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca si precisa quanto segue:

- le ricerche devono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli *standards*;

- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni (cliente o soggetto per conto del quale il cliente ha operato). Al riguardo si può accettare che il risultato venga raggiunto con due diverse ricerche;

- le ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad esempio, si potrebbe partire dalla ricerca della presenza di un soggetto nell'archivio anagrafico (mediante il nome, o la data di nascita, ecc.) e poi, ricavatone il codice identificativo (D09), ricercare nel registro delle prestazioni professionali (tramite D09A e D09B) le attività in cui il soggetto è stato coinvolto, e, al limite, tornare all'archivio anagrafico per conoscere le generalità degli altri soggetti coinvolti. All'opposto, si potrebbe partire dalla ricerca di una particolare prestazione professionale (ad esempio, tramite la data, il tipo di attività, ecc.), e poi, ottenuti i codici dei soggetti coinvolti (D09A e D09B), passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalità;

- riguardo al sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle prestazioni professionali (casi di frazionamento, conferimento congiunto di più clienti, molteplicità dei soggetti per conto dei quali si è agito) l'operazione è descritta da più di una istanza dell'archivio;

- le funzioni di ricerca devono attivarsi sia sui dati "recenti" sia sui dati scaricati su altri supporti magnetici o ottici, e devono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica;

- una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili, con soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se materialmente memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei.

***

1.11 Modalità di acquisizione e durata delle registrazioni

Modalità di alimentazione

Il registro informatico può essere alimentato con le seguenti modalità:

- con transazioni interattive di inserimento (digitazione a terminale o P.C.);

- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori (ad esempio, per le frazionate);

- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di informazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

Tempi

Le informazioni anagrafiche devono essere inserite nell'archivio anagrafico entro 30 giorni dalla data di identificazione del cliente; i dati delle prestazioni professionali devono essere inseriti nel relativo registro entro 30 giorni dalla data in cui se ne ha conoscenza. La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di 10 anni dalla data di registrazione (prestazioni professionali); per l'archivio anagrafico la cancellazione è subordinata alla avvenuta cancellazione di tutte le prestazioni professionali in cui il soggetto è coinvolto.

1.12 Gestione delle operazioni frazionate

Non sono previsti specifici STANDARDS INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica di tali archivi è totalmente demandata ai professionisti e alle società di revisione interessate. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento in archivio di operazioni frazionate, che concettualmente sono una unica operazione, ogni gruppo di frazionate dovrà essere registrato utilizzando lo stesso valore per l'IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e valorizzando a *1* il Flag A22.

1.13 Documentazione del sistema informatico

Ogni professionista dovrà detenere una sintetica documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- le modalità di alimentazione degli archivi, di scarico dei dati più vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le modalità di esecuzione delle funzioni di ricerca;
- la struttura dei due archivi, indicante anche le modalità di assegnazione dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
- l'eventuale sistema di supporto al controllo dei casi di frazionamento.

Qualora il professionista faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri, siano essi altri professionisti o società di revisione o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.

ALLEGATO C

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

- Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.
- Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

- Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

- Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.

- Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

- Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

- Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

- Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

- Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

- Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.

- Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,

- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,

- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7 Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi

provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8 Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

- Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.

- Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

- Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in paesi esteri senza una giustificazione plausibile.

- Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.

- Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

ALLEGATO D

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

QUADRO A
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

QUADRO B
INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

QUADRO C
OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell'operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D
INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

QUADRO E
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

ALLEGATO E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato D al provvedimento, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
- informazioni generali sul segnalante (quadro B);
- operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E);
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l'indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con "1" nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.

8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

10. Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

11. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

12. Nel campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Il campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. Il campo COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

1. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:
- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:
- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.

2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata deve essere riferita.

10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo NOME deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.
Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L'UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

ALLEGATI:

- **Tabella 1: codici soggetto segnalante**
- **Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"**
- **Fac-simile della lettera di trasmissione**

TABELLA 1 - CODICI SOGGETTO SEGNALANTE	
Soggetto segnalante	**Codice**
Avvocati	20
Consulenti del lavoro	21
Dottori commercialisti	22
Notai	23
Ragionieri e periti commerciali	24
Revisori contabili	25
Società di revisione	26

TABELLA 2 - valori per il campo "NATURA GIURIDICA"

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SDF	Società Di Fatto
SS	Società Semplice
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
DI	Ditta Individuale
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad ANonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple

SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE

Tipo del soggetto segnalante ....

Cognome e Nome ....

Cognome e Nome ....

....

Recapito telefonico ....

Ai sensi dell'art.3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo Data segnalazione
....

.........................., li ....

Il/i Segnalante/i

06A02151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER GLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER FINALITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO SUL PIANO FINANZIARIO.

INDICE

TITOLO I
Definizioni e ambito di applicazione

1. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 di attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;
- il regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
- gli articoli da 6 a 9 nonché l'allegato tecnico del decreto del Ministro del Tesoro 7 luglio 1992, recante Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- il decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 1992, Modificazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'UIC da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del Tesoro 7 agosto 1992 e variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992;
- il decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1998, Nuova classificazione della clientela per settori di attività economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'UIC dei dati mensili aggregati antiriciclaggio;
- il decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998, Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico;
- il decreto del Ministro del Tesoro 21 luglio 2000, Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

2. Definizioni

1. Nelle presenti istruzioni si intendono per:

a) "direttiva", la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

b) "legge antiriciclaggio", il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197 e successive modificazioni;

c) "decreto", il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 "Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite";

d) "regolamento", il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

e) "codice in materia di protezione dei dati personali", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) "UIC", l'Ufficio Italiano dei Cambi;

g) "intermediari", i soggetti indicati nell'articolo 3 del Titolo 1 delle presenti istruzioni;

h) "intermediari abilitati", i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

i) "gruppo", il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

j) "personale incaricato", il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

l) "cliente", il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari;

m) "dati identificativi", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

n) "mezzi di pagamento", il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

o) "operazione frazionata", un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

p) "archivio unico informatico", un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite

nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel regolamento e nelle presenti istruzioni;

q) "GAFI", Gruppo di azione finanziaria internazionale;

r) "insediamento fisico", si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;

s) "TUB", decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

t) "TUF", decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

u) "società per la cartolarizzazione", le società cessionarie di crediti pecuniari e le società emittenti titoli previste dall'art.3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

3.Destinatari

1. Il presente provvedimento si applica a:

a) banche;
b) poste italiane spa;
c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) società di gestione del risparmio (SGR);
f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) imprese di assicurazione;
h) agenti di cambio;
i) società fiduciarie;
l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB ;
n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt.113 e 155, commi 4 e 5, del TUB[1];
p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.

---

[1] La sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall'art.113 del TUB è riservata ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
Le sezioni dell'elenco generale degli intermediari finanziari previste dall'art.155, commi 4 e 5, del TUB sono riservate rispettivamente ai consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile che esercitano le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e ai soggetti che svolgono professionalmente l'attività di cambiavalute.

4.Obblighi applicabili

1. Gli intermediari, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale, devono:

a) identificare i clienti;
b) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti;
c) istituire l'archivio unico informatico;
d) inviare i dati aggregati all'UIC, limitatamente agli intermediari abilitati.

2. Gli intermediari, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.

3. L'attività dei clienti deve essere valutata con continuità nel corso del rapporto sulla base di evidenze aggiornate. A tal fine l'intermediario definisce adeguate procedure interne per la conoscenza e l'identificazione della clientela secondo le indicazioni di cui al Titolo II, Paragrafo 6.

4. Gli intermediari devono rispettare le prescrizioni contenute nell'articolo 12 del regolamento (Protezione dei dati e delle informazioni).

5.Attività istituzionale o professionale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano agli intermediari nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale prevista dalla specifica normativa di settore; rilevano altresì le attività strumentali e connesse come definite dalla normativa di settore.

2. Per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt.113 e 155, comma 5, del TUB, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 si applicano esclusivamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui ai citati artt.113 e 155, comma 5.

3. Sono escluse dal campo di applicazione tutte le incombenze funzionali all'amministrazione interna dell'intermediario, vale a dire, a titolo esemplificativo: il regolamento di forniture per l'acquisizione di materiali/strumenti non rientranti nell'attività istituzionale, le spese pertinenti all'acquisizione/manutenzione dell'immobile funzionale all'esercizio dell'attività istituzionale, ecc.

6.Rapporti

1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore.

2. Il termine "conto" va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori.

3. Il termine "deposito" comprende la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari anche in forma "dematerializzata", i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.

Nella nozione di "deposito" non sono ricompresi i depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del codice civile - per consentire la partecipazione alle assemblee sociali.

4. L'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio:

a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma;
b) la prestazione di servizi di pagamento di cui all'art.106 del TUB;
c) l'assunzione di partecipazioni di cui all'art.106 del TUB;
d) la prestazione di servizi di investimento di cui all'art.1, comma 5, del TUF;
e) l'assicurazione privata sulla vita di cui all'art.1, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 209 del 2005;
f) l'amministrazione di beni di cui all'art.1 della legge n.1966 del 1939;
g) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art.1, comma 1 lett. n), del TUF.

In ogni caso costituisce rapporto continuativo ogni rapporto di durata che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche di tipo fiduciario.

5. La prestazione del servizio di collocamento - con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente - comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento mentre non comporta di per sé l'accensione di un rapporto continuativo con il singolo sottoscrittore.

6. Nell'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, costituisce rapporto continuativo la partecipazione comportante la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.

7. L'emissione delle carte di credito e di debito comporta l'accensione di rapporti continuativi con i titolari; la gestione di carte di credito e di debito comporta l'accensione di rapporti continuativi con gli esercenti convenzionati.

8. Nell'attività di gestione del patrimonio di un OICR o di un fondo pensione, costituisce rapporto continuativo l'instaurazione di una relazione negoziale strumentale alla gestione dei beni in cui è investito il fondo o patrimonio.

9. La sottoscrizione di quote di OICR e di quote di fondi pensione non costituisce rapporto continuativo.

10. Fermo restando in capo agli intermediari l'obbligo di registrare il rapporto connesso alla prestazione del servizio di investimento, l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari derivati e di pronti contro termine non comporta di per sé l'accensione di un rapporto continuativo.

11. Non costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti da contratti di assicurazione contro i danni.

12. Non costituisce rapporto continuativo:

a) il rapporto con il sottoscrittore derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario;
b) il rapporto con il contribuente derivante dallo svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

c) il rapporto con l'acquirente di moneta elettronica purchè essa sia memorizzata su strumenti al portatore non ricaricabili;
d) il rapporto derivante dalla compravendita di certificati di deposito e di titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione;
e) il rapporto con il soggetto finanziato qualora la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui e finanziamenti in valuta, sia effettuata a valere di un conto corrente preesistente presso lo stesso intermediario erogante.

13. Le operazioni di acquisto di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non comportano l'apertura dei rapporti continuativi con i debitori ceduti da parte della società per la cartolarizzazione.

7.Operazioni

1. Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e di conservazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sussistono altresì nei casi in cui gli intermediari abilitati agiscono da tramite ai sensi dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro.

3. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione delle stesse nell'archivio unico informatico non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

8.Operazioni frazionate

1. Gli intermediari devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura degli intermediari stessi nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.

2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

3.Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, sono escluse le operazioni di entrata della Tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

4. Per quanto concerne le operazioni frazionate, nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato idonei a conoscere in tempo reale le operazioni frazionate, gli intermediari tengono conto della tipologia dell'attività in concreto svolta presso la propria struttura anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

5. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un'unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo.

TITOLO II
Modalità di identificazione

1.Identificazione: principi generali

1. L'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto, secondo le disposizioni contenute nel presente Titolo. Dovrà inoltre procedersi ad identificazione in caso di modifica dei soggetti delegati ad operare sullo stesso rapporto nonché in sede di chiusura del rapporto medesimo qualora disposta da un soggetto in precedenza non identificato.

2. Deve essere identificato chi esegue un'operazione in proprio o per conto terzi nonché devono essere acquisiti i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera.
Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, si dovrà procedere all'identificazione del legale rappresentante o del soggetto delegato ad operare sul rapporto.

3. All'atto dell'identificazione il cliente è tenuto a dichiarare se il rapporto è instaurato o l'operazione è posta in essere per conto di altro soggetto. In caso positivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del soggetto per conto del quale opera.

4. Non deve essere identificato chi è mero latore di un ordine scritto di cliente già identificato.

5. In caso di rapporti intestati a più soggetti, l'identificazione deve essere effettuata nei confronti di ciascuno degli intestatari.

6. Per identificazione si intende la verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione dei dati identificativi dello stesso attraverso una delle seguenti modalità:

a) diretta, ovvero effettuata alla presenza del cliente ed attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto;
b) indiretta, ovvero effettuata in base a informazioni già acquisite o acquisibili da documentazione qualificata o con l'ausilio di un mediatore creditizio o di un broker assicurativo;
c) a distanza, ovvero effettuata senza la presenza simultanea dell'intermediario e del cliente, attraverso il rilascio di idonea attestazione.

7. È in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata in modo indiretto o a distanza non sia attendibile ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

8. Gli intermediari definiscono procedure interne per l'identificazione della clientela volte a garantire uniformità di comportamento all'interno dell'intera struttura.

2.Identificazione diretta mediante personale incaricato e collaboratori esterni

1. L'identificazione diretta del cliente è effettuata da parte del personale incaricato dell'intermediario.

2. Nel caso di erogazione di credito al consumo e di distribuzione di moneta elettronica l'identificazione del cliente può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione scritta che specifichi gli obblighi previsti dal decreto, dal regolamento e dalle presenti istruzioni nonché individui chiaramente i doveri di trasmissione delle informazioni all'intermediario preponente, la responsabilità per i casi di omessa o impropria identificazione, la durata della convenzione stessa.

3. L'intermediario che intende offrire o distribuire propri prodotti o servizi per il tramite di altri intermediari può procedere ad identificazione della clientela attraverso l'acquisizione dei dati identificativi trasmessi dall'intermediario che in sede di offerta o distribuzione è venuto in contatto con il cliente.

3.Documenti validi per l'identificazione

1. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento, non scaduti, di cui agli articoli 1 e 35 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, può procedersi all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

3. In assenza del codice fiscale, l'identificazione di un cliente si ritiene valida nelle sole ipotesi in cui il codice fiscale non possa essere rilasciato da parte delle autorità a ciò preposte ai sensi della normativa nazionale.

4. Per l'identificazione di un soggetto di minore età, i dati identificativi devono essere acquisiti, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, dal certificato di nascita o dall'eventuale provvedimento del giudice tutelare. L'identificazione può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata; in tal caso devono essere acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

4.Identificazione indiretta

1. E' possibile procedere ad identificazione indiretta nei seguenti casi:

a) per i clienti già identificati dall'intermediario in relazione ad un rapporto in essere. Pertanto ove si tratti di persona fisica o giuridica, titolare di rapporti in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già identificati, l'acquisizione dei dati identificativi si realizza con l'indicazione del nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto;

b) in relazione a operazioni che, a valere su un conto o un altro rapporto, sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento o mediante moneta elettronica. Tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale ineriscono. Nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l'esistenza di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione deve essere riferita all'intestatario del mutuo;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni. Pertanto, in caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l'operazione va riferita al

soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore. Tenendo conto anche di quanto indicato nella precedente lettera b), nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad estinzione, parziale o totale, di crediti ceduti l'operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell'intermediario;

d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ovvero dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

2. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un mediatore creditizio o assicurativo, l'intermediario può procedere all'identificazione, in relazione al rapporto per il quale è stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. Il mediatore creditizio e il broker assicurativo identificano direttamente il cliente e trasmettono i dati identificativi acquisiti all'intermediario.

5.Identificazione a distanza

1. E' possibile procedere all'identificazione a distanza dei clienti qualora l'intermediario ottenga un'attestazione da soggetti presso i quali i clienti sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già identificati di persona o secondo le modalità individuate al comma 1, lettera a) dell'articolo precedente. L'istituto dell'identificazione a distanza presuppone la collaborazione tra i soggetti che intervengono.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare la corrispondenza tra il cliente che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto presso l'intermediario attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione o a cura del cliente, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante. Tale certificazione può essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato.

4. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. L'attestazione, resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante all'intermediario che deve identificare il cliente a distanza, è ritenuta idonea a condizione che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; b) l'intermediario che deve identificare il cliente a distanza riceva dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all'intermediario.

5. L'attestazione di avvenuta identificazione può essere resa attraverso il flusso elettronico di accettazione dell'attivazione della procedura RID, da parte della banca presso cui il cliente intrattiene un rapporto di conto. L'attestazione, resa in via implicita attraverso il flusso elettronico di accettazione di addebito del conto, è ritenuta idonea a condizione che: a) il cliente sottoscriva la richiesta di autorizzazione di addebito RID, comunichi all'intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, trasmetta fotocopia del documento valido per l'identificazione; b) in relazione al conto da addebitare, il cliente sia stato opportunamente identificato dall'intermediario attestante.

6. L'attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:
   a) intermediari abilitati;
   b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva[2];
   c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al GAFI e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

7. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

8. Nel caso di conti o altri rapporti cointestati, per l'identificazione a distanza di ciascuno dei soggetti intestatari dovranno essere rispettate le modalità sopra descritte.

6. Procedure per la conoscenza e l'identificazione della clientela

1. Gli intermediari devono disporre di procedure volte all'identificazione dei clienti e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, finalizzate all'acquisizione di un'adeguata conoscenza degli stessi.

2. Per acquisire una conoscenza adeguata dei propri clienti, gli intermediari devono valutare il profilo di rischio. Per rischio si intende la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio, interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come "non cooperativi").

3. Gli intermediari devono valutare con continuità l'attività dei clienti al fine di individuare eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio. Laddove necessario, gli intermediari devono aggiornare il profilo di rischio assegnato al cliente e devono procedere ad aggiornare i dati e la documentazione riferita al cliente quando vengono a conoscenza di variazioni o, comunque, quando lo ritengono necessario in relazione a verifiche effettuate. Momento opportuno per la verifica è quello in cui viene richiesta l'esecuzione di una transazione rilevante o in cui si rileva un cambiamento sostanziale nell'operatività del cliente.

---

[2] "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;
"ente finanziario":
2)un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE;
4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

4. Qualora cliente sia una società o un ente, ovvero qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, l'intermediario deve ottenere sufficienti evidenze sull'identità del soggetto per conto del quale il cliente agisce nonché informazioni dettagliate sul rapporto di rappresentanza. Dal cliente devono essere acquisite informazioni circa la struttura della società al fine di determinare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente e i soggetti che hanno il controllo. Qualora sia necessaria una verifica circa le attestazioni fornite dalla clientela, le informazioni a disposizione dovranno essere verificate con quelle desumibili da pubblici registri o archivi commerciali.

5. Gli intermediari devono attuare un regolare programma di formazione del personale (dipendenti e collaboratori) affinché questo sia costantemente aggiornato e addestrato sulle procedure poste in essere per addivenire ad un'adeguata conoscenza della clientela. L'impostazione dei corsi può differire a seconda delle diverse esigenze sottese all'operatività del personale.

TITOLO III
Acquisizione e conservazione delle informazioni

1.Obblighi di registrazione

1. Gli obblighi di registrazione sussistono:
- in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore;
- per ogni operazione che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro. Rilevano in tale ambito anche le operazioni frazionate.

2. La registrazione in archivio unico informatico deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione e chiusura del rapporto.

3. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine suddetto decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono mantenerne evidenza, anche presso le unità e gli operatori distaccati.

2.Informazioni da acquisire e registrare: principi generali

1. Le informazioni da registrare con le modalità contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell'allegato n. 10 delle presenti istruzioni sono:
a)con riferimento all'operazione, la data e la causale, l'importo e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione in proprio o per conto terzi e i dati identificativi del soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita.
b)con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare e dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto.

2. Per "data" si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione.

Per "causale" si intende la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito dall'UIC (causale analitica). L'elenco delle causali è riportato nel Titolo V delle presenti istruzioni;
Per "importo" dell'operazione si intende l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento. Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposito codice, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni, non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

3. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento, dovranno essere indicati il beneficiario e l'ordinante e gli intermediari che danno attuazione all'operazione.
In particolare, l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:

a) i dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio o per conto di terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i dati identificativi del soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo.

L'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:

a) i dati identificativi del beneficiario dell'operazione in proprio o per conto terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i dati identificativi del soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale l'ordine è stato disposto.

3.Ulteriori informazioni da acquisire e registrare

1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati di cui all'art. 5, comma 10, della legge antiriciclaggio con le modalità precisate nel decreto del Ministro del Tesoro del 21 luglio 2000, nell'archivio unico informatico gli intermediari abilitati sono tenuti a:

a) completare, ai fini della descrizione della tipologia di operazione, i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'UIC;

b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi;

c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'UIC, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a 12.500 euro che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 5 del regolamento, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico.

2. Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dagli intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia con organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri ed uffici postali esteri, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti esteri attribuito (o da attribuire) dall'UIC, la data, il codice Paese estero e, per le sole operazioni, la causale e l'importo.

4.Obblighi di conservazione

1. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

TITOLO IV
Modalità di registrazione in archivio unico informatico

1.Principi generali di registrazione

1. La registrazione relativa a conti depositi ed altri rapporti continuativi va tenuta unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.

2. L'apertura di rapporti di delega ad operare su conti depositi ed altri rapporti continuativi può essere effettuata valorizzando l'attributo A52 con il codice 25 tante volte quante sono i delegati o, alternativamente, inserendo i dati dei delegati ad operare nel raggruppamento informativo E (previsto negli standards tecnici dell'archivio unico informatico di cui all'allegato al decreto ministeriale del 7 luglio 1992) se i rapporti di delega sono aperti contestualmente al rapporto principale. Le stesse modalità di registrazione si applicano in caso di chiusura dei rapporti di delega (l'attributo A52 deve essere valorizzato rispettivamente con il codice 28 ovvero codice 26).

3. La registrazione relativa alle operazioni va tenuta dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.

4. Ciascun intermediario deve registrare le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nelle presenti istruzioni.

5. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che operano per conto dell'ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario registrano gli ordini di pagamento o di accreditamento; gli altri intermediari di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che si dovessero interporre nell'esecuzione di detti trasferimenti devono limitarsi a curare la trasmissione dei dati informativi necessari per la registrazione. L'obbligo di registrazione sussiste altresì per gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni, beneficiari dei mezzi di pagamento o ordinanti il trasferimento. I dati concernenti le suddette operazioni non dovranno essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC.

6. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i dati identificativi del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalità di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di più intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario, di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), del Titolo 1 tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

7. Nel caso di ordini di pagamento in cui un cliente figura come ordinante ed uno degli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni figura come beneficiario, sussiste l'obbligo di registrazione dell'operazione per gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che curano il trasferimento. In particolare, chi opera per conto dell'ordinante imputa l'operazione al cliente; chi opera per conto del beneficiario imputa l'operazione all'intermediario di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni.
Parimenti, nel caso di ordini di accreditamento in cui il cliente figura come beneficiario e uno degli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni figura come ordinante, chi opera per conto del beneficiario imputa al cliente; chi opera per conto dell'ordinante imputa l'operazione all'intermediario di cui all'articolo 3, lettere, da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni.

8. Le società fiduciarie che eseguono operazioni per conto del cliente mediante intestazione fiduciaria devono procedere alla registrazione di dette operazioni nel proprio archivio informatico. Qualora le operazioni siano eseguite attraverso ordini di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti presso gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni, con sede in Italia o all'estero, le società fiduciarie devono riportare i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi del soggetto controparte, l'intermediario del soggetto controparte. L'intermediario di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che dà esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazione sotto il nome della fiduciaria.

9. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario.

10. Le operazioni relative a rapporti intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Per la registrazione, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i contestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. Devono essere comunque registrati i dati identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni.

2. Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano in nome e per conto proprio; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati.

2. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono altresì per le operazioni ed i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano in nome proprio e per conto terzi e pertanto le operazioni e/o i rapporti non sono esplicitamente riconducibili ad un cliente; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati.

3. Parimenti, gli obblighi non sussistono per gli intermediari abilitati in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione che esercitano l'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e le relative succursali – così come definiti

all'articolo 1, lettera A) e lettera B) n. 2), 3) e 4) della direttiva[3] – situati ed autorizzati ad operare in Stati membri dell'Unione europea, nonché con soggetti cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero.

4. Le deroghe in questione non si applicano alle operazioni e rapporti posti in essere con e da soggetti privi di insediamenti fisici in alcun paese.

5. In caso di materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore tra intermediari abilitati italiani ed enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione che esercitano l'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e le relative succursali – così come definiti all'articolo 1 lettera A e lettera B n.2), 3) e 4) della direttiva – situati in Stati membri dell'Unione europea, anche per il tramite di vettori specializzati, gli intermediari nazionali si limitano ad acquisire e registrare la data, la causale, il codice Paese estero e l'importo dell'operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante, il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari esteri rilasciato dall'UIC ovvero in mancanza indicando la denominazione sociale di detti intermediari.

6. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le operazioni poste in essere dalle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, dalle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, dalle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, dalle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari, dagli uffici della pubblica amministrazione.
Resta fermo in capo agli intermediari l'obbligo di identificazione del cliente e di registrazione delle operazioni che il cliente compie in contropartita con i suddetti soggetti.

7. Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'UIC.

8. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai Titoli di Stato effettuate, presso lo stesso intermediario, tra rapporti recanti identica intestazione.

9. Gli intermediari con funzioni di capogruppo, o esercenti l'attività nei confronti del gruppo, che provvedono a regolare rapporti di debito e credito tra le società dello stesso gruppo attraverso movimenti scritturali che non danno luogo ad una effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, non sono tenuti agli obblighi di registrazione.

[3] "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al i fuori della Comunità;
"ente finanziario":

2)un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE;

4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

TITOLO V
Causali analitiche e loro utilizzo

1. Principi generali

1. Ciascun intermediario deve registrare le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi sopra indicati e con l'ausilio delle causali analitiche di seguito specificate.

2. Di seguito sono fornite indicazioni circa la codifica delle causali analitiche, le istruzioni per il corretto utilizzo delle stesse ed i criteri di raccordo tra causali analitiche e voci, distinte a seconda della tipologia di intermediari. Nella tabella 1 sono riportate le causali utilizzabili da banche, poste, società fiduciarie e IMEL ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci). Nella tabella 2 sono riportate le causali che devono essere utilizzate dalle SGR e SICAV, nella tabella 3 le causali che devono essere utilizzate dalle SIM e dagli agenti di cambio, nella tabella 4 le causali che devono essere utilizzate dalle imprese di assicurazione, nella tabella 5 le causali che devono essere utilizzate dalle società di riscossione tributi, nella tabella 6 le causali che devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari, dai cambiavalute e dai confidi.

3. Per voci si intendono le causali sintetiche attraverso cui sono trasmessi dagli intermediari abilitati all'UIC i dati aggregati. Per le modalità di inoltro dei dati aggregati e per l'elencazione delle voci si rimanda al Titolo VI delle presenti istruzioni.

4. L'attribuzione dei segni (D/A) è finalizzata alla rilevazione, da parte dell'UIC, dei dati aggregati. Detti segni evidenziano i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi.
Di norma si diversificano a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere sui conti o depositi ("operazioni eseguite su conti") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore ("operazioni eseguite per cassa") che non transitano sui conti o depositi. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

Parte I
Banche, Poste, Società Fiduciarie e IMEL

1. Causali analitiche e voci

1. Nella tabella seguente sono riportate le causali utilizzabili da banche, poste, società fiduciarie e IMEL ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci). Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali in essa contenute.

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella 1

Causale analitica	Descrizione causale analitica	segno	Voce	segno	Voce
		operazione eseguita su conto		*Operazione eseguita per cassa*	
3	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	A	2		
4	Versamento di contante a mezzo sport. autom. altro istituto	A	2		
5	Prelevamento a mezzo sport. autom. stesso intermediario	D	3		
6	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato	A	12		
7	Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa	A	12		

10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	D	9	D	9
13	Addebito per estinzione assegno [4]	D	5		
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A	26	D	27
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, etc.)	D	23	A	22
26	Disposizione a favore di ... [5]	D	17	D	17
29	Accrediti o incasso RI.BA	A	12	D	13
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	A	12	D	13
31	Effetti ritirati	D	13	A	12
32	Effetti richiamati	D	13	A	12
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	D	19	A	18
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A	18	D	19
48	Bonifico a favore d'ordine e conto[6]	A	16	A	16
51	Emissione assegni turistici	D	9	D	9
52	Prelevamento con moduli di sportello	D	3		
53	Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	D	19	A	18
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	A	12	D	13
64	Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	A	12	D	13
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A	18	D	19
79	Disposizione di giro conto da altro interm. [7]	A	16		
79	Disposizione di giro conto a altro interm. [8]	D	17		
81	Accensione riporto titoli	A	36		
82	Estinzione riporto titoli	D	37		
84	Titoli scaduti o estratti	A	26	D	27
91	Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	D	3		
A1	Incasso assegno circolare			D	7
A2	Incasso proprio assegno	D	3		
A3	Cambio assegni di terzi			D	1
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A	22	D	23
A8	Prelievi a valere su crediti semplici			D	3
AA	Bonifico dall'estero [9]	A	16	A	16
AA	Bonifico per l'estero [10]	D	17	D	17

[4] Prevista anche se il titolo è utilizzato per operazione registrata con causale specifica.
[5] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).
[6] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).
[7] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).
[8] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).
[9] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).
[10] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).

AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) beneficiario[11]	A	16		
AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) ordinante [12]	D	17		
B7	Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante[13]	D	79		
B8	Disposizione di giro conto (stesso intermediario) – beneficiario [14]	A	78		
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A	26	D	27
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	D	27	A	26
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	D	43	A	38
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A	42	D	39
BI	Erogazione finanziamento import	A	22	D	23
BL	Rimborso finanziamento import	D	23	A	22
BM	Erogazione finanziamento export	A	22	D	23
BN	Rimborso finanziamento export	D	23	A	22
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A	18	D	19
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	D	19	A	18
BR	Ritiro titoli allo sportello [15]			D	51
BS	Consegna titoli allo sportello [16]			A	50
BT	Rimborso su libretti di risparmio			D	11
BU	Deposito su libretti di risparmio			A	10
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A	42	D	39
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	D	43	A	38
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A	68	D	69
C1	Trasferimento titoli tra dossier (uscita) [17]	D	53		
C2	Trasferimento titoli tra dossier (immissione) [18]	A	52		
C3	Trasferimento titoli da altro Istituto [19]	A	56		
C4	Trasferimento titoli a altro Istituto [20]	D	57		
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato [21]	A	58		
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato [22]	D	59		

[11] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e dello stesso intermediario.
[12] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e dello stesso intermediario.
[13] Da utilizzare solo per i giri tra conti con stessa intestazione.
[14] Da utilizzare solo per i giri tra conti con stessa intestazione.
[15] Riguarda i soli titoli al portatore.
[16] Riguarda i soli titoli al portatore.
[17] Riguarda i soli titoli al portatore.
[18] Riguarda i soli titoli al portatore.
[19] Riguarda i soli titoli al portatore.
[20] Riguarda i soli titoli al portatore.
[21] Riguarda i soli titoli al portatore.
[22] Riguarda i soli titoli al portatore.

C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	A	62	A	62
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	D	63	D	63
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	D	69	A	68
D0	Conversione banconote in euro			A	70
D1	Versamento di contante	A	2		
D2	Versamento di titoli di credito	A	4		
D3	Versamento titoli di credito con resto	A	4		
D4	Versamento assegno circolare	A	6		
D5	Versamento titoli di credito e contante	A	8		
D6	Accredito o incasso per contratti derivati	A	32	D	33
D7	Addebito o pagamento per contratti derivati	D	33	A	32
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A	48	D	47
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	D	49	A	46
DA	Incasso tramite POS	A	72		
DA	Insoluti RI.BA.	D	73	A	72
DA	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	D	73		
DA	Effetti insoluti o protestati	D	73		
DA	Pagamento tramite POS	D	73		
DA	Pagamento per utilizzo carte di credito	D	73	A	72
DA	Pagamenti diversi	D	73	A	72
DA	Assegni bancari insoluti o protestati	D	73		
DA	Incasso in contante note spesa "vouchers"			D	73
DA	Incasso di documenti su Italia	A	72	D	73
DA	Pagamento di documenti su Italia	D	73	A	72
DA	Storni RI.BA. (a credito)	A	72	D	73
DA	Storni RI.BA. (a debito)	D	73	A	72
DA	Aumento di capitale e/o operazioni societarie[23]	A	72	D	73
DA	Aumento di capitale e/o operazioni societarie[24]	D	73	A	72
DA	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	D	73	A	72
DB	Vendita banconote estere contro lire (euro)	A	74	A	74
DC	Acquisto banconote estere contro lire (euro)	D	75	D	75
DD	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D	79		
DD	Pagamento utenze	D	79	A	78

[23] Riguarda il soggetto che riceve aumento di capitale.
[24] Riguarda il soggetto che sottoscrive aumento di capitale.

DD	Commissioni	D	79	A	78
DD	Imposte e tasse	D	79	A	78
DD	Canone cassette sic. e custodia valori	D	79	A	78
DD	Contributi assicurativi e previdenziali	D	79	A	78
DD	Diritti di custodia e amministrazione titoli	D	79	A	78
DD	Accredito/incasso per emolumenti	A	78	D	79
DD	Disposizione per emolumenti [25]	D	79		
DD	Esecuzione mandati di pagamento [26]	A	78	D	79
DD	Assegno copertura garantita	D	79	A	78
DD	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D	79		
DD	Esecuzione reversali di incasso [27]	D	79	A	78
DD	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti	A	78	D	79
DD	Competenze di sconto	D	79		
DD	Spese	D	79	A	78
DD	Valori bollati	D	79	A	78
DD	Costo libretto assegni	D	79	A	78
DD	Commissioni e spese su operazioni in titoli	D	79	A	78
DD	Commissioni e spese su operazioni estero	D	79	A	78
DD	Interessi e competenze (a credito)	A	78	D	79
DD	Interessi e competenze (a debito)	D	79	A	78
DE	Estinzione carte prepagate	A	28	D	83
DF	Emissione carte prepagate (emissione/ricarica)	D	29	A	82
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)			A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)			D	67
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela			A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela			D	81
U3	Versamento contante < 12.500 euro	A	76		
U4	Prelevamento contante < 12.500 euro	D	77		

D1 *Versamento di contante:* la causale accoglie esclusivamente le operazioni che si sostanziano in un versamento effettivo di banconote nonché in un versamento di contante virtuale; in quest'ultimo caso deve essere riportato nel flag A23 il valore 0.

D2 *Versamento di titoli di credito*: la causale accoglie indistintamente titoli di credito su piazza e fuori piazza.

[25] Da utilizzare, come unica registrazione, anche per i pagamenti diretti a soggetti diversi.
[26] Riguarda il cliente che riceve pagamenti dalla P.A..
[27] Riguarda il soggetto che paga alla P.A..

D3 *Versamento di titoli di credito con resto*: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo superiore ai 12.500 euro o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 *Prelevamento con moduli di sportello*.

D4 *Versamento di assegno circolare*: la causale accoglie indistintamente gli assegni emessi dallo stesso intermediario o da intermediario diverso.
Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo superiore ai 12.500 euro, devono essere valorizzate le causali D1 e/o D2 e/o D4, anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <<0>>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o D2 e/o D4).

D5 *Versamento di titoli di credito e contante*: la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai 12.500 euro. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <<1>>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

D6/D7 *accredito-incasso / addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni di cui all'art.1, comma 2, lett. f), g), h), i) e j) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti.
Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.
Si fa presente che l'operatività in pronti contro termine deve essere registrata attivando queste causali. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.
L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa ad una polizza vita o in caso di riscatto.

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata esclusivamente per la registrazione dei premi pagati per la stipula di polizze di assicurazione sulla vita. I premi pagati a fronte della stipula di polizze di diversa natura devono essere registrati con la causale DA.

D0 *Conversione banconote in euro:* la causale deve essere utilizzata - a partire dall'introduzione dei biglietti denominati in euro - a fronte della conversione in euro di banconote di un qualsiasi paese dell'area euro.

DB/DC *Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro:* le causali devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro o altre valute di un paese non appartenente all'area dell'euro, con l'attivazione del flag valuta secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

DE/DF *Estinzione/Emissione carte prepagate:* le causali devono essere attivate esclusivamente per il rilascio, la ricarica e l'estinzione di carte emesse sia dietro versamento di denaro contante che con addebito in conto. Tali causali devono inoltre essere utilizzate per estinzione ed emissione di moneta elettronica.

A2 *Incasso proprio assegno:* la causale accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario.

A3 *Cambio assegni di terzi:* la causale deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto dal medesimo a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

B7/B8 *Disposizioni di giro conto:* le causali devono essere utilizzate anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti parimenti intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta.

AF *Disposizione di giro tra conti diversamente intestati:* la causale deve essere utilizzata per il trasferimento di fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti presso il medesimo intermediario. Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi come operante, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine ed il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tulle le informazioni elencate nell'articolo 2, comma 3, Titolo III delle presenti istruzioni.
La causale deve essere utilizzata anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti diversamente intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta.

BR/BS *Ritiro/Consegna titoli allo sportello:* le causali devono essere attivate anche in connessione ad operazioni principali di diversa natura da cui consegue il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello.

Segnalazione di operazioni sospette
La causale DG Cambio taglio biglietti deve essere utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello solamente per agevolare la codifica e la segnalazione di operazioni ritenute sospette. Si fa presente che non è prevista la confluenza della causale in alcuna voce.

2. Bonifici

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell'operazione di cambio valuta.
La ricezione di un bonifico da Paese estero sarà sempre registrata utilizzando la causale AA.
L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.
Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a 12.500 euro, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "BENEFICIARI DIVERSI".

3. Operazioni in titoli

Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli).
Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA.
L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.
Rimane ferma la necessità di registrare il rapporto continuativo consistente nel deposito titoli, all'atto della sua apertura.
Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e C5 (Immissione titoli in dossier).
Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.
Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore, le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

4. Prestiti d'uso

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'archivio unico informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

5. Valorizzazione del contante

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a "1" e il relativo importo va inserito nell'attributo B15.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, fattispecie operative che, pur essendo generalmente trattate per cassa, non producono di norma alcuna movimentazione fisica di contante:

- emissione assegni circolari, titoli similari e vaglia mediante addebito su conto;
- estinzione certificati di deposito e buoni fruttiferi con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;
- rimborso titoli e/o quote di fondi comuni di investimento con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;
- cambio assegni di terzi con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;
- incasso proprio assegno con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;
- incasso assegno circolare con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;
- ritiro effetti;
- incasso assegno proprio o di terzi con contestuale accredito su libretto a risparmio.
- operazioni eseguite in connessione a prelevamenti o versamenti a valere su depositi a risparmio.

Per le operazioni in questione l'attributo A23 (Flag contante) deve riportare il valore <<0>> ed il relativo importo va inserito nell'attributo B15.

In caso di compresenza di contante effettivo e virtuale, ferma restando la valorizzazione della specifica causale con l’importo complessivo, l’attributo A23 (Flag contante) deve riportare il valore <<1>> e l’importo relativo al contante effettivo va inserito nell’attributo B15.

Nell’aggregazione dei dati da inoltrare all’UIC, secondo le modalità indicate nell'allegato n.1, per la determinazione della "sommatoria di cui contante" andrà preso in considerazione l’attributo B15 solo per le registrazioni aventi il flag A23 valorizzato ad "1".
Nelle causali sintetiche 76 (versamenti contanti $\leq$ 12.500 euro) e 77 (prelevamenti di contanti $\leq$ 12.500 euro) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lettera c) del Titolo III. Le causali U3 e U4 vanno valorizzate solo ai fini della predetta segnalazione e non formano oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.

6. Gestioni patrimoniali

Gli intermediari gestori devono registrare esclusivamente l’apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo superiore a 12.500 euro con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.
Pertanto, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dall'intermediario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate (ad esempio c.d. *switch* di quote di fondi comuni).

Le medesime modalità di registrazione vanno seguite nel caso di ordini di acquisto o vendita impartiti dal cliente all'intermediario non nell'ambito di un rapporto di gestione patrimoniale, che comportano esclusivamente una diversa composizione del portafoglio.

7. Prestazione del servizio di collocamento

L'attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico. La registrazione del rapporto continuativo (dossier titoli) e delle operazioni con i sottoscrittori grava, infatti, sugli intermediari che instaurano un diretto rapporto con la clientela.
Il soggetto collocatore dovrà registrare sia il rapporto continuativo con il soggetto conferente l'incarico di collocamento che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni previste all’art. 14 del regolamento.

8. Operazioni di finanziamento in pool

In relazione all’accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato.
In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso essa intervenga fra i partecipanti al pool, se intermediari abilitati.

9. Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano

Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nei territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono a carico dell’intermediario italiano ordinante o beneficiario; in tali casi, debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese 037 e 093.

Parte II
SGR, SICAV, SIM, Agenti di cambio, Imprese di assicurazione, Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, Intermediari finanziari, Confidi, Cambiavalute

1.Causali analitiche e voci

1. Nelle tabelle seguenti sono evidenziate le causali che devono essere utilizzate da parte di SGR, SICAV, SIM, agenti di cambio, società di assicurazioni, società di riscossione tributi e altri intermediari finanziari per la registrazione dei flussi connessi alla specifica attività esercitata secondo la disciplina di settore.

2. Per evidenziare quelle transazioni che - ai sensi dell'art. 11, comma 6 del regolamento e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni (Titolo IV articolo 1 comma 5)- comportano una registrazione nell'archivio unico informatico dell'intermediario, ma che non rappresentano elemento di interesse ai fini della segnalazione dei dati aggregati, si precisa che la registrazione deve riguardare l'operazione effettivamente posta in essere e l'attributo A52 (di cui all'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e all'allegato n. 10 delle presenti istruzioni) deve riportare il valore 18 in caso di ricezione di disponibilità a mezzo di ordine di accreditamento e il valore 19 in caso di dazione di disponibilità a mezzo di ordine di pagamento.

Tabella n.2 SGR e SICAV

Nella tabella seguente sono indicate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle SGR e dalle SICAV ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 2

Causale analitica	Descrizione causale analitica	Segno	Voce
BE	Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni	A	38
BF	Rimborso titoli e/o fondi comuni	D	39
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A	26
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D	27
C3	Trasferimento titoli da altro istituto[28]	A	56
C4	Trasferimento titoli a altro istituto[29]	D	57
AA	Bonifico dall'estero[30]	A	16
AA	Bonifico per l'estero[31]	D	17
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela	A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D	81
U3	Versamento contante< 12.500 euro	A	76

[28] Riguarda i soli titoli al portatore.
[29] Riguarda i soli titoli al portatore.
[30] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.
[31] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.

U4	Prelevamento contante<12.500	D	77
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)	A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)	D	67

Le causali BE/BF devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o deflusso di disponibilità nel patrimonio del fondo (anche fondi pensione) conseguenti alla sottoscrizione di quote (azioni nel caso della SICAV) o al rimborso delle stesse.
La circolazione delle quote non comportante una variazione della consistenza del patrimonio del fondo non è oggetto di registrazione da parte della SGR/SICAV.
In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

Le causali BB/BA devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o il deflusso di disponibilità funzionali alla prestazione del servizio di gestione individuale. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19. In caso di trasferimento dei fondi conferiti in gestione da un soggetto ad un altro, si provvede a registrare il deflusso di disponibilità a nome del primo soggetto (causale BA) e l'afflusso a nome del nuovo soggetto (causale BB); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.

La causale C3 deve essere utilizzata per registrare l'apporto in gestione individuale di titoli al portatore.

La causale C4 deve essere utilizzata per registrare il ritiro dalla gestione individuale di titoli al portatore.

La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall'estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all'operazione posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento).

La causale U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi (segno A) e i deflussi (segno D) di disponibilità diversi dalle ipotesi sopra evidenziate, quali ad esempio le movimentazioni connesse all'attività di gestione del fondo. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.

Tabella n. 3 SIM e Agenti di cambio

Nella tabella seguente sono indicate le causali che devono essere utilizzate dalle SIM e dagli Agenti di cambio ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 3

Causale analitica	Descrizione causale analitica	Segno	Voce
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A	26
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D	27
C1	Trasferimento titoli tra dossier (uscita) [32]	D	53
C2	Trasferimento titoli tra dossier (immissione) [33]	A	52
C3	Trasferimento titoli da altro istituto[34]	A	56
C4	Trasferimento titoli a altro istituto[35]	D	57
AA	Bonifico dall'estero[36]	A	16
AA	Bonifico per l'estero[37]	D	17
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela	A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D	81
U3	Versamento contante< 12.500 euro	A	76
U4	Prelevamento contante<12.500	D	77
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)	A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)	D	67

Le causali BB e BA devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o deflusso di disponibilità funzionali alla prestazione del servizio di investimento. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19. In caso di trasferimento dei fondi conferiti in gestione patrimoniale da un soggetto ad un altro presso lo stesso intermediario, si provvede a registrare il deflusso di disponibilità a nome del primo soggetto (causale BA) e l'afflusso a nome del nuovo soggetto (causale BB); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.

Le causali C1 e C2 devono essere utilizzate in caso di trasferimenti di titoli tra soggetti diversi che intrattengono un rapporto presso lo stesso intermediario.

---

[32] Riguarda i soli titoli al portatore.
[33] Riguarda i soli titoli al portatore.
[34] Riguarda i soli titoli al portatore.
[35] Riguarda i soli titoli al portatore.
[36] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.
[37] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.

La causale C3 deve essere utilizzata per registrare l'apporto di titoli al portatore.

La causale C4 deve essere utilizzata per registrare il ritiro di titoli al portatore.

La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall'estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all'operazione posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento).

La causale U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi (segno A) e i deflussi (segno D) di disponibilità diversi dalle ipotesi sopra evidenziate, quali ad esempio quelli connessi alla prestazione dei servizi accessori o alla gestione di fondi pensione. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.

Tabella n. 4 Imprese assicurative

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicurative ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 4

Causale analitica	Descrizione causale analitica	Segno	Voce
D9	Sottoscrizione di polizze assicurative ramo vita[38]	A	46
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita [39]	D	47
DA	Locazione (fitto leasing etc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	A	72
DA	Locazione (fitto leasing etc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	D	73
AA	Bonifico dall'estero[40]	A	16
AA	Bonifico per l'estero[41]	D	17
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela	A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D	81

[38] In caso di trasferimento di una polizza da un soggetto ad un altro, si provvede a registrare l'estinzione della polizza a nome del primo cliente (causale D8) e la sottoscrizione da parte del nuovo cliente subentrante (causale D9); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.

[39] In caso di trasferimento di una polizza da un soggetto ad un altro, si provvede a registrare l'estinzione della polizza a nome del primo cliente (causale D8) e la sottoscrizione da parte del nuovo cliente subentrante (causale D9); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.

[40] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.

[41] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.

U3	Versamento contante< 12.500 euro	A	76
U4	Prelevamento contante<12.500	D	77
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)	A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)	D	67

La causale D9 deve essere utilizzata per la registrazione dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e di operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei contributi versati dagli aderenti nel caso di gestione di fondi pensione chiusi e gestione/istituzione di fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale D8 deve essere utilizzata per la registrazione della liquidazione delle prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei pagamenti di riscatti e di erogazioni di prestiti (nel caso di gestione delle risorse dei fondi pensione chiusi ed aperti in regime di contribuzione definita, pagamenti di riscatti ed erogazione di anticipazioni). In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale DA deve essere utilizzata per registrare gli afflussi e i deflussi di disponibilità connessi, rispettivamente, al pagamento di premi (segno A) e alla liquidazione di sinistri (segno D). In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di transazioni diverse da quelle sopra evidenziate. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall'estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all'operazione posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento).

La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.

Tabella n. 5 Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle società di riscossione tributi ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 5

Causale analitica	Descrizione causale analitica	Segno	Voce
DD	Imposte e tasse	A	78
DD	Imposte e tasse	D	79
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela	A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D	81
U3	Versamento contante< 12.500 euro	A	76
U4	Prelevamento contante<12.500	D	77
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)	A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)	D	67

La causale DD deve essere utilizzata, tenendo conto del segno, per la registrazione degli afflussi/deflussi connessi rispettivamente al pagamento/rimborso di imposte e tasse da parte della clientela. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di transazioni diverse da quelle sopra evidenziate. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.

Tabella n. 6 Intermediari finanziari, cambiavalute, confidi

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali che devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB e nell'elenco generale ex art. 106 TUB nonché dai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt.113 e 115, commi 4 e 5 TUB.

CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 6

Causale analitica	Descrizione causale analitica	Segno	Voce
U2	Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela	A	80
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D	81

AA	Bonifico dall'estero[42]	A	16
AA	Bonifico per l'estero[43]	D	17
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)	A	66
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)	D	67

La causale U2 deve essere utilizzata per registrare, tenendo conto del segno, gli afflussi e i deflussi funzionali alla prestazione delle attività esercitabili da detti soggetti in base alla normativa di settore.

La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall'estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all'operazione posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento).

La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni esclusivamente da parte degli intermediari abilitati.

La valorizzazione delle voci riguarda soltanto gli intermediari abilitati.

2. Causali analitiche U3 e U4

Nelle causali sintetiche 76 (versamenti contanti ≤ 12.500 euro) e 77 (prelevamenti di contanti ≤ 12.500 euro) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lettera c) del Titolo III. Le causali U3 e U4 vanno valorizzate solo ai fini della predetta segnalazione e non formano oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.

3. Prestazione del servizio di gestioni individuale

Nel caso di prestazione del servizio di gestione individuale gli intermediari devono registrare l'apertura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo (BB/C3), prelievo parziale o totale (BA/C4) effettuate dalla clientela purché di importo superiore a 12.500 euro o soglia rilevante di frazionamento.
Tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.

4. Prestazione del servizio di negoziazione

Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione gli intermediari devono registrare l'apertura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni connesse al conferimento delle disponibilità (BB/C3) e prelievo delle stesse (BA/C4).
Le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari impartite dal cliente non devono essere registrate fintantochè non rappresentino un conferimento ulteriore di fondi da parte del cliente o un deflusso di fondi nella diretta disponibilità del cliente di importo superiore ai 12.500 euro o alla diversa soglia di frazionamento.

---

[42] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.
[43] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.

5. Prestazione del servizio di collocamento

L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico. La registrazione delle operazioni con i sottoscrittori grava sugli intermediari che entrano in contatto con la clientela.
Il soggetto collocatore dovrà registrare sia il rapporto continuativo con il soggetto conferente l'incarico di collocamento che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni previste all'art. 14 del regolamento.

6. Operazioni di finanziamento in pool

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti sia dalla capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato.
In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione non sussiste nel caso essa intervenga fra i partecipanti al pool, se intermediari abilitati.

TITOLO VI
Archivio unico informatico e invio dati aggregati

Parte I
Archivio unico informatico

1. Principi generali

1. Gli intermediari sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico qualora vi siano dati da registrare. L'istituzione dell'archivio unico informatico è pertanto legata alla reale esistenza dei dati da registrare relativi ad operazioni effettivamente compiute ovvero a conti, depositi, altri rapporti continuativi instaurati nei confronti della clientela.

2. Per i soggetti che svolgono in via prevalente l'attività di cui all'art.113 del TUB, l'obbligo di istituire l'archivio unico informatico sorge dalla notifica dell'avvenuta iscrizione nella sezione dell'elenco generale di cui all'art.106 del TUB.
Le informazioni relative ai rapporti connessi all'esercizio dell'attività di cui al citato art.113 del TUB sorti anteriormente alla data della notifica ed ancora in essere alla stessa, dovranno essere registrati entro 6 mesi dalla notifica dell'avvenuta iscrizione; in particolare il campo "data" dovrà essere valorizzato con la data di notifica dell'avvenuta iscrizione nella citata sezione dell'elenco.

2. Caratteristiche dell'archivio unico informatico

1. L'archivio unico informatico deve essere strutturato in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

2. Qualora vi sia necessità di modificare informazioni già acquisite nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell'allegato n. 10 delle presenti istruzioni.

3. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

4. Gli intermediari rendono disponibili le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca, da parte degli organi competenti, e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti, depositi o altri rapporti continuativi possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate e la storicità dei dati e delle informazioni.

3. Gestione dell'archivio unico informatico

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ogni intermediario, secondo gli standards e le compatibilità informatiche indicate nel successivo articolo.

2. L'intermediario può avvalersi, per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell'intermediario e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. L'incarico può essere altresì conferito ad imprese del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario tenuto agli obblighi in considerazione ovvero ad altri intermediari tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
Deve essere comunque assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto – anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware – e la possibilità di desumere evidenze aziendali integrate.
Rimane ferma, in capo all'intermediario destinatario degli obblighi di identificazione e registrazione, la responsabilità per la corretta effettuazione dei relativi adempimenti.
Le eventuali convenzioni stipulate per la tenuta dell'archivio unico informatico devono essere senza ritardo comunicate al seguente indirizzo: UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI- Servizio Antiriciclaggio -Divisione analisi statistica, antiriciclaggio e antiusura - Via delle Quattro Fontane 123 -00184 ROMA.

3. Gli intermediari abilitati dovranno comunicare con sollecitudine all'UIC le caratteristiche tecniche dell'archivio e le eventuali modifiche, utilizzando la scheda n.4 di cui all'allegato n.2.

4. Gli intermediari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo per le finalità di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

4. Standards e compatibilità informatiche

1. Per l'alimentazione e la gestione dell'archivio unico informatico, devono essere rispettati gli standards e le compatibilità informatiche (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione:
   a) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo;
   b) modalità di alimentazione dell'archivio unico;

c) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione "in linea" delle informazioni;
d) ordinamento dei dati;
e) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;
f) modalità di rettifica delle registrazioni errate;
g) criteri di sicurezza e di riservatezza;
h) modalità di certificazione delle procedure informatiche.

2. L'archivio unico informatico deve consentire le seguenti funzioni di utilizzo dei dati in esso contenuti:
a) ricerca di massa delle informazioni;
b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
d) ricerca interattiva per l'archivio in linea.

3. Le specifiche di dettaglio degli standards e delle compatibilità informatiche nonché i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di utilizzo dei dati sono contenute nell'allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell'allegato n. 10 delle presenti istruzioni.

5. Variazioni dei dati e di coordinate

1. Per variazione deve intendersi il cambiamento delle informazioni già registrate relative a conti, depositi ed altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordinate di riferimento dei rapporti stessi; a titolo esemplificativo, la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto deposito ed altro rapporto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione.
2. In caso di variazione, gli intermediari possono procedere all'acquisizione dei nuovi dati nell'archivio unico informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli attributi A52 (valore 2) ed A53 (valore di connessione). La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 31) dovrà contenere le informazioni relative al rapporto prima della variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 32) dovrà contenere le nuove complete informazioni (relative al rapporto) risultanti dalla variazione.
3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di conti, depositi, altri rapporti continuativi, dovuto a motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto), in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.
4. In caso di variazione di coordinate, dovranno essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i codici di seguito indicati:
tipo di registrazione : 46 (Chiusura rapporto per variazione coordinate);
tipo di registrazione: 43 (Apertura deposito a risparmio per variazione coordinate);
tipo di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione coordinate);
tipo di registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate).
Le registrazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione.
5. Il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto presso la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso la seconda, in quanto ciò comporta la modifica delle coordinate di riferimento.

6. Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione, fusione, incorporazione e cessione di ramo d'azienda

1. Nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonché di fusione, il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono procedere ad una nuova identificazione in relazione all'apertura dei rapporti trasferiti, salvi i casi di dubbio sull'identità della clientela e ferma restando la responsabilità per i casi di omessa o inesatta identificazione.

2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami di azienda, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, devono registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Qualora da parte di detti soggetti cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto devono trasferire il proprio archivio unico (off-line) al cessionario che garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

3. Il soggetto che si scinde, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, deve registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio unico (off-line), entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, al soggetto derivante dalla scissione che eserciti detta attività, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni; in caso di pluralità, le informazioni conservate nell'archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione.

4. In caso di fusione il soggetto che cessa l'attività, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, deve registrare, entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione) e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l'archivio unico (off-line) all'intermediario incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

5. Gli intermediari cessionari, derivanti dalla scissione, incorporanti o risultanti dalla fusione inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti ancora in essere presso l'intermediario fuso, incorporato o cedente o scisso, utilizzando, secondo i casi, i codici tipo di registrazione 33 (apertura di deposito a risparmio per migrazione da), 34 (apertura di conto corrente per migrazione da), 35 (Apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da) e con codice 25 per le deleghe, annotando nello spazio note, contraddistinto con la lettera Z, che si tratta di riapertura di delega proveniente per migrazione da altro intermediario. Negli spazi a disposizione dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di individuare esattamente il rapporto originario (quali codice intermediario, codice rapporto, data di apertura, codice fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve avvenire entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione o della cessione del ramo d'azienda, che verrà indicata quale data di apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante.

6. Gli intermediari cessionari, derivanti dalla scissione, incorporanti o risultanti dalla fusione, inoltre, garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti fusi, incorporati, cedenti o scissi secondo una delle tre seguenti modalità:

I. gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;

II. gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto descritto al punto a). Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

III. inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multintermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione/cessione/scissione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limiti temporali.

7. In caso di trasformazione dei soggetti destinatari delle presenti istruzioni in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati come destinatari, deve essere data immediata comunicazione all'UIC dell'eventuale variazione del codice identificativo del segnalante in modo da consentire l'acquisizione dei dati aggregati da inoltrare all'UIC.

7. Estinzione

1. Gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attività, registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l'archivio unico informatico *(off-line)* all'UIC entro i successivi quattro mesi secondo le modalità contenute nell'allegato n. 3.

Parte II
Invio dati aggregati

1. Voci

1. Gli intermediari abilitati devono produrre mensilmente aggregazioni dei dati raccolti ai sensi della stessa legge antiriciclaggio, distinguendo le seguenti voci:

CODIFICA DELLE VOCI

1)	Cambio assegno terzi
2)	Versamento di contante
3)	Prelevamento di contante
4)	Versamento titoli di credito
5)	Addebito per estinzione assegno
6)	Versamento assegni circolari
7)	Incasso assegni circolari
8)	Versamento titoli di credito e contante
9)	Emissione assegni circolari e titoli similari
10)	Deposito su libretti di risparmio
11)	Rimborso su libretti di risparmio
12)	Accrediti e/o incassi connessi ad effetti

13)	Addebiti e/o pagamenti connessi ad effetti
16)	Bonifici e disposizioni di accredito
17)	Bonifici e disposizioni di addebito
18)	Operazioni regolate contro documenti in entrata
19)	Operazioni regolate contro documenti in uscita
22)-23)	Finanziamenti
26)-27)	Titoli
28)-83)	Estinzione carte prepagate
29)-82)	Emissione carte prepagate
32)	Accredito o incasso per contratti derivati
33)	Addebito o pagamento per contratti derivati
36)	Accensione riporto titoli
37)	Estinzione riporto titoli
38)-43)	Sottoscrizione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi
39)-42)	Estinzione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi
46)-49)	Sottoscrizione polizze vita
47)-48)	Estinzione polizze vita
50)	Consegna titoli allo sportello
51)	Ritiro titoli allo sportello
52)-53)	Trasferimento titoli tra dossier
56)	Trasferimento titoli da altro Istituto
57)	Trasferimento titoli a altro Istituto
58)	Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato
59)	Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato
62)	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero
63)	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero
66)-67)	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. *ex* art.1 l.197
68)-69)	Compravendita d'oro, metalli preziosi
70)	Conversione banconote in euro
72)	Operazioni diverse in entrata
73)	Operazioni diverse in uscita
74)	Vendita banconote estere contro lire (euro)
75)	Acquisto banconote estere contro lire (euro)
76)	Versamento contante inferiore a 20 milioni
77)	Prelevamento contante inferiore a 20 milioni
78)-79)	Spese, competenze, emolumenti e disposizioni varie
80)	Consegna mezzi di pagamento
81)	Ritiro mezzi di pagamento

2. Per ciascuna delle suddette voci dovranno essere indicati l'importo totale e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, evidenziando le parti eseguite in contanti. Inoltre dovrà essere precisato:

- Per tutte le voci:
  - comune e provincia in cui l'operazione è posta in essere;
  - tipo di valuta utilizzata (euro o altra valuta);
  - segno monetario (dare o avere).
- Per la voce 16:
  - gruppo/ramo di attività economica del soggetto beneficiario con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie;
  - comune e provincia o paese estero dell'ordinante e del relativo intermediario.
- Per la voce 17:
  - gruppo/ramo di attività economica del soggetto ordinante con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie;
  - comune e provincia o paese estero del beneficiario e del relativo intermediario.

Gli elenchi dei codici paesi esteri, dei codici valute e dei codici comune sono riportati, rispettivamente, negli allegati nn. 7, 8, 9.
La tabella dei gruppi/rami di attività economica è riportata nell'allegato n. 4. L'indicazione dei sottogruppi di attività economica si effettua avvalendosi della tabella riportata nell'allegato n. 5 alle presenti istruzioni.
Sono altresì riportati nell'allegato n. 6 i criteri di raccordo tra la settorizzazione sintetica, i sottogruppi e i rami di attività economica.
3. Gli intermediari non abilitati non hanno l'obbligo di acquisire le informazioni relative alla settorizzazione dell'attività economica dei soggetti.

2. Termini di inoltro dei dati aggregati

1. I dati devono essere inoltrati all'UIC su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2. Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati su base mensile entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.

3. Modalità di inoltro dei dati aggregati

1. Al fine dell'inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici degli intermediari abilitati, questi dovranno compilare la scheda 4 di cui all'allegato n. 2 e trasmetterla con sollecitudine all'UIC. Tale scheda andrà rimessa, con le medesime modalità, al verificarsi di ogni variazione dei dati già trasmessi. Tra le altre indicazioni, al punto F vengono richieste informazioni sull'ambiente elaborativo utilizzato. Ciò è necessario anche per valutare l'opportunità di estendere il software di diagnostica preventiva ad ulteriori ambienti elaborativi.

a. Inoltro tramite RNI
Gli intermediari bancari devono trasmettere le segnalazioni tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI) tenendo presente quanto segue:

- a partire dal 1° gennaio 2006, le banche che sono in condizione possono utilizzare la RNI per la trasmissione dei dati aggregati;
- dal 1° giugno 2006, le banche devono trasmettere i dati aggregati esclusivamente via RNI.

Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, gli intermediari bancari invieranno comunque un messaggio RNI che conterrà, come contenuto applicativo, unicamente i record di testa e di coda. Conseguentemente nel campo "numero record inviati" del record di coda il valore contenuto sarà zero (assenza di record inviati).
Resta fermo che, nelle more dell'applicazione del nuovo regime segnalatorio tramite RNI, gli intermediari bancari inoltreranno i dati secondo quanto descritto al successivo punto b.

b. Inoltro tramite supporto informatico
Gli intermediari non bancari devono inviare le segnalazioni mediante i supporti informatici previsti (floppy, CD).
Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, gli intermediari dovranno darne comunicazione all'UIC avvalendosi del fac-simile di lettera riportato nella scheda 2 dell'allegato n. 2.

2. L'inoltro dei dati di cui alle precedenti lettere a, b, dovrà avvenire nel rispetto degli standards e delle modalità indicate negli allegati nn. 1 e 2.

TITOLO VII
Abrogazioni e disciplina transitoria

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'UIC:
   1) Circolare del 20 ottobre 2000, pubblicata su G.U. dell'11 novembre 2000, n. 234;
   2) Comunicato del 19 giugno 1998, pubblicata su G.U. del 7 luglio 1998, n. 156;
   3) Circolare 22 marzo 1999, pubblicata su G.U. del 27 marzo 1999, n. 72.

2. Le presenti istruzioni si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di giugno 2006.

3. Nel periodo transitorio continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali abrogati dal regolamento e negli altri provvedimenti attuativi, compresi i sopra citati provvedimenti dell'UIC.

Roma, 24 febbraio 2006

Il presidente: DRAGHI

ALLEGATI

ALLEGATO N.1

STANDARD TECNICI DEGLI ARCHIVI CONTENENTI I DATI AGGREGATI DA INOLTRARE ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI.

La presente esposizione è articolata secondo la seguente struttura:

1. elencazione e specificazione degli attributi informativi richiesti;
2. modalità di aggregazione;
3. predisposizione della segnalazione;
4. tracciati record;
5. codifica degli intermediari segnalanti.

1 Elencazione e specificazione degli attributi informativi richiesti

Gli attributi informativi richiesti per le segnalazioni aggregate sono:

1)	A01	CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE
2)	-	MESE DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
3)	A12A	CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione
4)	A12C	PROVINCIA DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione
5)	A25	VOCE (CAUSALE SINTETICA UIC)
6)	B11	LIRE/EURO/VALUTA
7)	B13	DARE/AVERE
8)	D23	SETTORIZZAZIONE SINTETICA
9)	F13	CODICE PAESE DELLA CONTROPARTE
10)	F14A	CODICE CAB DEL COMUNE DELLA CONTROPARTE
11)	F14C	PROVINCIA DELLA CONTROPARTE
12)	A32	CODICE PAESE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE
13)	A33A	CODICE CAB COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE
14)	A33C	PROVINCIA DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE
15)	-	SOMMATORIA IMPORTO

16)	-	SOMMATORIA "DI CUI CONTANTI"
17)	-	NUMERO TOTALE OPERAZIONI
18)	-	NUMERO OPERAZIONI CONTANTI

Gli attributi A01, A12A, A12C, A25, B11, B13, D23, F13, F14A, F14C, A32, A33A, A33C sono costituiti da informazioni già presenti nell'archivio unico di cui alla legge n. 197/1991, fatte salve le seguenti particolarità:

1. gli attributi A25 (VOCE) e D23 (SETTORIZZAZIONE SINTETICA) costituiscono un'aggregazione di altri attributi presenti nell'archivio unico, effettuata secondo i criteri di raccordo precisati nella presente circolare (Allegato n.6);

2. gli attributi sulla controparte sono richiesti solamente per le voci 16 (bonifici e disposizioni di accredito) e 17 (bonifici e disposizioni di addebito);

3. per quanto riguarda le informazioni territoriali riferite al soggetto controparte e all'intermediario della controparte, il comune e la provincia di residenza vanno indicati solamente per i soggetti residenti, per i quali va riportato, come paese, 086 (ITALIA). Per le aggregazioni relative alle voci diverse da 16 e 17 gli attributi (PAESE, COMUNE, PROVINCIA) vanno riempiti con SPAZI; per i soggetti non residenti va indicato il solo codice paese.

4. qualora le informazioni sulla residenza del soggetto controparte non siano conosciute, negli appositi attributi debbono essere replicate quelle relative all'intermediario della controparte;

5. in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante, possibile per operazioni eseguite non su conto, va indicato nel relativo attributo il valore residuale 999 (non classificato).

2. Modalità di aggregazione

L'aggregazione deve essere eseguita utilizzando il sottoinsieme delle registrazioni avente data operazione compresa nel mese di riferimento; vanno escluse dall'aggregazione le registrazioni concernenti l'accensione o la variazione dei dati identificativi dei conti, depositi ed altri rapporti continuativi, nonché le operazioni in cui l'attributo A52 è valorizzato con codice 18 o 19.

Tenendo presenti le informazioni contenute nell'archivio unico, l'aggregazione, una volta eseguite le normalizzazioni indicate nel paragrafo precedente, deve avvenire per uguaglianza delle seguenti informazioni:

CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione

PROVINCIA DELLA DIPENDENZA interessata dall'operazione

VOCE (CAUSALE SINTETICA UIC)

LIRE/EURO/VALUTA

DARE/AVERE

SETTORIZZAZIONE SINTETICA

CODICE PAESE DELLA CONTROPARTE

CODICE CAB DEL COMUNE DELLA CONTROPARTE

PROVINCIA DELLA CONTROPARTE

CODICE PAESE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

CODICE CAB COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

PROVINCIA DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

Per quanto attiene all'attributo relativo alla settorizzazione sintetica del soggetto operante, qualora in una registrazione siano presenti più valori non omogenei (per i diversi titolari di un conto cointestato), l'aggregazione va eseguita replicando la registrazione per i diversi soggetti, ripartendo pro quota gli importi.

Gli attributi da generare durante l'aggregazione sono:

15) la somma dell'importo "totale" di ogni operazione;

16) la somma dell'importo "di cui contanti";

17) il numero di tutte le operazioni componenti l'aggregazione;

18) il numero di operazioni componenti l'aggregazione e comprendenti regolamento in contanti.

Gli attributi da cumulare, quindi, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi ("TOTALE" e "DI CUI CONTANTI").

La valorizzazione degli attributi "numero totale operazioni" e "numero operazioni contanti" può essere effettuata, nel caso di scomposizione di registrazioni riferite a soggetti aventi caratteristiche diverse, secondo le seguenti modalità:

a. nella fase di "esplosione" delle registrazioni generare due attributi: "numero totale operazioni" e "numero operazioni in contanti". Il primo dovrà contenere il rapporto tra l'unità e il numero di record generati espresso in decimali (1 nel caso in cui la registrazione produca un solo record); il secondo lo stesso valore o 0 se l'operazione non prevede contante.

   Esempio: la registrazione di una operazione effettuata congiuntamente da cinque soggetti aventi settorizzazione sintetica diversa genera cinque record; conseguentemente l'attributo "numero totale operazioni" deve contenere il valore 0,20 e l'attributo "numero operazioni in contanti" il valore 0,20 se l'operazione prevede contanti, altrimenti 0.

b. nella successiva fase di aggregazione la sommatoria dei due attributi generati, qualora non intera, deve essere arrotondata all'unità superiore.

Con tale modalità di aggregazione non è necessario durante la fase di esplosione gestire l'uguaglianza o meno degli attributi riferiti ai diversi soggetti ed inoltre i valori finali, sia di ogni singolo record sia di un eventuale aggregato, di norma si dovrebbero discostare dal valore reale in modo non rilevante.

Va rilevato infine che, con tale metodo di arrotondamento, l'attributo "numero totale operazioni" sarà sempre valorizzato.

3. Predisposizione della segnalazione

a. Inoltro tramite Rete Nazionale Interbancaria

Gli intermediari bancari devono trasmettere le segnalazioni tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI) tenendo presente quanto segue:

- a partire dal 1° gennaio 2006, le banche che sono in condizione possono utilizzare la RNI per la trasmissione dei dati aggregati;
- a partire dal 1° giugno 2006, le banche devono trasmettere i dati aggregati esclusivamente via RNI.

La struttura della segnalazione è sempre costituita dalle parti relative ai record dati, ai record di testa e di coda. Nella successiva esposizione, il complesso di queste tre tipologie di record sarà indicato con il nome di *contenuto applicativo* del messaggio RNI. La struttura del messaggio spedito tramite RNI prevede che il contenuto applicativo sia preceduto da ulteriori record di testa e di coda, per le cui specifiche si rimanda al punto 4.

Resta fermo che per il periodo precedente all'invio delle segnalazioni tramite RNI, gli intermediari bancari inoltreranno i dati secondo quanto descritto ai successivi punti b / c.

b. Inoltro tramite cartuccia di nastro magnetico

La modalità di invio tramite cartuccia magnetica sarà accettata solo fino alla data di invio del 1 giugno 2006; successivamente saranno a disposizione degli intermediari non bancari solo le modalità previste nel punto c.

Le cartucce di nastro magnetico debbono essere registrate secondo le seguenti caratteristiche:

N.Tracce	Numero di caratteri per pollice	Tipo codifica	compressione
36	6250	EBCDIC	se presente, "IBM-IDRC" o compatibile

Non è ammessa la presenza di Tape Marks all'inizio del supporto, né di labels (standard o non standard) di testa e di coda. Sono previsti invece records di testa e di coda per ciascuna serie omogenea di informazioni (file).

Su uno stesso supporto possono essere registrati più files divisi l'uno dall'altro da una Tape Mark, con il vincolo che ciascun file deve essere contenuto nello stesso supporto.

Ciascun file contenuto nel supporto deve essere composto da un record di testa, dai records dati e da un record di coda (vedi successivo paragrafo 4); ogni file deve essere registrato in modo sequenziale; i records debbono essere ordinati in modo crescente relativamente alle posizioni 1-2, 25-31.

La comunicazione di fine utilizzo supporto deve avvenire tramite la registrazione di due consecutive Tape Marks, la prima per indicare la fine del file, la seconda per segnalare il fine utilizzo supporto.

Come già accennato, un file deve essere contenuto in un unico supporto; non saranno pertanto acquisibili informazioni relative ad uno stesso file registrate su più supporti.

I dati debbono essere rappresentati tutti con codificazione "carattere" (decimale esterna).

La lunghezza del record fisico non può superare i 6840 bytes. Il fattore di bloccaggio, quindi, può essere scelto tra i valori che, moltiplicati per la lunghezza del record logico (120 caratteri), diano un prodotto inferiore od uguale a 6840.

Ogni supporto deve contenere segnalazioni relative ad un solo mese di riferimento. I soggetti che debbono inviare segnalazioni relative a più intermediari abilitati possono inserire più files su un unico supporto; in tal caso i files debbono essere riferiti allo stesso mese e debbono essere separati da una Tape Mark.

Riepilogando, le caratteristiche tecniche dovranno essere quelle riportate di seguito.

Lunghezza record	-->	120
Lunghezza blocco	-->	max 6840
Label	-->	no label (standard o meno)
Codifica	-->	ebcdic carattere (alfabetica o numerica)
Numero tracce	-->	in relazione al tipo di supporto (v. sopra)
Densità	-->	in relazione al tipo di supporto (v. sopra)
File multivolume	-->	non consentito
Tape mark	-->	solo: una tra file; due dopo l'unico/ultimo file.
Ordinamento	-->	col. 1-2 + col. 25-31

La struttura dei possibili volumi multifiles sarà:

```
Record di testa ----------------
records dati                    |
records dati                    |
……………                          |
Record di coda                  |
Tape mark ----------------------
Record di testa ----------------
```

records dati |
records dati |
…………… | file fisico
…………… | intermediario segnalante
…………… |
…………… |
records dati |
Record di coda |
Tape mark ---------------------
Record di testa ----------------
records dati |
…………… |
Record di coda |
Tape mark ---------------------
Tape mark di fine supporto

c. Inoltro tramite dischi magnetici e ottici

Quanto alla tipologia dei supporti:

- i floppy disk da 3½" devono essere formattati MS/DOS.

- i Cd-Rom, di formato 5¼" devono essere leggibili in ambiente MS/Windows.

Quanto al contenuto:

In ogni supporto, sia di tipo Floppy Disk di tipo Cd-Rom, deve essere contenuto un solo file, riferito ad un singolo intermediario. Ciascun file infatti è caratterizzato da un preciso "TIPO E CODICE INTERMEDIARIO", MESE DI RIFERIMENTO, NUMERO D'INVIO.

I dati debbono essere registrati in formato carattere, secondo la codifica ASCII; i files debbono essere ad organizzazione sequenziale; i bytes elencati nei tracciati records debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR$(13)) e LINE-FEED (CHR$ (10)).

Non è consentito produrre i files tramite l'utility BACKUP.

Non è consentito l'inoltro tramite Floppy Disk e CD Rom qualora l'invio occupi più di un supporto.

Ogni file deve essere costituito da un record di testa, dai records dati e da un record di coda; la descrizione di ogni tipo record è riportata in allegato.

Il nome del File contenente le informazioni deve essere del tipo TYXCCCCC.ZZZ, dove:

- T assume il valore "A" per le segnalazioni ed "R" per gli invii sostitutivi;

- Y rappresenta l'ultima cifra dell'anno della data di riferimento;

- X rappresenta il mese di riferimento espresso secondo i seguenti valori:

  A Gennaio;

  B Febbraio;

  C Marzo;

  D Aprile;

  E Maggio;

  H Giugno;

  L Luglio;

  M Agosto;

  P Settembre;

  R Ottobre;

  S Novembre;

  T Dicembre;

- CCCCC rappresenta:

  a. il Codice ABI senza carattere di controllo per le aziende e gli istituti di credito;

  b. zero per gli altri intermediari abilitati;

I codici vanno espressi con l'allineamento a destra ed il riempimento di zeri a sinistra;

  - ZZZ rappresenta la tipologia di dati inoltrati: per i dati in discorso deve essere uguale a "ARI".

A partire dalla data del 1 giugno 2006, in occasione dell'abbandono del supporto cartuccia magnetica multifile, sarà consentito l'invio di CD Rom contenenti più files, ognuno riferito ad un diverso intermediario.

4. Tracciati record

4.1 Tracciati record per segnalazione tramite Rete Nazionale Interbancaria

Record di testa dell'RNI

Il tracciato del record di testa relativo all'RNI è il seguente:

pos	Descrizione campo	Lungh	Formato	note
1	Codice record anabi	5	x	valore 'ANABI'
6	Codice applicazione	3	x	Valore '810'
9	Tipo messaggio	3	x	Valore '015'
12	Data contabile	8	x	Formato AAAAMMGG
20	Data produzione	8	x	Formato AAAAMMGG
28	Filler	6	x	Valore ZERO
	Intermediario corrispondente (intermediario che spedisce le segnalazioni) composto da:			Codice ABI
34	Codice Intermediario corrispondente	5	x	
39	Carattere di controllo	1	x	
40	Filler	10	x	Valore ZERO
	Intermediario segnalante (intermediario cui si riferiscono le segnalazioni) composto da:			Codice ABI
50	Codice Intermediario segnalante	5	x	
55	Carattere di controllo	1	x	
56	Ora produzione invio	6	x	Formato HHMMSS
62	Sequenza sostituzione invio	2	9	Valore ZERO
64	Costante crittografia	6	x	Valore fisso "010009"

70	Codice divisa	3	x	valore '242'
73	Filler	58	x	Valore ZERO
	Lunghezza totale:	130		

Record movimento dell'RNI

Il tracciato del record movimento dell' RNI è il seguente:

Pos	Descrizione campo	Lungh	Formato	note
1	Progressivo record	7	9	
8	Tipo record	3	9	Valore '001'
11	Contenuto applicativo (vedi tracciato al punto 4.2)	120	x	
	Lunghezza totale:	130		

Record di coda dell'RNI

Il tracciato del record di coda dell'RNI è il seguente:

pos	Descrizione campo	Lungh	Formato	note
1	Codice record codbi	5	x	valore 'CODBI'
6	Codice applicazione	3	x	Valore '810'
9	Tipo messaggio	3	x	Valore '015'
12	Data contabile	8	x	Formato AAAAMMGG
20	Data produzione	8	x	Formato AAAAMMGG
28	Filler	6	x	valore ZERO
	Intermediario corrispondente (che spedisce le segnalazioni) composto da:			
34	Codice Intermediario corrispondente	5	x	

39	Carattere di controllo	1	x	
40	Filler	10	x	valore ZERO
	Intermediario segnalante (cui si riferiscono le segnalazioni) composto da:			
50	Codice Intermediario segnalante	5	x	
55	Carattere di controllo	1	x	
56	Numero dei record di movimento	7	9	
63	Valore controllo autenticazione invio	10	x	valore ZERO
73	Versione diagnostico	6	x	spazio
79	Filler	72	x	valore ZERO
	Lunghezza totale:	130		

4.2 Tracciato record per la segnalazione dei dati aggregati

Il seguente tracciato costituisce sia il contenuto applicativo della segnalazione tramite Rete Nazionale Interbancaria sia il tracciato per la trasmissione dei dati tramite supporto informatico.

Tracciato record di TESTA

POSIZ.	DESCRIZIONE DEL CAMPO	CONFIG. (*)	CARATTERISTICHE
001-002	Tipo record	1	Valore fisso '01'
003-015	Codice Intermediario segnalante	3	Vedi successivo parag. 5
016-023	Mese di riferimento segnalazione	1	AAAAMMGG (ultimo giorno del mese)
024-024	Tipo base informativa	3	Valore fisso 'X'
025-026	Numero dell'invio	1	Progressivo nell'ambito del mese di riferimento
027-034	Data di effettuazione dell'invio	1	AAAAMMGG
035-035	Filler	3	Spazio
036-036	Tipo di invio	3	'N' = nuovo 'S' = sostitutivo

037-049	Codice dell'inviante	3	Codice dell'Intermediario o dell'Ente (consorzio) che ha prodotto il supporto
050-053	Codice procedura	1	Valore fisso '7553'
054-120	Filler	3	Spazi

Tracciato record DATI

POSIZ.	DESCRIZIONE DEL CAMPO	CONFIG. (*)	CARATTERISTICHE
001-002	Tipo record	1	Valore fisso '03'
003-015	Codice Intermediario segnalante	3	Vedi successivo parag. 5
016-023	Mese di riferimento segnalazione	1	AAAAMMGG (ultimo giorno del mese)
024-024	Tipo base informativa	3	Valore fisso 'X'
025-031	Numero progressivo	1	Numerazione progressiva crescente
032-037	CAB Comune della dipendenza	3	Secondo tabella
038-039	Provincia della dipendenza	3	Sigla automobilistica
040-041	Causale sintetica	3	Secondo tabella
042-042	LIRE/EURO/VALUTA	3	Valori da '1' a '7'
043-043	DARE/AVERE	3	In relazione all'operante
044-046	Settorizzazione sintetica	3	Secondo tabella
047-049	Codice paese della controparte	3	Secondo tabella; da valorizzare in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1
050-055	CAB Comune della controparte	3	Secondo tabella; da valorizzare in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1
056-057	Provincia della controparte	3	Sigla automobilistica; da valorizzare in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1
058-060	Codice paese intermediario della controparte	3	Secondo tabella; da valorizzare in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1
061-066	CAB Comune intermediario	3	Secondo tabella; da valorizzare in conformità

	della controparte		a quanto previsto al precedente paragrafo 1
067-068	Provincia intermediario della controparte	3	Sigla automobilistica; da valorizzare in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1
069-083	Sommatoria importo	1	Il totale ottenuto dalla aggregazione sull'attributo IMPORTO TOTALE
084-098	Sommatoria "di cui contanti"	1	Il totale ottenuto dalla aggregazione sull'attributo IMPORTO DI CUI CONTANTI
099-104	Numero totale operazioni	1	Numero delle registrazioni costituenti l'informazione aggregata
105-109	Numero operazioni contanti	1	Il numero di registrazioni costituenti l'informazione aggregata, comprendenti regolamento in contanti
110-120	Filler	3	Spazi

Tracciato record di CODA

POSIZ.	DESCRIZIONE DEL CAMPO	CONFIG. (*)	CARATTERISTICHE
001-002	Tipo record	1	Valore fisso '09'
003-015	Codice Intermediario segnalante	3	Vedi successivo parag. 5
016-023	Mese di riferimento segnalazione	1	AAAAMMGG (ultimo giorno del mese)
024-024	Tipo base informativa	3	Valore fisso 'X'
025-026	Numero dell'invio	1	Progressivo nell'ambito del mese di riferimento
027-035	Numero dei record inviati	1	Totale dei record (escluso record di testa/coda) di tipo '03' inviati. *Valore ZERO in caso di assenza di registrazioni.*
036-120	Filler	3	Spazi

(*) Legenda dei codici riportati nella colonna CONFIG. :

1 = Campo NUMERICO (allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra)

3 = Campo ALFANUMERICO (allineamento a sinistra con riempimento di spazi a destra)

5. Codifica degli intermediari segnalanti

Il codice intermediario è un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo d'intermediario, i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato, come di seguito precisato, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

I valori previsti per il TIPO INTERMEDIARIO in relazione all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 56/2004, sono:

01	**SOCIETÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (lettera l);**
02	**BANCHE (per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI comprensivo del codice di controllo) E POSTE ITALIANE S.p.A. (lettere a, b);**
03	**SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM) (lettera d);**
04	**ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (lettera c);**
05	**AGENTI DI CAMBIO (lettera h);**
06	**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) (lettera f);**
07	**SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) (lettera e);**
08	**SOCIETA' FIDUCIARIE (lettera i);**
09	**IMPRESE DI ASSICURAZIONE (lettera g);**
10	
11	**INTERMEDIARI FINANZIARI (censiti dall'U.I.C. e abilitati ai sensi dell'art. 4, c.2 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56) (lettere m, n, o)**

Per quanto riguarda più precisamente il CODICE INTERMEDIARIO, fatto salvo quanto detto per gli enti creditizi, deve essere utilizzato il Codice Fiscale mentre, per le sole persone fisiche, deve essere utilizzato il codice di "Partita I.V.A".

ALLEGATO N.2

MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI AGGREGATI

Al fine dell'inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici degli intermediari abilitati, questi dovranno compilare la Scheda 4 e trasmetterla all'UIC. Tale scheda andrà rimessa, con le medesime modalità, al verificarsi di ogni variazione dei dati già trasmessi.

Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione ogni intermediario ne dovrà dare comunicazione all'UIC. avvalendosi del fac-simile di lettera riportata nella Scheda_2.

Per una corretta acquisizione delle informazioni contenute negli archivi informatici prima del loro inoltro, l'Ufficio mette a disposizione dei segnalanti un "software di diagnostica preventiva" compatibile con gli ambienti elaborativi di più frequente utilizzo. Tale prodotto effettua ex ante, presso i segnalanti, i controlli formali e di congruenza sui dati da inoltrare ed è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio (www.uic.it), pagina "Antiriciclaggio", sezione "Software", file "SARA (Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate)" ovvero potrà essere richiesto a mezzo fax (numero 06/46634761) utilizzando la Scheda 3.

Per valutare l'opportunità di estendere il software di diagnostica preventiva UIC ad ulteriori ambienti elaborativi, al punto F della Scheda 4 vengono richieste informazioni sull'ambiente elaborativo utilizzato dagli intermediari segnalanti.

Per gli intermediari che si avvalgono di supporti informatici per la segnalazione (Floppy Disk, CD Rom, Cartucce magnetiche), questi dovranno essere inviati in plichi sui quali dovrà essere riportata la dicitura "procedura SARA" senza lettera di accompagnamento né altra corrispondenza.

Sui supporti andrà apposta un'etichetta debitamente compilata come da fac-simile (Scheda 1)

I supporti magnetici andranno inviati al seguente indirizzo:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio RIAS
Divisione Sistemi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Gli schemi riportati possono essere utilizzati anche se graficamente difformi da quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Scheda 1

FAC SIMILE ETICHETTA SUPPORTI

	Denominazione	
Inviante:		
Codice:	Tipo(1):	Cod.(2):
Oggetto:	Procedura Sara	
Tipo Invio (3):	N. invio (4):	
Mese di riferimento (5):	(mm/aa)	

1. TIPO : vedi Tabella riportata in calce
2. CODICE :
   - CODICE ABI per le Aziende di Credito
   - CODICE FISCALE per le altre persone giuridiche
   - PARTITA IVA per le persone fisiche
3. N= Nuovo S= Sostitutivo
4. Progressivo nell'ambito del mese
5. Mese in cui sono state eseguite le operazioni (va indicato solo nel caso in cui il supporto contenga un solo invio)

TABELLA CODICI TIPO INTERMEDIARIO SEGNALANTE	
00	CONSORZI O CENTRI DI SERVIZI;
01	SOCIETÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (lettera l);
02	BANCHE (per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI comprensivo del codice di controllo) E POSTE ITALIANE S.p.A. (lettere a, b);
03	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM) (lettera d);

04	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (lettera c);
05	AGENTI DI CAMBIO (lettera h);
06	SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) (lettera f);
07	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) (lettera e);
08	SOCIETA' FIDUCIARIE (lettera i);
09	IMPRESE DI ASSICURAZIONE (lettera g);
10	
11	INTERMEDIARI FINANZIARI (censiti dall'U.I.C. e abilitati ai sensi dell'art. 4, c.2 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56) (lettere m, n, o)

Scheda 2

Mittente:

Data ....

Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio RIAS – «Divisione Sistemi»
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 Roma

Oggetto: Procedura S.A.R.A.

Si comunica che nel mese AAMM non sono state effettuate operazioni da segnalare ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991 con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro del 21 luglio 2000 e relative disposizioni di attuazione.

Firma ....

Tipo e codice intermediario

(Vedi tabella fac-simile etichetta supporti, va escluso il codice 00 consorzi o centri di servizio)

Scheda 3

Mittente:

Data …………………………..

Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio RIAS – «Divisione Sistemi»
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 Roma

Oggetto: Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - Richiesta del software di diagnostica preventiva

Si comunica che lo scrivente è interessato a ricevere da codesto Ufficio il supporto contenente il software di cui all'oggetto per l'ambiente elaborativo

(indicare uno dei sistemi operativi elencati nell'apposita pagina del sito Internet dell'UIC)

e prega di utilizzare il seguente tipo di supporto:

- FLOPPY DISK 3,5 pollici
- CD-ROM
- ALTRO ______________________ .
  (accertare preventivamente la disponibilità presso l'UIC)

I supporti magnetici dovranno essere inviati a:

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

(Tipo e Codice inviante/intermediario)

Firma ……………………………………

Scheda 4

Mittente:

Data ....

Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio RIAS – «Divisione Sistemi»
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 Roma

Oggetto: Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - Censimento dati anagrafici

X	DATA INIZIO VALIDITÀ	• Data di concessione dell'autorizzazione ad operare rilasciata dall'autorità di settore
A	TIPO INTERMEDIARIO SEGNALANTE	• vedi Tabella (Scheda 1)
B	CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE	• ABI con controcodice per le Aziende di Credito • Fiscale (per le altre persone giuridiche, escluse le aziende di Credito) • Partita IVA (per le persone fisiche) dell'intermediario abilitato
C	DENOMINAZIONE	• ragione sociale/cognome dell'intermediario abilitato
D	NOME	• solo per le persone fisiche
E	INDIRIZZO INTERMEDIARIO	• indirizzo della sede dell'Intermediario abilitato cui si riferiscono le segnalazioni (comprensivo di CAP – CAB Comune e sigla automobilistica della provincia di appartenenza)

F	AMBIENTE ELABORATIVO Hardware: Sistema Op.:	• Hardware: MAINFRAME, PC, ALTRO (specificare) • Sistema Operativo (specificare)	
G	Codice Fiscale/Codice ABI Inviante	• Codice consorzio (per gli intermediari abilitati che utilizzano un consorzio o un centro servizi)	
H	N.ro telefonico: N.ro FAX: e-mail:		Ufficio: e/o persona: Riferimenti per eventuali anomalie

Firma ……………………………………

ALLEGATO N.3

MODALITA' DI PRODUZIONE DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO OFF-LINE

Dopo aver completato le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico, gli intermediari dovranno effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti risultanti ancora in essere.

Tali registrazioni, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di cessazione, devono essere eseguite utilizzando il tipo registrazione 26 (cessazione rapporto), e devono comprendere tante zone "D" per quanti sono i titolari del rapporto, nonché tante zone "E" per quanti sono i delegati ad operare ancora in essere. E' peraltro consentito che la cessazione della delega sia indicata con preventive registrazioni di tipo 28.

L'archivio unico dovrà essere inoltrato all'UIC, secondo le modalità più avanti descritte, entro 120 giorni dalla data di cessazione. A tal fine, esso dovrà essere scaricato totalmente off-line, su un supporto di tipo Floppy Disk o CD-Rom.

Qualora l'intermediario abbia adottato, per la gestione delle correzioni, il metodo alternativo consentito dal decreto del Ministro del Tesoro 7 luglio 1992, dovrà svuotare l'archivio delle correzioni riconducendo queste ultime al metodo base, con le modalità seguenti:

1. modifica delle registrazioni originali (attributo A54.A, valore 2 per annullamento o 3 per variazione; attributo A54.B, data di esecuzione della variazione o dell'annullamento);
2. inserimento, in successione fisica alla registrazione originale, della registrazione "sostitutiva" presente nell'archivio delle correzioni.

La struttura dei record dell'archivio da inoltrare deve rispecchiare il tracciato descritto nella voce "STRUTTURA LOGICA" del citato decreto, con la valorizzazione di tutti gli attributi, anche di quelli per i quali si era previsto il puntamento ai dati dell'anagrafe.

Per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- FILE CON RECORD A LUNGHEZZA FISSA, con più record per ogni registrazione, ognuno con il tracciato identico a quanto descritto, per ogni ZONA INFORMATIVA, nella struttura logica, ed identificato dall'attributo A02- TIPO INFORMAZIONE;
- Il supporto Floppy Disk/CD-Rom deve essere elaborabile da Personal Computer in ambiente MS Windows e l'archivio deve essere ad organizzazione sequenziale; i byte elencati nei tracciati record debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR$(13)) e LINE-FEED (CHR$ (10)).

Il nome del file dovrà essere "ARCHIVIO.AUI".

- ARCHIVI MULTIVOLUME: non è consentito l'inoltro di file MULTIVOLUME. Qualora la dimensione del file ecceda quella consentita da uno specifico supporto, il file stesso dovrà essere distribuito su più supporti ciascuno con un unico file e sull'etichetta di detti supporti dovrà essere indicato il numero di sequenza nell'ambito dell'inoltro.

- STRUTTURA DEI RECORD: a seconda dell'attributo A02.

- **CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:**

REGISTRAZIONE DI MOVIMENTAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO:
ogni registrazione deve comporsi di:

- un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), ovvero uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = *3*);
- uno, nessuno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE = *4*); tali record devono essere presenti o mancare a seconda che siano presenti o meno record con tipo informazione *3*;
- uno, nessuno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

REGISTRAZIONI DI ACCENSIONE/CHIUSURA/VARIAZIONE DI RAPPORTI CONTINUATIVI:
ogni registrazione deve comporsi di:

- ☐ un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- ☐ uno o più record sul RAPPORTO INTERESSATO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
- ☐ uno o nessuno o più record SUL DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);

Il plico contenente il supporto dovrà essere indirizzato a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO RIAS
DIVISIONE SISTEMI
VIA IV FONTANE, 123
OO184 ROMA

All'esterno del plico dovrà essere indicato:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

INTERMEDIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUPPORTI CONTENUTI: n .... TIPO SUPPORTO (Floppy Disk/CD Rom).

All'interno del plico dovrà essere compilato il modulo di cui si allega il facsimile.

FACSIMILE

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

Intermediario: .... Codice ....(Attributo A01)

DATA della cessazione ../../.... Data invio ../../....

Tipologia supporto: FLOPPY DISK/ CD-ROM

Numero dei supporti: ....

Numero delle registrazioni inoltrate: .....

Numero dei record inoltrati: ....

Struttura della chiave primaria (campo A01)

....

....

DATA ....

FIRMA

....

Ogni supporto contenuto nel plico dovrà possedere un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

A.U.I. di intermediario cessato

Interm.: ....

Supporto n. .... di ....

ALLEGATO N.4

TABELLA DEI GRUPPI/RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

RAMO/GRUPPO	DESCRIZIONE
011	PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
012	VINO
013	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO
014	PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCIA
019	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI
020	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
030	PRODOTTI DELLA PESCA
111	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE
112	LIGNITE E MATTONELLE DI LIGNITE
120	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE
130	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI
140	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
151	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI
152	PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI
161	ENERGIA ELETTRICA
162	GAS DISTRIBUITO
163	VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA
170	ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DISTRIBUZIONE)
211	MINERALI DI FERRO
212	MINERALI NON FERROSI (ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI
222	TUBI IN ACCIAIO
223	TRAFILATI LAMINATI A SFOGLIA PROFILATI A FREDDO
224	METALLI NON FERROSI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI
233	SALGEMMA E SALE MARINO
239	ALTRI MINERALI E TORBA
241	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
242	CEMENTO CALCE E GESSO
243	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI
247	VETRO
248	PRODOTTI IN CERAMICA
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.
257	PRODOTTI FARMACEUTICI
258	SAPONI DETERSIVI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.

259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STOZZATI ECC.
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO
316	UTENSILI E ARTICOLI FINITI IN METALLO (ESCLUSO ELETTR.)
321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI
322	MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA
323	MACCHINE TESSILI E PER CUCIRE E LORO ACCESSORI
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI E CHIMICHE
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE LA METALLURGIA ECC.
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE: CUSCINETTI ECC
327	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC
328	ALTRE MACCHINE A APPARECCHI MECCANICI
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER L'ELABORAZIONE DEI DATI
341	FILI E CAVI ELETTRICI
342	APPARECCHI ELETTRICI
343	MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC.
344	MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONE CONTATORI APPARECCHI
345	APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTROACUSTICI
346	ELETTRODOMESTICI
347	LAMPADE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
351	AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI
352	CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI
353	ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI
361	NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI
362	MATERIALE ROTABILE FERROTRAMVIARIO E FILOVIARIO
363	BICICLETTE MOTOVEICOLI CARROZZELLE PER INVALIDI
364	AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC.
365	CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE
371	STRUMENTI DI PRECISIONE APPARECCHI DI MISURA E DI CTR.
372	MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA
373	STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO
374	OROLOGI
411	GRASSI VEGETALI E ANIMALI
412	CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACEL.
413	LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE
414	CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA E LEGUMI
415	PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE
416	FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI
417	PASTE ALIMENTARI
418	PRODOTTI AMIDACEI
419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA
420	ZUCCHERO
421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI
422	PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI
425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI

426	SIDRO DI MELE E DI PERE
427	MALTO BIRRA LIEVITO DI BIRRA
428	ACQUE MINERALI E BEVANDE NON ALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.
429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO
431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI
432	TESSUTI VELI
436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA
438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE INCERATE E LINOLEUM
439	ALTRI PRODOTTI TESSILI
441	CUOI PELLI PELLETTERIE CONSOCIATE E ALTRIMENTI PREPARATE
442	ARTICOLI IN CUOIO E IN PELLE
451	CALZATURE PANTOFOLE
453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO
456	ARTICOLI DI PELLICCERIA
461	LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE
462	LEGNO IMPIALLACCIATO PANNELLI FIBRO-LEGNOSI
463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA
464	IMBALLAGGI IN LEGNO
465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCL. MOBILI) FARINE E LANA DI LEGNO
466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE
467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI
471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI
472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI
473	PRODOTTI DELLA STAMPA
474	PRODOTTI DELL'EDITORIA
481	ARTICOLI IN GOMMA
482	PNEUMATICI RIGENERATI
483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI
491	GIOIELLI PRODOTTI DI OREFICERIA INCISIONE DIAMANTI
492	STRUMENTI MUSICALI
493	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA
494	GIOCHI GIOCATTOLI ARTICOLI SPORTIVI
495	PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC
505	ABITAZIONI
506	FABBRICATI NON RESIDENZIALI
507	OPERE PUBBLICHE
509	DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
611	COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC
612	COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI
613	COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO
614	COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI
615	COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI
616	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO
617	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO
618	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI APP. SANITARI
619	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
620	BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)
630	SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
641	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE
642	COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

643	FARMACIE
644	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELLEZZA
645	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO
646	COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA
647	COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI
648	COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA
649	COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
652	COMMERCIO AL MINUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI E USATI GIORNALI
654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671	RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E BICICLETTE
672	RIPARAZ. CALZAT. ART. CUOIO APP.ELETTRODOM., GIOIELLI, OROLOGI
710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI PERSONE
723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI
724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITTIMI
742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI DIV. DA FERR.
762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITTIMI E DI CABOTAGGIO
764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773	SERVIZI DI CUSTODIA E DI DEPOSITO
790	SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI
830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFF. IMM.
840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFEZIONE PULIZIA
930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
940	SERVIZI DELLA RICERCA E SVILUPPO
950	SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV. ASS.NI PROF.LI
970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI

ALLEGATO N.5

TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Descrizione sottogruppi	Numero Codice
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
- Tesoro dello Stato	100
- Cassa DD.PP.	101
- Amministrazione statale e Organi costituzionali	102
- Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	165
- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	166
- Enti di ricerca	167
Amministrazioni Locali	
- Amministrazioni regionali	120
- Amministrazioni provinciali e città metropolitane	121
- Amministrazioni comunali e unioni di comuni	173
- Enti produttori di servizi sanitari	174
- Altri enti produttori di servizi sanitari	175
- Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	176
- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	177
Enti di previdenza e assistenza sociale	
- Enti di previdenza e assistenza sociale	191
SOCIETÀ FINANZIARIE	
Autorità bancarie centrali	
- Banca d'Italia	300
- Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)	301
Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche	
- Sistema bancario	245
Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari	
- Fondi comuni di investimento monetario	247
Altri intermediari finanziari	
- Fondazioni bancarie	250
- Holding finanziarie pubbliche	255
- Holding finanziarie private	256
- Merchant banks	257
- Società di leasing	258
- Società di factoring	259
- Società di credito al consumo	263
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)	264
- Società fiduciarie di gestione	265
- Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)	266
- Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	267
- Altre finanziarie	268
Ausiliari finanziari	
- Società di gestione di fondi	270
- Società fiduciarie di amministrazione	273
- Enti preposti al funzionamento dei mercati	275
- Agenti di cambio	276
- Associazioni bancarie	329
- Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative	278

- Autorità centrali di controllo	279
- Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione	280
- Promotori finanziari	283
- Altri ausiliari finanziari	284
Imprese di assicurazione e fondi pensione	
- Imprese di assicurazione	294
- Fondi pensione	295
- Altri fondi previdenziali	296
SOCIETÀ NON FINANZIARIE	
Imprese pubbliche	
- Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate	470
- Imprese partecipate dallo Stato	471
- Imprese a partecipazione regionale o locale	472
- Altre unità pubbliche	473
- Holding pubbliche	474
Imprese private	
- Imprese produttive	430
- Holding private	431
Associazioni fra imprese non finanziarie	
- Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Quasi-società non finanziarie artigiane	
- Unità o società con 20 o più addetti	480
- Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	481
- Società con meno di 20 addetti	482
Quasi-società non finanziarie altre	
- Unità o società con 20 o più addetti	490
- Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	491
- Società con meno di 20 addetti	492
FAMIGLIE	
Famiglie produttrici	
- Artigiani	614
- Altre famiglie produttrici	615
Famiglie consumatrici	
- Famiglie consumatrici	600
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE	
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	
- Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi	500
- Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili	501
RESTO DEL MONDO	
Amministrazioni Pubbliche	
- Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM	704
- Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM	705
- Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'UM	706
- Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'UM	707
- Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM	708
- Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM	709
- Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'UM	713
- Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'UM	714
- Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE	715
Istituzioni finanziarie monetarie	

- Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM	724
- Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM	725
- Autorità bancarie centrali dei paesi non UE	726
- Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM	727
- Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM	728
- Sistema bancario dei paesi non UE	729
- Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'UM	733
- Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'UM	734
- Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE	735
Altre società finanziarie	
- Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM	739
- Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM	743
- Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM	744
- Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM	745
- Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'UM	746
- Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM	747
- Altre società finanziarie di paesi non UE	748
Società non finanziarie	
- Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM	757
- Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM	758
- Società non finanziarie di paesi non UE	759
Famiglie	
- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UM	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM	769
- Famiglie produttrici di paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM	774
- Famiglie consumatrici di paesi non UE	775
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'UM	783
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'UM	784
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE	785
Organismi internazionali e altre istituzioni	
- Banca Centrale Europea	791
- Istituzioni dell'UE	770
- Altri organismi	771
- Rappresentanze estere	794
UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE	
Unità non classificabili e non classificate	
- Unità non classificabili	551
- Unità non classificate	552

N.B.: Resta fermo che per le "Società non finanziarie" (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le "Famiglie produttrici" (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nell'Allegato n.4.

ALLEGATO N.6

CRITERI DI RACCORDO TRA LA SETTORIZZAZIONE SINTETICA, PREVISTA PER LE SEGNALAZIONI AGGREGATE, I SOTTOGRUPPI E I RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA

NUOVO SOTTOGRUPPO	RAMI ATTIVITA'	SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC	DESCRIZIONE
100, 102, 165-167, 120, 121, 173-177, 191		100	Amministrazioni Pubbliche
294-296		200	Imprese di assicurazione e fondi pensione
101, 300, 301, 245, 247		301	Istituzioni finanziarie
250, 255-259, 263-268, 270, 273, 275, 276, 329, 278-280, 283, 284		302	Altri intermediari finanziari
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	611-619, 630	401	Commercio all'ingrosso
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	641-649, 651-656	402	Commercio al minuto
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	660, 671, 672, 710, 721-725, 730, 741, 742, 750, 761-764, 771-773, 790, 830, 840, 850, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 981-984	500	Servizi
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	011-014, 019, 020, 030, 111, 112, 120, 130,140, 151, 152, 161-163, 170, 211, 212, 221-224, 231-233, 239, 241-248, 252, 253, 255-260, 311-316, 321-328, 330, 341-347, 351-353, 361-365, 371-374, 411-429, 431, 432, 436, 438, 439, 441, 442, 451, 453, 455, 456, 461-467, 471-474, 481-483, 491-495, 505-507, 509, 620	501	Società non finanziarie

600		600	Famiglie consumatrici
614, 615	Tutti	601	Famiglie produttrici[1]
739, 743-748		700	RESTO DEL MONDO Società finanziarie
757-759, 768, 769, 772-775		701	RESTO DEL MONDO Società non finanziarie Famiglie
500, 501, 704-709, 713-715, 724-729, 733-735, 770, 771, 783-785, 791, 794, 551, 552		800	Altri
		999	Non classificato[2]

[1] Fanno parte di questo sottosettore le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, con numero di addetti fino a cinque unità.
[2] Il valore residuale 999 va utilizzato solo in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante, possibile per operazioni eseguite non su conto.

ALLEGATO N.7

ELENCO DEI CODICI DEI PAESI ESTERI

NB: la codifica dei paesi esteri fa riferimento alla tabella in vigore all'11 ottobre 2005; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web dell'Ufficio Italiano dei Cambi (www.uic.it), nella sezione "Anagrafe Titoli".

DESCRIZIONE PAESE	CODICE PAESE
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA E ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISOLA	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025

CAMBOGIA	135
CAMEROON	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN ISOLE	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISOLA	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CLIPPERTON	223
COCOS KEELING ISOLA	281
COLOMBIA	017
COMOROS ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD(REPUB DEMOCR POPOLARE)	074
COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAER OER ISOLE	204
FALKLAND ISOLE	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157

GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUERNSEY C.I.	201
GUIANA FRANCESE	123
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MCDONALD ISOLE	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
ITALIA	086
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
KYRGYZSTAN	270
LAOS (REP DEMOCRATICA POP)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259

LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS ISOLE	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISOLE	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI	279
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS AL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SALOMONE ISOLE	191
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANTA LUCIA	199
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SERBIA E MONTENEGRO	288
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
ST.KITTS E NEVIS	195
SUD GEORGIA E SUD SANDWICH	283
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272

TAIWAN	022
TANZANIA (REPUBBLICA DI)	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TIMOR-LESTE	287
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS ISOLE	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA ISOLE	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

ALLEGATO N.8

ELENCO DEI CODICI VALUTE

NB: la codifica delle valute estere fa riferimento alla tabella in vigore all'11 ottobre 2005; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web dell'Ufficio Italiano dei Cambi (www.uic.it), nella sezione "Anagrafe Titoli".

CODICE UIC	DESCRIZIONE
115	AFGANI AFGHANISTAN
073	BAHT THAILANDIA
162	BALBOA PANAMA
068	BIRR ETIOPIA
035	BOLIVAR VENEZUELA
074	BOLIVIANO BOLIVIA
111	CEDI GHANA
077	COLON COSTA RICA
117	COLON EL SALVADOR
120	CORDOBA ORO NICARAGUA
007	CORONA DANIMARCA
218	CORONA ESTONIA
062	CORONA ISLANDA
008	CORONA NORVEGIA
223	CORONA REPUBBLICA CECA
224	CORONA REPUBBLICA SLOVACCA
009	CORONA SVEZIA
193	DALASI GAMBIA
106	DINARO ALGERIA
136	DINARO BAHRAIN
089	DINARO GIORDANIA
093	DINARO IRAQ
102	DINARO KUWAIT
069	DINARO LIBIA
236	DINARO MACEDONIA
265	DINARO SERBIA
079	DINARO SUDAN
080	DINARO TUNISIA
084	DIRHAM MAROCCO
187	DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI
188	DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
191	DOBRA SAO TOME
109	DOLLARO AUSTRALIA
135	DOLLARO BAHAMAS
195	DOLLARO BARBADOS
152	DOLLARO BELIZE
138	DOLLARO BERMUDA
139	DOLLARO BRUNEI DARASSALAM
012	DOLLARO CANADA

137	DOLLARO CARAIBI DELL'EST
147	DOLLARO FIJI
142	DOLLARO GIAMAICA
149	DOLLARO GUYANA
103	DOLLARO HONG KONG
205	DOLLARO ISOLE CAYMAN
206	DOLLARO ISOLE SALOMONE
155	DOLLARO LIBERIA
252	DOLLARO NAMIBIA
113	DOLLARO NUOVA ZELANDA
124	DOLLARO SINGAPORE
001	DOLLARO STATI UNITI
266	DOLLARO SURINAME
143	DOLLARO TAIWAN
166	DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO
051	DOLLARO ZIMBABWE
145	DONG VIETNAM
030	DRACMA GRECIA
246	DRAM ARMENIA
181	ESCUDO CAPO VERDE
013	ESCUDO PORTOGALLO
242	EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA
132	FIORINO ANTILLE OLANDESI
211	FIORINO ARUBA
014	FIORINO OLANDA
153	FORINT UNGHERIA
004	FRANCO BELGIO
140	FRANCO BURUNDI
209	FRANCO CFA (BCEAO)
043	FRANCO CFA (COMUNITA' FINANZIARIA AFRICA)
105	FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIFICO)
005	FRANCO FRANCIA
083	FRANCO GIBUTI
129	FRANCO GUINEA
210	FRANCO ISOLE COMORE
056	FRANCO LUSSEMBURGO
130	FRANCO MADAGASCAR
268	FRANCO MADAGASCAR (NUOVO)
261	FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
163	FRANCO RUANDA
003	FRANCO SVIZZERA
151	GOURDE HAITI
101	GUARANI' PARAGUAY
241	HRYVNIA UCRAINA
190	KINA PAPUA NUOVA GUINEA
154	KIP LAOS
229	KUNA CROAZIA
157	KWACHA MALAWI
127	KWACHA ZAMBIA

087	KWANZA ANGOLA
107	KYAT MYANMAR
230	LARI GEORGIA
219	LATS LETTONIA
047	LEK ALBANIA
118	LEMPIRA HONDURAS
165	LEONE SIERRA LEONE
235	LEU MOLDAVIA
131	LEU ROMANIA
270	LEU ROMANIA (NUOVO)
262	LEV BULGARIA (NUOVO)
173	LILANGENI SWAZILAND
046	LIRA CIPRO
070	LIRA EGITTO
060	LIRA IRLANDA
018	LIRA ITALIA
032	LIRA LIBANO
033	LIRA MALTA
036	LIRA SIRIA
010	LIRA TURCHIA
267	LIRA TURCHIA
221	LITAS LITUANIA
172	LOTI LESOTHO
238	MANAT AZERBAIGIAN
228	MANAT TURKMENISTAN
240	MARCO CONVERTIBILE BOSNIA-ERZEGOVINA
042	MARCO GERMANIA
023	MARKKA FINLANDIA
133	METICAL MOZAMBICO
081	NAIRA NIGERIA
243	NAKFA ERITREA
180	NGULTRUM BHUTAN
201	NUEVO SOL PERU'
203	NUOVO SHEKEL ISRAELE
196	OUGUJYA MAURITANIA
167	PAANGA TONGA
156	PATACA MACAO
024	PESETA SPAGNA
216	PESO ARGENTINA
029	PESO CILE
040	PESO COLOMBIA
067	PESO CUBA
066	PESO FILIPPINE
222	PESO MESSICO
116	PESO REPUBBLICA DOMINICANA
053	PESO URUGUAY
171	PULA BOTSWANA
078	QUETZAL GUATEMALA
082	RAND SUD AFRICA

234	REAL BRASILE
144	RENMINBI O YUAN CINA
057	RIAL IRAN
184	RIAL OMAN
189	RIAL QATAR
122	RIAL YEMEN
141	RIEL CAMBOGIA
055	RINGGIT MALAYSIA
075	RIYAL ARABIA SAUDITA
263	RUBLO BIELORUSSIA (NUOVO)
244	RUBLO RUSSIA
031	RUPIA INDIA
123	RUPIA INDONESIA
158	RUPIA MALDIVE
170	RUPIA MAURITIUS
161	RUPIA NEPAL
026	RUPIA PAKISTAN
185	RUPIA SEYCELLES
058	RUPIA SRI LANKA
020	SCELLINO AUSTRIA
022	SCELLINO KENYA
065	SCELLINO SOMALIA
125	SCELLINO TANZANIA
126	SCELLINO UGANDA
225	SOM KIRGHIZISTAN
264	SOMONI TAGIKISTAN
146	STERLINA FALKLAND
044	STERLINA GIBILTERRA
002	STERLINA REGNO UNITO
207	STERLINA ST. HELENA
232	SUM UZBEKISTAN
174	TAKA BANGLADESH
164	TALA SAMOA OCCIDENTALI
215	TALLERO SLOVENIA
231	TENGE KAZAKISTAN
160	TUGRIK MONGOLIA
208	VATU VANUATU
182	WON COREA DEL NORD
119	WON COREA DEL SUD
071	YEN GIAPPONE
237	ZLOTY POLONIA

ALLEGATO N. 9

ELENCO DEI CODICI COMUNE

CAB	PROV.	DENOMINAZIONE COMUNE
166009	AG	AGRIGENTO
827907	AG	ALESSANDRIA DELLA ROCCA
828004	AG	ARAGONA
828103	AG	BIVONA
828202	AG	BURGIO
828301	AG	CALAMONACI
828400	AG	CALTABELLOTTA
828509	AG	CAMASTRA
828608	AG	CAMMARATA
828707	AG	CAMPOBELLO DI LICATA
828806	AG	CANICATTI'
828905	AG	CASTELTERMINI
829002	AG	CASTROFILIPPO
829101	AG	CATTOLICA ERACLEA
829200	AG	CIANCIANA
829309	AG	FAVARA
829408	AG	GROTTE
829507	AG	IOPPOLO GIANCAXIO
829606	AG	LAMPEDUSA E LINOSA
829705	AG	LICATA
829804	AG	LUCCA SICULA
829903	AG	MENFI
830000	AG	MONTALLEGRO
830109	AG	MONTEVAGO
830208	AG	NARO
830307	AG	PALMA DI MONTECHIARO
830406	AG	PORTO EMPEDOCLE
830505	AG	RACALMUTO
830604	AG	RAFFADALI
830703	AG	RAVANUSA
830802	AG	REALMONTE
830901	AG	RIBERA
831008	AG	SAMBUCA DI SICILIA
831107	AG	SAN BIAGIO PLATANI
831206	AG	SAN GIOVANNI GEMINI
831305	AG	SANTA ELISABETTA
831404	AG	SANTA MARGHERITA DI BELICE
831503	AG	SANT'ANGELO MUXARO
831602	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA
831701	AG	SCIACCA
831800	AG	SICULIANA
831909	AG	VILLAFRANCA SICULA
832006	AG	COMITINI
104000	AL	ALESSANDRIA
175737	AL	ALLUVIONI CAMBIO'
175760	AL	BORGORATTO ALESSANDRINO
175794	AL	CASSINELLE
175828	AL	FABBRICA CURONE
175851	AL	FRACONALTO
175885	AL	PECETTO DI VALENZA
175919	AL	ROCCA GRIMALDA
175943	AL	SARDIGLIANO
175976	AL	VILLAMIROGLIO
187005	AL	CERRETO GRUE
195354	AL	ALBERA LIGURE
195396	AL	ALZANO SCRIVIA
195420	AL	ALFIANO NATTA
195453	AL	AVOLASCA
195487	AL	CARBONARA SCRIVIA
195511	AL	CAREZZANO
195545	AL	CARTOSIO
195578	AL	CASASCO
195602	AL	CASTELLAR GUIDOBONO
195636	AL	CASTELLETTO MONFERRATO
195669	AL	CAVATORE
195693	AL	CONZANO
195727	AL	CREMOLINO
195750	AL	CUCCARO MONFERRATO
195784	AL	GAMALERO
195818	AL	GUAZZORA
195842	AL	MELAZZO
195875	AL	MERANA
195909	AL	MONCESTINO
195933	AL	MONTALDO BORMIDA
195966	AL	MONTECASTELLO
195990	AL	MONTEGIOCO
196022	AL	MONTEMARZINO
196055	AL	MORBELLO
196089	AL	MORSASCO
196113	AL	ODALENGO GRANDE
196147	AL	ORSARA BORMIDA
196170	AL	PARETO
196204	AL	PASTURANA
196238	AL	PIETRA MARAZZI
196261	AL	PIOVERA
196295	AL	PONTI
196329	AL	PONZANO MONFERRATO
196352	AL	PRASCO
196386	AL	RICALDONE
196410	AL	RIVARONE
196444	AL	TAGLIOLO MONFERRATO
196477	AL	SALA MONFERRATO
196501	AL	TASSAROLO
196535	AL	TERRUGGIA
196568	AL	TERZO
196592	AL	TRISOBBIO
196626	AL	VILLADEATI
196659	AL	VOLPEGLINO
196683	AL	CARREGA LIGURE
196717	AL	CONIOLO

196741	AL	POMARO MONFERRATO
196774	AL	GROGNARDO
196808	AL	SAN CRISTOFORO
196832	AL	CASTELSPINA
196865	AL	BOZZOLE
196899	AL	FRANCAVILLA BISIO
196923	AL	COSTA VESCOVATO
196956	AL	SPINETO SCRIVIA
196980	AL	CASTELLETTO D'ERRO
197012	AL	OLIVOLA
197046	AL	FRASCARO
197079	AL	SANT'AGATA FOSSILI
197103	AL	PARODI LIGURE
197137	AL	MONTACUTO
197160	AL	CASTELLETTO MERLI
197194	AL	PADERNA
197228	AL	GRONDONA
197251	AL	DENICE
197285	AL	BELFORTE MONFERRATO
197319	AL	ODALENGO PICCOLO
197343	AL	SOLONGHELLO
197376	AL	TREVILLE
197400	AL	POZZOL GROPPO
226001	AL	CASALE MONFERRATO
376806	AL	ROSIGNANO MONFERRATO
412403	AL	STREVI
479402	AL	ACQUI TERME
479501	AL	ALTAVILLA MONFERRATO
479600	AL	ARQUATA SCRIVIA
479709	AL	BALZOLA
479808	AL	BASALUZZO
479907	AL	BASSIGNANA
480004	AL	BERGAMASCO
480103	AL	BISTAGNO
480202	AL	BORGHETTO DI BORBERA
480301	AL	BORGO SAN MARTINO
480400	AL	BOSCO MARENGO
480509	AL	BOSIO
480608	AL	BRIGNANO FRASCATA
480707	AL	CABELLA LIGURE
480806	AL	CAMAGNA MONFERRATO
480905	AL	CAMINO
481002	AL	CAPRIATA D'ORBA
481101	AL	CARPENETO
481200	AL	CASAL CERMELLI
481309	AL	CASALNOCETO
481408	AL	CASSANO SPINOLA
481507	AL	CASSINE
481606	AL	CASTELLAZZO BORMIDA
481705	AL	CASTELLETTO D'ORBA
481804	AL	CASTELNUOVO BORMIDA
481903	AL	CASTELNUOVO SCRIVIA
482000	AL	CELLA MONTE
482109	AL	CERESETO
482208	AL	CERRINA
482307	AL	FELIZZANO
482406	AL	FRASSINELLO MONFERRATO
482505	AL	FRASSINETO PO
482604	AL	FRESONARA
482703	AL	FRUGAROLO
482802	AL	FUBINE
482901	AL	GABIANO
483008	AL	GARBAGNA
483107	AL	GAVI
483206	AL	GIAROLE
483305	AL	ISOLA SANT'ANTONIO
483404	AL	LU
483503	AL	MASIO
483602	AL	MIRABELLO MONFERRATO
483701	AL	MOLARE
483800	AL	MOMBELLO MONFERRATO
483909	AL	MONLEALE
484006	AL	MORANO SUL PO
484105	AL	MURISENGO
484204	AL	NOVI LIGURE
484303	AL	OCCIMIANO
484402	AL	OTTIGLIO
484501	AL	OVADA
484600	AL	OVIGLIO
484709	AL	OZZANO MONFERRATO
484808	AL	PONTECURONE
484907	AL	PONTESTURA
485003	AL	PONZONE
485102	AL	POZZOLO FORMIGARO
485201	AL	PREDOSA
485300	AL	QUARGNENTO
485409	AL	QUATTORDIO
485508	AL	RIVALTA BORMIDA
485607	AL	ROCCHETTA LIGURE
485706	AL	SALE
485805	AL	SAN SALVATORE MONFERRATO
485904	AL	SAN SEBASTIANO CURONE
486001	AL	SAREZZANO
486100	AL	SERRALUNGA DI CREA
486209	AL	SERRAVALLE SCRIVIA
486308	AL	SEZZADIO
486407	AL	SOLERO
486506	AL	SPIGNO MONFERRATO
486605	AL	TICINETO
486704	AL	TORTONA
486803	AL	VALENZA
486902	AL	VALMACCA
487009	AL	VIGNALE MONFERRATO
487108	AL	VIGNOLE BORBERA
487207	AL	VIGUZZOLO
487306	AL	VILLALVERNIA
487405	AL	VILLANOVA MONFERRATO
487504	AL	VILLAROMAGNANO
487603	AL	VISONE
487702	AL	VOLPEDO
487801	AL	VOLTAGGIO
487900	AL	STAZZANO
488007	AL	MOLINO DEI TORTI
488106	AL	LERMA

488601	AL	SILVANO D'ORBA
674705	AL	MONTECHIARO D'ACQUI
676205	AL	ALICE BEL COLLE
676304	AL	SAN GIORGIO MONFERRATO
687509	AL	CARROSIO
790808	AL	MORNESE
835108	AL	CANTALUPO LIGURE
848606	AL	MONTALDEO
920876	AL	BERZANO DI TORTONA
920926	AL	CARENTINO
920975	AL	CASALEGGIO BOIRO
921007	AL	CASTELLANIA
921148	AL	DERNICE
921205	AL	GAVAZZANA
921213	AL	GREMIASCO
921262	AL	MALVICINO
921304	AL	MOMPERONE
921320	AL	MONGIARDINO LIGURE
921619	AL	ROCCAFORTE LIGURE
026005	AN	ANCONA
176008	AN	CASTEL COLONNA
197434	AN	MERGO
211003	AN	FABRIANO
212001	AN	JESI
213009	AN	SENIGALLIA
372201	AN	AGUGLIANO
372300	AN	ARCEVIA
372409	AN	BARBARA
372508	AN	BELVEDERE OSTRENSE
372607	AN	CAMERANO
372706	AN	CASTELBELLINO
372805	AN	CASTELFIDARDO
372904	AN	CASTELLEONE DI SUASA
373001	AN	CASTELPLANIO
373100	AN	CERRETO D'ESI
373209	AN	CHIARAVALLE
373308	AN	CORINALDO
373407	AN	CUPRAMONTANA
373506	AN	FALCONARA MARITTIMA
373605	AN	FILOTTRANO
373704	AN	GENGA
373803	AN	LORETO
373902	AN	MAIOLATI SPONTINI
374009	AN	MONSANO
374108	AN	MONTECAROTTO
374207	AN	MONTEMARCIANO
374306	AN	MONTERADO
374405	AN	MONTE ROBERTO
374504	AN	MONTE SAN VITO
374603	AN	MORRO D'ALBA
374702	AN	NUMANA
374801	AN	OFFAGNA
374900	AN	OSIMO
375006	AN	OSTRA
375105	AN	OSTRA VETERE
375204	AN	POGGIO SAN MARCELLO
375303	AN	POLVERIGI
375402	AN	RIPE
375501	AN	ROSORA
375600	AN	SAN MARCELLO
375709	AN	SAN PAOLO DI JESI
375808	AN	SANTA MARIA NUOVA
375907	AN	SASSOFERRATO
376004	AN	SERRA DE' CONTI
376103	AN	SERRA SAN QUIRICO
376202	AN	SIROLO
376301	AN	STAFFOLO
376400	AN	CAMERATA PICENA
012005	AO	AOSTA
176032	AO	AVISE
176065	AO	PONTBOSET
176099	AO	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
176123	AO	VALGRISENCHE
176156	AO	VALSAVARENCHE
187039	AO	CHALLAND-SAINT-ANSELME
187062	AO	CHALLAND-SAINT-VICTOR
187096	AO	ALLEIN
278572	AO	CHAMPDEPRAZ
280131	AO	TORGNON
280164	AO	SAINT-OYEN
281733	AO	VERRAYES
281766	AO	OYACE
283341	AO	LILLIANES
283374	AO	ISSIME
284950	AO	VALPELLINE
284984	AO	RHEMES-SAINT-GEORGES
286567	AO	PONTEY
286591	AO	SAINT-NICOLAS
288175	AO	INTROD
288209	AO	GIGNOD
292987	AO	QUART
293019	AO	PERLOZ
293043	AO	MONTJOVET
293928	AO	ARVIER
293951	AO	BARD
294017	AO	FONTAINEMORE
294041	AO	GABY
315002	AO	ANTEY-SAINT-ANDRE'
315101	AO	AYAS
315200	AO	BRUSSON
315309	AO	CHAMPORCHER
315408	AO	CHATILLON
315507	AO	COGNE
315606	AO	COURMAYEUR
315705	AO	DONNAS
315804	AO	ETROUBLES
315903	AO	GRESSAN
316000	AO	GRESSONEY-SAINT-JEAN
316109	AO	LA THUILE
316208	AO	MORGEX
316307	AO	NUS
316406	AO	POLLEIN
316505	AO	PONT-SAINT-MARTIN
316604	AO	PRE'-SAINT-DIDIER

316703	AO	SAINT-VINCENT
316802	AO	VALTOURNENCHE
316901	AO	VERRES
317008	AO	VILLENEUVE
317107	AO	SARRE
317206	AO	HONE
317305	AO	SAINT-CHRISTOPHE
317404	AO	FENIS
317503	AO	SAINT-PIERRE
317602	AO	LA SALLE
317701	AO	ISSOGNE
364406	AO	CHARVENSOD
496505	AO	CHAMBAVE
498907	AO	AYMAVILLES
565903	AO	GRESSONEY-LA-TRINITE'
782102	AO	ARNAD
843904	AO	SAINT-MARCEL
902262	AO	BIONAZ
902270	AO	BRISSOGNE
902312	AO	CHAMOIS
902346	AO	DOUES
902353	AO	EMARESE
902452	AO	JOVENCAN
902460	AO	LA MAGDELEINE
902502	AO	OLLOMONT
902569	AO	RHEMES-NOTRE-DAME
902585	AO	ROISAN
902601	AO	SAINT-DENIS
135004	AP	ASCOLI PICENO
198515	AP	MONTEDINOVE
198697	AP	PALMIANO
244004	AP	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
382309	AP	MALTIGNANO
382408	AP	VENAROTTA
564906	AP	CASTORANO
693408	AP	ACQUASANTA TERME
693507	AP	ACQUAVIVA PICENA
693705	AP	ARQUATA DEL TRONTO
693804	AP	CARASSAI
693903	AP	CASTEL DI LAMA
694000	AP	CASTIGNANO
694109	AP	COMUNANZA
694208	AP	COSSIGNANO
694307	AP	CUPRA MARITTIMA
694604	AP	FORCE
694703	AP	GROTTAMMARE
694901	AP	MONSAMPOLO DEL TRONTO
695007	AP	MONTALTO DELLE MARCHE
695205	AP	MONTEFIORE DELL'ASO
695601	AP	MONTEMONACO
695700	AP	MONTEPRANDONE
696203	AP	OFFIDA
696906	AP	RIPATRANSONE
697003	AP	ROCCAFLUVIONE
697409	AP	SPINETOLI
697607	AP	FOLIGNANO
697706	AP	MONTEGALLO
697805	AP	COLLI DEL TRONTO
802603	AP	MASSIGNANO
835405	AP	ROTELLA
884502	AP	APPIGNANO DEL TRONTO
036004	AQ	L'AQUILA
176214	AQ	ACCIANO
176248	AQ	AIELLI
176271	AQ	BISEGNA
176305	AQ	BUGNARA
176339	AQ	CAPPADOCIA
176370	AQ	CASTELLAFIUME
176404	AQ	CIVITA D'ANTINO
176438	AQ	LUCOLI
176461	AQ	MASSA D'ALBE
176495	AQ	MORINO
176529	AQ	NAVELLI
176552	AQ	ORICOLA
176586	AQ	ORTONA DEI MARSI
176628	AQ	PREZZA
176669	AQ	SAN PIO DELLE CAMERE
176693	AQ	SANTE MARIE
176735	AQ	SCONTRONE
176768	AQ	TIONE DEGLI ABRUZZI
176792	AQ	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZO
187120	AQ	CANISTRO
197467	AQ	ANVERSA DEGLI ABRUZZI
197491	AQ	CALASCIO
197525	AQ	CANSANO
197558	AQ	CAPITIGNANO
197582	AQ	CAPORCIANO
197616	AQ	CARAPELLE CALVISIO
197640	AQ	CASTEL DEL MONTE
197673	AQ	CASTEL DI IERI
197707	AQ	CASTELVECCHIO CALVISIO
197731	AQ	COCULLO
197764	AQ	COLLARMELE
197798	AQ	COLLEPIETRO
197822	AQ	FAGNANO ALTO
197855	AQ	FONTECCHIO
197889	AQ	FOSSA
197913	AQ	GAGLIANO ATERNO
197947	AQ	GORIANO SICOLI
197970	AQ	LECCE NEI MARSI
198002	AQ	MOLINA ATERNO
198036	AQ	PERETO
198069	AQ	PETTORANO SUL GIZIO
198093	AQ	POGGIO PICENZE
198127	AQ	ROCCACASALE
198184	AQ	ROCCA DI CAMBIO
198218	AQ	ROCCA PIA
198242	AQ	SANT'EUSANIO FORCONESE
198275	AQ	SANTO STEFANO DI SESSANIO
198309	AQ	SECINARO
198333	AQ	VILLA SANT'ANGELO
198366	AQ	VILLAVALLELONGA
198390	AQ	VILLETTA BARREA
198424	AQ	PRATA D'ANSIDONIA

198457	AQ	OCRE
294074	AQ	ROCCA DI BOTTE
404301	AQ	ATELETA
404400	AQ	AVEZZANO
404509	AQ	BALSORANO
404608	AQ	CAGNANO AMITERNO
404707	AQ	CAMPO DI GIOVE
404806	AQ	CAMPOTOSTO
404905	AQ	CAPESTRANO
405001	AQ	CAPISTRELLO
405100	AQ	CARSOLI
405209	AQ	CASTEL DI SANGRO
405308	AQ	CASTELVECCHIO SUBEQUO
405407	AQ	CELANO
405506	AQ	CIVITELLA ALFEDENA
405605	AQ	CIVITELLA ROVETO
405704	AQ	COLLELONGO
405803	AQ	GIOIA DEI MARSI
405902	AQ	INTRODACQUA
406009	AQ	LUCO DEI MARSI
406108	AQ	MAGLIANO DEI MARSI
406207	AQ	MONTEREALE
406306	AQ	OFENA
406405	AQ	ORTUCCHIO
406504	AQ	OVINDOLI
406603	AQ	PACENTRO
406702	AQ	PESCASSEROLI
406801	AQ	PESCINA
406900	AQ	PESCOCOSTANZO
407007	AQ	PIZZOLI
407106	AQ	PRATOLA PELIGNA
407205	AQ	RAIANO
407304	AQ	RIVISONDOLI
407403	AQ	ROCCA DI MEZZO
407502	AQ	ROCCARASO
407601	AQ	SAN BENEDETTO DEI MARSI
407700	AQ	SAN DEMETRIO NEI VESTINI
407809	AQ	SCANNO
407908	AQ	SCURCOLA MARSICANA
408005	AQ	SULMONA
408104	AQ	TAGLIACOZZO
408203	AQ	TRASACCO
408302	AQ	CERCHIO
408401	AQ	SCOPPITO
408500	AQ	OPI
408609	AQ	VILLALAGO
408708	AQ	BARREA
408807	AQ	BARISCIANO
408906	AQ	TORNIMPARTE
489005	AQ	ALFEDENA
491902	AQ	VITTORITO
848705	AQ	SAN BENEDETTO IN PERILLIS
884908	AQ	CORFINIO
885004	AQ	SAN VINCENZO VALLE ROVETO
909440	AQ	BARETE
141002	AR	AREZZO
177279	AR	ORTIGNANO RAGGIOLO
254003	AR	CORTONA
713107	AR	ANGHIARI
713206	AR	BADIA TEDALDA
713305	AR	BIBBIENA
713404	AR	BUCINE
713503	AR	CAPOLONA
713602	AR	CAPRESE MICHELANGELO
713701	AR	CASTEL FOCOGNANO
713800	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA
713909	AR	CASTEL SAN NICCOLO'
714006	AR	CASTIGLION FIBOCCHI
714105	AR	CASTIGLION FIORENTINO
714204	AR	CAVRIGLIA
714303	AR	CHITIGNANO
714402	AR	CHIUSI DELLA VERNA
714501	AR	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
714600	AR	FOIANO DELLA CHIANA
714709	AR	LATERINA
714808	AR	LORO CIUFFENNA
714907	AR	LUCIGNANO
715003	AR	MARCIANO DELLA CHIANA
715102	AR	MONTEMIGNAIO
715201	AR	MONTERCHI
715300	AR	MONTE SAN SAVINO
715409	AR	MONTEVARCHI
715508	AR	PERGINE VALDARNO
715607	AR	PIAN DI SCO
715706	AR	PIEVE SANTO STEFANO
715805	AR	POPPI
715904	AR	PRATOVECCHIO
716001	AR	SAN GIOVANNI VALDARNO
716100	AR	SANSEPOLCRO
716209	AR	SESTINO
716308	AR	STIA
716407	AR	SUBBIANO
716506	AR	TALLA
716605	AR	TERRANUOVA BRACCIOLINI
103002	AT	ASTI
177311	AT	BERZANO DI SAN PIETRO
177345	AT	CASSINASCO
177378	AT	CASTEL BOGLIONE
177402	AT	CASTEL ROCCHERO
177436	AT	DUSINO SAN MICHELE
177469	AT	PASSERANO MARMORITO
177493	AT	VIALE D'ASTI
177527	AT	VILLA SAN SECONDO
187153	AT	ARAMENGO
286674	AT	ALBUGNANO
286708	AT	AZZANO D'ASTI
286732	AT	BELVEGLIO
286765	AT	BRUNO
286799	AT	CAMERANO CASASCO
286823	AT	CASTELLETTO MOLINA
286856	AT	CELLE ENOMONDO
286880	AT	CERRETO D'ASTI
286914	AT	CERRO TANARO
286948	AT	CESSOLE

286971	AT	CINAGLIO
287003	AT	CORTANZE
287037	AT	CORTAZZONE
287060	AT	CORTIGLIONE
287094	AT	COSSOMBRATO
287128	AT	CUNICO
287151	AT	FONTANILE
287185	AT	LOAZZOLO
287219	AT	MARANZANA
287243	AT	MOASCA
287276	AT	MOMBALDONE
287300	AT	MONCUCCO TORINESE
287334	AT	MONTABONE
287367	AT	MONTALDO SCARAMPI
287391	AT	PENANGO
287425	AT	PIEA
287458	AT	ROCCHETTA PALAFEA
287482	AT	SAN PAOLO SALBRITO
287516	AT	SCANDELUZZA
287540	AT	SEROLE
287573	AT	SESSAME
287607	AT	VAGLIO SERRA
287631	AT	CELLARENGO
287664	AT	PINO D'ASTI
287698	AT	QUARANTI
287722	AT	CANTARANA
287755	AT	CORSIONE
472209	AT	AGLIANO
472308	AT	ANTIGNANO
472407	AT	BALDICHIERI D'ASTI
472506	AT	BUBBIO
472605	AT	BUTTIGLIERA D'ASTI
472704	AT	CALAMANDRANA
472803	AT	CALLIANO
472902	AT	CALOSSO
473009	AT	CANELLI
473108	AT	CASORZO
473207	AT	CASTAGNOLE LANZE
473306	AT	CASTAGNOLE MONFERRATO
473405	AT	CASTELL'ALFERO
473504	AT	CASTELLO DI ANNONE
473603	AT	CASTELNUOVO BELBO
473702	AT	CASTELNUOVO CALCEA
473801	AT	CASTELNUOVO DON BOSCO
473900	AT	CISTERNA D'ASTI
474007	AT	COCCONATO
474106	AT	COSTIGLIOLE D'ASTI
474205	AT	FERRERE
474304	AT	FRINCO
474403	AT	GRANA
474502	AT	GRAZZANO BADOGLIO
474601	AT	INCISA SCAPACCINO
474700	AT	ISOLA D'ASTI
474809	AT	MOMBARUZZO
474908	AT	MOMBERCELLI
475004	AT	MONALE
475103	AT	MONASTERO BORMIDA
475202	AT	MONCALVO
475301	AT	MONGARDINO
475400	AT	MONTAFIA
475509	AT	MONTECHIARO D'ASTI
475608	AT	MONTEGROSSO D'ASTI
475707	AT	MONTEMAGNO
475806	AT	MONTIGLIO
475905	AT	NIZZA MONFERRATO
476002	AT	PIOVA' MASSAIA
476101	AT	PORTACOMARO
476200	AT	REFRANCORE
476309	AT	REVIGLIASCO D'ASTI
476408	AT	ROBELLA
476507	AT	ROCCA D'ARAZZO
476606	AT	ROCCHETTA TANARO
476705	AT	SAN DAMIANO D'ASTI
476804	AT	SAN MARTINO ALFIERI
476903	AT	SAN MARZANO OLIVETO
477000	AT	SCURZOLENGO
477109	AT	SETTIME
477208	AT	TIGLIOLE
477307	AT	TONCO
477406	AT	VALFENERA
477505	AT	VESIME
477604	AT	VIARIGI
477703	AT	VIGLIANO D'ASTI
477802	AT	VILLAFRANCA D'ASTI
477901	AT	VILLANOVA D'ASTI
478008	AT	VINCHIO
671008	AT	ROCCAVERANO
919985	AT	CAPRIGLIO
920017	AT	CASTELLERO
920090	AT	CHIUSANO D'ASTI
920116	AT	COAZZOLO
920124	AT	COLCAVAGNO
920140	AT	CORTANDONE
920249	AT	MARETTO
920306	AT	MORANSENGO
920314	AT	OLMO GENTILE
920371	AT	ROATTO
920405	AT	SAN GIORGIO SCARAMPI
920454	AT	SOGLIO
920462	AT	TONENGO
151001	AV	AVELLINO
177550	AV	BONITO
177584	AV	CASTEL BARONIA
177618	AV	CASTELVETERE SUL CALORE
177642	AV	CHIUSANO DI SAN DOMENICO
177675	AV	MONTEFREDANE
177709	AV	PIETRADEFUSI
177741	AV	PIETRASTORNINA
177774	AV	ROCCABASCERANA
177824	AV	SUMMONTE
187187	AV	CAPRIGLIA IRPINA
187211	AV	MONTEFUSCO
198846	AV	AQUILONIA
198879	AV	CAIRANO

198937	AV	CARIFE
198960	AV	CASSANO IRPINO
198994	AV	CASTELFRANCI
199026	AV	CESINALI
199059	AV	CHIANCHE
199083	AV	DOMICELLA
199117	AV	GROTTOLELLA
199141	AV	LAPIO
199174	AV	LUOGOSANO
199208	AV	MARZANO DI NOLA
199232	AV	MELITO IRPINO
199265	AV	MONTAGUTO
199299	AV	MORRA DE SANCTIS
199323	AV	OSPEDALETTO D'ALPINOLO
199356	AV	PAGO DEL VALLO DI LAURO
199380	AV	PAROLISE
199414	AV	QUADRELLE
199448	AV	QUINDICI
199471	AV	ROCCA SAN FELICE
199505	AV	SALZA IRPINA
199539	AV	SAN MANGO SUL CALORE
199562	AV	SAN MICHELE DI SERINO
199596	AV	SAN NICOLA BARONIA
199620	AV	SAN POTITO ULTRA
264002	AV	SAN SOSSIO BARONIA
264036	AV	SANTA LUCIA DI SERINO
264069	AV	SANT'ANDREA DI CONZA
264093	AV	SANT'ANGELO ALL'ESCA
264127	AV	SANT'ANGELO A SCALA
264150	AV	SANTA PAOLINA
264184	AV	SANTO STEFANO DEL SOLE
264218	AV	SENERCHIA
264242	AV	SIRIGNANO
264275	AV	SORBO SERPICO
264309	AV	TORRE LE NOCELLE
264333	AV	TREVICO
264366	AV	TUFO
264390	AV	VILLANOVA DEL BATTISTA
264424	AV	ZUNGOLI
264457	AV	VILLAMAINA
264481	AV	MOSCHIANO
264515	AV	PETRURO IRPINO
264549	AV	TAURANO
264572	AV	TORRIONI
294116	AV	CANDIDA
396408	AV	CONTRADA
396507	AV	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
396606	AV	SPERONE
499400	AV	VALLESACCARDA
651208	AV	MANOCALZATI
687707	AV	CASALBORE
692608	AV	SCAMPITELLA
728105	AV	MONTEMARANO
756403	AV	ANDRETTA
756502	AV	ARIANO IRPINO
756601	AV	ATRIPALDA
756700	AV	BAGNOLI IRPINO
756809	AV	BAIANO
756908	AV	BISACCIA
757005	AV	CALITRI
757104	AV	CAPOSELE
757203	AV	CERVINARA
757302	AV	GROTTAMINARDA
757401	AV	LACEDONIA
757500	AV	LIONI
757609	AV	MERCOGLIANO
757708	AV	MIRABELLA ECLANO
757807	AV	MONTELLA
757906	AV	MUGNANO DEL CARDINALE
758003	AV	ROTONDI
758102	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
758201	AV	SOLOFRA
758300	AV	VALLATA
758409	AV	VENTICANO
758508	AV	MONTEVERDE
758607	AV	AVELLA
758706	AV	GESUALDO
758805	AV	MONTECALVO IRPINO
758904	AV	MONTORO INFERIORE
759001	AV	CALABRITTO
759100	AV	SERINO
759209	AV	FLUMERI
759308	AV	MONTEMILETTO
759407	AV	PRATOLA SERRA
759506	AV	ALTAVILLA IRPINA
759605	AV	MONTEFALCIONE
759704	AV	VOLTURARA IRPINA
759803	AV	SAVIGNANO IRPINO
759902	AV	FORINO
760009	AV	PATERNOPOLI
760108	AV	NUSCO
858001	AV	CONZA DELLA CAMPANIA
858100	AV	GUARDIA LOMBARDI
891101	AV	TEORA
892406	AV	MONTORO SUPERIORE
895003	AV	AIELLO DEL SABATO
895508	AV	FONTANAROSA
895607	AV	FRIGENTO
895706	AV	MONTEFORTE IRPINO
897405	AV	LAURO
897504	AV	SAN MARTINO VALLE CAUDINA
897603	AV	STURNO
897702	AV	TAURASI
897801	AV	TORELLA DE' LOMBARDI
951160	AV	GRECI
040006	BA	BARI
413005	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI
413104	BA	ADELFIA
413203	BA	ALBEROBELLO
413302	BA	ALTAMURA
413708	BA	BITETTO
413807	BA	BITONTO
413906	BA	BITRITTO
414102	BA	CAPURSO

414201	BA	CASAMASSIMA
414300	BA	CASSANO DELLE MURGE
414409	BA	CASTELLANA GROTTE
414508	BA	CELLAMARE
414607	BA	CONVERSANO
414706	BA	CORATO
414805	BA	GIOIA DEL COLLE
414904	BA	GIOVINAZZO
415000	BA	GRAVINA DI PUGLIA
415109	BA	GRUMO APPULA
415208	BA	LOCOROTONDO
415406	BA	MODUGNO
415505	BA	MOLA DI BARI
415604	BA	MOLFETTA
415703	BA	MONOPOLI
415802	BA	NOCI
415901	BA	NOICATTARO
416008	BA	PALO DEL COLLE
416107	BA	POGGIORSINI
416206	BA	POLIGNANO A MARE
416305	BA	PUTIGNANO
416404	BA	RUTIGLIANO
416503	BA	RUVO DI PUGLIA
416602	BA	SAMMICHELE DI BARI
416701	BA	SANNICANDRO DI BARI
416800	BA	SANTERAMO IN COLLE
417006	BA	TERLIZZI
417105	BA	TORITTO
417303	BA	TRIGGIANO
417402	BA	TURI
417501	BA	VALENZANO
418004	BA	BINETTO
111005	BG	BERGAMO
177857	BG	ISOLA DI FONDRA
177881	BG	MOIO DE' CALVI
264754	BG	CAMERATA CORNELLO
264788	BG	CAPIZZONE
264812	BG	CERETE
264846	BG	CASTRO
264879	BG	GEROSA
264903	BG	LENNA
264937	BG	RANZANICO
264960	BG	RIVA DI SOLTO
264994	BG	ROTA D'IMAGNA
265025	BG	SANTA BRIGIDA
265058	BG	SPINONE AL LAGO
265082	BG	VALNEGRA
265116	BG	VALSECCA
265140	BG	VIGOLO
265173	BG	STROZZA
265207	BG	BOSSICO
265231	BG	VEDESETA
265264	BG	LOCATELLO
265298	BG	GAVERINA TERME
265322	BG	COSTA VALLE IMAGNA
265355	BG	RONCOLA
265389	BG	CORNA IMAGNA
265413	BG	GRONE
265447	BG	AVERARA
265470	BG	GANDOSSO
265603	BG	VIADANICA
265637	BG	BIANZANO
265660	BG	PIARIO
265694	BG	VALTORTA
265728	BG	MEZZOLDO
265751	BG	FONTENO
265785	BG	ORNICA
265819	BG	BARZANA
265843	BG	UBIALE CLANEZZO
265876	BG	BRACCA
318105	BG	CENATE SOTTO
318204	BG	ROGNO
450700	BG	PARRE
524702	BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO
524801	BG	ALBINO
524900	BG	ALME'
525006	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
525105	BG	ALMENNO SAN SALVATORE
525204	BG	ALZANO LOMBARDO
525303	BG	ANTEGNATE
525402	BG	ARCENE
525501	BG	ARDESIO
525600	BG	ARZAGO D'ADDA
525709	BG	AZZANO SAN PAOLO
525808	BG	AZZONE
525907	BG	BARIANO
526004	BG	BERBENNO
526103	BG	BONATE SOTTO
526202	BG	BORGO DI TERZO
526301	BG	BOTTANUCO
526400	BG	BRANZI
526509	BG	BREMBATE
526608	BG	BREMBATE DI SOPRA
526707	BG	BREMBILLA
526806	BG	BRIGNANO GERA D'ADDA
526905	BG	CALCINATE
527002	BG	CALCIO
527200	BG	CALUSCO D'ADDA
527309	BG	CALVENZANO
527408	BG	CANONICA D'ADDA
527507	BG	CAPRIATE SAN GERVASIO
527606	BG	CAPRINO BERGAMASCO
527705	BG	CARAVAGGIO
527804	BG	CARVICO
527903	BG	CASAZZA
528000	BG	CASIRATE D'ADDA
528109	BG	CASNIGO
528208	BG	CASTELLI CALEPIO
528307	BG	CASTEL ROZZONE
528406	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA
528505	BG	CAZZANO SANT'ANDREA
528604	BG	CENE
528703	BG	CHIUDUNO
528802	BG	CISANO BERGAMASCO

528901	BG	CISERANO
529008	BG	CIVIDATE AL PIANO
529107	BG	CLUSONE
529206	BG	COLOGNO AL SERIO
529305	BG	COMUN NUOVO
529404	BG	COSTA VOLPINO
529503	BG	COVO
529602	BG	CURNO
529701	BG	DALMINE
529800	BG	ENDINE GAIANO
529909	BG	FARA GERA D'ADDA
530006	BG	FILAGO
530105	BG	FIORANO AL SERIO
530204	BG	FONTANELLA
530303	BG	FOPPOLO
530402	BG	FORNOVO SAN GIOVANNI
530501	BG	GANDELLINO
530600	BG	GANDINO
530709	BG	GAZZANIGA
530808	BG	GHISALBA
530907	BG	GORLAGO
531004	BG	GORLE
531103	BG	GORNO
531202	BG	GRASSOBBIO
531301	BG	GROMO
531400	BG	GRUMELLO DEL MONTE
531509	BG	LALLIO
531608	BG	LEFFE
531707	BG	LOVERE
531806	BG	MADONE
531905	BG	MAPELLO
532002	BG	MARTINENGO
532101	BG	MISANO DI GERA D'ADDA
532200	BG	MORNICO AL SERIO
532309	BG	MOZZANICA
532408	BG	MOZZO
532507	BG	NEMBRO
532606	BG	OLMO AL BREMBO
532705	BG	OLTRE IL COLLE
532804	BG	ORIO AL SERIO
532903	BG	OSIO SOTTO
533000	BG	PALADINA
533109	BG	PALOSCO
533208	BG	PEIA
533307	BG	PIAZZA BREMBANA
533406	BG	PIAZZATORRE
533505	BG	PONTE NOSSA
533604	BG	PONTERANICA
533703	BG	PONTE SAN PIETRO
533802	BG	PONTIROLO NUOVO
533901	BG	PRADALUNGA
534008	BG	PUMENENGO
534107	BG	RANICA
534206	BG	ROMANO DI LOMBARDIA
534305	BG	ROVETTA
534404	BG	SAN GIOVANNI BIANCO
534503	BG	SAN PELLEGRINO TERME
534602	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA
534701	BG	SARNICO
534800	BG	SCANZOROSCIATE
534909	BG	SCHILPARIO
535005	BG	SELVINO
535104	BG	SERIATE
535203	BG	SERINA
535302	BG	SOLTO COLLINA
535401	BG	SORISOLE
535500	BG	SOVERE
535609	BG	SPIRANO
535708	BG	STEZZANO
535807	BG	TALEGGIO
535906	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA
536003	BG	TELGATE
536102	BG	TERNO D'ISOLA
536201	BG	TORRE BOLDONE
536300	BG	TRESCORE BALNEARIO
536409	BG	TREVIGLIO
536508	BG	TREVIOLO
536607	BG	URGNANO
536706	BG	VALBONDIONE
536904	BG	VERDELLINO
537001	BG	VERDELLO
537100	BG	VERTOVA
537209	BG	VILLA D'ADDA
537308	BG	VILLA D'ALME
537407	BG	VILLA DI SERIO
537506	BG	VILLA D'OGNA
537605	BG	VILLONGO
537704	BG	VILMINORE DI SCALVE
537803	BG	ZANICA
537902	BG	ZOGNO
538009	BG	COLZATE
538108	BG	SAN PAOLO D'ARGON
538207	BG	BOLGARE
538306	BG	CORTENUOVA
538405	BG	LEVATE
538504	BG	OSIO SOPRA
538702	BG	BAGNATICA
538801	BG	BOLTIERE
538900	BG	BONATE SOPRA
539007	BG	CAVERNAGO
539106	BG	CREDARO
539205	BG	PRESEZZO
539304	BG	SUISIO
539403	BG	PEDRENGO
539502	BG	MONTELLO
539601	BG	CAROBBIO DEGLI ANGELI
539700	BG	COLERE
565200	BG	PREDORE
614404	BG	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
676502	BG	PAGAZZANO
687905	BG	TORRE PALLAVICINA
693101	BG	ADRARA SAN MARTINO
703207	BG	VALGOGLIO
728006	BG	DOSSENA

728402	BG	MEDOLAGO
733907	BG	ZANDOBBIO
734004	BG	FORESTO SPARSO
738401	BG	LURANO
742304	BG	CHIGNOLO D'ISOLA
780007	BG	AMBIVERE
780106	BG	PREMOLO
788000	BG	SONGAVAZZO
802405	BG	POGNANO
805408	BG	ISSO
811802	BG	ALGUA
811901	BG	BARBATA
812008	BG	CARONA
812107	BG	COSTA DI SERINA
812206	BG	RONCOBELLO
812305	BG	VALLEVE
812404	BG	ONETA
817007	BG	FINO DEL MONTE
817502	BG	SOLZA
832600	BG	CENATE SOPRA
832709	BG	TORRE DE' ROVERI
837807	BG	ENTRATICO
846006	BG	AVIATICO
891408	BG	BRUSAPORTO
891507	BG	VALBREMBO
892505	BG	PONTIDA
893602	BG	PALAZZAGO
893701	BG	SEDRINA
894709	BG	PIANICO
895102	BG	COSTA DI MEZZATE
895201	BG	FARA OLIVANA CON SOLA
896506	BG	MORENGO
927723	BG	ADRARA SAN ROCCO
927798	BG	BEDULITA
927806	BG	BERZO SAN FERMO
927822	BG	BLELLO
927889	BG	BRUMANO
927954	BG	CASSIGLIO
928085	BG	CUSIO
928168	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA
928275	BG	LUZZANA
928309	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO
928341	BG	OLTRESSENDA ALTA
928366	BG	ONORE
928424	BG	PARZANICA
928465	BG	PIAZZOLO
928788	BG	VIGANO' SAN MARTINO
928838	BG	CORNALBA
177915	BI	CROSA
177949	BI	QUITTENGO
177972	BI	VEGLIO
223008	BI	BIELLA
290775	BI	BIOGLIO
290809	BI	CAMANDONA
290866	BI	CASAPINTA
290957	BI	CERRETO CASTELLO
291070	BI	CURINO
291104	BI	DONATO
291252	BI	MAGNANO
291286	BI	MEZZANA MORTIGLIENGO
291310	BI	MIAGLIANO
291476	BI	NETRO
291567	BI	PIATTO
291591	BI	PIEDICAVALLO
291682	BI	PORTULA
291898	BI	RONCO BIELLESE
291922	BI	ROPPOLO
291955	BI	ROSAZZA
292011	BI	SOPRANA
292045	BI	TAVIGLIANO
292078	BI	TORRAZZO
292102	BI	VALLE SAN NICOLAO
292193	BI	ZIMONE
292227	BI	ZUBIENA
292250	BI	ZUMAGLIA
292318	BI	BENNA
292375	BI	TERNENGO
292409	BI	VILLANOVA BIELLESE
292433	BI	AILOCHE
292524	BI	CALLABIANA
292581	BI	CASTELLETTO CERVO
318006	BI	OCCHIEPPO SUPERIORE
417709	BI	CAMBURZANO
442509	BI	ANDORNO MICCA
443309	BI	BRUSNENGO
443606	BI	CAMPIGLIA CERVO
443705	BI	CANDELO
443903	BI	CAVAGLIA'
444000	BI	CERRIONE
444208	BI	COGGIOLA
444307	BI	COSSATO
444505	BI	CREVACUORE
444901	BI	GAGLIANICO
445106	BI	GRAGLIA
445502	BI	MASSAZZA
445601	BI	MASSERANO
445700	BI	MONGRANDO
445809	BI	MOSSO SANTA MARIA
446005	BI	MOTTALCIATA
446104	BI	OCCHIEPPO INFERIORE
446401	BI	PETTINENGO
446609	BI	POLLONE
446807	BI	PRALUNGO
446906	BI	PRAY
447300	BI	SAGLIANO MICCA
447508	BI	SANDIGLIANO
448100	BI	SOSTEGNO
448308	BI	TOLLEGNO
448506	BI	TRIVERO
448704	BI	VALDENGO
448902	BI	VALLE MOSSO
449108	BI	VERRONE
449207	BI	VIGLIANO BIELLESE
449405	BI	VIVERONE

449603	BI	PONDERANO	612804	BL	SANTO STEFANO DI CADORE
491308	BI	LESSONA	612903	BL	SAN VITO DI CADORE
495705	BI	SORDEVOLO	613000	BL	SAPPADA
495804	BI	QUAREGNA	613109	BL	SEDICO
681502	BI	STRONA	613208	BL	SOVRAMONTE
708404	BI	SALUSSOLA	613307	BL	TAMBRE D'ALPAGO
817304	BI	SALA BIELLESE	613406	BL	TRICHIANA
820100	BI	MOSSO	613505	BL	VIGO DI CADORE
820506	BI	BORRIANA	613604	BL	ROCCA PIETORE
915710	BI	CAPRILE	613703	BL	ZOLDO ALTO
915900	BI	DORZANO	613802	BL	SOSPIROLO
915934	BI	GIFFLENGA	613901	BL	SELVA DI CADORE
916049	BI	MUZZANO	614008	BL	CENCENIGHE AGORDINO
916130	BI	PISTOLESA	655407	BL	VALLE DI CADORE
916361	BI	SAN PAOLO CERVO	660704	BL	CANALE D'AGORDO
916379	BI	SELVE MARCONE	692905	BL	SEREN DEL GRAPPA
916452	BI	VALLANZENGO	700500	BL	GOSALDO
916486	BI	VILLA DEL BOSCO	700609	BL	CASTELLAVAZZO
119008	BL	BELLUNO	700708	BL	DANTA DI CADORE
176982	BL	COLLE SANTA LUCIA	708008	BL	SAN PIETRO DI CADORE
177014	BL	SAN TOMASO AGORDINO	712505	BL	SAN GREGORIO NELLE ALPI
264606	BL	OSPITALE DI CADORE	712703	BL	VAS
264630	BL	PERAROLO DI CADORE	717009	BL	VALLADA AGORDINA
264663	BL	SAN NICOLO' DI COMELICO	717207	BL	CIBIANA DI CADORE
264697	BL	LA VALLE AGORDINA	738500	BL	CHIES D'ALPAGO
264721	BL	SOVERZENE	742502	BL	RIVAMONTE AGORDINO
581108	BL	VODO DI CADORE	774901	BL	ZOPPE' DI CADORE
609800	BL	AGORDO	835306	BL	VOLTAGO AGORDINO
609909	BL	ALANO DI PIAVE	882506	BL	PIEVE D'ALPAGO
610006	BL	ALLEGHE	882605	BL	TAIBON AGORDINO
610105	BL	ARSIE'	150003	BN	BENEVENTO
610204	BL	AURONZO DI CADORE	187245	BN	TOCCO CAUDIO
610303	BL	BORCA DI CADORE	187278	BN	PAOLISI
610402	BL	CALALZO DI CADORE	187302	BN	REINO
610501	BL	CESIOMAGGIORE	187336	BN	SANTA CROCE DEL SANNIO
610600	BL	COMELICO SUPERIORE	187369	BN	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
610709	BL	CORTINA D'AMPEZZO	187393	BN	CASTELVETERE IN VAL FORTORE
610808	BL	DOMEGGE DI CADORE	187427	BN	SANT'ARCANGELO TRIMONTE
610907	BL	FALCADE	187450	BN	FRAGNETO L'ABATE
611004	BL	FARRA D'ALPAGO	187484	BN	SAN NAZZARO
611103	BL	FELTRE	187518	BN	PIETRAROJA
611202	BL	FONZASO	187542	BN	ARPAISE
611301	BL	FORNO DI ZOLDO	187575	BN	BONEA
611400	BL	LAMON	187609	BN	CASTELPOTO
611509	BL	LENTIAI	187633	BN	SAN LUPO
611608	BL	LIMANA	187666	BN	PAUPISI
611707	BL	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	187690	BN	SASSINORO
611806	BL	LONGARONE	187724	BN	CASALDUNI
611905	BL	LORENZAGO DI CADORE	187757	BN	SAN LORENZELLO
612002	BL	LOZZO DI CADORE	187781	BN	CAMPOLATTARO
612101	BL	MEL	187815	BN	PUGLIANELLO
612200	BL	PEDAVENA	187849	BN	FORCHIA
612309	BL	PIEVE DI CADORE	187872	BN	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
612408	BL	PONTE NELLE ALPI	187906	BN	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
612507	BL	PUOS D'ALPAGO	187930	BN	CASTELPAGANO
612606	BL	QUERO	187963	BN	BUCCIANO
612705	BL	SANTA GIUSTINA	187997	BN	APOLLOSA

188029	BN	ARPAIA
188052	BN	SAN LORENZO MAGGIORE
188086	BN	CAUTANO
188110	BN	MELIZZANO
372102	BN	CASTELVENERE
396705	BN	SANT'ANGELO A CUPOLO
492108	BN	DURAZZANO
752501	BN	AIROLA
752600	BN	AMOROSI
752709	BN	APICE
752808	BN	CALVI
752907	BN	CASTELFRANCO IN MISCANO
753004	BN	CERRETO SANNITA
753103	BN	COLLE SANNITA
753202	BN	CUSANO MUTRI
753301	BN	DUGENTA
753400	BN	FOGLIANISE
753509	BN	FRAGNETO MONFORTE
753608	BN	GUARDIA SANFRAMONDI
753707	BN	MONTESARCHIO
753806	BN	MORCONE
753905	BN	PADULI
754002	BN	PANNARANO
754101	BN	PONTE
754200	BN	PONTELANDOLFO
754309	BN	SAN BARTOLOMEO IN GALDO
754408	BN	SAN GIORGIO DEL SANNIO
754507	BN	SAN GIORGIO LA MOLARA
754606	BN	SAN MARCO DEI CAVOTI
754705	BN	SAN MARTINO SANNITA
754804	BN	SAN SALVATORE TELESINO
754903	BN	SANT'AGATA DE' GOTI
755009	BN	SOLOPACA
755108	BN	TELESE
755207	BN	FAICCHIO
755306	BN	FRASSO TELESINO
755405	BN	SAN NICOLA MANFREDI
755504	BN	CEPPALONI
755603	BN	CIRCELLO
755702	BN	PAGO VEIANO
755801	BN	MOIANO
755900	BN	PIETRELCINA
756007	BN	VITULANO
756106	BN	BASELICE
756205	BN	LIMATOLA
756304	BN	SAN LEUCIO DEL SANNIO
781906	BN	PESCO SANNITA
838102	BN	FOIANO DI VAL FORTORE
885400	BN	BUONALBERGO
885509	BN	MOLINARA
897900	BN	TORRECUSO
024000	BO	BOLOGNA
177048	BO	CASTEL DI CASIO
177071	BO	GRIZZANA MORANDI
210005	BO	IMOLA
365809	BO	ANZOLA DELL'EMILIA
365908	BO	ARGELATO
366005	BO	BARICELLA
366104	BO	BAZZANO
366203	BO	BENTIVOGLIO
366302	BO	BORGO TOSSIGNANO
366401	BO	BUDRIO
366500	BO	CALDERARA DI RENO
366609	BO	CAMUGNANO
366708	BO	CASALECCHIO DI RENO
366807	BO	CASALFIUMANESE
366906	BO	CASTEL D'AIANO
367003	BO	CASTEL DEL RIO
367102	BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
367201	BO	CASTELLO D'ARGILE
367300	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE
367409	BO	CASTEL MAGGIORE
367508	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME
367607	BO	CASTENASO
367706	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI
367805	BO	CRESPELLANO
367904	BO	CREVALCORE
368001	BO	DOZZA
368100	BO	FONTANELICE
368209	BO	GAGGIO MONTANO
368308	BO	GALLIERA
368407	BO	GRANAGLIONE
368506	BO	GRANAROLO DELL'EMILIA
368605	BO	LIZZANO IN BELVEDERE
368704	BO	LOIANO
368803	BO	MALALBERGO
368902	BO	MARZABOTTO
369009	BO	MEDICINA
369108	BO	MINERBIO
369207	BO	MOLINELLA
369306	BO	MONGHIDORO
369405	BO	MONTERENZIO
369504	BO	MONTE SAN PIETRO
369603	BO	MONTEVEGLIO
369702	BO	MONZUNO
369801	BO	MORDANO
369900	BO	OZZANO DELL'EMILIA
370007	BO	PIANORO
370106	BO	PIEVE DI CENTO
370205	BO	PORRETTA TERME
370304	BO	SALA BOLOGNESE
370403	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
370502	BO	SAN GIORGIO DI PIANO
370601	BO	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
370700	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA
370809	BO	SAN PIETRO IN CASALE
370908	BO	SANT'AGATA BOLOGNESE
371005	BO	SASSO MARCONI
371104	BO	SAVIGNO
371203	BO	VERGATO
371302	BO	ZOLA PREDOSA
159004	BR	BRINDISI
258004	BR	FASANO
791400	BR	CAROVIGNO

791509	BR	CEGLIE MESSAPICO
791608	BR	CELLINO SAN MARCO
791707	BR	CISTERNINO
791806	BR	ERCHIE
791905	BR	FRANCAVILLA FONTANA
792002	BR	LATIANO
792101	BR	MESAGNE
792200	BR	ORIA
792309	BR	OSTUNI
792408	BR	SAN DONACI
792507	BR	SAN MICHELE SALENTINO
792606	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO
792705	BR	SAN PIETRO VERNOTICO
792804	BR	SAN VITO DEI NORMANNI
792903	BR	TORCHIAROLO
793000	BR	TORRE SANTA SUSANNA
793109	BR	VILLA CASTELLI
112003	BS	BRESCIA
177121	BS	PAISCO LOVENO
177154	BS	PERTICA ALTA
177188	BS	PERTICA BASSA
177212	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA
177246	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO
198150	BS	CIMBERGO
198903	BS	PRESTINE
199653	BS	SELLERO
199687	BS	PASPARDO
199711	BS	ONO SAN PIETRO
199745	BS	BRIONE
199778	BS	MARMENTINO
199802	BS	MURA
199836	BS	TREVISO BRESCIANO
199869	BS	VALLIO TERME
265900	BS	CERVENO
265934	BS	INCUDINE
265967	BS	LOSINE
265991	BS	VIONE
266023	BS	MONNO
364505	BS	GIANICO
371807	BS	POLAVENO
449702	BS	MILZANO
478206	BS	SONICO
478305	BS	NIARDO
488403	BS	PAITONE
488809	BS	LAVENONE
539809	BS	ACQUAFREDDA
539908	BS	ADRO
540005	BS	AGNOSINE
540104	BS	ALFIANELLO
540203	BS	ANGOLO TERME
540302	BS	ARTOGNE
540401	BS	BAGNOLO MELLA
540500	BS	BAGOLINO
540609	BS	BARBARIGA
540708	BS	BASSANO BRESCIANO
540807	BS	BEDIZZOLE
540906	BS	BIENNO
541003	BS	BORGO SAN GIACOMO
541102	BS	BORGOSATOLLO
541201	BS	BORNO
541300	BS	BOTTICINO
541409	BS	BOVEGNO
541508	BS	BOVEZZO
541607	BS	BRENO
541706	BS	CALCINATO
541805	BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA
541904	BS	CALVISANO
542001	BS	CAPO DI PONTE
542100	BS	CAPRIANO DEL COLLE
542209	BS	CAPRIOLO
542308	BS	CARPENEDOLO
542407	BS	CASTEGNATO
542506	BS	CASTELCOVATI
542605	BS	CASTEL MELLA
542704	BS	CASTENEDOLO
542803	BS	CASTO
542902	BS	CASTREZZATO
543009	BS	CAZZAGO SAN MARTINO
543108	BS	CEDEGOLO
543207	BS	CELLATICA
543306	BS	CEVO
543405	BS	CHIARI
543504	BS	CIVIDATE CAMUNO
543603	BS	COCCAGLIO
543702	BS	COLLEBEATO
543801	BS	COLLIO
543900	BS	COLOGNE
544007	BS	COMEZZANO-CIZZAGO
544106	BS	CONCESIO
544205	BS	CORTE FRANCA
544304	BS	CORTENO GOLGI
544403	BS	DARFO BOARIO TERME
544502	BS	DELLO
544601	BS	DESENZANO DEL GARDA
544700	BS	EDOLO
544809	BS	ERBUSCO
544908	BS	ESINE
545004	BS	FIESSE
545103	BS	FLERO
545202	BS	GAMBARA
545301	BS	GARDONE RIVIERA
545400	BS	GARDONE VAL TROMPIA
545509	BS	GARGNANO
545608	BS	GAVARDO
545707	BS	GHEDI
545806	BS	GOTTOLENGO
545905	BS	GUSSAGO
546002	BS	IDRO
546101	BS	ISEO
546200	BS	ISORELLA
546309	BS	LENO
546408	BS	LIMONE SUL GARDA
546507	BS	LOGRATO
546606	BS	LONATO

546705	BS	LOZIO
546804	BS	LUMEZZANE
546903	BS	MAIRANO
547000	BS	MALEGNO
547109	BS	MALONNO
547208	BS	MANERBA DEL GARDA
547307	BS	MANERBIO
547406	BS	MARCHENO
547505	BS	MARONE
547604	BS	MAZZANO
547703	BS	MONIGA DEL GARDA
547802	BS	MONTICHIARI
547901	BS	MONTIRONE
548008	BS	NAVE
548107	BS	NUVOLENTO
548206	BS	NUVOLERA
548305	BS	ODOLO
548404	BS	OFFLAGA
548503	BS	ORZINUOVI
548602	BS	ORZIVECCHI
548701	BS	OSPITALETTO
548800	BS	PADENGHE SUL GARDA
548909	BS	PADERNO FRANCIACORTA
549006	BS	PALAZZOLO SULL'OGLIO
549105	BS	PARATICO
549204	BS	PASSIRANO
549303	BS	PAVONE DEL MELLA
549402	BS	SAN PAOLO
549501	BS	PIAN CAMUNO
549600	BS	PISOGNE
549709	BS	POMPIANO
549808	BS	PONCARALE
549907	BS	PONTE DI LEGNO
550004	BS	PONTEVICO
550103	BS	PONTOGLIO
550202	BS	POZZOLENGO
550301	BS	PRALBOINO
550400	BS	PRESEGLIE
550509	BS	PREVALLE
550608	BS	PROVAGLIO D'ISEO
550707	BS	QUINZANO D'OGLIO
550806	BS	REMEDELLO
550905	BS	REZZATO
551002	BS	ROCCAFRANCA
551101	BS	RODENGO-SAIANO
551200	BS	ROE' VOLCIANO
551309	BS	RONCADELLE
551408	BS	ROVATO
551507	BS	RUDIANO
551606	BS	SABBIO CHIESE
551705	BS	SALE MARASINO
551804	BS	SALO'
551903	BS	SAN FELICE DEL BENACO
552000	BS	SAN GERVASIO BRESCIANO
552109	BS	SAN ZENO NAVIGLIO
552208	BS	SAREZZO
552307	BS	SENIGA
552406	BS	SERLE
552505	BS	SIRMIONE
552604	BS	SULZANO
552703	BS	TAVERNOLE SUL MELLA
552802	BS	TEMU'
552901	BS	TIGNALE
553008	BS	TORBOLE CASAGLIA
553107	BS	TOSCOLANO-MADERNO
553206	BS	TRAVAGLIATO
553305	BS	TREMOSINE
553404	BS	TRENZANO
553503	BS	URAGO D'OGLIO
553602	BS	VALVESTINO
553701	BS	VEROLANUOVA
553800	BS	VEROLAVECCHIA
553909	BS	VESTONE
554006	BS	VEZZA D'OGLIO
554105	BS	VILLA CARCINA
554204	BS	VILLACHIARA
554303	BS	VILLANUOVA SUL CLISI
554402	BS	VISANO
554501	BS	VOBARNO
554600	BS	ZONE
554709	BS	PIANCOGNO
554808	BS	BERZO INFERIORE
554907	BS	MONTICELLI BRUSATI
555003	BS	OME
555102	BS	OSSIMO
555201	BS	LODRINO
555300	BS	ANFO
555409	BS	MONTE ISOLA
555508	BS	CIGOLE
555607	BS	CETO
555706	BS	BARGHE
555805	BS	PEZZAZE
555904	BS	PUEGNAGO SUL GARDA
556001	BS	BRANDICO
581009	BS	AZZANO MELLA
647206	BS	SOIANO DEL LAGO
676403	BS	BERLINGO
703306	BS	POLPENAZZE DEL GARDA
724906	BS	BIONE
771303	BS	MUSCOLINE
771501	BS	CAPOVALLE
771709	BS	BERZO DEMO
793604	BS	BRAONE
812503	BS	LONGHENA
837906	BS	CAINO
838201	BS	CORZANO
895300	BS	MACLODIO
929398	BS	IRMA
929455	BS	MAGASA
413401	BT	ANDRIA
413500	BT	BARLETTA
413609	BT	BISCEGLIE
414003	BT	CANOSA DI PUGLIA
415307	BT	MINERVINO MURGE

416909	BT	SPINAZZOLA
417204	BT	TRANI
784603	BT	MARGHERITA DI SAVOIA
785808	BT	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
786806	BT	TRINITAPOLI
116004	BZ	BOLZANO
231001	BZ	CASTELROTTO
524603	BZ	PLAUS
581405	BZ	ALDINO
581504	BZ	ANDRIANO
581603	BZ	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
581702	BZ	AVELENGO
581801	BZ	BADIA
581900	BZ	BARBIANO
582007	BZ	BRAIES
582106	BZ	BRENNERO
582205	BZ	BRESSANONE
582304	BZ	BRONZOLO
582403	BZ	BRUNICO
582502	BZ	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO
582601	BZ	CAMPO DI TRENS
582700	BZ	CAMPO TURES
582809	BZ	CASTELBELLO CIARDES
582908	BZ	CERMES
583005	BZ	CHIENES
583104	BZ	CHIUSA
583203	BZ	CORNEDO ALL'ISARCO
583302	BZ	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN
583401	BZ	CORVARA IN BADIA
583500	BZ	CURON VENOSTA
583609	BZ	DOBBIACO
583708	BZ	EGNA
583807	BZ	FALZES
583906	BZ	FIE' ALLO SCILIAR
584003	BZ	FORTEZZA
584102	BZ	FUNES
584201	BZ	GAIS
584300	BZ	GARGAZZONE
584409	BZ	GLORENZA
584508	BZ	LACES
584607	BZ	LAGUNDO
584706	BZ	LAION
584805	BZ	LAIVES
584904	BZ	LANA
585000	BZ	LASA
585109	BZ	LAUREGNO
585208	BZ	LUSON
585307	BZ	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO
585406	BZ	MALLES VENOSTA
585505	BZ	MAREBBE
585604	BZ	MARLENGO
585703	BZ	MARTELLO
585802	BZ	MELTINA
585901	BZ	MERANO
586008	BZ	MONGUELFO
586107	BZ	MOSO IN PASSIRIA
586206	BZ	NALLES
586305	BZ	NATURNO
586404	BZ	NAZ SCIAVES
586503	BZ	NOVA LEVANTE
586602	BZ	NOVA PONENTE
586701	BZ	ORA
586800	BZ	ORTISEI
586909	BZ	PARCINES
587006	BZ	PONTE GARDENA
587105	BZ	POSTAL
587204	BZ	PRATO ALLO STELVIO
587303	BZ	RASUN ANTERSELVA
587402	BZ	RENON
587501	BZ	RIFIANO
587600	BZ	RIO DI PUSTERIA
587709	BZ	RODENGO
587808	BZ	SALORNO
587907	BZ	SAN CANDIDO
588004	BZ	SAN GENESIO ATESINO
588103	BZ	SAN LEONARDO IN PASSIRIA
588202	BZ	SAN LORENZO DI SEBATO
588301	BZ	SAN MARTINO IN BADIA
588400	BZ	SAN MARTINO IN PASSIRIA
588509	BZ	SAN PANCRAZIO
588608	BZ	SANTA CRISTINA VALGARDENA
588707	BZ	SARENTINO
588806	BZ	SCENA
588905	BZ	SELVA DI VAL GARDENA
589002	BZ	SENALES
589101	BZ	SESTO
589200	BZ	SILANDRO
589309	BZ	SLUDERNO
589408	BZ	STELVIO
589507	BZ	TERENTO
589606	BZ	TERLANO
589705	BZ	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO
589804	BZ	TESIMO
589903	BZ	TIRES
590000	BZ	TIROLO
590109	BZ	TRODENA
590208	BZ	TUBRE
590307	BZ	ULTIMO
590406	BZ	VALDAORA
590505	BZ	VAL DI VIZZE
590604	BZ	VALLE AURINA
590703	BZ	VALLE DI CASIES
590802	BZ	VANDOIES
590901	BZ	VARNA
591008	BZ	VILLABASSA
591107	BZ	VIPITENO
591206	BZ	VELTURNO
591305	BZ	LA VALLE - WENGEN
591404	BZ	VILLANDRO
591503	BZ	PERCA
591602	BZ	RACINES
591701	BZ	PROVES
591800	BZ	ANTERIVO
591909	BZ	PREDOI

592006	BZ	SELVA DEI MOLINI
592105	BZ	VERANO
592204	BZ	MONTAGNA
891200	BZ	VADENA
891309	BZ	SENALE-SAN FELICE
932715	BZ	CAINES
932723	BZ	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO
048009	CA	CAGLIARI
188144	CA	PAULI ARBAREI
188177	CA	VILLAPERUCCIO
188201	CA	MASAINAS
188235	CA	LAS PLASSAS
188268	CA	PISCINAS
188292	CA	GONI
188326	CA	VILLA SAN PIETRO
188359	CA	GENURI
188383	CA	VILLANOVAFORRU
412304	CA	ELMAS
438309	CA	ARBUS
438408	CA	ASSEMINI
438507	CA	CARBONIA
438606	CA	CARLOFORTE
438705	CA	DECIMOMANNU
438804	CA	DOLIANOVA
438903	CA	GONNOSFANADIGA
439000	CA	GUSPINI
439109	CA	IGLESIAS
439208	CA	MURAVERA
439307	CA	PORTOSCUSO
439406	CA	PULA
439505	CA	QUARTU SANT'ELENA
439604	CA	SAN GAVINO MONREALE
439703	CA	SANLURI
439802	CA	SANT'ANTIOCO
439901	CA	SARROCH
440008	CA	SENORBI'
440107	CA	SERRAMANNA
440206	CA	SESTU
440305	CA	SINNAI
440404	CA	VILLACIDRO
440503	CA	VILLAMAR
440602	CA	VILLASIMIUS
440701	CA	VILLASOR
440800	CA	CAPOTERRA
440909	CA	SAN SPERATE
441006	CA	SELARGIUS
441105	CA	SERRENTI
441204	CA	QUARTUCCIU
441303	CA	ARMUNGIA
441402	CA	BALLAO
441501	CA	BARRALI
441600	CA	BARUMINI
441709	CA	BUGGERRU
441808	CA	BURCEI
441907	CA	CALASETTA
442004	CA	COLLINAS
442103	CA	DECIMOPUTZU
442202	CA	DOMUS DE MARIA
488205	CA	MONSERRATO
724609	CA	CASTIADAS
858902	CA	DOMUSNOVAS
859009	CA	DONORI'
859108	CA	FLUMINIMAGGIORE
859207	CA	FURTEI
859306	CA	GESICO
859405	CA	GESTURI
859504	CA	GIBA
859603	CA	GONNESA
859702	CA	GUAMAGGIORE
859801	CA	GUASILA
859900	CA	LUNAMATRONA
860007	CA	MANDAS
860106	CA	MARACALAGONIS
860205	CA	MONASTIR
860304	CA	MUSEI
860403	CA	NARCAO
860502	CA	NURAMINIS
860601	CA	NUXIS
860700	CA	ORTACESUS
860809	CA	PABILLONIS
860908	CA	PERDAXIUS
861005	CA	PIMENTEL
861104	CA	SAMASSI
861203	CA	SAMATZAI
861302	CA	SAN BASILIO
861401	CA	SAN GIOVANNI SUERGIU
861500	CA	SAN NICOLO' GERREI
861609	CA	SAN VITO
861708	CA	SANT'ANDREA FRIUS
861807	CA	SANT'ANNA ARRESI
861906	CA	SANTADI
862003	CA	SARDARA
862102	CA	SEGARIU
862201	CA	SELEGAS
862300	CA	SERDIANA
862409	CA	SETTIMO SAN PIETRO
862508	CA	SIDDI
862607	CA	SILIQUA
862706	CA	SILIUS
862805	CA	SIURGUS DONIGALA
862904	CA	SOLEMINIS
863001	CA	SUELLI
863100	CA	TEULADA
863209	CA	TRATALIAS
863308	CA	TUILI
863407	CA	TURRI
863506	CA	USSANA
863605	CA	USSARAMANNA
863704	CA	UTA
863803	CA	VALLERMOSA
863902	CA	VILLAMASSARGIA
864009	CA	VILLANOVAFRANCA
864108	CA	VILLAPUTZU
864207	CA	VILLASALTO

864306	CA	VILLASPECIOSA
915041	CA	SETZU
038000	CB	CAMPOBASSO
188417	CB	MORRONE DEL SANNIO
194720	CB	ACQUAVIVA COLLECROCE
194753	CB	CASTROPIGNANO
194787	CB	COLLE D'ANCHISE
194811	CB	MACCHIA VALFORTORE
194845	CB	SAN BIASE
199893	CB	BUSSO
199927	CB	CAMPOCHIARO
199950	CB	CAMPODIPIETRA
266056	CB	CAMPOLIETO
266080	CB	CASALCIPRANO
266114	CB	CASTELBOTTACCIO
266148	CB	CASTELLINO DEL BIFERNO
266171	CB	CERCEPICCOLA
266205	CB	CIVITACAMPOMARANO
266239	CB	DURONIA
266262	CB	FOSSALTO
266296	CB	GILDONE
266320	CB	GUARDIALFIERA
266353	CB	GUARDIAREGIA
266387	CB	LIMOSANO
266411	CB	LUCITO
266445	CB	LUPARA
266478	CB	MATRICE
266502	CB	MOLISE
266536	CB	MONTAGANO
266569	CB	MONTECILFONE
266593	CB	MONTELONGO
266627	CB	MONTEMITRO
266650	CB	MONTORIO NEI FRENTANI
266684	CB	ORATINO
266718	CB	PIETRACUPA
266742	CB	PROVVIDENTI
266775	CB	RIPABOTTONI
266809	CB	ROCCAVIVARA
266833	CB	SALCITO
266866	CB	SAN FELICE DEL MOLISE
266890	CB	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
266924	CB	SAN GIOVANNI IN GALDO
266957	CB	SAN GIULIANO DEL SANNIO
266981	CB	SAN MASSIMO
267013	CB	SAN POLO MATESE
267047	CB	SANT'ANGELO LIMOSANO
267070	CB	SPINETE
267104	CB	TAVENNA
267138	CB	TORELLA DEL SANNIO
267161	CB	TORO
267195	CB	TUFARA
274076	CB	MONACILIONI
396002	CB	BARANELLO
396101	CB	FERRAZZANO
396200	CB	RIPALIMOSANI
409706	CB	BOIANO
409805	CB	BONEFRO
409904	CB	CAMPOMARINO
410001	CB	CASACALENDA
410100	CB	CASTELMAURO
410209	CB	CERCEMAGGIORE
410308	CB	GAMBATESA
410407	CB	GUGLIONESI
410506	CB	LARINO
410605	CB	MONTENERO DI BISACCIA
410704	CB	PALATA
410803	CB	RICCIA
410902	CB	SAN MARTINO IN PENSILIS
411009	CB	SANTA CROCE DI MAGLIANO
411108	CB	SANT'ELIA A PIANISI
411207	CB	SEPINO
411306	CB	TERMOLI
411405	CB	TRIVENTO
411504	CB	URURI
411603	CB	VINCHIATURO
411702	CB	MONTEFALCONE NEL SANNIO
411801	CB	COLLETORTO
411900	CB	MAFALDA
412007	CB	JELSI
450502	CB	PORTOCANNONE
609701	CB	ROTELLO
674606	CB	PETACCIATO
687400	CB	PETRELLA TIFERNINA
721209	CB	MIRABELLO SANNITICO
811703	CB	SAN GIULIANO DI PUGLIA
885202	CB	PIETRACATELLA
149005	CE	CASERTA
186866	CE	TORA E PICCILLI
188441	CE	ROCCHETTA E CROCE
188474	CE	FORMICOLA
188508	CE	PASTORANO
188532	CE	CAMIGLIANO
188565	CE	GIANO VETUSTO
188599	CE	SAN PIETRO INFINE
188623	CE	CONCA DELLA CAMPANIA
188656	CE	PRESENZANO
188680	CE	PONTELATONE
194878	CE	BAIA E LATINA
194902	CE	CAPRIATI A VOLTURNO
194936	CE	CASTEL CAMPAGNANO
194977	CE	DRAGONI
195008	CE	GALLO MATESE
195040	CE	GIOIA SANNITICA
195081	CE	ROCCAROMANA
195115	CE	RUVIANO
195149	CE	SAN GREGORIO MATESE
195172	CE	SAN POTITO SANNITICO
195206	CE	SANT'ANGELO D'ALIFE
267229	CE	AILANO
267252	CE	CAIANELLO
267286	CE	CASTELLO DEL MATESE
267310	CE	CIORLANO
267344	CE	FONTEGRECA
267377	CE	LETINO

267401	CE	LIBERI
267435	CE	PRATELLA
267468	CE	RAVISCANINA
267492	CE	RIARDO
267526	CE	VALLE AGRICOLA
267559	CE	VALLE DI MADDALONI
365304	CE	MARZANO APPIO
365403	CE	SUCCIVO
376509	CE	CASALUCE
404202	CE	PIANA DI MONTE VERNA
409003	CE	SANTA MARIA LA FOSSA
409102	CE	VILLA DI BRIANO
471706	CE	CARINARO
495606	CE	SAN TAMMARO
496406	CE	PRATA SANNITA
747600	CE	ALIFE
747709	CE	ALVIGNANO
747808	CE	ARIENZO
747907	CE	AVERSA
748004	CE	CAIAZZO
748103	CE	CANCELLO ED ARNONE
748202	CE	CAPUA
748301	CE	CARINOLA
748400	CE	CASAGIOVE
748509	CE	CASAL DI PRINCIPE
748608	CE	CASAPULLA
748707	CE	CASTEL VOLTURNO
748806	CE	FRIGNANO
748905	CE	MADDALONI
749002	CE	MARCIANISE
749101	CE	MIGNANO MONTE LUNGO
749200	CE	MONDRAGONE
749309	CE	ORTA DI ATELLA
749408	CE	PIEDIMONTE MATESE
749507	CE	PIETRAMELARA
749606	CE	PIETRAVAIRANO
749705	CE	PIGNATARO MAGGIORE
749804	CE	ROCCA D'EVANDRO
749903	CE	ROCCAMONFINA
750000	CE	SAN FELICE A CANCELLO
750109	CE	SAN NICOLA LA STRADA
750208	CE	SAN PRISCO
750307	CE	SANTA MARIA A VICO
750406	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
750505	CE	SESSA AURUNCA
750604	CE	SPARANISE
750703	CE	TEANO
750802	CE	TEVEROLA
750901	CE	VAIRANO PATENORA
751008	CE	SAN MARCO EVANGELISTA
751107	CE	GALLUCCIO
751206	CE	GRAZZANISE
751305	CE	MACERATA CAMPANIA
751404	CE	CELLOLE
751503	CE	SAN MARCELLINO
751602	CE	CERVINO
751701	CE	BELLONA
751800	CE	CALVI RISORTA
751909	CE	CURTI
752006	CE	LUSCIANO
752105	CE	PARETE
752204	CE	RECALE
752303	CE	SAN CIPRIANO D'AVERSA
752402	CE	VILLA LITERNO
885608	CE	TRENTOLA-DUCENTA
885707	CE	VITULAZIO
893404	CE	FRANCOLISE
893503	CE	SANT'ARPINO
898007	CE	CAPODRISE
898106	CE	CESA
898205	CE	FALCIANO DEL MASSICO
898304	CE	CASAPESENNA
898403	CE	PORTICO DI CASERTA
898502	CE	CASTEL MORRONE
898601	CE	GRICIGNANO DI AVERSA
949214	CE	CASTEL DI SASSO
155002	CH	CHIETI
195230	CH	CASACANDITELLA
195263	CH	MOZZAGROGNA
195297	CH	ROCCAMONTEPIANO
195321	CH	TORREBRUNA
268664	CH	ARIELLI
268698	CH	BOMBA
268722	CH	CARPINETO SINELLO
268755	CH	CARUNCHIO
268789	CH	CASALANGUIDA
268813	CH	CASTELGUIDONE
268847	CH	CIVITELLA MESSER RAIMONDO
268870	CH	COLLEDIMACINE
268904	CH	COLLEDIMEZZO
268938	CH	DOGLIOLA
268961	CH	FRAINE
268995	CH	FRESAGRANDINARIA
269027	CH	FURCI
269050	CH	GAMBERALE
269084	CH	GUILMI
269118	CH	LENTELLA
269142	CH	LISCIA
269175	CH	MONTAZZOLI
269209	CH	MONTEFERRANTE
269233	CH	MONTENERODOMO
269266	CH	PALOMBARO
269290	CH	PENNAPIEDIMONTE
269324	CH	PERANO
269357	CH	PIETRAFERRAZZANA
269381	CH	PIZZOFERRATO
269415	CH	PRETORO
269449	CH	ROCCASCALEGNA
269472	CH	ROIO DEL SANGRO
269506	CH	ROSELLO
269530	CH	SAN BUONO
269563	CH	SAN GIOVANNI LIPIONI
269597	CH	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
269621	CH	TORNARECCIO

269654	CH	TREGLIO
269688	CH	TUFILLO
269712	CH	VILLALFONSINA
269746	CH	FILETTO
269779	CH	TARANTA PELIGNA
269803	CH	MONTELAPIANO
269837	CH	PENNADOMO
269860	CH	FALLO
269894	CH	LETTOPALENA
269928	CH	MONTEBELLO SUL SANGRO
269951	CH	CIVITALUPARELLA
365106	CH	TORREVECCHIA TEATINA
388207	CH	ROCCA SAN GIOVANNI
388306	CH	VACRI
488502	CH	GESSOPALENA
491704	CH	MONTEODORISIO
687608	CH	CANOSA SANNITA
724708	CH	SANTA MARIA IMBARO
775502	CH	ARCHI
775601	CH	ARI
775700	CH	ATESSA
775809	CH	BUCCHIANICO
775908	CH	CASALBORDINO
776005	CH	CASOLI
776104	CH	CASTEL FRENTANO
776203	CH	CASTIGLIONE MESSER MARINO
776302	CH	CELENZA SUL TRIGNO
776401	CH	CRECCHIO
776500	CH	CUPELLO
776609	CH	FARA FILIORUM PETRI
776708	CH	FARA SAN MARTINO
776807	CH	FOSSACESIA
776906	CH	FRANCAVILLA AL MARE
777003	CH	FRISA
777102	CH	GISSI
777201	CH	GIULIANO TEATINO
777300	CH	GUARDIAGRELE
777409	CH	LAMA DEI PELIGNI
777508	CH	LANCIANO
777607	CH	MIGLIANICO
777706	CH	ORSOGNA
777805	CH	ORTONA
777904	CH	PAGLIETA
778001	CH	PALENA
778100	CH	QUADRI
778209	CH	RAPINO
778308	CH	ROCCASPINALVETI
778407	CH	SAN GIOVANNI TEATINO
778506	CH	SAN SALVO
778605	CH	SAN VITO CHIETINO
778704	CH	SCERNI
778803	CH	SCHIAVI DI ABRUZZO
778902	CH	TOLLO
779009	CH	TORRICELLA PELIGNA
779108	CH	VASTO
779207	CH	VILLA SANTA MARIA
779306	CH	PALMOLI
779405	CH	POLLUTRI
779504	CH	RIPA TEATINA
779603	CH	VILLAMAGNA
779702	CH	ALTINO
779801	CH	SANT'EUSANIO DEL SANGRO
811604	CH	POGGIOFIORITO
843805	CH	CASALINCONTRADA
848507	CH	BORRELLO
857904	CH	TORINO DI SANGRO
167007	CL	CALTANISSETTA
832808	CL	ACQUAVIVA PLATANI
832907	CL	BOMPENSIERE
833004	CL	BUTERA
833103	CL	CAMPOFRANCO
833202	CL	DELIA
833301	CL	GELA
833400	CL	MARIANOPOLI
833509	CL	MAZZARINO
833608	CL	MILENA
833707	CL	MONTEDORO
833806	CL	MUSSOMELI
833905	CL	NISCEMI
834002	CL	RESUTTANO
834101	CL	RIESI
834200	CL	SAN CATALDO
834309	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSA
834408	CL	SERRADIFALCO
834507	CL	SOMMATINO
834606	CL	SUTERA
834705	CL	VALLELUNGA PRATAMENO
834804	CL	VILLALBA
102004	CN	CUNEO
178004	CN	ALBARETTO DELLA TORRE
178038	CN	ARGENTERA
178061	CN	CASTELLETTO UZZONE
178095	CN	ROCCA CIGLIE'
181875	CN	CELLE DI MACRA
181909	CN	CERRETTO LANGHE
225003	CN	ALBA
271247	CN	ACCEGLIO
271270	CN	AISONE
271304	CN	MACRA
271338	CN	BELVEDERE LANGHE
271361	CN	BERGOLO
271395	CN	BORGOMALE
271429	CN	BOSIA
271452	CN	BRIAGLIA
271486	CN	BRONDELLO
271510	CN	CARTIGNANO
271544	CN	CASTELLINO TANARO
271577	CN	ELVA
271601	CN	FAULE
271635	CN	FRASSINO
271668	CN	GORZEGNO
271692	CN	LEQUIO TANARO
271726	CN	LEVICE
271759	CN	LISIO

271783	CN	MARMORA
271817	CN	MELLE
271841	CN	MOIOLA
271874	CN	MOMBARCARO
271908	CN	MONTALDO DI MONDOVI'
271932	CN	MONTELUPO ALBESE
271965	CN	MONTEU ROERO
271999	CN	NUCETTO
272021	CN	OSTANA
272054	CN	PIETRAPORZIO
272088	CN	PONTECHIANALE
272112	CN	PRIERO
272146	CN	PRIOLA
272179	CN	ROCCHETTA BELBO
272203	CN	RODDI
272237	CN	SALE DELLE LANGHE
272260	CN	SAMBUCO
272294	CN	SERRAVALLE LANGHE
272328	CN	SCAGNELLO
272351	CN	SOMANO
272385	CN	STROPPO
272419	CN	TORRE MONDOVI'
272443	CN	VALLORIATE
272476	CN	SERRALUNGA D'ALBA
272500	CN	ROASCHIA
272534	CN	BONVICINO
272567	CN	SAN BENEDETTO BELBO
272591	CN	SINIO
272625	CN	BELLINO
272658	CN	CAMO
272682	CN	RODDINO
272716	CN	MARTINIANA PO
272740	CN	BENEVELLO
272773	CN	MARSAGLIA
272807	CN	LEQUIO BERRIA
272831	CN	PEZZOLO VALLE UZZONE
272864	CN	ROCCASPARVERA
272898	CN	SANTO STEFANO ROERO
272922	CN	CASTELMAGNO
272955	CN	BATTIFOLLO
272989	CN	ONCINO
273011	CN	RITTANA
273045	CN	ROCCABRUNA
273078	CN	TREZZO TINELLA
273102	CN	MONTALDO ROERO
273136	CN	PAROLDO
273169	CN	PERLETTO
273193	CN	CIGLIE'
273227	CN	TORRE BORMIDA
273250	CN	MONASTEROLO CASOTTO
273284	CN	ALTO
273318	CN	SALE SAN GIOVANNI
273342	CN	RUFFIA
273375	CN	IGLIANO
273409	CN	TORRESINA
273433	CN	PRUNETTO
273466	CN	CISSONE
273490	CN	CAPRAUNA
314906	CN	VIGNOLO
323600	CN	FEISOGLIO
323709	CN	NIELLA BELBO
376905	CN	BARBARESCO
377002	CN	MAGLIANO ALFIERI
412502	CN	GUARENE
418301	CN	CRAVANZANA
424408	CN	GAIOLA
429704	CN	MONCHIERO
429803	CN	RIFREDDO
429902	CN	VOTTIGNASCO
450908	CN	BASTIA MONDOVI'
451005	CN	TORRE SAN GIORGIO
458604	CN	PIOBESI D'ALBA
458703	CN	MONASTERO DI VASCO
459305	CN	SAN DAMIANO MACRA
459404	CN	BAGNASCO
459503	CN	BAGNOLO PIEMONTE
459602	CN	BALDISSERO D'ALBA
459701	CN	BARGE
459800	CN	BAROLO
459909	CN	BEINETTE
460006	CN	BENE VAGIENNA
460105	CN	BORGO SAN DALMAZZO
460204	CN	BOSSOLASCO
460303	CN	BOVES
460402	CN	BRA
460501	CN	BUSCA
460600	CN	CANALE
460709	CN	CARAGLIO
460808	CN	CARAMAGNA PIEMONTE
460907	CN	CARDE'
461004	CN	CARRU'
461103	CN	CASALGRASSO
461202	CN	CASTELDELFINO
461301	CN	CASTELLETTO STURA
461400	CN	CASTIGLIONE TINELLA
461509	CN	CAVALLERMAGGIORE
461608	CN	CENTALLO
461707	CN	CERESOLE D'ALBA
461806	CN	CERVERE
461905	CN	CEVA
462002	CN	CHERASCO
462101	CN	CHIUSA DI PESIO
462200	CN	CORNELIANO D'ALBA
462309	CN	CORTEMILIA
462408	CN	COSTIGLIOLE SALUZZO
462507	CN	DEMONTE
462606	CN	DIANO D'ALBA
462705	CN	DOGLIANI
462804	CN	DRONERO
462903	CN	ENTRACQUE
463000	CN	ENVIE
463109	CN	FARIGLIANO
463208	CN	FOSSANO
463307	CN	FRABOSA SOPRANA

463406	CN	FRABOSA SOTTANA
463505	CN	GARESSIO
463604	CN	GENOLA
463703	CN	GOVONE
463802	CN	GRINZANE CAVOUR
463901	CN	LAGNASCO
464008	CN	LA MORRA
464107	CN	LIMONE PIEMONTE
464206	CN	MAGLIANO ALPI
464305	CN	MANGO
464404	CN	MANTA
464503	CN	MARENE
464602	CN	MARGARITA
464701	CN	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
464800	CN	MONDOVI'
464909	CN	MONESIGLIO
465005	CN	MONFORTE D'ALBA
465104	CN	MONTA'
465203	CN	MONTICELLO D'ALBA
465302	CN	MORETTA
465401	CN	MOROZZO
465500	CN	MURAZZANO
465609	CN	NARZOLE
465708	CN	NEIVE
465807	CN	ORMEA
465906	CN	PAESANA
466003	CN	PAMPARATO
466102	CN	PEVERAGNO
466201	CN	PIANFEI
466300	CN	PIASCO
466409	CN	PIOZZO
466508	CN	POLONGHERA
466607	CN	PRADLEVES
466706	CN	PRAZZO
466805	CN	PRIOCCA
466904	CN	RACCONIGI
467001	CN	REVELLO
467100	CN	ROBILANTE
467209	CN	ROBURENT
467308	CN	ROCCA DE' BALDI
467407	CN	ROCCAFORTE MONDOVI'
467506	CN	ROCCAVIONE
467605	CN	SALICETO
467704	CN	SALUZZO
467803	CN	SAMPEYRE
467902	CN	SANFRE'
468009	CN	SANFRONT
468108	CN	SAN MICHELE MONDOVI'
468207	CN	SANT'ALBANO STURA
468306	CN	SANTA VITTORIA D'ALBA
468405	CN	SANTO STEFANO BELBO
468504	CN	SAVIGLIANO
468603	CN	SCARNAFIGI
468702	CN	SOMMARIVA DEL BOSCO
468801	CN	SOMMARIVA PERNO
468900	CN	TARANTASCA
469007	CN	TRINITA'
469106	CN	VALDIERI
469205	CN	VALGRANA
469304	CN	VENASCA
469403	CN	VERNANTE
469502	CN	VERZUOLO
469601	CN	VEZZA D'ALBA
469700	CN	VICOFORTE
469809	CN	VILLAFALLETTO
469908	CN	VILLANOVA MONDOVI'
470005	CN	VILLANOVA SOLARO
470104	CN	VINADIO
470203	CN	CASTAGNITO
470302	CN	CERVASCA
470401	CN	POCAPAGLIA
470500	CN	NIELLA TANARO
470609	CN	VIOLA
470708	CN	BERNEZZO
470807	CN	SALMOUR
470906	CN	COSSANO BELBO
471003	CN	BROSSASCO
479006	CN	PAGNO
479105	CN	MURELLO
488908	CN	CLAVESANA
492207	CN	CAMERANA
495903	CN	MONTANERA
524405	CN	ROSSANA
566000	CN	MOMBASIGLIO
574004	CN	CAVALLERLEONE
647602	CN	VERDUNO
665802	CN	NOVELLO
698407	CN	CRISSOLO
698506	CN	LESEGNO
705707	CN	VILLAR SAN COSTANZO
720805	CN	CASTELLINALDO
779900	CN	NEVIGLIE
787903	CN	RODELLO
793208	CN	MONTEROSSO GRANA
802207	CN	CASTINO
817106	CN	CASTIGLIONE FALLETTO
844001	CN	TREISO
918250	CN	ARGUELLO
918383	CN	BRIGA ALTA
918433	CN	CANOSIO
918474	CN	CASTELLAR
918524	CN	CASTELNUOVO DI CEVA
918706	CN	GAMBASCA
918722	CN	GOTTASECCA
918755	CN	ISASCA
918979	CN	MONTEMALE DI CUNEO
919001	CN	MONTEZEMOLO
919126	CN	PERLO
919241	CN	ROASCIO
919548	CN	VALMALA
109009	CO	COMO
181933	CO	CLAINO CON OSTENO
181966	CO	LASNIGO
181990	CO	LAGLIO

182030	CO	PEGLIO
182063	CO	DREZZO
182097	CO	CAGLIO
182121	CO	CAVARGNA
182154	CO	SORICO
182188	CO	LAINO
182212	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
182246	CO	LONGONE AL SEGRINO
182279	CO	PROSERPIO
182303	CO	VELESO
182337	CO	STAZZONA
182360	CO	PLESIO
182394	CO	ZELBIO
182428	CO	PIGRA
182451	CO	BRIENNO
182485	CO	ALSERIO
182519	CO	BLEVIO
182543	CO	CASASCO D'INTELVI
182576	CO	BARNI
182600	CO	POGNANA LARIO
182634	CO	RAMPONIO VERNA
182667	CO	CREMIA
182691	CO	RODERO
182725	CO	SCHIGNANO
182758	CO	CAGNO
182782	CO	CASTELNUOVO BOZZENTE
182816	CO	SOLBIATE
182840	CO	RONAGO
182873	CO	COLONNO
182907	CO	GIRONICO
182931	CO	CORRIDO
182964	CO	CONSIGLIO DI RUMO
182998	CO	FAGGETO LARIO
183038	CO	PELLIO INTELVI
183061	CO	CARATE URIO
183103	CO	CASTELMARTE
183137	CO	DIZZASCO
183160	CO	CERANO D'INTELVI
183194	CO	GRANDOLA ED UNITI
183228	CO	REZZAGO
183251	CO	MONGUZZO
183285	CO	MEZZEGRA
183319	CO	PIANELLO DEL LARIO
183343	CO	BENE LARIO
183376	CO	SORMANO
183400	CO	OSSUCCIO
183434	CO	BRUNATE
183467	CO	SANT'ABBONDIO
323303	CO	VALMOREA
323402	CO	VENIANO
382002	CO	LIMIDO COMASCO
382101	CO	ORSENIGO
458901	CO	SENNA COMASCO
478701	CO	LUISAGO
496000	CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE
508309	CO	ALBAVILLA
508408	CO	ALBESE CON CASSANO
508507	CO	ALBIOLO
508606	CO	ALZATE BRIANZA
508705	CO	APPIANO GENTILE
508804	CO	ARGEGNO
508903	CO	AROSIO
509000	CO	ASSO
509406	CO	BELLAGIO
509604	CO	BINAGO
509703	CO	BIZZARONE
510107	CO	BULGAROGRASSO
510206	CO	CABIATE
510305	CO	CADORAGO
510503	CO	CAMPIONE D'ITALIA
510602	CO	CANTU'
510701	CO	CANZO
510800	CO	CAPIAGO INTIMIANO
510909	CO	CARIMATE
511006	CO	CARUGO
511402	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI
511501	CO	CERMENATE
511600	CO	CERNOBBIO
511907	CO	CIVENNA
512509	CO	DOMASO
512608	CO	DONGO
512707	CO	ERBA
512806	CO	FIGINO SERENZA
512905	CO	FINO MORNASCO
513101	CO	GERA LARIO
513200	CO	GRANDATE
513309	CO	GRAVEDONA
513408	CO	GRIANTE
513507	CO	GUANZATE
513705	CO	INVERIGO
513804	CO	LAMBRUGO
513903	CO	LANZO D'INTELVI
514000	CO	LENNO
514109	CO	LEZZENO
514307	CO	LIPOMO
514406	CO	LOCATE VARESINO
514604	CO	LOMAZZO
514703	CO	LURAGO D'ERBA
514802	CO	LURATE CACCIVIO
515007	CO	MARIANO COMENSE
515106	CO	MASLIANICO
515205	CO	MENAGGIO
515403	CO	MERONE
515700	CO	MONTANO LUCINO
515809	CO	MOZZATE
516005	CO	NOVEDRATE
516203	CO	OLGIATE COMASCO
516708	CO	PARE'
516906	CO	PONTE LAMBRO
517003	CO	PORLEZZA
517300	CO	ROVELLASCA
517409	CO	ROVELLO PORRO
517508	CO	SAN FEDELE INTELVI
517607	CO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

517706	CO	TAVERNERIO
517805	CO	TURATE
517904	CO	UGGIATE TREVANO
518001	CO	VALBRONA
518209	CO	VALSOLDA
518407	CO	VILLA GUARDIA
518506	CO	SANTA MARIA REZZONICO
518605	CO	BREGNANO
518803	CO	TREMEZZO
518902	CO	TORNO
519108	CO	MAGREGLIO
519207	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
519405	CO	MOLTRASIO
519504	CO	CASNATE CON BERNATE
519603	CO	CUCCIAGO
519801	CO	NESSO
520106	CO	CARLAZZO
520205	CO	FENEGRO'
565309	CO	GARZENO
565408	CO	CASSINA RIZZARDI
565507	CO	MONTORFANO
614503	CO	ANZANO DEL PARCO
635300	CO	MUSSO
703108	CO	EUPILIO
738906	CO	SALA COMACINA
742403	CO	BRENNA
787705	CO	BEREGAZZO CON FIGLIARO
787804	CO	CAVALLASCA
832303	CO	CASLINO D'ERBA
832402	CO	PUSIANO
851600	CO	SAN SIRO
891606	CO	VERTEMATE CON MINOPRIO
892703	CO	FALOPPIO
893008	CO	LURAGO MARINONE
896001	CO	CARBONATE
898700	CO	CIRIMIDO
925172	CO	BLESSAGNO
925503	CO	CUSINO
925537	CO	DOSSO DEL LIRO
925644	CO	GERMASINO
925735	CO	LIVO
925842	CO	MONTEMEZZO
926055	CO	PONNA
926352	CO	TREZZONE
926386	CO	VAL REZZO
926428	CO	VERCANA
114009	CR	CREMONA
270702	CR	CASTELVISCONTI
270736	CR	FORMIGARA
270769	CR	GABBIONETA BINANUOVA
270793	CR	MALAGNINO
270827	CR	PESSINA CREMONESE
270850	CR	SAN MARTINO DEL LAGO
270884	CR	SOLAROLO RAINERIO
270918	CR	TORRICELLA DEL PIZZO
270942	CR	VOLONGO
270975	CR	CASTELDIDONE
271007	CR	DEROVERE
271031	CR	VOLTIDO
271064	CR	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
271098	CR	CAPPELLA DE' PICENARDI
271122	CR	CA' D'ANDREA
271155	CR	CAPPELLA CANTONE
271189	CR	CROTTA D'ADDA
271213	CR	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
323501	CR	OLMENETA
564609	CR	FIESCO
564708	CR	SALVIROLA
564807	CR	MOSCAZZANO
566109	CR	ACQUANEGRA CREMONESE
566208	CR	AGNADELLO
566307	CR	ANNICCO
566406	CR	AZZANELLO
566505	CR	BAGNOLO CREMASCO
566604	CR	BORDOLANO
566703	CR	CALVATONE
566802	CR	CAMISANO
566901	CR	CAPERGNANICA
567008	CR	CAPRALBA
567107	CR	CASALBUTTANO ED UNITI
567206	CR	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
567305	CR	CASALETTO CEREDANO
567404	CR	CASALMAGGIORE
567503	CR	CASALMORANO
567602	CR	CASTELLEONE
567701	CR	CASTELVERDE
567800	CR	CHIEVE
567909	CR	CICOGNOLO
568006	CR	CINGIA DE' BOTTI
568105	CR	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
568204	CR	CORTE DE' FRATI
568303	CR	CREDERA RUBBIANO
568402	CR	CREMA
568501	CR	DOVERA
568600	CR	GENIVOLTA
568709	CR	GRONTARDO
568808	CR	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
568907	CR	GUSSOLA
569004	CR	ISOLA DOVARESE
569103	CR	MONTE CREMASCO
569202	CR	MONTODINE
569301	CR	MOTTA BALUFFI
569400	CR	OFFANENGO
569509	CR	OSTIANO
569608	CR	PADERNO PONCHIELLI
569707	CR	PALAZZO PIGNANO
569806	CR	PANDINO
569905	CR	PERSICO DOSIMO
570002	CR	PESCAROLO ED UNITI
570101	CR	PIADENA
570200	CR	PIANENGO
570309	CR	PIEVE D'OLMI
570408	CR	PIEVE SAN GIACOMO
570507	CR	PIZZIGHETTONE

570606	CR	RIPALTA CREMASCA	178426	CS	SAN MARTINO DI FINITA
570705	CR	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	178459	CS	SAN PIETRO IN GUARANO
570804	CR	RIVOLTA D'ADDA	178491	CS	SERRA PEDACE
570903	CR	ROBECCO D'OGLIO	178525	CS	TRENTA
571000	CR	ROMANENGO	183491	CS	PAPASIDERO
571109	CR	SAN BASSANO	183525	CS	CROPALATI
571208	CR	SAN DANIELE PO	183558	CS	VACCARIZZO ALBANESE
571307	CR	SAN GIOVANNI IN CROCE	183582	CS	CALOVETO
571406	CR	SCANDOLARA RAVARA	183616	CS	CIVITA
571505	CR	SERGNANO	183640	CS	GRISOLIA
571604	CR	SESTO ED UNITI	183673	CS	BUONVICINO
571703	CR	SONCINO	183707	CS	SAN LORENZO BELLIZZI
571802	CR	SORESINA	183731	CS	SAN GIORGIO ALBANESE
571901	CR	SOSPIRO	183764	CS	FIRMO
572008	CR	SPINADESCO	183798	CS	SANTA CATERINA ALBANESE
572107	CR	SPINEDA	183822	CS	AIETA
572206	CR	SPINO D'ADDA	183855	CS	BOCCHIGLIERO
572305	CR	STAGNO LOMBARDO	183889	CS	SANT'AGATA DI ESARO
572404	CR	TORLINO VIMERCATI	183913	CS	CASTROREGIO
572503	CR	TORRE DE' PICENARDI	183947	CS	SAN LORENZO DEL VALLO
572602	CR	TRESCORE CREMASCO	183970	CS	SAN COSMO ALBANESE
572701	CR	TRIGOLO	184002	CS	LAINO CASTELLO
572800	CR	VAIANO CREMASCO	184036	CS	SANGINETO
572909	CR	VAILATE	184069	CS	ROSETO CAPO SPULICO
573006	CR	VESCOVATO	184093	CS	ORSOMARSO
573105	CR	PIERANICA	184127	CS	PALUDI
573204	CR	GADESCO PIEVE DELMONA	184150	CS	SAN NICOLA ARCELLA
573303	CR	MADIGNANO	184184	CS	SCALA COELI
573402	CR	CREMOSANO	184218	CS	CANNA
573501	CR	IZANO	184242	CS	NOCARA
573600	CR	CASALETTO VAPRIO	184275	CS	TORTORA
573709	CR	RIPALTA ARPINA	184309	CS	ACQUAFORMOSA
573808	CR	GOMBITO	184333	CS	PIETRAPAOLA
573907	CR	MARTIGNANA DI PO	184366	CS	MAIERA'
660605	CR	CELLA DATI	184390	CS	MOTTAFOLLONE
703405	CR	BONEMERSE	184424	CS	SAN BASILE
739003	CR	POZZAGLIO ED UNITI	184457	CS	ALESSANDRIA DEL CARRETTO
837708	CR	CAMPAGNOLA CREMASCA	184481	CS	PLATACI
845503	CR	RICENGO	185512	CS	TERRAVECCHIA
848804	CR	TICENGO	185546	CS	SAN DONATO DI NINEA
931550	CR	CASALETTO DI SOPRA	185579	CS	SANTA DOMENICA TALAO
931584	CR	CASTEL GABBIANO	185603	CS	PEDIVIGLIANO
931659	CR	DRIZZONA	269985	CS	BELSITO
931709	CR	GERRE DE' CAPRIOLI	270017	CS	BIANCHI
931816	CR	QUINTANO	270041	CS	CARPANZANO
931840	CR	RIPALTA GUERINA	270074	CS	CASTIGLIONE COSENTINO
931907	CR	TORNATA	270108	CS	CELICO
162008	CS	COSENZA	270132	CS	CELLARA
178129	CS	ACQUAPPESA	270165	CS	CERISANO
178160	CS	ALTILIA	270199	CS	CERVICATI
178194	CS	BELMONTE CALABRO	270223	CS	COLOSIMI
178228	CS	CERZETO	270256	CS	DOMANICO
178251	CS	CLETO	270280	CS	FIGLINE VEGLIATURO
178285	CS	FALCONARA ALBANESE	270314	CS	LAPPANO
178319	CS	FIUMEFREDDO BRUZIO	270348	CS	MALITO
178368	CS	LONGOBARDI	270371	CS	MANGONE
178392	CS	PEDACE	270405	CS	MARANO MARCHESATO

270439	CS	MARANO PRINCIPATO
270462	CS	MARZI
270496	CS	PANETTIERI
270520	CS	PIANE CRATI
270553	CS	ROVITO
270587	CS	SAN BENEDETTO ULLANO
270611	CS	SAN PIETRO IN AMANTEA
270645	CS	SERRA D'AIELLO
270678	CS	SPEZZANO PICCOLO
323204	CS	CALOPEZZATI
412106	CS	SANTO STEFANO DI ROGLIANO
471508	CS	CAMPANA
581207	CS	FRANCAVILLA MARITTIMA
651505	CS	ZUMPANO
693309	CS	BONIFATI
700203	CS	MENDICINO
708503	CS	FRASCINETO
716803	CS	LAINO BORGO
728204	CS	CASOLE BRUZIO
739102	CS	AMENDOLARA
788109	CS	PARENTI
805804	CS	ACRI
805903	CS	AIELLO CALABRO
806000	CS	AMANTEA
806109	CS	APRIGLIANO
806208	CS	BELVEDERE MARITTIMO
806307	CS	BISIGNANO
806406	CS	CARIATI
806505	CS	CAROLEI
806604	CS	CASSANO ALLO IONIO
806703	CS	CASTROVILLARI
806802	CS	CETRARO
806901	CS	CORIGLIANO CALABRO
807008	CS	CROSIA
807107	CS	DIAMANTE
807206	CS	DIPIGNANO
807305	CS	FAGNANO CASTELLO
807404	CS	FUSCALDO
807503	CS	GRIMALDI
807602	CS	GUARDIA PIEMONTESE
807701	CS	LAGO
807800	CS	LONGOBUCCO
807909	CS	LUNGRO
808006	CS	LUZZI
808105	CS	MANDATORICCIO
808204	CS	MONTALTO UFFUGO
808303	CS	MORMANNO
808402	CS	ORIOLO
808501	CS	PAOLA
808600	CS	PIETRAFITTA
808709	CS	PRAIA A MARE
808808	CS	RENDE
808907	CS	ROCCA IMPERIALE
809004	CS	ROGGIANO GRAVINA
809103	CS	ROGLIANO
809202	CS	ROSSANO
809301	CS	ROTA GRECA
809400	CS	SAN DEMETRIO CORONE
809509	CS	SAN FILI
809608	CS	SAN GIOVANNI IN FIORE
809707	CS	SAN LUCIDO
809806	CS	SAN MARCO ARGENTANO
809905	CS	SAN SOSTI
810002	CS	SAN VINCENZO LA COSTA
810101	CS	SARACENA
810200	CS	SCALEA
810309	CS	SPEZZANO ALBANESE
810408	CS	SPEZZANO DELLA SILA
810507	CS	TARSIA
810606	CS	TERRANOVA DA SIBARI
810705	CS	TORANO CASTELLO
810804	CS	TREBISACCE
810903	CS	VILLAPIANA
811000	CS	SANTA MARIA DEL CEDRO
811109	CS	VERBICARO
811208	CS	ALBIDONA
811307	CS	MONGRASSANO
811406	CS	SCIGLIANO
811505	CS	ROSE
844209	CS	MONTEGIORDANO
887901	CS	ALTOMONTE
888008	CS	CASTROLIBERO
888107	CS	CERCHIARA DI CALABRIA
888206	CS	LATTARICO
888305	CS	MALVITO
888404	CS	MORANO CALABRO
888503	CS	PATERNO CALABRO
888602	CS	SANTA SOFIA D'EPIRO
169003	CT	CATANIA
261008	CT	ACI CASTELLO
262006	CT	ACIREALE
838300	CT	ACI BONACCORSI
838409	CT	ACI CATENA
838508	CT	ACI SANT'ANTONIO
838607	CT	ADRANO
838706	CT	BELPASSO
838805	CT	BIANCAVILLA
838904	CT	BRONTE
839001	CT	CALATABIANO
839100	CT	CALTAGIRONE
839209	CT	CASTEL DI IUDICA
839308	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA
839407	CT	FIUMEFREDDO DI SICILIA
839506	CT	GIARRE
839605	CT	GRAMMICHELE
839704	CT	GRAVINA DI CATANIA
839803	CT	LICODIA EUBEA
839902	CT	LINGUAGLOSSA
840009	CT	MALETTO
840108	CT	MASCALI
840207	CT	MASCALUCIA
840306	CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA
840405	CT	MILO
840504	CT	MINEO

840603	CT	MIRABELLA IMBACCARI
840702	CT	MISTERBIANCO
840801	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA
840900	CT	NICOLOSI
841007	CT	PALAGONIA
841106	CT	PATERNO'
841205	CT	PEDARA
841304	CT	PIEDIMONTE ETNEO
841403	CT	RADDUSA
841502	CT	RAMACCA
841601	CT	RANDAZZO
841700	CT	RIPOSTO
841809	CT	SAN CONO
841908	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA
842005	CT	SAN GREGORIO DI CATANIA
842104	CT	SAN MICHELE DI GANZARIA
842203	CT	SAN PIETRO CLARENZA
842302	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI
842401	CT	SANT'ALFIO
842500	CT	SANTA MARIA DI LICODIA
842609	CT	SANTA VENERINA
842708	CT	SCORDIA
842807	CT	TRECASTAGNI
842906	CT	TREMESTIERI ETNEO
843003	CT	VALVERDE
843102	CT	VIAGRANDE
843201	CT	VIZZINI
843300	CT	ZAFFERANA ETNEA
843409	CT	MAZZARRONE
843508	CT	CAMPOROTONDO ETNEO
843607	CT	MANIACE
889709	CT	RAGALNA
044008	CZ	CATANZARO
178558	CZ	ALBI
178582	CZ	CARAFFA DI CATANZARO
178616	CZ	ISCA SULLO IONIO
178640	CZ	MAGISANO
178673	CZ	SAN SOSTENE
178707	CZ	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JON
178731	CZ	SIMERI CRICHI
178764	CZ	STALETTI
185637	CZ	FEROLETO ANTICO
185660	CZ	CONFLENTI
185694	CZ	PENTONE
267583	CZ	AMATO
267617	CZ	ANDALI
267641	CZ	ARGUSTO
267674	CZ	BELCASTRO
267799	CZ	CERVA
267823	CZ	CICALA
267856	CZ	FOSSATO SERRALTA
267880	CZ	GAGLIATO
267914	CZ	GASPERINA
267948	CZ	JACURSO
267971	CZ	MARCEDUSA
268003	CZ	MARTIRANO
268037	CZ	MIGLIERINA
268060	CZ	MONTAURO
268094	CZ	MOTTA SANTA LUCIA
268128	CZ	OLIVADI
268151	CZ	PALERMITI
268185	CZ	PETRIZZI
268219	CZ	SAN FLORO
268243	CZ	SAN MANGO D'AQUINO
268334	CZ	SAN PIETRO APOSTOLO
268367	CZ	SATRIANO
268425	CZ	SORBO SAN BASILE
268458	CZ	SOVERIA SIMERI
268482	CZ	TORRE DI RUGGIERO
268516	CZ	VALLEFIORITA
268540	CZ	CENADI
268573	CZ	CENTRACHE
268607	CZ	AMARONI
268631	CZ	SELLIA
365700	CZ	SANTA CATERINA DELLO IONIO
418202	CZ	PLATANIA
424705	CZ	BORGIA
424804	CZ	BOTRICELLO
425108	CZ	CHIARAVALLE CENTRALE
425504	CZ	CURINGA
425900	CZ	GIRIFALCO
426007	CZ	GUARDAVALLE
426205	CZ	MAIDA
426601	CZ	NOCERA TIRINESE
426809	CZ	PIANOPOLI
427203	CZ	SAN PIETRO A MAIDA
427500	CZ	SERRASTRETTA
427708	CZ	SOVERATO
427807	CZ	SOVERIA MANNELLI
428003	CZ	TAVERNA
428102	CZ	TIRIOLO
428409	CZ	LAMEZIA TERME
428508	CZ	DAVOLI
428607	CZ	SELLIA MARINA
428706	CZ	SERSALE
428805	CZ	FALERNA
429100	CZ	GIZZERIA
429308	CZ	MONTEPAONE
429407	CZ	SAN VITO SULLO IONIO
429506	CZ	CORTALE
429605	CZ	CROPANI
614206	CZ	MARTIRANO LOMBARDO
700104	CZ	SETTINGIANO
700302	CZ	CARDINALE
717306	CZ	ZAGARISE
738104	CZ	GIMIGLIANO
887000	CZ	BADOLATO
887208	CZ	CARLOPOLI
887307	CZ	DECOLLATURA
887406	CZ	MARCELLINARA
887604	CZ	PETRONA'
887802	CZ	SQUILLACE
168005	EN	ENNA

499509	EN	SPERLINGA
835702	EN	AGIRA
835801	EN	AIDONE
835900	EN	ASSORO
836007	EN	BARRAFRANCA
836106	EN	CALASCIBETTA
836205	EN	CATENANUOVA
836304	EN	CENTURIPE
836403	EN	CERAMI
836502	EN	GAGLIANO CASTELFERRATO
836601	EN	LEONFORTE
836700	EN	NICOSIA
836809	EN	NISSORIA
836908	EN	PIAZZA ARMERINA
837005	EN	PIETRAPERZIA
837104	EN	REGALBUTO
837203	EN	TROINA
837302	EN	VALGUARNERA CAROPEPE
837401	EN	VILLAROSA
098004	FC	REPUBBLICA DI SAN MARINO
132001	FC	FORLI'
239004	FC	CESENA
240002	FC	CESENATICO
677005	FC	BAGNO DI ROMAGNA
677203	FC	BERTINORO
677302	FC	BORGHI
677401	FC	CASTROCARO TERME E TERRA SOLE
677609	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA
677807	FC	DOVADOLA
677906	FC	FORLIMPOPOLI
678003	FC	GALEATA
678102	FC	GAMBETTOLA
678201	FC	GATTEO
678300	FC	LONGIANO
678409	FC	MELDOLA
678508	FC	MERCATO SARACENO
678706	FC	MODIGLIANA
679209	FC	MONTIANO
679407	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO
679506	FC	PREDAPPIO
679605	FC	PREMILCUORE
679704	FC	ROCCA SAN CASCIANO
679803	FC	RONCOFREDDO
680108	FC	SAN MAURO PASCOLI
680306	FC	SANTA SOFIA
680405	FC	SARSINA
680504	FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE
680603	FC	SOGLIANO AL RUBICONE
680801	FC	TREDOZIO
680900	FC	VERGHERETO
130005	FE	FERRARA
234005	FE	CENTO
235002	FE	COMACCHIO
671701	FE	ARGENTA
671800	FE	BERRA
671909	FE	BONDENO
672006	FE	CODIGORO
672105	FE	COPPARO
672204	FE	FORMIGNANA
672303	FE	IOLANDA DI SAVOIA
672402	FE	LAGOSANTO
672501	FE	MASI TORELLO
672600	FE	MASSAFISCAGLIA
672709	FE	MESOLA
672808	FE	MIGLIARINO
672907	FE	MIRABELLO
673004	FE	OSTELLATO
673103	FE	POGGIO RENATICO
673202	FE	PORTOMAGGIORE
673301	FE	RO FERRARESE
673400	FE	SANT'AGOSTINO
673509	FE	VIGARANO MAINARDA
673608	FE	VOGHIERA
673707	FE	TRESIGALLO
673806	FE	GORO
673905	FE	MIGLIARO
157008	FG	FOGGIA
273524	FG	ALBERONA
273557	FG	CARLANTINO
273581	FG	CELLE DI SAN VITO
273615	FG	FAETO
273649	FG	PANNI
273672	FG	SAN MARCO LA CATOLA
273706	FG	VOLTURARA APPULA
499608	FG	MOTTA MONTECORVINO
635904	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
708305	FG	RIGNANO GARGANICO
782607	FG	ACCADIA
782706	FG	APRICENA
782805	FG	ASCOLI SATRIANO
782904	FG	BICCARI
783001	FG	BOVINO
783100	FG	CAGNANO VARANO
783209	FG	CANDELA
783308	FG	CARPINO
783407	FG	CASALNUOVO MONTEROTARO
783506	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA
783605	FG	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
783704	FG	CELENZA VALFORTORE
783803	FG	CERIGNOLA
783902	FG	CHIEUTI
784009	FG	DELICETO
784108	FG	ISCHITELLA
784207	FG	ISOLE TREMITI
784306	FG	LESINA
784405	FG	LUCERA
784504	FG	MANFREDONIA
784702	FG	MATTINATA
784801	FG	MONTELEONE DI PUGLIA
784900	FG	MONTE SANT'ANGELO
785006	FG	ORSARA DI PUGLIA
785105	FG	ORTA NOVA
785204	FG	PESCHICI
785303	FG	PIETRAMONTECORVINO

785402	FG	POGGIO IMPERIALE
785501	FG	ROCCHETTA SANT'ANTONIO
785600	FG	RODI GARGANICO
785709	FG	ROSETO VALFORTORE
785907	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO
786004	FG	SAN MARCO IN LAMIS
786103	FG	SANNICANDRO GARGANICO
786202	FG	SAN PAOLO DI CIVITATE
786301	FG	SAN SEVERO
786400	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA
786509	FG	SERRACAPRIOLA
786608	FG	STORNARA
786707	FG	TORREMAGGIORE
786905	FG	TROIA
787002	FG	VICO DEL GARGANO
787101	FG	VIESTE
787200	FG	ZAPPONETA
787309	FG	CARAPELLE
787408	FG	CASTELLUCCIO DE SAURI
787507	FG	VOLTURINO
787606	FG	STORNARELLA
886606	FG	ANZANO DI PUGLIA
886705	FG	ORDONA
028001	FI	FIRENZE
214007	FI	CAMPI BISENZIO
377200	FI	BAGNO A RIPOLI
377309	FI	BARBERINO DI MUGELLO
377408	FI	BARBERINO VAL D'ELSA
377507	FI	BORGO SAN LORENZO
377606	FI	CALENZANO
377705	FI	CAPRAIA E LIMITE
377903	FI	CASTELFIORENTINO
378000	FI	CERRETO GUIDI
378109	FI	CERTALDO
378208	FI	DICOMANO
378307	FI	EMPOLI
378406	FI	FIESOLE
378505	FI	FIGLINE VALDARNO
378604	FI	FIRENZUOLA
378703	FI	FUCECCHIO
378802	FI	GAMBASSI TERME
378901	FI	GREVE IN CHIANTI
379008	FI	IMPRUNETA
379107	FI	INCISA IN VAL D'ARNO
379206	FI	LASTRA A SIGNA
379305	FI	LONDA
379404	FI	MARRADI
379503	FI	MONTAIONE
379602	FI	MONTELUPO FIORENTINO
379800	FI	MONTESPERTOLI
379909	FI	PALAZZUOLO SUL SENIO
380006	FI	PELAGO
380105	FI	PONTASSIEVE
380204	FI	REGGELLO
380303	FI	RIGNANO SULL'ARNO
380402	FI	RUFINA
380501	FI	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
380600	FI	SAN GODENZO
380709	FI	SAN PIERO A SIEVE
380808	FI	SCANDICCI
380907	FI	SCARPERIA
381004	FI	SESTO FIORENTINO
381103	FI	SIGNA
381202	FI	TAVARNELLE VAL DI PESA
381301	FI	VAGLIA
381608	FI	VICCHIO
381707	FI	VINCI
176180	FM	MONTE RINALDO
198481	FM	BELMONTE PICENO
198549	FM	MONTEFALCONE APPENNINO
198572	FM	MONTE GIBERTO
198606	FM	MONTELEONE DI FERMO
198630	FM	MONTELPARO
198663	FM	MONTE VIDON CORRADO
198721	FM	MONSAMPIETRO MORICO
198754	FM	MONTE VODON COMBATTE
198788	FM	MORESCO
198812	FM	SMERILLO
489401	FM	LAPEDONA
565002	FM	MAGLIANO DI TENNA
635409	FM	FRANCAVILLA D'ETE
693606	FM	AMANDOLA
694406	FM	FALERONE
694505	FM	FERMO
694802	FM	GROTTAZZOLINA
695106	FM	MONTAPPONE
695304	FM	MONTEFORTINO
695403	FM	MONTEGIORGIO
695502	FM	MONTEGRANARO
695809	FM	MONTERUBBIANO
695908	FM	MONTE SAN PIETRANGELI
696005	FM	MONTE URANO
696104	FM	MONTOTTONE
696302	FM	ORTEZZANO
696401	FM	PEDASO
696500	FM	PETRITOLI
696609	FM	PORTO SAN GIORGIO
696708	FM	PORTO SANT'ELPIDIO
696807	FM	RAPAGNANO
697102	FM	SANTA VITTORIA IN MATENANO
697201	FM	SANT'ELPIDIO A MARE
697300	FM	SERVIGLIANO
697508	FM	TORRE SAN PATRIZIO
697904	FM	ALTIDONA
698001	FM	CAMPOFILONE
698100	FM	MASSA FERMANA
820407	FM	PONZANO DI FERMO
148007	FR	FROSINONE
178798	FR	ACQUAFONDATA
178822	FR	COLLE SAN MAGNO
178855	FR	SAN BIAGIO SARACINISCO
185728	FR	BELMONTE CASTELLO
185751	FR	SETTEFRATI
287904	FR	CASALATTICO

287938	FR	CASTELNUOVO PARANO
287961	FR	COLLEPARDO
287995	FR	CORENO AUSONIO
288027	FR	FALVATERRA
288050	FR	FONTECHIARI
288084	FR	GALLINARO
288118	FR	PESCOSOLIDO
288142	FR	PICINISCO
288258	FR	ROCCA D'ARCE
288282	FR	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO
288316	FR	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
288340	FR	TERELLE
288373	FR	VICALVI
288407	FR	VILLA SANTO STEFANO
288431	FR	VITICUSO
288464	FR	POSTA FIBRENO
288498	FR	VALLEMAIO
382507	FR	AUSONIA
382606	FR	CASTROCIELO
387704	FR	COLFELICE
387803	FR	PATRICA
387902	FR	TORRE CAIETANI
471904	FR	SANT'APOLLINARE
742601	FR	ACUTO
742700	FR	ALATRI
742809	FR	ALVITO
742908	FR	ANAGNI
743005	FR	AQUINO
743104	FR	ARCE
743203	FR	ARNARA
743302	FR	ARPINO
743401	FR	ATINA
743500	FR	BOVILLE ERNICA
743609	FR	CASALVIERI
743708	FR	CASSINO
743807	FR	CASTRO DEI VOLSCI
743906	FR	CECCANO
744003	FR	CEPRANO
744102	FR	CERVARO
744201	FR	FERENTINO
744300	FR	FILETTINO
744409	FR	FIUGGI
744508	FR	FONTANA LIRI
744607	FR	GUARCINO
744706	FR	ISOLA DEL LIRI
744805	FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
744904	FR	MOROLO
745000	FR	PALIANO
745109	FR	PIEDIMONTE SAN GERMANO
745208	FR	PIGLIO
745307	FR	POFI
745406	FR	PONTECORVO
745505	FR	RIPI
745604	FR	ROCCASECCA
745703	FR	SAN GIORGIO A LIRI
745802	FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO
745901	FR	SGURGOLA
746008	FR	SORA
746107	FR	SUPINO
746206	FR	VALLECORSA
746305	FR	VEROLI
746404	FR	ESPERIA
746503	FR	PICO
746602	FR	TRIVIGLIANO
746701	FR	SAN DONATO VAL DI COMINO
746800	FR	TREVI NEL LAZIO
746909	FR	AMASENO
747006	FR	BROCCOSTELLA
747105	FR	SAN VITTORE DEL LAZIO
747204	FR	CASTELLIRI
747303	FR	SAN GIOVANNI INCARICO
747402	FR	VILLA LATINA
747501	FR	CAMPOLI APPENNINO
884601	FR	SERRONE
896605	FR	FUMONE
896704	FR	GIULIANO DI ROMA
896803	FR	PIGNATARO INTERAMNA
896902	FR	SANTO PADRE
897009	FR	TORRICE
897108	FR	VALLEROTONDA
897207	FR	VICO NEL LAZIO
897306	FR	VILLA SANTA LUCIA
898809	FR	PASTENA
898908	FR	STRANGOLAGALLI
014001	GE	GENOVA
178889	GE	GORRETO
178913	GE	NEIRONE
178954	GE	ORERO
273771	GE	CROCEFIESCHI
273805	GE	FAVALE DI MALVARO
273839	GE	LUMARZO
273862	GE	VOBBIA
273896	GE	LORSICA
273920	GE	VALBREVENNA
273953	GE	TRIBOGNA
273987	GE	AVEGNO
274019	GE	PROPATA
274043	GE	LEIVI
318303	GE	ARENZANO
318402	GE	BARGAGLI
318501	GE	BOGLIASCO
318600	GE	BORZONASCA
318709	GE	BUSALLA
318808	GE	CAMOGLI
318907	GE	CAMPO LIGURE
319004	GE	CAMPOMORONE
319103	GE	CARASCO
319202	GE	CASARZA LIGURE
319301	GE	CASELLA
319400	GE	CASTIGLIONE CHIAVARESE
319509	GE	CHIAVARI
319608	GE	CICAGNA
319707	GE	COGOLETO
319806	GE	COGORNO

319905	GE	FONTANIGORDA
320002	GE	ISOLA DEL CANTONE
320101	GE	LAVAGNA
320200	GE	MASONE
320309	GE	MEZZANEGO
320408	GE	MIGNANEGO
320507	GE	MOCONESI
320606	GE	MONEGLIA
320705	GE	MONTOGGIO
320804	GE	NE
320903	GE	PIEVE LIGURE
321000	GE	PORTOFINO
321109	GE	RAPALLO
321208	GE	RECCO
321307	GE	REZZOAGLIO
321406	GE	RONCO SCRIVIA
321505	GE	ROSSIGLIONE
321604	GE	ROVEGNO
321703	GE	SAN COLOMBANO CERTENOLI
321802	GE	SANTA MARGHERITA LIGURE
321901	GE	SANT'OLCESE
322008	GE	SANTO STEFANO D'AVETO
322107	GE	SAVIGNONE
322206	GE	SERRA RICCO'
322305	GE	SESTRI LEVANTE
322404	GE	SORI
322503	GE	TIGLIETO
322602	GE	TORRIGLIA
322701	GE	USCIO
322800	GE	ZOAGLI
450403	GE	MELE
676908	GE	MONTEBRUNO
681601	GE	DAVAGNA
837500	GE	CERANESI
903120	GE	COREGLIA LIGURE
903153	GE	FASCIA
903260	GE	RONDANINA
124008	GO	GORIZIA
278481	GO	SAN FLORIANO DEL COLLIO
278515	GO	MOSSA
278549	GO	MEDEA
471805	GO	SAN LORENZO ISONTINO
564500	GO	SAN PIER D'ISONZO
645408	GO	CAPRIVA DEL FRIULI
645507	GO	CORMONS
645606	GO	DOBERDO' DEL LAGO
645705	GO	FARRA D'ISONZO
645804	GO	GRADISCA D'ISONZO
645903	GO	GRADO
646000	GO	MARIANO DEL FRIULI
646109	GO	MONFALCONE
646208	GO	ROMANS D'ISONZO
646307	GO	RONCHI DEI LEGIONARI
646406	GO	SAN CANZIAN D'ISONZO
646505	GO	SAVOGNA D'ISONZO
646604	GO	STARANZANO
646703	GO	TURRIACO
646802	GO	VILLESSE
646901	GO	FOGLIANO REDIPUGLIA
817403	GO	DOLEGNA DEL COLLIO
858407	GO	SAGRADO
937730	GO	MORARO
143008	GR	GROSSETO
721605	GR	ARCIDOSSO
721704	GR	CAMPAGNATICO
721803	GR	CAPALBIO
721902	GR	CASTEL DEL PIANO
722009	GR	CASTELL'AZZARA
722108	GR	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
722207	GR	CINIGIANO
722306	GR	CIVITELLA PAGANICO
722405	GR	FOLLONICA
722504	GR	GAVORRANO
722603	GR	ISOLA DEL GIGLIO
722702	GR	MAGLIANO IN TOSCANA
722801	GR	MANCIANO
722900	GR	MASSA MARITTIMA
723007	GR	MONTE ARGENTARIO
723106	GR	MONTIERI
723205	GR	ORBETELLO
723304	GR	PITIGLIANO
723403	GR	ROCCALBEGNA
723502	GR	ROCCASTRADA
723601	GR	SANTA FIORA
723700	GR	SCANSANO
723809	GR	SCARLINO
723908	GR	SEGGIANO
724005	GR	SORANO
724104	GR	MONTEROTONDO MARITTIMO
724203	GR	SEMPRONIANO
105007	IM	IMPERIA
178996	IM	AQUILA DI ARROSCIA
179028	IM	BORGHETTO D'ARROSCIA
179051	IM	CASTEL VITTORIO
179085	IM	COSIO DI ARROSCIA
179119	IM	DIANO SAN PIETRO
179143	IM	MOLINI DI TRIORA
179176	IM	PORNASSIO
227009	IM	SAN REMO
278812	IM	AIROLE
278846	IM	APRICALE
278879	IM	BORGOMARO
278903	IM	CASTELLARO
278937	IM	CESIO
278960	IM	ISOLABONA
278994	IM	MENDATICA
279026	IM	MONTALTO LIGURE
279059	IM	OLIVETTA SAN MICHELE
279083	IM	PERINALDO
279117	IM	PRELA'
279141	IM	RANZO
279174	IM	REZZO
279208	IM	SAN BIAGIO DELLA CIMA
279232	IM	SOLDANO

279265	IM	TRIORA
279299	IM	VALLEBONA
279323	IM	VESSALICO
279356	IM	BAIARDO
279380	IM	DIANO CASTELLO
279414	IM	VILLA FARALDI
279448	IM	CARPASIO
279471	IM	CIPRESSA
279505	IM	VASIA
279539	IM	CHIUSANICO
279562	IM	PIETRABRUNA
279596	IM	CARAVONICA
279620	IM	SEBORGA
279653	IM	ROCCHETTA NERVINA
279687	IM	POMPEIANA
279711	IM	AURIGO
279745	IM	LUCINASCO
279778	IM	CIVEZZA
279802	IM	MONTEGROSSO PIAN LATTE
279836	IM	ARMO
449900	IM	BADALUCCO
450007	IM	DOLCEDO
489609	IM	BORDIGHERA
489708	IM	CERIANA
489807	IM	CERVO
489906	IM	CHIUSAVECCHIA
490003	IM	DIANO MARINA
490102	IM	DOLCEACQUA
490201	IM	OSPEDALETTI
490300	IM	PIEVE DI TECO
490409	IM	PONTEDASSIO
490508	IM	RIVA LIGURE
490607	IM	SAN BARTOLOMEO AL MARE
490706	IM	SAN LORENZO AL MARE
490805	IM	SANTO STEFANO AL MARE
490904	IM	TAGGIA
491001	IM	VALLECROSIA
491100	IM	VENTIMIGLIA
491209	IM	CAMPOROSSO
708602	IM	PIGNA
922393	IM	COSTARAINERA
922401	IM	DIANO ARENTINO
922633	IM	TERZORIO
156000	IS	ISERNIA
179200	IS	VASTOGIRARDI
185785	IS	SANT'ELENA SANNITA
185819	IS	PIETRABBONDANTE
185843	IS	POGGIO SANNITA
185876	IS	SANT'ANGELO DEL PESCO
185900	IS	ACQUAVIVA D'ISERNIA
185934	IS	CASTELVERRINO
185967	IS	MACCHIA D'ISERNIA
185991	IS	CASTEL DEL GIUDICE
186023	IS	ROCCAMANDOLFI
186056	IS	PETTORANELLO DEL MOLISE
186080	IS	PIZZONE
186114	IS	CONCA CASALE
186148	IS	ROCCHETTA A VOLTURNO
186171	IS	CASTEL SAN VINCENZO
186205	IS	ROCCASICURA
186239	IS	LONGANO
186262	IS	PESCHE
186296	IS	SESSANO DEL MOLISE
186320	IS	SCAPOLI
186353	IS	CERRO AL VOLTURNO
186387	IS	BELMONTE DEL SANNIO
186411	IS	MIRANDA
186445	IS	SAN PIETRO AVELLANA
186478	IS	CANTALUPO NEL SANNIO
186502	IS	MONTENERO VAL COCCHIARA
186536	IS	CHIAUCI
186569	IS	CARPINONE
186593	IS	FORNELLI
186627	IS	SANT'AGAPITO
186650	IS	FILIGNANO
186684	IS	CIVITANOVA DEL SANNIO
186718	IS	PESCOLANCIANO
186742	IS	RIONERO SANNITICO
186775	IS	CASTELPIZZUTO
186809	IS	SANTA MARIA DEL MOLISE
186833	IS	PESCOPENNATARO
396309	IS	CASTELPETROSO
780700	IS	AGNONE
780809	IS	BAGNOLI DEL TRIGNO
780908	IS	CAPRACOTTA
781005	IS	CAROVILLI
781104	IS	FORLI DEL SANNIO
781203	IS	FROSOLONE
781302	IS	VENAFRO
781401	IS	MACCHIAGODENA
781500	IS	MONTAQUILA
781609	IS	MONTERODUNI
781708	IS	POZZILLI
781807	IS	SESTO CAMPANO
885301	IS	COLLI AL VOLTURNO
188805	KR	UMBRIATICO
222000	KR	CROTONE
267708	KR	CARFIZZI
267732	KR	CASTELSILANO
267765	KR	CERENZIA
268276	KR	SAN MAURO MARCHESATO
268300	KR	SAN NICOLA DELL'ALTO
268391	KR	SAVELLI
424606	KR	BELVEDERE DI SPINELLO
425009	KR	CASABONA
425207	KR	CIRO'
425306	KR	CIRO' MARINA
425405	KR	COTRONEI
425603	KR	CUTRO
426106	KR	ISOLA DI CAPO RIZZUTO
426304	KR	MESORACA
426700	KR	PETILIA POLICASTRO
427005	KR	ROCCA DI NETO
427302	KR	SCANDALE

427906	KR	STRONGOLI
429001	KR	CRUCOLI
429209	KR	MELISSA
614107	KR	VERZINO
712901	KR	ROCCABERNARDA
887109	KR	CACCURI
887505	KR	PALLAGORIO
887703	KR	SANTA SEVERINA
188839	LC	SANTA MARIA HOE'
188862	LC	COLLE BRIANZA
188896	LC	ERVE
188920	LC	SUEGLIO
188953	LC	MARGNO
188987	LC	PERLEDO
189019	LC	OLIVETO LARIO
189043	LC	VENDROGNO
189076	LC	CASTELLO DI BRIANZA
189100	LC	ELLO
189134	LC	PAGNONA
189167	LC	TREMENICO
189191	LC	TACENO
189225	LC	SUELLO
189258	LC	TORRE DE' BUSI
229005	LC	LECCO
450809	LC	ROGENO
499202	LC	MONTEVECCHIA
508101	LC	ABBADIA LARIANA
508200	LC	AIRUNO
509109	LC	BALLABIO
509208	LC	BARZANO'
509307	LC	BARZIO
509505	LC	BELLANO
509802	LC	BOSISIO PARINI
509901	LC	BRIVIO
510008	LC	BULCIAGO
510404	LC	CALCO
511105	LC	CASARGO
511204	LC	CASATENOVO
511303	LC	CASSAGO BRIANZA
511709	LC	CERNUSCO LOMBARDONE
511808	LC	CIVATE
512004	LC	COLICO
512103	LC	COSTAMASNAGA
512202	LC	CREMENO
512301	LC	DERVIO
512400	LC	DOLZAGO
513002	LC	GALBIATE
513606	LC	INTROBIO
514208	LC	LIERNA
514505	LC	LOMAGNA
514901	LC	MANDELLO DEL LARIO
515304	LC	MERATE
515502	LC	MISSAGLIA
515601	LC	MOLTENO
515908	LC	NIBIONNO
516104	LC	OGGIONO
516302	LC	OLGIATE MOLGORA
516401	LC	OLGINATE
516500	LC	OSNAGO
516609	LC	PADERNO D'ADDA
516807	LC	PASTURO
517102	LC	PREMANA
517201	LC	ROVAGNATE
518100	LC	VALMADRERA
518308	LC	VARENNA
518704	LC	MONTICELLO BRIANZA
519009	LC	ESINO LARIO
519306	LC	CORTENOVA
519702	LC	MALGRATE
519900	LC	ROBBIATE
520007	LC	PRIMALUNA
520304	LC	CESANA BRIANZA
520403	LC	CREMELLA
520502	LC	SIRONE
527101	LC	CALOLZIOCORTE
536805	LC	VERCURAGO
538603	LC	CARENNO
655902	LC	PESCATE
674002	LC	SIRTORI
674101	LC	ANNONE DI BRIANZA
734103	LC	MONTE MARENZO
742106	LC	VERDERIO INFERIORE
805507	LC	IMBERSAGO
817601	LC	VALGREGHENTINO
820308	LC	MOGGIO
891705	LC	VIGANO'
892604	LC	BARZAGO
892802	LC	GARBAGNATE MONASTERO
892901	LC	GARLATE
894808	LC	VERDERIO SUPERIORE
925321	LC	CASSINA VALSASSINA
925461	LC	CRANDOLA VALSASSINA
925529	LC	DORIO
925685	LC	INTROZZO
925875	LC	MORTERONE
925958	LC	PARLASCO
925982	LC	PEREGO
926469	LC	VESTRENO
160002	LE	LECCE
179234	LE	ORTELLE
179267	LE	SAN CASSIANO
189282	LE	SURANO
274100	LE	BAGNOLO DEL SALENTO
274134	LE	GIUGGIANELLO
274167	LE	GIURDIGNANO
274191	LE	MELPIGNANO
274225	LE	PALMARIGGI
274258	LE	SANARICA
274282	LE	SECLI'
274316	LE	TIGGIANO
478602	LE	ZOLLINO
724807	LE	CANNOLE
775304	LE	MONTESANO SALENTINO
793406	LE	MARTIGNANO

794008	LE	ACQUARICA DEL CAPO
794107	LE	ALESSANO
794206	LE	ALEZIO
794305	LE	ALLISTE
794404	LE	ANDRANO
794503	LE	ARADEO
794602	LE	ARNESANO
794701	LE	CALIMERA
794800	LE	CAMPI SALENTINA
794909	LE	CAPRARICA DI LECCE
795005	LE	CARMIANO
795104	LE	CARPIGNANO SALENTINO
795203	LE	CASARANO
795302	LE	CASTRI DI LECCE
795401	LE	CASTRIGNANO DE' GRECI
795500	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO
795609	LE	CAVALLINO
795708	LE	COLLEPASSO
795807	LE	COPERTINO
795906	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO
796003	LE	CORSANO
796102	LE	CURSI
796201	LE	CUTROFIANO
796300	LE	DISO
796409	LE	GAGLIANO DEL CAPO
796508	LE	GALATINA
796607	LE	GALATONE
796706	LE	GALLIPOLI
796805	LE	GUAGNANO
796904	LE	LEQUILE
797001	LE	LEVERANO
797100	LE	LIZZANELLO
797209	LE	MAGLIE
797308	LE	MARTANO
797407	LE	MATINO
797506	LE	MELENDUGNO
797605	LE	MELISSANO
797704	LE	MIGGIANO
797803	LE	MINERVINO DI LECCE
797902	LE	MONTERONI DI LECCE
798009	LE	MORCIANO DI LEUCA
798108	LE	MURO LECCESE
798207	LE	NARDO'
798306	LE	NEVIANO
798405	LE	NOCIGLIA
798504	LE	NOVOLI
798603	LE	OTRANTO
798702	LE	PARABITA
798801	LE	PATU'
798900	LE	POGGIARDO
799007	LE	PRESICCE
799106	LE	RACALE
799205	LE	RUFFANO
799304	LE	SALICE SALENTINO
799403	LE	SALVE
799502	LE	SAN CESARIO DI LECCE
799601	LE	SAN DONATO DI LECCE
799700	LE	SANNICOLA
799809	LE	SAN PIETRO IN LAMA
799908	LE	SANTA CESAREA TERME
800003	LE	SCORRANO
800102	LE	SOGLIANO CAVOUR
800201	LE	SOLETO
800300	LE	SPECCHIA
800409	LE	SPONGANO
800508	LE	SQUINZANO
800607	LE	SUPERSANO
800706	LE	SURBO
800805	LE	TAURISANO
800904	LE	TAVIANO
801001	LE	TREPUZZI
801100	LE	TRICASE
801209	LE	TUGLIE
801308	LE	UGENTO
801407	LE	UGGIANO LA CHIESA
801506	LE	VEGLIE
801605	LE	VERNOLE
801704	LE	CASTRO
801803	LE	PORTO CESAREO
801902	LE	BOTRUGNO
802009	LE	STERNATIA
139006	LI	LIVORNO
250001	LI	COLLESALVETTI
251009	LI	ROSIGNANO MARITTIMO
706309	LI	BIBBONA
706408	LI	CAMPIGLIA MARITTIMA
706507	LI	CAMPO NELL'ELBA
706606	LI	CAPOLIVERI
706705	LI	CAPRAIA ISOLA
706804	LI	CASTAGNETO CARDUCCI
706903	LI	CECINA
707000	LI	MARCIANA
707109	LI	MARCIANA MARINA
707208	LI	PIOMBINO
707307	LI	PORTO AZZURRO
707406	LI	PORTOFERRAIO
707505	LI	RIO MARINA
707604	LI	RIO NELL'ELBA
707703	LI	SAN VINCENZO
707802	LI	SASSETTA
707901	LI	SUVERETO
179291	LO	VILLANOVA DEL SILLARO
203000	LO	LODI
274829	LO	CASALETTO LODIGIANO
274852	LO	SAN FIORANO
274886	LO	CASELLE LURANI
274910	LO	TURANO LODIGIANO
274944	LO	BERTONICO
275008	LO	CAVACURTA
325605	LO	BOFFALORA D'ADDA
325803	LO	BORGHETTO LODIGIANO
325902	LO	BORGO SAN GIOVANNI
326108	LO	BREMBIO
327700	LO	CASALPUSTERLENGO

327809	LO	CASELLE LANDI
328302	LO	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
328401	LO	CASTIGLIONE D'ADDA
328500	LO	CAVENAGO D'ADDA
329508	LO	CODOGNO
330407	LO	CORTE PALASIO
330506	LO	CRESPIATICA
331108	LO	FOMBIO
331702	LO	GRAFFIGNANA
331801	LO	GUARDAMIGLIO
332809	LO	LIVRAGA
333005	LO	LODI VECCHIO
333401	LO	MALEO
333906	LO	MELETI
334409	LO	MULAZZANO
334904	LO	ORIO LITTA
335000	LO	OSPEDALETTO LODIGIANO
336909	LO	SALERANO SUL LAMBRO
337402	LO	SAN MARTINO IN STRADA
337501	LO	SAN ROCCO AL PORTO
337600	LO	SANT'ANGELO LODIGIANO
337709	LO	SANTO STEFANO LODIGIANO
338004	LO	SECUGNAGO
338301	LO	SENNA LODIGIANA
338905	LO	SOMAGLIA
339606	LO	VALERA FRATTA
340604	LO	TAVAZZANO CON VILLAVESCO
341008	LO	ZELO BUON PERSICO
342402	LO	MASSALENGO
565101	LO	CORNO GIOVINE
614305	LO	CERVIGNANO D'ADDA
671107	LO	MONTANASO LOMBARDO
703504	LO	SORDIO
706002	LO	OSSAGO LODIGIANO
738708	LO	CASALMAIOCCO
780205	LO	COMAZZO
780304	LO	MAIRAGO
780403	LO	MERLINO
802108	LO	PIEVE FISSIRAGA
805309	LO	CORNEGLIANO LAUDENSE
845800	LO	TERRANOVA DEI PASSERINI
903609	LO	ABBADIA CERRETO
903690	LO	CAMAIRAGO
903765	LO	CASTIRAGA VIDARDO
903849	LO	CORNO VECCHIO
903872	LO	GALGAGNANO
903914	LO	MACCASTORNA
903930	LO	MARUDO
147009	LT	LATINA
293837	LT	CAMPODIMELE
293894	LT	ROCCASECCA DEI VOLSCI
293985	LT	ROCCA MASSIMA
739201	LT	APRILIA
739300	LT	BASSIANO
739409	LT	CASTELFORTE
739508	LT	CISTERNA DI LATINA
739607	LT	CORI
739706	LT	FONDI
739805	LT	FORMIA
739904	LT	GAETA
740001	LT	ITRI
740100	LT	LENOLA
740209	LT	MAENZA
740308	LT	MINTURNO
740407	LT	MONTE SAN BIAGIO
740506	LT	NORMA
740605	LT	PONTINIA
740704	LT	PONZA
740803	LT	PRIVERNO
740902	LT	PROSSEDI
741009	LT	ROCCAGORGA
741108	LT	SABAUDIA
741207	LT	SAN FELICE CIRCEO
741306	LT	SEZZE
741405	LT	SONNINO
741504	LT	SPERLONGA
741603	LT	TERRACINA
741702	LT	VENTOTENE
741801	LT	SERMONETA
741900	LT	SANTI COSMA E DAMIANO
742007	LT	SPIGNO SATURNIA
137000	LU	LUCCA
179325	LU	MOLAZZANA
189316	LU	GIUNCUGNANO
246009	LU	CAMAIORE
247007	LU	CAPANNORI
248005	LU	VIAREGGIO
274340	LU	CAREGGINE
274373	LU	FABBRICHE DI VALLICO
274407	LU	FOSCIANDORA
274431	LU	VERGEMOLI
471409	LU	VAGLI SOTTO
692707	LU	SILLANO
692806	LU	VILLA COLLEMANDINA
698209	LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
700807	LU	ALTOPASCIO
700906	LU	BAGNI DI LUCCA
701003	LU	BARGA
701102	LU	BORGO A MOZZANO
701201	LU	CAMPORGIANO
701300	LU	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
701409	LU	COREGLIA ANTELMINELLI
701508	LU	FORTE DEI MARMI
701607	LU	GALLICANO
701706	LU	MASSAROSA
701805	LU	MINUCCIANO
701904	LU	MONTECARLO
702001	LU	PESCAGLIA
702100	LU	PIAZZA AL SERCHIO
702209	LU	PIETRASANTA
702308	LU	PORCARI
702407	LU	SERAVEZZA
702506	LU	STAZZEMA
702605	LU	VILLA BASILICA

702704	LU	PIEVE FOSCIANA
708701	LU	SAN ROMANO IN GARFAGNANA
134007	MC	MACERATA
179358	MC	CESSAPALOMBO
179382	MC	MONTE CAVALLO
179416	MC	POGGIO SAN VICINO
274464	MC	ACQUACANINA
274498	MC	BOLOGNOLA
274522	MC	FIORDIMONTE
274555	MC	SEFRO
681809	MC	RIPE SAN GINESIO
688002	MC	APIRO
688101	MC	APPIGNANO
688200	MC	CALDAROLA
688309	MC	CAMERINO
688408	MC	CASTELRAIMONDO
688507	MC	CASTELSANTANGELO SUL NERA
688606	MC	CINGOLI
688705	MC	CIVITANOVA MARCHE
688804	MC	COLMURANO
688903	MC	CORRIDONIA
689000	MC	ESANATOGLIA
689109	MC	FIASTRA
689208	MC	FIUMINATA
689307	MC	GUALDO
689406	MC	LORO PICENO
689505	MC	MATELICA
689604	MC	MOGLIANO
689703	MC	MONTECASSIANO
689802	MC	MONTECOSARO
689901	MC	MONTEFANO
690008	MC	MONTELUPONE
690107	MC	MONTE SAN GIUSTO
690206	MC	MONTE SAN MARTINO
690305	MC	MORROVALLE
690404	MC	MUCCIA
690503	MC	PENNA SAN GIOVANNI
690602	MC	PETRIOLO
690701	MC	PIEVEBOVIGLIANA
690800	MC	PIEVE TORINA
690909	MC	PIORACO
691006	MC	POLLENZA
691105	MC	PORTO RECANATI
691204	MC	POTENZA PICENA
691303	MC	RECANATI
691402	MC	SAN GINESIO
691501	MC	SAN SEVERINO MARCHE
691600	MC	SANT'ANGELO IN PONTANO
691709	MC	SARNANO
691808	MC	SERRAPETRONA
691907	MC	SERRAVALLE DI CHIENTI
692004	MC	TOLENTINO
692103	MC	TREIA
692202	MC	URBISAGLIA
692301	MC	USSITA
692400	MC	VISSO
692509	MC	BELFORTE DEL CHIENTI
771600	MC	GAGLIOLE
941930	MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
165001	ME	MESSINA
175257	ME	ANTILLO
175281	ME	BASICO'
175315	ME	FORZA D'AGRO'
175349	ME	GALLODORO
175372	ME	GRANITI
175406	ME	LIMINA
175430	ME	MONGIUFFI MELIA
175463	ME	MOTTA D'AFFERMO
175497	ME	PAGLIARA
175539	ME	ROCCAFIORITA
175562	ME	ROCCAVALDINA
175596	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA
175620	ME	SAVOCA
175661	ME	TRIPI
175695	ME	VALDINA
260000	ME	LIPARI
274613	ME	CONDRO'
274647	ME	LENI
274670	ME	MALVAGNA
274704	ME	MIRTO
274738	ME	MOTTA CAMASTRA
274761	ME	ROCCELLA VALDEMONE
274795	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA
371401	ME	FRAZZANO'
478800	ME	CASTEL DI LUCIO
820704	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
820803	ME	BROLO
820902	ME	CAPIZZI
821009	ME	CAPO D'ORLANDO
821108	ME	CAPRI LEONE
821207	ME	CARONIA
821306	ME	CASTELL'UMBERTO
821405	ME	CESARO'
821504	ME	FALCONE
821603	ME	FICARRA
821702	ME	FONDACHELLI-FANTINA
821801	ME	FRANCAVILLA DI SICILIA
821900	ME	FURCI SICULO
822007	ME	FURNARI
822106	ME	GALATI MAMERTINO
822205	ME	GIARDINI-NAXOS
822304	ME	GIOIOSA MAREA
822403	ME	GUALTIERI SICAMINO'
822502	ME	LETOJANNI
822601	ME	LONGI
822700	ME	MALFA
822809	ME	MAZZARRA' SANT'ANDREA
822908	ME	MILAZZO
823005	ME	MISTRETTA
823104	ME	MONFORTE SAN GIORGIO
823203	ME	MONTALBANO ELICONA
823302	ME	NASO
823401	ME	NIZZA DI SICILIA
823500	ME	NOVARA DI SICILIA

823609	ME	OLIVERI
823708	ME	PACE DEL MELA
823807	ME	PATTI
823906	ME	PIRAINO
824003	ME	RACCUIA
824102	ME	ROCCALUMERA
824201	ME	RODI' MILICI
824300	ME	ROMETTA
824409	ME	SAN FILIPPO DEL MELA
824508	ME	SAN FRATELLO
824607	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO
824706	ME	SAN PIER NICETO
824805	ME	SAN PIERO PATTI
824904	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO
825000	ME	SANTA LUCIA DEL MELA
825109	ME	SANTA MARINA SALINA
825208	ME	SANT'ANGELO DI BROLO
825307	ME	SANTA TERESA DI RIVA
825406	ME	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
825505	ME	SAPONARA
825604	ME	SCALETTA ZANCLEA
825703	ME	SINAGRA
825802	ME	SPADAFORA
825901	ME	TAORMINA
826008	ME	TORREGROTTA
826107	ME	TORTORICI
826206	ME	TUSA
826305	ME	VENETICO
826404	ME	VILLAFRANCA TIRRENA
826503	ME	TERME VIGLIATORE
826602	ME	ACQUEDOLCI
826701	ME	TORRENOVA
826800	ME	ALCARA LI FUSI
826909	ME	PETTINEO
827006	ME	SANT'ALESSIO SICULO
827105	ME	FLORESTA
827204	ME	REITANO
827303	ME	ITALA
827402	ME	MERI'
827501	ME	MONTAGNAREALE
827600	ME	ALI'
827709	ME	GAGGI
827808	ME	LIBRIZZI
858605	ME	ALI' TERME
858704	ME	CASTEL MOLA
858803	ME	CASTROREALE
889204	ME	MANDANICI
889808	ME	FIUMEDINISI
889907	ME	MOIO ALCANTARA
890103	ME	CASALVECCHIO SICULO
890202	ME	UCRIA
890301	ME	MILITELLO ROSMARINO
899203	ME	SAN TEODORO
016006	MI	MILANO
189340	MI	NOVIGLIO
201004	MI	BOLLATE
202002	MI	LEGNANO
205005	MI	RHO
206003	MI	SEGRATE
207001	MI	SESTO SAN GIOVANNI
274977	MI	NOSATE
275032	MI	COLTURANO
322909	MI	CERRO AL LAMBRO
323808	MI	ABBIATEGRASSO
324004	MI	ALBAIRATE
324202	MI	ARCONATE
324400	MI	ARESE
324509	MI	ARLUNO
324608	MI	ASSAGO
324707	MI	BAREGGIO
325100	MI	BERNATE TICINO
325308	MI	BESATE
325506	MI	BINASCO
325704	MI	BOFFALORA SOPRA TICINO
326207	MI	BRESSO
326504	MI	BUCCINASCO
326702	MI	BUSCATE
326801	MI	BUSSERO
326900	MI	BUSTO GAROLFO
327007	MI	CAMBIAGO
327106	MI	CANEGRATE
327205	MI	CAPONAGO
327502	MI	CARPIANO
327601	MI	CARUGATE
327908	MI	CASOREZZO
328005	MI	CASSANO D'ADDA
328104	MI	CASSINA DE' PECCHI
328203	MI	CASTANO PRIMO
328807	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
328906	MI	CERRO MAGGIORE
329003	MI	CESANO BOSCONE
329201	MI	CESATE
329300	MI	CINISELLO BALSAMO
329409	MI	CISLIANO
329706	MI	COLOGNO MONZESE
329904	MI	CORBETTA
330001	MI	CORMANO
330100	MI	CORNAREDO
330209	MI	CORNATE D'ADDA
330308	MI	CORSICO
330605	MI	CUGGIONO
330704	MI	CUSAGO
330803	MI	CUSANO MILANINO
330902	MI	DAIRAGO
331207	MI	GAGGIANO
331306	MI	GARBAGNATE MILANESE
331405	MI	GESSATE
331603	MI	GORGONZOLA
331900	MI	INVERUNO
332007	MI	INZAGO
332106	MI	LACCHIARELLA
332205	MI	LAINATE
332403	MI	LENTATE SUL SEVESO
332908	MI	LOCATE DI TRIULZI

333203	MI	MAGENTA
333302	MI	MAGNAGO
333500	MI	MARCALLO CON CASONE
333708	MI	MEDIGLIA
333807	MI	MELEGNANO
334003	MI	MELZO
334102	MI	MESERO
334201	MI	MOTTA VISCONTI
334508	MI	NERVIANO
334706	MI	NOVATE MILANESE
334805	MI	OPERA
335109	MI	OSSONA
335208	MI	PADERNO DUGNANO
335307	MI	PANTIGLIATE
335406	MI	PARABIAGO
335505	MI	PAULLO
335604	MI	PERO
335703	MI	PESCHIERA BORROMEO
335802	MI	PIEVE EMANUELE
335901	MI	PIOLTELLO
336008	MI	POGLIANO MILANESE
336107	MI	POZZUOLO MARTESANA
336206	MI	PREGNANA MILANESE
336404	MI	RESCALDINA
336503	MI	ROBECCHETTO CON INDUNO
336602	MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO
336701	MI	ROSATE
336800	MI	ROZZANO
337006	MI	SAN COLOMBANO AL LAMBRO
337105	MI	SAN DONATO MILANESE
337204	MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO
337303	MI	SAN GIULIANO MILANESE
337808	MI	SANTO STEFANO TICINO
337907	MI	SAN VITTORE OLONA
338103	MI	SEDRIANO
338202	MI	SENAGO
338509	MI	SETTALA
338608	MI	SETTIMO MILANESE
338806	MI	SOLARO
339101	MI	TREZZANO SUL NAVIGLIO
339200	MI	TREZZO SULL'ADDA
339408	MI	TURBIGO
339705	MI	VANZAGO
339804	MI	VAPRIO D'ADDA
340307	MI	VERNATE
340406	MI	VIGNATE
340802	MI	VIMODRONE
340901	MI	VITTUONE
341107	MI	VILLA CORTESE
341206	MI	VANZAGHELLO
341305	MI	BELLINZAGO LOMBARDO
341503	MI	PESSANO CON BORNAGO
341602	MI	RODANO
341701	MI	ZIBIDO SAN GIACOMO
341800	MI	TRUCCAZZANO
341909	MI	BASIANO
342006	MI	VIZZOLO PREDABISSI
342105	MI	BASIGLIO
342204	MI	DRESANO
342303	MI	MASATE
342501	MI	SAN ZENONE AL LAMBRO
342600	MI	TREZZANO ROSA
449801	MI	POZZO D'ADDA
472001	MI	OZZERO
492306	MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO
705608	MI	TRIBIANO
802702	MI	CALVIGNASCO
805200	MI	GUDO VISCONTI
835009	MI	GREZZAGO
851402	MI	MORIMONDO
852202	MI	BARANZATE
882100	MI	VERMEZZO
890400	MI	BUSNAGO
894105	MI	CASARILE
894204	MI	LISCATE
894402	MI	RONCELLO
903666	MI	BUBBIANO
904243	MI	ZELO SURRIGONE
115006	MN	MANTOVA
274589	MN	MARIANA MANTOVANA
450601	MN	PIEVE DI CORIANO
574301	MN	ACQUANEGRA SUL CHIESE
574400	MN	ASOLA
574509	MN	BAGNOLO SAN VITO
574608	MN	BORGOFORTE
574707	MN	BOZZOLO
574806	MN	CANNETO SULL'OGLIO
574905	MN	CARBONARA DI PO
575001	MN	CASALMORO
575100	MN	CASALOLDO
575209	MN	CASALROMANO
575308	MN	CASTELBELFORTE
575407	MN	CASTEL D'ARIO
575506	MN	CASTEL GOFFREDO
575605	MN	CASTELLUCCHIO
575704	MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
575803	MN	CAVRIANA
575902	MN	CERESARA
576009	MN	COMMESSAGGIO
576108	MN	CURTATONE
576207	MN	DOSOLO
576306	MN	FELONICA
576405	MN	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
576504	MN	GAZZUOLO
576603	MN	GOITO
576702	MN	GONZAGA
576801	MN	GUIDIZZOLO
576900	MN	MAGNACAVALLO
577007	MN	MARCARIA
577106	MN	MARMIROLO
577205	MN	MEDOLE
577304	MN	MOGLIA
577403	MN	MONZAMBANO
577502	MN	MOTTEGGIANA

577601	MN	OSTIGLIA
577700	MN	PEGOGNAGA
577809	MN	PIUBEGA
577908	MN	POGGIO RUSCO
578005	MN	POMPONESCO
578104	MN	PONTI SUL MINCIO
578203	MN	PORTO MANTOVANO
578302	MN	QUINGENTOLE
578401	MN	QUISTELLO
578500	MN	REDONDESCO
578609	MN	REVERE
578708	MN	RIVAROLO MANTOVANO
578807	MN	RODIGO
578906	MN	RONCOFERRARO
579003	MN	ROVERBELLA
579102	MN	SABBIONETA
579201	MN	SAN BENEDETTO PO
579300	MN	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
579409	MN	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
579508	MN	SAN MARTINO DALL ARGINE
579607	MN	SCHIVENOGLIA
579706	MN	SERMIDE
579805	MN	SERRAVALLE A PO
579904	MN	SOLFERINO
580001	MN	SUSTINENTE
580100	MN	SUZZARA
580209	MN	VIADANA
580308	MN	VILLIMPENTA
580407	MN	VIRGILIO
580506	MN	VOLTA MANTOVANA
580605	MN	SAN GIORGIO DI MANTOVA
580704	MN	VILLA POMA
717405	MN	BORGOFRANCO SUL PO
738609	MN	BIGARELLO
129007	MO	MODENA
233007	MO	CARPI
666503	MO	BASTIGLIA
666602	MO	BOMPORTO
666701	MO	CAMPOGALLIANO
666800	MO	CAMPOSANTO
666909	MO	CASTELFRANCO EMILIA
667006	MO	CASTELNUOVO RANGONE
667105	MO	CASTELVETRO DI MODENA
667204	MO	CAVEZZO
667303	MO	CONCORDIA SULLA SECCHIA
667402	MO	FANANO
667501	MO	FINALE EMILIA
667600	MO	FIORANO MODENESE
667709	MO	FIUMALBO
667808	MO	FORMIGINE
667907	MO	FRASSINORO
668004	MO	GUIGLIA
668103	MO	LAMA MOCOGNO
668202	MO	MARANELLO
668301	MO	MARANO SUL PANARO
668400	MO	MEDOLLA
668509	MO	MIRANDOLA
668608	MO	MONTECRETO
668707	MO	MONTEFIORINO
668806	MO	MONTESE
668905	MO	NONANTOLA
669002	MO	NOVI DI MODENA
669101	MO	PALAGANO
669200	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO
669309	MO	PIEVEPELAGO
669408	MO	POLINAGO
669507	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA
669606	MO	RAVARINO
669705	MO	SAN CESARIO SUL PANARO
669804	MO	SAN FELICE SUL PANARO
669903	MO	SAN POSSIDONIO
670000	MO	SAN PROSPERO
670109	MO	SASSUOLO
670208	MO	SAVIGNANO SUL PANARO
670307	MO	SERRAMAZZONI
670406	MO	SESTOLA
670505	MO	SOLIERA
670604	MO	SPILAMBERTO
670703	MO	VIGNOLA
670802	MO	ZOCCA
670901	MO	RIOLUNATO
136002	MS	MASSA
179440	MS	PODENZANA
245001	MS	CARRARA
698605	MS	AULLA
698704	MS	BAGNONE
698803	MS	CASOLA IN LUNIGIANA
698902	MS	COMANO
699009	MS	FILATTIERA
699108	MS	FIVIZZANO
699207	MS	FOSDINOVO
699306	MS	LICCIANA NARDI
699405	MS	MONTIGNOSO
699504	MS	MULAZZO
699603	MS	PONTREMOLI
699702	MS	TRESANA
699801	MS	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
699900	MS	ZERI
161000	MT	MATERA
292862	MT	CALCIANO
292896	MT	CIRIGLIANO
292920	MT	CRACO
292953	MT	GARAGUSO
293084	MT	OLIVETO LUCANO
802801	MT	ACCETTURA
802900	MT	BERNALDA
803007	MT	COLOBRARO
803106	MT	FERRANDINA
803205	MT	GRASSANO
803304	MT	GROTTOLE
803403	MT	IRSINA
803502	MT	MIGLIONICO
803601	MT	MONTALBANO JONICO
803700	MT	MONTESCAGLIOSO

803809	MT	NOVA SIRI
803908	MT	PISTICCI
804005	MT	POLICORO
804104	MT	POMARICO
804203	MT	ROTONDELLA
804302	MT	SALANDRA
804401	MT	SAN GIORGIO LUCANO
804500	MT	SAN MAURO FORTE
804609	MT	STIGLIANO
804708	MT	TRICARICO
804807	MT	TURSI
804906	MT	SCANZANO JONICO
805002	MT	GORGOGLIONE
805101	MT	ALIANO
886804	MT	VALSINNI
204008	MZ	MONZA
275065	MZ	CORREZZANA
323907	MZ	AGRATE BRIANZA
324103	MZ	ALBIATE
324301	MZ	ARCORE
324806	MZ	BARLASSINA
324905	MZ	BELLUSCO
325001	MZ	BERNAREGGIO
325209	MZ	BESANA IN BRIANZA
325407	MZ	BIASSONO
326009	MZ	BOVISIO-MASCIAGO
326306	MZ	BRIOSCO
326405	MZ	BRUGHERIO
326603	MZ	BURAGO DI MOLGORA
327304	MZ	CARATE BRIANZA
327403	MZ	CARNATE
328609	MZ	CAVENAGO DI BRIANZA
328708	MZ	CERIANO LAGHETTO
329102	MZ	CESANO MADERNO
329607	MZ	COGLIATE
329805	MZ	CONCOREZZO
331009	MZ	DESIO
331504	MZ	GIUSSANO
332304	MZ	LAZZATE
332502	MZ	LESMO
332601	MZ	LIMBIATE
332700	MZ	LISSONE
333104	MZ	MACHERIO
333609	MZ	MEDA
334300	MZ	MUGGIO'
334607	MZ	NOVA MILANESE
336305	MZ	RENATE
338400	MZ	SEREGNO
338707	MZ	SEVESO
339002	MZ	SOVICO
339309	MZ	TRIUGGIO
339507	MZ	USMATE VELATE
339903	MZ	VAREDO
340000	MZ	VEDANO AL LAMBRO
340109	MZ	VEDUGGIO CON COLZANO
340208	MZ	VERANO BRIANZA
340505	MZ	VILLASANTA
340703	MZ	VIMERCATE
341404	MZ	MISINTO
852103	MZ	CAMPARADA
891804	MZ	AICURZIO
891903	MZ	SULBIATE
893107	MZ	MEZZAGO
893206	MZ	RONCO BRIANTINO
894303	MZ	ORNAGO
034009	NA	NAPOLI
179473	NA	CASOLA DI NAPOLI
221002	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA
275099	NA	CARBONARA DI NOLA
275123	NA	CASAMARCIANO
275156	NA	COMIZIANO
275180	NA	LIVERI
275214	NA	TUFINO
275248	NA	MASSA DI SOMMA
365502	NA	TRECASE
371708	NA	CAMPOSANO
376608	NA	CALVIZZANO
396804	NA	ACERRA
396903	NA	AFRAGOLA
397000	NA	AGEROLA
397109	NA	ANACAPRI
397208	NA	ARZANO
397307	NA	BACOLI
397406	NA	BARANO D'ISCHIA
397505	NA	BOSCOREALE
397604	NA	BOSCOTRECASE
397703	NA	BRUSCIANO
397802	NA	CAIVANO
397901	NA	CAPRI
398008	NA	CARDITO
398107	NA	CASALNUOVO DI NAPOLI
398206	NA	CASAMICCIOLA TERME
398305	NA	CASAVATORE
398404	NA	CASORIA
398503	NA	CERCOLA
398602	NA	CICCIANO
398701	NA	CIMITILE
398800	NA	FORIO
398909	NA	FRATTAMAGGIORE
399006	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
399105	NA	GRAGNANO
399204	NA	GRUMO NEVANO
399303	NA	ISCHIA
399402	NA	LACCO AMENO
399501	NA	MARANO DI NAPOLI
399600	NA	MARIGLIANO
399709	NA	MASSALUBRENSE
399808	NA	MELITO DI NAPOLI
399907	NA	META
400002	NA	MONTE DI PROCIDA
400101	NA	MUGNANO DI NAPOLI
400200	NA	NOLA
400309	NA	OTTAVIANO
400408	NA	PALMA CAMPANIA

400507	NA	PIANO DI SORRENTO	275784	NO	VICOLUNGO
400606	NA	POGGIOMARINO	275818	NO	VINZAGLIO
400705	NA	POMIGLIANO D'ARCO	275842	NO	BOLZANO NOVARESE
400804	NA	POMPEI	276147	NO	SAN NAZZARO SESIA
400903	NA	PORTICI	276238	NO	GRANOZZO CON MONTICELLO
401000	NA	POZZUOLI	276295	NO	TERDOBBIATE
401109	NA	PROCIDA	276329	NO	LANDIONA
401208	NA	QUALIANO	276410	NO	VAPRIO D'AGOGNA
401307	NA	QUARTO	276477	NO	MEZZOMERICO
401406	NA	ERCOLANO	276501	NO	SOZZAGO
401505	NA	SAN GENNARO VESUVIANO	276592	NO	CASTELLAZZO NOVARESE
401604	NA	SAN GIORGIO A CREMANO	276659	NO	COMIGNAGO
401703	NA	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	364208	NO	GARGALLO
401802	NA	SANT'AGNELLO	412601	NO	CUREGGIO
401901	NA	SANT'ANASTASIA	430009	NO	CRESSA
402008	NA	SANT'ANTIMO	451104	NO	AGRATE CONTURBIA
402107	NA	SANT'ANTONIO ABATE	451203	NO	ARMENO
402206	NA	SAVIANO	451302	NO	ARONA
402305	NA	SCISCIANO	451708	NO	BELLINZAGO NOVARESE
402404	NA	SERRARA FONTANA	451807	NO	BIANDRATE
402503	NA	SOMMA VESUVIANA	451906	NO	BOCA
402602	NA	SORRENTO	452102	NO	BORGOLAVEZZARO
402701	NA	STRIANO	452201	NO	BORGOMANERO
402800	NA	TERZIGNO	452300	NO	BORGO TICINO
402909	NA	TORRE ANNUNZIATA	452409	NO	BRIGA NOVARESE
403006	NA	TORRE DEL GRECO	452508	NO	CAMERI
403105	NA	VICO EQUENSE	452805	NO	CARPIGNANO SESIA
403204	NA	VOLLA	453001	NO	CASALINO
403303	NA	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	453100	NO	CASALVOLONE
403402	NA	SANTA MARIA LA CARITA'	453209	NO	CASTELLETTO SOPRA TICINO
403501	NA	FRATTAMINORE	453308	NO	CAVAGLIO D'AGOGNA
403600	NA	POLLENA TROCCHIA	453407	NO	CERANO
403709	NA	CRISPANO	453704	NO	DORMELLETTO
403808	NA	SAN VITALIANO	453803	NO	FARA NOVARESE
403907	NA	CASTELLO DI CISTERNA	453902	NO	FONTANETO D'AGOGNA
404004	NA	PIMONTE	454009	NO	GALLIATE
404103	NA	VISCIANO	454108	NO	GATTICO
492009	NA	LETTERE	454207	NO	GHEMME
565606	NA	SAN PAOLO BEL SITO	454306	NO	GOZZANO
647404	NA	MARIGLIANELLA	454504	NO	GRIGNASCO
885806	NA	CASANDRINO	454603	NO	INVORIO
885905	NA	ROCCARAINOLA	454702	NO	LESA
886002	NA	VILLARICCA	455006	NO	MEINA
101006	NO	NOVARA	455204	NO	MOMO
179507	NO	CASALEGGIO NOVARA	455303	NO	NEBBIUNO
179531	NO	PISANO	455402	NO	OLEGGIO
189373	NO	CAVAGLIETTO	455709	NO	ORTA SAN GIULIO
189407	NO	BRIONA	455808	NO	PELLA
275271	NO	AMENO	456202	NO	ROMAGNANO SESIA
275339	NO	BOGOGNO	456301	NO	ROMENTINO
275362	NO	CASALBELTRAME	456400	NO	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
275487	NO	GARBAGNA NOVARESE	456608	NO	SIZZANO
275545	NO	MIASINO	456707	NO	SORISO
275578	NO	NIBBIOLA	456905	NO	SUNO
275628	NO	DIVIGNANO	457002	NO	TORNACO
275693	NO	RECETTO	457101	NO	TRECATE
275750	NO	SILLAVENGO	457200	NO	VARALLO POMBIA

457408	NO	VESPOLATE
457804	NO	SAN PIETRO MOSEZZO
457903	NO	CALTIGNAGA
458000	NO	OLEGGIO CASTELLO
458109	NO	PETTENASCO
458208	NO	PRATO SESIA
458307	NO	MARANO TICINO
458406	NO	MAGGIORA
471201	NO	MASSINO VISCONTI
489302	NO	POGNO
661009	NO	VERUNO
674200	NO	BARENGO
727800	NO	POMBIA
780502	NO	PARUZZARO
843706	NO	CAVALLIRIO
917161	NO	COLAZZA
917401	NO	MANDELLO VITTA
173005	NU	NUORO
189431	NU	LOCULI
189464	NU	LODINE
189498	NU	NORAGUGUME
189522	NU	GIRASOLE
189555	NU	BIRORI
189589	NU	MODOLO
189613	NU	ELINI
189647	NU	ONIFAI
852509	NU	BITTI
852608	NU	BOLOTANA
852707	NU	BOSA
852806	NU	DORGALI
852905	NU	FONNI
853002	NU	GAVOI
853101	NU	ISILI
853200	NU	IERZU
853309	NU	LANUSEI
853408	NU	MACOMER
853507	NU	ORGOSOLO
853606	NU	OTTANA
853705	NU	SEUI
853804	NU	SINISCOLA
853903	NU	TORTOLI'
854000	NU	OROSEI
854109	NU	SORGONO
854208	NU	SAN TEODORO
854307	NU	BUDONI
854406	NU	ESCOLCA
864405	NU	ARITZO
864504	NU	ARZANA
864603	NU	ATZARA
864702	NU	AUSTIS
864801	NU	BARI SARDO
864900	NU	BAUNEI
865006	NU	BELVI'
865105	NU	BORORE
865204	NU	BORTIGALI
865303	NU	DESULO
865402	NU	DUALCHI
865501	NU	ESCALAPLANO
865600	NU	ESTERZILI
865709	NU	FLUSSIO
865808	NU	GADONI
865907	NU	GAIRO
866004	NU	GALTELLI
866103	NU	GENONI
866202	NU	GERGEI
866301	NU	ILBONO
866400	NU	IRGOLI
866509	NU	LACONI
866608	NU	LEI
866707	NU	LOCERI
866806	NU	LODE'
866905	NU	LOTZORAI
867002	NU	LULA
867101	NU	MAGOMADAS
867200	NU	MAMOIADA
867309	NU	MEANA SARDO
867408	NU	MONTRESTA
867507	NU	NURAGUS
867606	NU	NURALLAO
867705	NU	NURRI
867804	NU	OLIENA
867903	NU	OLLOLAI
868000	NU	OLZAI
868109	NU	ONANI
868208	NU	ONIFERI
868307	NU	ORANI
868406	NU	OROTELLI
868505	NU	ORROLI
868604	NU	ORTUERI
868703	NU	ORUNE
868802	NU	OSIDDA
868901	NU	OSINI
869008	NU	OVODDA
869107	NU	PERDASDEFOGU
869206	NU	POSADA
869305	NU	SADALI
869404	NU	SAGAMA
869503	NU	SARULE
869602	NU	SERRI
869701	NU	SEULO
869800	NU	SILANUS
869909	NU	SINDIA
870006	NU	SUNI
870105	NU	TALANA
870204	NU	TERTENIA
870303	NU	TETI
870402	NU	TIANA
870501	NU	TONARA
870600	NU	TORPE'
870709	NU	TRIEI
870808	NU	ULASSAI
870907	NU	URZULEI
871004	NU	USSASSAI
871103	NU	VILLAGRANDE STRISAILI

871202	NU	VILLANOVA TULO
966135	NU	TINNURA
966226	NU	CARDEDU
174003	OR	ORISTANO
179564	OR	VILLA SANT'ANTONIO
179598	OR	VILLA VERDE
286146	OR	ALBAGIARA
286179	OR	BORONEDDU
286203	OR	GONNOSCODINA
286237	OR	MOGORELLA
286260	OR	NORBELLO
286294	OR	NUGHEDU SANTA VITTORIA
286328	OR	SIAMAGGIORE
286351	OR	VILLANOVA TRUSCHEDU
855502	OR	ALES
855601	OR	CABRAS
855700	OR	CUGLIERI
855809	OR	GHILARZA
855908	OR	MARRUBIU
856005	OR	MOGORO
856104	OR	SANTU LUSSURGIU
856203	OR	TERRALBA
856302	OR	ARBOREA
877100	OR	ABBASANTA
877209	OR	AIDOMAGGIORE
877308	OR	ALLAI
877407	OR	ARDAULI
877506	OR	ASSOLO
877605	OR	ASUNI
877704	OR	BARATILI SAN PIETRO
877803	OR	BARESSA
877902	OR	BAULADU
878009	OR	BONARCADO
878108	OR	BUSACHI
878207	OR	FORDONGIANUS
878306	OR	GONNOSNO'
878405	OR	GONNOSTRAMATZA
878504	OR	MASULLAS
878603	OR	MILIS
878702	OR	MORGONGIORI
878801	OR	NARBOLIA
878900	OR	NEONELI
879007	OR	NURACHI
879106	OR	NURECI
879205	OR	OLLASTRA
879304	OR	PALMAS ARBOREA
879403	OR	PAU
879502	OR	PAULILATINO
879601	OR	RIOLA SARDO
879700	OR	RUINAS
879809	OR	SAMUGHEO
879908	OR	SAN NICOLO' D'ARCIDANO
880005	OR	SANTA GIUSTA
880104	OR	SAN VERO MILIS
880203	OR	SCANO DI MONTIFERRO
880302	OR	SEDILO
880401	OR	SENEGHE
880500	OR	SENIS
880609	OR	SENNARIOLO
880708	OR	SIAMANNA
880807	OR	SIMALA
880906	OR	SIMAXIS
881003	OR	SINI
881102	OR	SOLARUSSA
881201	OR	SORRADILE
881300	OR	TRAMATZA
881409	OR	TRESNURAGHES
881508	OR	ULA' TIRSO
881607	OR	URAS
881706	OR	USELLUS
881805	OR	VILLAURBANA
881904	OR	ZEDDIANI
882001	OR	ZERFALIU
966689	OR	BARADILI
966721	OR	BIDONI'
966945	OR	POMPU
967125	OR	SIRIS
967158	OR	TADASUNI
967265	OR	SIAPICCIA
967273	OR	CURCURIS
967281	OR	SODDI'
046003	PA	PALERMO
430306	PA	ALIA
430405	PA	ALIMENA
430504	PA	ALTAVILLA MILICIA
430603	PA	ALTOFONTE
430702	PA	BAGHERIA
430801	PA	BALESTRATE
430900	PA	BAUCINA
431007	PA	BELMONTE MEZZAGNO
431106	PA	BISACQUINO
431205	PA	BOLOGNETTA
431304	PA	BOMPIETRO
431403	PA	BORGETTO
431502	PA	CACCAMO
431601	PA	CALTAVUTURO
431700	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA
431809	PA	CAMPOFIORITO
431908	PA	CAMPOREALE
432005	PA	CAPACI
432104	PA	CARINI
432203	PA	CASTELBUONO
432302	PA	CASTELDACCIA
432401	PA	CASTELLANA SICULA
432500	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA
432609	PA	CEFALU'
432708	PA	CERDA
432807	PA	CHIUSA SCLAFANI
432906	PA	CIMINNA
433003	PA	CINISI
433102	PA	COLLESANO
433201	PA	CONTESSA ENTELLINA
433300	PA	CORLEONE
433409	PA	FICARAZZI

433508	PA	GANGI
433607	PA	GERACI SICULO
433706	PA	GIULIANA
433805	PA	ISNELLO
433904	PA	ISOLA DELLE FEMMINE
434001	PA	LASCARI
434100	PA	LERCARA FRIDDI
434209	PA	MARINEO
434308	PA	MEZZOIUSO
434407	PA	MISILMERI
434506	PA	MONREALE
434605	PA	MONTELEPRE
434704	PA	MONTEMAGGIORE BELSITO
434803	PA	PALAZZO ADRIANO
434902	PA	PARTINICO
435008	PA	PETRALIA SOPRANA
435107	PA	PETRALIA SOTTANA
435206	PA	PIANA DEGLI ALBANESI
435305	PA	POLIZZI GENEROSA
435404	PA	POLLINA
435503	PA	PRIZZI
435602	PA	ROCCAMENA
435701	PA	ROCCAPALUMBA
435800	PA	SAN CIPIRELLO
435909	PA	SAN GIUSEPPE JATO
436006	PA	SAN MAURO CASTELVERDE
436105	PA	SANTA CRISTINA GELA
436204	PA	SANTA FLAVIA
436303	PA	SCIARA
436402	PA	TERMINI IMERESE
436501	PA	TERRASINI
436600	PA	TORRETTA
436709	PA	TRABIA
436808	PA	TRAPPETO
436907	PA	USTICA
437004	PA	VALLEDOLMO
437103	PA	VENTIMIGLIA DI SICILIA
437202	PA	VICARI
437301	PA	VILLABATE
437400	PA	VILLAFRATI
437509	PA	GIARDINELLO
437608	PA	ALIMINUSA
437707	PA	CEFALA' DIANA
437806	PA	GODRANO
437905	PA	BLUFI
438002	PA	SCLAFANI BAGNI
438101	PA	GRATTERI
438200	PA	CAMPOFELICE DI FITALIA
889105	PA	SCILLATO
126003	PC	PIACENZA
278457	PC	GAZZOLA
278606	PC	PECORARA
278630	PC	PIOZZANO
278663	PC	SAN PIETRO IN CERRO
278697	PC	CERIGNALE
278721	PC	ZERBA
278754	PC	CAMINATA
278788	PC	BESENZONE
651604	PC	AGAZZANO
651703	PC	ALSENO
651802	PC	BETTOLA
651901	PC	BOBBIO
652008	PC	BORGONOVO VAL TIDONE
652107	PC	CADEO
652206	PC	CALENDASCO
652305	PC	CAORSO
652404	PC	CARPANETO PIACENTINO
652503	PC	CASTELL'ARQUATO
652602	PC	CASTEL SAN GIOVANNI
652701	PC	CASTELVETRO PIACENTINO
652800	PC	CORTEMAGGIORE
652909	PC	FARINI
653006	PC	FERRIERE
653105	PC	FIORENZUOLA D'ARDA
653204	PC	GOSSOLENGO
653303	PC	GRAGNANO TREBBIENSE
653402	PC	GROPPARELLO
653501	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA
653600	PC	MONTICELLI D'ONGINA
653709	PC	MORFASSO
653808	PC	NIBBIANO
653907	PC	OTTONE
654004	PC	PIANELLO VAL TIDONE
654103	PC	PODENZANO
654202	PC	PONTE DELL'OLIO
654301	PC	PONTENURE
654400	PC	RIVERGARO
654509	PC	ROTTOFRENO
654608	PC	SAN GIORGIO PIACENTINO
654707	PC	SARMATO
654806	PC	TRAVO
654905	PC	VERNASCA
655001	PC	VIGOLZONE
655100	PC	VILLANOVA SULL'ARDA
655209	PC	ZIANO PIACENTINO
712604	PC	COLI
713008	PC	CORTE BRUGNATELLA
121004	PD	PADOVA
189670	PD	CINTO EUGANEO
276683	PD	VIGHIZZOLO D'ESTE
276717	PD	BARBONA
417907	PD	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
489104	PD	GRANZE
623207	PD	ABANO TERME
623306	PD	AGNA
623405	PD	ALBIGNASEGO
623504	PD	ANGUILLARA VENETA
623603	PD	ARZERGRANDE
623702	PD	BAGNOLI DI SOPRA
623801	PD	BATTAGLIA TERME
623900	PD	BORGORICCO
624007	PD	BOVOLENTA
624106	PD	CADONEGHE
624205	PD	CAMPODARSEGO

624304	PD	CAMPOSAMPIERO	630004	PD	VO
624403	PD	CAMPO SAN MARTINO	630103	PD	BRUGINE
624502	PD	CANDIANA	630202	PD	CORREZZOLA
624601	PD	CARCERI	630301	PD	LOREGGIA
624700	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	630400	PD	MEGLIADINO SAN VITALE
624809	PD	CARTURA	630509	PD	PERNUMIA
624908	PD	CASALE DI SCODOSIA	630608	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO
625004	PD	CASALSERUGO	630707	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
625103	PD	CASTELBALDO	630806	PD	TORREGLIA
625202	PD	CITTADELLA	630905	PD	VIGODARZERE
625301	PD	CODEVIGO	631002	PD	VILLA DEL CONTE
625400	PD	CONSELVE	631101	PD	CERVARESE SANTA CROCE
625509	PD	CURTAROLO	635508	PD	ARQUA' PETRARCA
625608	PD	ESTE	655704	PD	VEGGIANO
625707	PD	FONTANIVA	700005	PD	DUE CARRARE
625806	PD	GALLIERA VENETA	720904	PD	SAN PIETRO VIMINARIO
625905	PD	GAZZO	721001	PD	TERRASSA PADOVANA
626002	PD	LEGNARO	775205	PD	POLVERARA
626101	PD	LIMENA	857706	PD	GALZIGNANO TERME
626200	PD	LOZZO ATESTINO	858209	PD	SACCOLONGO
626309	PD	MASERA DI PADOVA	882704	PD	BOARA PISANI
626408	PD	MERLARA	882803	PD	MASI
626507	PD	MESTRINO	882902	PD	URBANA
626606	PD	MONSELICE	889006	PD	POZZONOVO
626705	PD	MONTAGNANA	890004	PD	VESCOVANA
626804	PD	MONTEGROTTO TERME	890905	PD	GRANTORTO
626903	PD	NOVENTA PADOVANA	892000	PD	CAMPODORO
627000	PD	OSPEDALETTO EUGANEO	893305	PD	MASSANZAGO
627109	PD	PIACENZA D'ADIGE	893800	PD	BAONE
627208	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	895409	PD	ARRE
627307	PD	PIOMBINO DESE	154005	PE	PESCARA
627406	PD	PIOVE DI SACCO	179622	PE	BOLOGNANO
627505	PD	PONSO	288522	PE	ABBATEGGIO
627604	PD	PONTELONGO	288555	PE	BRITTOLI
627703	PD	PONTE SAN NICOLO'	288589	PE	CARPINETO DELLA NORA
627802	PD	ROVOLON	288613	PE	CASTIGLIONE A CASAURIA
627901	PD	RUBANO	288647	PE	CORVARA
628008	PD	SALETTO	288670	PE	MONTEBELLO DI BERTONA
628107	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	288704	PE	PESCOSANSONESCO
628206	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	288738	PE	PIETRANICO
628305	PD	SAN PIETRO IN GU	288761	PE	ROCCAMORICE
628404	PD	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	288795	PE	SALLE
628503	PD	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	288829	PE	SANT'EUFEMIA A MAIELLA
628602	PD	SANT'ELENA	288852	PE	SERRAMONACESCA
628701	PD	SANT'URBANO	288886	PE	TURRIVALIGNANI
628800	PD	SAONARA	288910	PE	VICOLI
628909	PD	SELVAZZANO DENTRO	288944	PE	VILLA CELIERA
629006	PD	SOLESINO	371609	PE	ELICE
629105	PD	STANGHELLA	388405	PE	NOCCIANO
629204	PD	TEOLO	771907	PE	ALANNO
629303	PD	TOMBOLO	772004	PE	BUSSI SUL TIRINO
629402	PD	TREBASELEGHE	772103	PE	CAPPELLE SUL TAVO
629501	PD	TRIBANO	772202	PE	CARAMANICO TERME
629600	PD	VIGONZA	772301	PE	CATIGNANO
629709	PD	VILLA ESTENSE	772400	PE	CEPAGATTI
629808	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	772509	PE	CITTA' SANT'ANGELO
629907	PD	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	772608	PE	CIVITAQUANA

772707	PE	CIVITELLA CASANOVA
772806	PE	COLLECORVINO
772905	PE	CUGNOLI
773002	PE	FARINDOLA
773101	PE	LETTOMANOPPELLO
773200	PE	LORETO APRUTINO
773309	PE	MANOPPELLO
773408	PE	MONTESILVANO
773507	PE	MOSCUFO
773606	PE	PENNE
773705	PE	PIANELLA
773804	PE	PICCIANO
773903	PE	POPOLI
774000	PE	ROSCIANO
774109	PE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITER
774208	PE	SCAFA
774307	PE	SPOLTORE
774406	PE	TOCCO DA CASAURIA
774505	PE	TORRE DE' PASSERI
030007	PG	PERUGIA
179663	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA
179697	PG	VALLO DI NERA
189704	PG	POGGIODOMO
216002	PG	CITTA' DI CASTELLO
217000	PG	FOLIGNO
218008	PG	SPOLETO
278242	PG	PACIANO
278275	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO
382705	PG	ASSISI
382804	PG	BASTIA
382903	PG	BETTONA
383000	PG	BEVAGNA
383109	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO
383208	PG	CANNARA
383307	PG	CASCIA
383406	PG	CASTEL RITALDI
383505	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO
383604	PG	CERRETO DI SPOLETO
383703	PG	CITERNA
383802	PG	CITTA' DELLA PIEVE
383901	PG	COLLAZZONE
384008	PG	CORCIANO
384107	PG	COSTACCIARO
384206	PG	DERUTA
384305	PG	FOSSATO DI VICO
384404	PG	FRATTA TODINA
384503	PG	GIANO DELL'UMBRIA
384602	PG	GUALDO CATTANEO
384701	PG	GUALDO TADINO
384800	PG	GUBBIO
384909	PG	LISCIANO NICCONE
385005	PG	MAGIONE
385104	PG	MARSCIANO
385203	PG	MASSA MARTANA
385302	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO
385401	PG	MONTEFALCO
385500	PG	MONTELEONE DI SPOLETO
385609	PG	MONTONE
385708	PG	NOCERA UMBRA
385807	PG	NORCIA
385906	PG	PANICALE
386003	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
386102	PG	PIEGARO
386201	PG	PIETRALUNGA
386300	PG	PRECI
386409	PG	SAN GIUSTINO
386508	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO
386607	PG	SCHEGGINO
386706	PG	SELLANO
386805	PG	SIGILLO
386904	PG	SPELLO
387001	PG	TODI
387100	PG	TORGIANO
387209	PG	TREVI
387308	PG	TUORO SUL TRASIMENO
387407	PG	UMBERTIDE
387506	PG	VALFABBRICA
387605	PG	VALTOPINA
140004	PI	PISA
252007	PI	LARI
253005	PI	SAN GIULIANO TERME
524504	PI	ORCIANO PISANO
708800	PI	BIENTINA
708909	PI	BUTI
709006	PI	CALCI
709105	PI	CALCINAIA
709204	PI	CAPANNOLI
709303	PI	CASALE MARITTIMO
709402	PI	CASCIANA TERME
709501	PI	CASCINA
709600	PI	CASTELFRANCO DI SOTTO
709709	PI	CASTELLINA MARITTIMA
709808	PI	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
709907	PI	CHIANNI
710004	PI	CRESPINA
710103	PI	FAUGLIA
710202	PI	GUARDISTALLO
710301	PI	LAIATICO
710400	PI	LORENZANA
710509	PI	MONTECATINI VAL DI CECINA
710608	PI	MONTESCUDAIO
710707	PI	MONTEVERDI MARITTIMO
710806	PI	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
710905	PI	PALAIA
711002	PI	PECCIOLI
711101	PI	POMARANCE
711200	PI	PONSACCO
711309	PI	PONTEDERA
711408	PI	RIPARBELLA
711507	PI	SAN MINIATO
711606	PI	SANTA CROCE SULL'ARNO
711705	PI	SANTA LUCE
711804	PI	SANTA MARIA A MONTE
711903	PI	TERRICCIOLA

712000	PI	VECCHIANO
712109	PI	VICOPISANO
712208	PI	VOLTERRA
125005	PN	PORDENONE
175000	PN	FRISANCO
175034	PN	TRAMONTI DI SOPRA
175067	PN	TRAMONTI DI SOTTO
175091	PN	VITO D'ASIO
289785	PN	BARCIS
292649	PN	ANDREIS
292680	PN	CASTELNOVO DEL FRIULI
292714	PN	CAVASSO NUOVO
292748	PN	CIMOLAIS
292771	PN	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
292805	PN	ERTO E CASSO
496604	PN	ARBA
647701	PN	AVIANO
647800	PN	AZZANO DECIMO
647909	PN	BRUGNERA
648006	PN	CANEVA
648105	PN	CASARSA DELLA DELIZIA
648204	PN	CHIONS
648303	PN	CLAUT
648402	PN	CLAUZETTO
648501	PN	CORDENONS
648600	PN	CORDOVADO
648709	PN	FIUME VENETO
648808	PN	FONTANAFREDDA
648907	PN	MANIAGO
649004	PN	MEDUNO
649103	PN	MONTEREALE VALCELLINA
649202	PN	MORSANO AL TAGLIAMENTO
649301	PN	PASIANO
649400	PN	POLCENIGO
649509	PN	PORCIA
649608	PN	PRATA DI PORDENONE
649707	PN	PRAVISDOMINI
649806	PN	ROVEREDO IN PIANO
649905	PN	SACILE
650002	PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
650101	PN	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
650200	PN	SESTO AL REGHENA
650309	PN	SPILIMBERGO
650408	PN	TRAVESIO
650507	PN	VALVASONE
650606	PN	ZOPPOLA
650705	PN	VIVARO
650804	PN	SAN QUIRINO
650903	PN	BUDOIA
651000	PN	FANNA
681304	PN	SEQUALS
721506	PN	VAJONT
793901	PN	PINZANO AL TAGLIAMENTO
884205	PN	ARZENE
175141	PO	CANTAGALLO
215004	PO	PRATO
377804	PO	CARMIGNANO
379701	PO	MONTEMURLO
381400	PO	VAIANO
381509	PO	VERNIO
381806	PO	POGGIO A CAIANO
127001	PR	PARMA
175190	PR	TERENZO
656108	PR	ALBARETO
656207	PR	BARDI
656306	PR	BEDONIA
656405	PR	BERCETO
656504	PR	BORE
656603	PR	BORGO VAL DI TARO
656702	PR	BUSSETO
656801	PR	CALESTANO
656900	PR	COLLECCHIO
657007	PR	COLORNO
657106	PR	CORNIGLIO
657205	PR	FELINO
657304	PR	FIDENZA
657403	PR	FONTANELLATO
657502	PR	FONTEVIVO
657601	PR	FORNOVO DI TARO
657700	PR	LANGHIRANO
657809	PR	LESIGNANO DE' BAGNI
657908	PR	MEDESANO
658005	PR	MEZZANI
658104	PR	MONCHIO DELLE CORTI
658203	PR	MONTECHIARUGOLO
658302	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI
658401	PR	NOCETO
658500	PR	PALANZANO
658609	PR	PELLEGRINO PARMENSE
658708	PR	POLESINE PARMENSE
658807	PR	ROCCABIANCA
658906	PR	SALA BAGANZA
659003	PR	SALSOMAGGIORE TERME
659102	PR	SAN SECONDO PARMENSE
659201	PR	SISSA
659300	PR	SOLIGNANO
659409	PR	SORAGNA
659508	PR	SORBOLO
659607	PR	TIZZANO VAL PARMA
659706	PR	TORNOLO
659805	PR	TORRILE
659904	PR	TRAVERSETOLO
660001	PR	TRECASALI
660100	PR	VALMOZZOLA
660209	PR	VARANO DE' MELEGARI
660308	PR	VARSI
660407	PR	ZIBELLO
660506	PR	COMPIANO
138008	PT	PISTOIA
249003	PT	PESCIA
703603	PT	ABETONE
703702	PT	AGLIANA
703801	PT	BUGGIANO
703900	PT	CUTIGLIANO

704007	PT	LAMPORECCHIO
704106	PT	LARCIANO
704205	PT	MARLIANA
704304	PT	MASSA E COZZILE
704403	PT	MONSUMMANO TERME
704502	PT	MONTALE
704601	PT	MONTECATINI-TERME
704700	PT	PIEVE A NIEVOLE
704809	PT	PITEGLIO
704908	PT	PONTE BUGGIANESE
705004	PT	QUARRATA
705103	PT	SAMBUCA PISTOIESE
705202	PT	SAN MARCELLO PISTOIESE
705301	PT	SERRAVALLE PISTOIESE
705400	PT	CHIESINA UZZANESE
705509	PT	UZZANO
133009	PU	PESARO
175224	PU	MONTE CERIGNONE
191874	PU	MAIOLO
243006	PU	FANO
278309	PU	CASTELDELCI
278333	PU	FRONTINO
278366	PU	MONTECICCARDO
278390	PU	PIETRARUBBIA
278424	PU	TALAMELLO
660803	PU	BORGO PACE
681908	PU	ACQUALAGNA
682005	PU	APECCHIO
682104	PU	AUDITORE
682203	PU	BARCHI
682302	PU	CAGLI
682401	PU	CANTIANO
682500	PU	CARPEGNA
682609	PU	CARTOCETO
682708	PU	COLBORDOLO
682807	PU	FERMIGNANO
682906	PU	FOSSOMBRONE
683003	PU	FRATTE ROSA
683102	PU	FRONTONE
683201	PU	GABICCE MARE
683300	PU	GRADARA
683409	PU	MACERATA FELTRIA
683508	PU	MERCATELLO SUL METAURO
683607	PU	MERCATINO CONCA
683706	PU	MOMBAROCCIO
683805	PU	MONDAVIO
683904	PU	MONDOLFO
684001	PU	MONTECOPIOLO
684100	PU	MONTEFELCINO
684209	PU	MONTE GRIMANO
684308	PU	MONTELABBATE
684407	PU	MONTEMAGGIORE AL METAURO
684506	PU	MONTE PORZIO
684605	PU	NOVAFELTRIA
684704	PU	ORCIANO DI PESARO
684803	PU	PENNABILLI
684902	PU	PERGOLA
685008	PU	PETRIANO
685107	PU	PIAGGE
685206	PU	PIANDIMELETO
685305	PU	PIOBBICO
685404	PU	SALTARA
685503	PU	SAN COSTANZO
685602	PU	SAN GIORGIO DI PESARO
685701	PU	SAN LEO
685800	PU	SAN LORENZO IN CAMPO
685909	PU	SANT'AGATA FELTRIA
686006	PU	SANT'ANGELO IN LIZZOLA
686105	PU	SANT'ANGELO IN VADO
686204	PU	SANT'IPPOLITO
686303	PU	SASSOCORVARO
686402	PU	SASSOFELTRIO
686501	PU	SERRA SANT'ABBONDIO
686600	PU	SERRUNGARINA
686709	PU	TAVOLETO
686808	PU	TAVULLIA
686907	PU	URBANIA
687004	PU	URBINO
687103	PU	MONTECALVO IN FOGLIA
782003	PU	ISOLA DEL PIANO
782508	PU	BELFORTE ALL'ISAURO
832204	PU	PEGLIO
858506	PU	LUNANO
113001	PV	PAVIA
179721	PV	CAMPOSPINOSO
179754	PV	CERETTO LOMELLINA
179788	PV	RUINO
179812	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
179846	PV	VALEGGIO
179879	PV	VALLE SALIMBENE
180208	PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO
191908	PV	COSTA DE' NOBILI
191932	PV	OLEVANO DI LOMELLINA
230003	PV	VIGEVANO
276741	PV	BAGNARIA
276774	PV	BARBIANELLO
276808	PV	BASTIDA PANCARANA
276832	PV	BORGORATTO MORMOROLO
276865	PV	CASATISMA
276899	PV	CASTELLETTO DI BRANDUZZO
276980	PV	CERGNAGO
277012	PV	COZZO
277046	PV	FORTUNAGO
277079	PV	GAMBARANA
277103	PV	INVERNO E MONTELEONE
277137	PV	PONTE NIZZA
277160	PV	MONTALTO PAVESE
277194	PV	MORNICO LOSANA
277228	PV	NICORVO
277251	PV	PIEVE ALBIGNOLA
277285	PV	REDAVALLE
277319	PV	SAN DAMIANO AL COLLE
277343	PV	SANT'ANGELO LOMELLINA
277376	PV	SEMIANA

277400	PV	SOMMO
277434	PV	SUARDI
277467	PV	TORRE D'ISOLA
277491	PV	VILLANOVA D'ARDENGHI
277525	PV	ZERBOLO'
277558	PV	PIZZALE
277582	PV	PIETRA DE' GIORGI
277616	PV	SILVANO PIETRA
277640	PV	MEZZANA RABATTONE
277673	PV	CORVINO SAN QUIRICO
277707	PV	VAL DI NIZZA
277731	PV	CORNALE
277764	PV	MEZZANINO
277798	PV	PANCARANA
277822	PV	MARZANO
277855	PV	REA
277889	PV	MENCONICO
277913	PV	TRIVOLZIO
277947	PV	VALVERDE
277970	PV	CASTANA
278002	PV	FILIGHERA
278036	PV	TROVO
278069	PV	CIGOGNOLA
278093	PV	TORRICELLA VERZATE
278127	PV	CERANOVA
278150	PV	ZECCONE
278184	PV	GERENZAGO
278218	PV	BOSNASCO
472100	PV	VELLEZZO BELLINI
478503	PV	CURA CARPIGNANO
478909	PV	CANNETO PAVESE
496109	PV	RETORBIDO
556100	PV	ALBUZZANO
556209	PV	ARENA PO
556308	PV	BASCAPE'
556407	PV	BELGIOIOSO
556506	PV	BEREGUARDO
556605	PV	BREME
556704	PV	BRESSANA BOTTARONE
556803	PV	BRONI
556902	PV	CANDIA LOMELLINA
557009	PV	CASEI GEROLA
557108	PV	CASORATE PRIMO
557207	PV	CASSOLNOVO
557306	PV	CASTEGGIO
557405	PV	CAVA MANARA
557504	PV	CERTOSA DI PAVIA
557603	PV	CERVESINA
557702	PV	CHIGNOLO PO
557801	PV	CILAVEGNA
557900	PV	CODEVILLA
558007	PV	CONFIENZA
558106	PV	COPIANO
558205	PV	CORANA
558304	PV	CORTEOLONA
558403	PV	DORNO
558502	PV	FERRERA ERBOGNONE
558601	PV	FRASCAROLO
558700	PV	GAMBOLO'
558809	PV	GARLASCO
558908	PV	GIUSSAGO
559005	PV	GODIASCO
559104	PV	GRAVELLONA LOMELLINA
559203	PV	GROPELLO CAIROLI
559302	PV	LANDRIANO
559401	PV	LANGOSCO
559500	PV	LARDIRAGO
559609	PV	LINAROLO
559708	PV	LOMELLO
559807	PV	LUNGAVILLA
559906	PV	MAGHERNO
560003	PV	MARCIGNAGO
560102	PV	MEDE
560201	PV	MEZZANA BIGLI
560300	PV	MIRADOLO TERME
560409	PV	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
560508	PV	MONTICELLI PAVESE
560607	PV	MONTU' BECCARIA
560706	PV	MORTARA
560805	PV	OTTOBIANO
560904	PV	PALESTRO
561001	PV	PARONA
561100	PV	PIEVE DEL CAIRO
561209	PV	PIEVE PORTO MORONE
561308	PV	PINAROLO PO
561407	PV	RIVANAZZANO
561506	PV	ROBBIO
561605	PV	ROMAGNESE
561704	PV	ROSASCO
561803	PV	ROVESCALA
561902	PV	SAN GENESIO ED UNITI
562009	PV	SAN GIORGIO DI LOMELLINA
562108	PV	SAN MARTINO SICCOMARIO
562207	PV	SANNAZZARO DE' BURGONDI
562306	PV	SANTA CRISTINA E BISSONE
562405	PV	SANTA GIULETTA
562504	PV	SANTA MARIA DELLA VERSA
562603	PV	SAN ZENONE AL PO
562702	PV	SARTIRANA LOMELLINA
562801	PV	SCALDASOLE
562900	PV	SIZIANO
563007	PV	STRADELLA
563106	PV	TORRAZZA COSTE
563205	PV	TORREVECCHIA PIA
563304	PV	TRAVACO SICCOMARIO
563403	PV	TROMELLO
563502	PV	VALLE LOMELLINA
563601	PV	VARZI
563700	PV	VERRUA PO
563809	PV	VIDIGULFO
563908	PV	VILLANTERIO
564005	PV	VOGHERA
564104	PV	ZAVATTARELLO
564203	PV	ZEME

564302	PV	ZINASCO
564401	PV	CASTELLO D'AGOGNA
647503	PV	ALAGNA
651406	PV	BORGO SAN SIRO
698308	PV	BORGARELLO
775403	PV	VISTARINO
780601	PV	CARBONARA AL TICINO
793703	PV	BRALLO DI PREGOLA
793802	PV	BORGO PRIOLO
812602	PV	PORTALBERA
838003	PV	BORNASCO
930115	PV	ALBAREDO ARNABOLDI
930123	PV	ALBONESE
930131	PV	BADIA PAVESE
930164	PV	BASTIDA DE' DOSSI
930180	PV	BATTUDA
930263	PV	CALVIGNANO
930289	PV	CANEVINO
930313	PV	CASANOVA LONATI
930362	PV	CASTELNOVETTO
930370	PV	CECIMA
930495	PV	GALLIAVOLA
930511	PV	GENZONE
930537	PV	GOLFERENZO
930552	PV	LIRIO
930610	PV	MONTECALVO VERSIGGIA
930628	PV	MONTESCANO
930636	PV	MONTESEGALE
930677	PV	OLIVA GESSI
930776	PV	ROBECCO PAVESE
930784	PV	ROCCA DE' GIORGI
930792	PV	ROCCA SUSELLA
930800	PV	ROGNANO
930818	PV	RONCARO
930834	PV	SAN CIPRIANO PO
930859	PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE
930917	PV	SPESSA
930941	PV	TORRE D'ARESE
930958	PV	TORRE DE' NEGRI
931048	PV	VELEZZO LOMELLINA
931063	PV	VERRETTO
931071	PV	VILLA BISCOSSI
931105	PV	VOLPARA
931121	PV	ZENEVREDO
931139	PV	ZERBO
042002	PZ	POTENZA
179903	PZ	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
191965	PZ	BRINDISI MONTAGNA
191999	PZ	CALVERA
192021	PZ	CAMPOMAGGIORE
192054	PZ	CARBONE
192088	PZ	CASTELLUCCIO SUPERIORE
192112	PZ	CASTELMEZZANO
192146	PZ	CASTELSARACENO
192179	PZ	CERSOSIMO
192203	PZ	GINESTRA
279869	PZ	ABRIOLA
279893	PZ	ARMENTO
279927	PZ	FARDELLA
279950	PZ	GALLICCHIO
279984	PZ	GUARDIA PERTICARA
280016	PZ	MISSANELLO
280040	PZ	MONTEMURRO
280073	PZ	NEMOLI
280107	PZ	RAPONE
280214	PZ	SAN CHIRICO NUOVO
280248	PZ	SAN CHIRICO RAPARO
280271	PZ	SAN COSTANTINO ALBANESE
280305	PZ	SAN MARTINO D'AGRI
280339	PZ	SAN PAOLO ALBANESE
280362	PZ	GRUMENTO NOVA
280396	PZ	SARCONI
280420	PZ	SASSO DI CASTALDA
280453	PZ	SAVOIA DI LUCANIA
280487	PZ	SPINOSO
280511	PZ	TEANA
280545	PZ	TRIVIGNO
365601	PZ	SANT'ANGELO LE FRATTE
418400	PZ	ACERENZA
418509	PZ	ALBANO DI LUCANIA
418608	PZ	AVIGLIANO
418707	PZ	BARAGIANO
418806	PZ	BARILE
418905	PZ	BELLA
419002	PZ	BRIENZA
419101	PZ	CALVELLO
419200	PZ	CANCELLARA
419309	PZ	CASTELGRANDE
419408	PZ	CASTELLUCCIO INFERIORE
419507	PZ	CHIAROMONTE
419606	PZ	CORLETO PERTICARA
419705	PZ	FILIANO
419804	PZ	FORENZA
419903	PZ	FRANCAVILLA IN SINNI
420000	PZ	GENZANO DI LUCANIA
420109	PZ	LAGONEGRO
420208	PZ	LATRONICO
420307	PZ	LAURENZANA
420406	PZ	LAURIA
420505	PZ	LAVELLO
420604	PZ	MARATEA
420703	PZ	MARSICO NUOVO
420802	PZ	MARSICOVETERE
420901	PZ	MASCHITO
421008	PZ	MELFI
421107	PZ	MOLITERNO
421206	PZ	MONTEMILONE
421305	PZ	MURO LUCANO
421404	PZ	OPPIDO LUCANO
421503	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO
421602	PZ	PESCOPAGANO
421701	PZ	PICERNO
421800	PZ	PIETRAGALLA
421909	PZ	RAPOLLA

422006	PZ	RIONERO IN VULTURE	180174	RC	SANT'ILARIO DELLO IONIO
422105	PZ	RIPACANDIDA	192237	RC	AFRICO
422204	PZ	ROTONDA	192260	RC	AGNANA CALABRA
422303	PZ	RUOTI	192294	RC	ANOIA
422402	PZ	RUVO DEL MONTE	192328	RC	ANTONIMINA
422501	PZ	SAN FELE	192351	RC	BAGALADI
422600	PZ	SANT'ARCANGELO	192385	RC	BIVONGI
422709	PZ	SENISE	192419	RC	BOVA
422808	PZ	TITO	192443	RC	CAMINI
422907	PZ	TOLVE	192476	RC	CANOLO
423004	PZ	TRAMUTOLA	192500	RC	CARAFFA DEL BIANCO
423103	PZ	VENOSA	192534	RC	CARERI
423202	PZ	VIGGIANO	192567	RC	CASIGNANA
423301	PZ	SATRIANO DI LUCANIA	192591	RC	CIMINA'
423400	PZ	PIGNOLA	192625	RC	FERRUZZANO
423509	PZ	VIETRI DI POTENZA	192658	RC	GIFFONE
423608	PZ	BANZI	192682	RC	MARTONE
423707	PZ	VIGGIANELLO	192716	RC	PALIZZI
423806	PZ	ROCCANOVA	192740	RC	PAZZANO
423905	PZ	ANZI	192773	RC	PLACANICA
424002	PZ	TERRANOVA DI POLLINO	192807	RC	PORTIGLIOLA
424101	PZ	BALVANO	192831	RC	RIACE
424200	PZ	RIVELLO	192864	RC	ROCCAFORTE DEL GRECO
424309	PZ	PATERNO	192898	RC	ROGHUDI
491407	PZ	TRECCHINA	192922	RC	SAMO
491506	PZ	VAGLIO BASILICATA	192955	RC	SAN GIOVANNI DI GERACE
491803	PZ	PIETRAPERTOSA	192989	RC	SAN LUCA
716704	PZ	EPISCOPIA	193011	RC	SANT'AGATA DEL BIANCO
716902	PZ	SAN SEVERINO LUCANO	193045	RC	STAITI
886903	PZ	NOEPOLI	193078	RC	STIGNANO
891002	PZ	ATELLA	280578	RC	CANDIDONI
131003	RA	RAVENNA	280602	RC	CARDETO
236000	RA	CERVIA	280636	RC	COSOLETO
237008	RA	FAENZA	280669	RC	FIUMARA
238006	RA	LUGO	280693	RC	LAGANADI
674804	RA	ALFONSINE	280727	RC	MELICUCCA'
674903	RA	BAGNACAVALLO	280750	RC	SAN PROCOPIO
675009	RA	BAGNARA DI ROMAGNA	280784	RC	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
675108	RA	BRISIGHELLA	280818	RC	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
675207	RA	CASOLA VALSENIO	280842	RC	SCIDO
675306	RA	CASTEL BOLOGNESE	280875	RC	SERRATA
675405	RA	CONSELICE	280909	RC	TERRANOVA SAPPO MINULIO
675504	RA	COTIGNOLA	609602	RC	GERACE
675603	RA	FUSIGNANO	635607	RC	MAROPATI
675702	RA	MASSA LOMBARDA	812701	RC	ARDORE
675801	RA	RIOLO TERME	812800	RC	BAGNARA CALABRA
675900	RA	RUSSI	812909	RC	BIANCO
676007	RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	813006	RC	BOVALINO
676106	RA	SOLAROLO	813105	RC	BOVA MARINA
163006	RC	REGGIO CALABRIA	813204	RC	BRANCALEONE
179937	RC	BRUZZANO ZEFFIRIO	813303	RC	CAULONIA
179960	RC	CALANNA	813402	RC	CINQUEFRONDI
179994	RC	CONDOFURI	813501	RC	CITTANOVA
180026	RC	FEROLETO DELLA CHIESA	813600	RC	DELIANUOVA
180059	RC	PLATI'	813709	RC	GIOIA TAURO
180083	RC	SAN LORENZO	813808	RC	GIOIOSA IONICA
180133	RC	SAN PIETRO DI CARIDA'	813907	RC	GROTTERIA

814004	RC	LAUREANA DI BORRELLO	663708	RE	LIGONCHIO
814103	RC	LOCRI	663807	RE	LUZZARA
814202	RC	MAMMOLA	663906	RE	MONTECCHIO EMILIA
814301	RC	MARINA DI GIOIOSA IONICA	664003	RE	NOVELLARA
814400	RC	MELITO DI PORTO SALVO	664102	RE	POVIGLIO
814509	RC	MOLOCHIO	664201	RE	QUATTRO CASTELLA
814608	RC	MONASTERACE	664300	RE	RAMISETO
814707	RC	MONTEBELLO IONICO	664409	RE	REGGIOLO
814806	RC	OPPIDO MAMERTINA	664508	RE	RIO SALICETO
814905	RC	PALMI	664607	RE	ROLO
815001	RC	POLISTENA	664706	RE	RUBIERA
815100	RC	RIZZICONI	664805	RE	SAN MARTINO IN RIO
815209	RC	ROCCELLA IONICA	664904	RE	SAN POLO D'ENZA
815308	RC	ROSARNO	665000	RE	SANT'ILARIO D'ENZA
815407	RC	SAN GIORGIO MORGETO	665109	RE	SCANDIANO
815506	RC	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	665208	RE	TOANO
815605	RC	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	665307	RE	VETTO
815704	RC	SCILLA	665406	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO
815803	RC	SEMINARA	665505	RE	VIANO
815902	RC	SIDERNO	665604	RE	VILLA MINOZZO
816009	RC	SINOPOLI	939405	RE	CANOSSA
816108	RC	TAURIANOVA	170001	RG	RAGUSA
816207	RC	VILLA SAN GIOVANNI	263004	RG	VITTORIA
816306	RC	SAN FERDINANDO	844308	RG	ACATE
816405	RC	MELICUCCO	844407	RG	CHIARAMONTE GULFI
816504	RC	VARAPODIO	844506	RG	COMISO
816603	RC	SAN ROBERTO	844605	RG	GIARRATANA
816702	RC	BENESTARE	844704	RG	ISPICA
816801	RC	STILO	844803	RG	MODICA
888701	RC	CAMPO CALABRO	844902	RG	MONTEROSSO ALMO
888800	RC	GALATRO	845008	RG	POZZALLO
888909	RC	MOTTA SAN GIOVANNI	845107	RG	SANTA CROCE CAMERINA
128009	RE	REGGIO EMILIA	845206	RG	SCICLI
661306	RE	ALBINEA	146001	RI	RIETI
661405	RE	BAGNOLO IN PIANO	176826	RI	LONGONE SABINO
661504	RE	BAISO	176859	RI	TARANO
661603	RE	BIBBIANO	176891	RI	TORRICELLA IN SABINA
661702	RE	BORETTO	193102	RI	BELMONTE IN SABINA
661801	RE	BRESCELLO	193136	RI	CASTEL SANT'ANGELO
661900	RE	BUSANA	193169	RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
662007	RE	CADELBOSCO DI SOPRA	193193	RI	MONTELEONE SABINO
662106	RE	CAMPAGNOLA EMILIA	193227	RI	MONTENERO SABINO
662205	RE	CAMPEGINE	193250	RI	MORRO REATINO
662304	RE	CARPINETI	193284	RI	PAGANICO SABINO
662403	RE	CASALGRANDE	193318	RI	POZZAGLIA SABINA
662502	RE	CASINA	293118	RI	ASCREA
662601	RE	CASTELLARANO	293142	RI	CASTEL DI TORA
662700	RE	CASTELNOVO DI SOTTO	293175	RI	COLLE DI TORA
662809	RE	CASTELNOVO NE' MONTI	293209	RI	COLLEGIOVE
662908	RE	CAVRIAGO	293233	RI	COLLI SUL VELINO
663005	RE	CIANO D'ENZA	293266	RI	CONCERVIANO
663104	RE	COLLAGNA	293290	RI	CONFIGNI
663203	RE	CORREGGIO	293324	RI	LABRO
663302	RE	FABBRICO	293357	RI	MARCETELLI
663401	RE	GATTATICO	293381	RI	MICIGLIANO
663500	RE	GUALTIERI	293415	RI	MOMPEO
663609	RE	GUASTALLA	293449	RI	MONTASOLA

293472	RI	NESPOLO
293506	RI	POGGIO CATINO
293530	RI	POGGIO SAN LORENZO
293563	RI	ROCCANTICA
293597	RI	SALISANO
293621	RI	TOFFIA
293654	RI	TURANIA
293688	RI	VACONE
293712	RI	VARCO SABINO
371500	RI	FRASSO SABINO
388009	RI	POGGIO BUSTONE
388108	RI	POGGIO NATIVO
655308	RI	BORGO VELINO
734608	RI	ACCUMOLI
734707	RI	AMATRICE
734806	RI	ANTRODOCO
734905	RI	BORBONA
735001	RI	BORGOROSE
735100	RI	CANTALICE
735209	RI	CANTALUPO IN SABINA
735308	RI	CASAPROTA
735407	RI	CASPERIA
735506	RI	CASTELNUOVO DI FARFA
735605	RI	CITTADUCALE
735704	RI	CITTAREALE
735803	RI	COLLALTO SABINO
735902	RI	COLLEVECCHIO
736009	RI	CONTIGLIANO
736108	RI	COTTANELLO
736207	RI	FARA IN SABINA
736306	RI	FIAMIGNANO
736405	RI	FORANO
736504	RI	GRECCIO
736603	RI	LEONESSA
736702	RI	MAGLIANO SABINA
736801	RI	MONTEBUONO
736900	RI	MONTOPOLI DI SABINA
737007	RI	ORVINIO
737106	RI	PESCOROCCHIANO
737205	RI	PETRELLA SALTO
737304	RI	POGGIO MIRTETO
737403	RI	POGGIO MOIANO
737502	RI	POSTA
737601	RI	RIVODUTRI
737700	RI	ROCCA SINIBALDA
737809	RI	SCANDRIGLIA
737908	RI	SELCI
738005	RI	TORRI IN SABINA
884700	RI	STIMIGLIANO
032003	RM	ROMA
176925	RM	SARACINESCO
193342	RM	PISONIANO
219006	RM	MARINO
220004	RM	POMEZIA
280933	RM	ANTICOLI CORRADO
280966	RM	CAMERATA NUOVA
280990	RM	CANTERANO
281022	RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO
281055	RM	CERRETO LAZIALE
281089	RM	CERVARA DI ROMA
281113	RM	CICILIANO
281147	RM	CINETO ROMANO
281170	RM	FILACCIANO
281204	RM	GAVIGNANO
281238	RM	GERANO
281261	RM	GORGA
281295	RM	LICENZA
281329	RM	MANDELA
281352	RM	MARANO EQUO
281386	RM	PERCILE
281410	RM	RIOFREDDO
281444	RM	ROCCA CANTERANO
281477	RM	ROCCAGIOVINE
281501	RM	ROCCA SANTO STEFANO
281535	RM	ROVIANO
281568	RM	SAMBUCI
281592	RM	TORRITA TIBERINA
281626	RM	VALLINFREDA
281659	RM	MONTEFLAVIO
281675	RM	CAPRANICA PRENESTINA
281709	RM	VIVARO ROMANO
281816	RM	ROCCA DI CAVE
281840	RM	VALLEPIETRA
281873	RM	ROIATE
281907	RM	JENNE
281931	RM	ARCINAZZO ROMANO
281964	RM	CASAPE
281998	RM	MAGLIANO ROMANO
365007	RM	SANT'ANGELO ROMANO
388504	RM	AFFILE
388603	RM	ALBANO LAZIALE
388702	RM	ALLUMIERE
388801	RM	ANGUILLARA SABAZIA
388900	RM	ANZIO
389007	RM	ARICCIA
389106	RM	ARSOLI
389205	RM	ARTENA
389304	RM	BELLEGRA
389403	RM	BRACCIANO
389502	RM	CAMPAGNANO DI ROMA
389601	RM	CANALE MONTERANO
389700	RM	CAPENA
389809	RM	CARPINETO ROMANO
389908	RM	CASTEL GANDOLFO
390005	RM	CASTEL MADAMA
390104	RM	CASTELNUOVO DI PORTO
390203	RM	CAVE
390302	RM	CERVETERI
390401	RM	CIVITAVECCHIA
390500	RM	CIVITELLA SAN PAOLO
390609	RM	COLLEFERRO
390708	RM	COLONNA
390807	RM	FIANO ROMANO
390906	RM	FORMELLO

391003	RM	FRASCATI
391102	RM	GALLICANO NEL LAZIO
391201	RM	GENAZZANO
391300	RM	GENZANO DI ROMA
391409	RM	GROTTAFERRATA
391508	RM	GUIDONIA MONTECELIO
391607	RM	LANUVIO
391706	RM	MANZIANA
391805	RM	MARCELLINA
391904	RM	MENTANA
392001	RM	MONTECOMPATRI
392100	RM	MONTELANICO
392209	RM	MONTELIBRETTI
392308	RM	MONTE PORZIO CATONE
392407	RM	MONTEROTONDO
392506	RM	MORICONE
392605	RM	MORLUPO
392704	RM	NAZZANO
392803	RM	NEMI
392902	RM	NEROLA
393009	RM	NETTUNO
393108	RM	OLEVANO ROMANO
393207	RM	PALESTRINA
393306	RM	PALOMBARA SABINA
393405	RM	PONZANO ROMANO
393504	RM	RIANO
393603	RM	RIGNANO FLAMINIO
393702	RM	ROCCA DI PAPA
393801	RM	ROCCA PRIORA
393900	RM	SACROFANO
394007	RM	SAN POLO DEI CAVALIERI
394106	RM	SANTA MARINELLA
394205	RM	SAN VITO ROMANO
394304	RM	SEGNI
394403	RM	SUBIACO
394502	RM	TIVOLI
394601	RM	TOLFA
394700	RM	TREVIGNANO ROMANO
394809	RM	VALMONTONE
394908	RM	VELLETRI
395004	RM	VICOVARO
395103	RM	ZAGAROLO
395202	RM	LARIANO
395301	RM	LADISPOLI
395400	RM	ARDEA
395509	RM	CIAMPINO
395608	RM	POLI
395707	RM	MAZZANO ROMANO
395806	RM	MONTORIO ROMANO
395905	RM	SANT'ORESTE
412205	RM	SAN CESAREO
496307	RM	FIUMICINO
724401	RM	SAN GREGORIO DA SASSOLA
774703	RM	AGOSTA
848101	RM	FONTE NUOVA
884809	RM	LABICO
908442	RM	CITTA' DEL VATICANO
176958	RN	MONTEGRIDOLFO
241000	RN	RICCIONE
242008	RN	RIMINI
273730	RN	GEMMANO
677104	RN	BELLARIA-IGEA MARINA
677500	RN	CATTOLICA
677708	RN	CORIANO
678607	RN	MISANO ADRIATICO
678805	RN	MONDAINO
678904	RN	MONTE COLOMBO
679001	RN	MONTEFIORE CONCA
679100	RN	MONTESCUDO
679308	RN	MORCIANO DI ROMAGNA
679902	RN	SALUDECIO
680009	RN	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
680207	RN	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
680702	RN	TORRIANA
681007	RN	VERUCCHIO
681106	RN	SAN CLEMENTE
681205	RN	POGGIO BERNI
122002	RO	ROVIGO
232009	RO	ROSOLINA
282020	RO	CALTO
282053	RO	PONTECCHIO POLESINE
458802	RO	SALARA
631200	RO	ADRIA
631309	RO	ARIANO NEL POLESINE
631408	RO	ARQUA' POLESINE
631507	RO	BADIA POLESINE
631606	RO	BAGNOLO DI PO
631705	RO	BERGANTINO
631804	RO	CANARO
631903	RO	CASTELGUGLIELMO
632000	RO	CASTELMASSA
632109	RO	CASTELNOVO BARIANO
632208	RO	CENESELLI
632307	RO	CEREGNANO
632406	RO	CONTARINA
632505	RO	CORBOLA
632604	RO	COSTA DI ROVIGO
632703	RO	CRESPINO
632802	RO	DONADA
632901	RO	FICAROLO
633008	RO	FIESSO UMBERTIANO
633107	RO	FRATTA POLESINE
633206	RO	GAVELLO
633305	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA
633404	RO	LENDINARA
633503	RO	LOREO
633602	RO	LUSIA
633701	RO	MELARA
633800	RO	OCCHIOBELLO
633909	RO	PAPOZZE
634006	RO	PETTORAZZA GRIMANI
634105	RO	PINCARA
634204	RO	POLESELLA
634303	RO	PORTO TOLLE

634402	RO	SAN BELLINO
634501	RO	SAN MARTINO DI VENEZZE
634600	RO	STIENTA
634709	RO	TAGLIO DI PO
634808	RO	TRECENTA
634907	RO	VILLADOSE
635003	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO
635102	RO	VILLANOVA MARCHESANA
635201	RO	CANDA
687301	RO	PORTO VIRO
728501	RO	GAIBA
734301	RO	BOSARO
734400	RO	VILLAMARZANA
782201	RO	GUARDA VENETA
793307	RO	FRASSINELLE POLESINE
152009	SA	SALERNO
180257	SA	CASALETTO SPARTANO
180281	SA	CELLE DI BULGHERIA
180315	SA	CICERALE
180349	SA	GIOI
180372	SA	ISPANI
180406	SA	LAUREANA CILENTO
180430	SA	MAGLIANO VETERE
180463	SA	MORIGERATI
180497	SA	ORRIA
180521	SA	PERDIFUMO
180562	SA	PERITO
180596	SA	PISCIOTTA
180638	SA	SAN MAURO CILENTO
193375	SA	ALFANO
193409	SA	BELLOSGUARDO
193433	SA	CALVANICO
193474	SA	CAMPORA
193508	SA	CANNALONGA
193532	SA	CASELLE IN PITTARI
193565	SA	CASTIGLIONE DEL GENOVESI
193599	SA	CONCA DEI MARINI
193623	SA	CONTRONE
193656	SA	CORLETO MONFORTE
193680	SA	CUCCARO VETERE
193714	SA	FURORE
193748	SA	GIUNGANO
193771	SA	LAURITO
193805	SA	MONTE SAN GIACOMO
193839	SA	MONTEFORTE CILENTO
193862	SA	OTTATI
193896	SA	PERTOSA
193920	SA	PETINA
193953	SA	PRIGNANO CILENTO
193987	SA	RICIGLIANO
194019	SA	ROCCAGLORIOSA
194043	SA	ROMAGNANO AL MONTE
194076	SA	RUTINO
194100	SA	SACCO
194134	SA	SALVITELLE
194167	SA	SAN MANGO PIEMONTE
194191	SA	SAN MAURO LA BRUCA
194225	SA	SAN PIETRO TANAGRO
194258	SA	SANT'ANGELO A FASANELLA
194282	SA	SANTOMENNA
194316	SA	STELLA CILENTO
194340	SA	STIO
194373	SA	TORRACA
194407	SA	TORTORELLA
194431	SA	TRENTINARA
194464	SA	VALLE DELL'ANGELO
194498	SA	VALVA
282087	SA	ATRANI
282111	SA	FELITTO
282145	SA	LUSTRA
282178	SA	SALENTO
282202	SA	SCALA
282236	SA	SERRAMEZZANA
364000	SA	PIAGGINE
376707	SA	SESSA CILENTO
409201	SA	CASTELCIVITA
409300	SA	OGLIASTRO CILENTO
409409	SA	SAN GIOVANNI A PIRO
409508	SA	SANTA MARINA
478404	SA	CASAL VELINO
488304	SA	MONTANO ANTILIA
491605	SA	COLLIANO
496208	SA	CASALBUONO
565705	SA	SAN RUFO
565804	SA	TORRE ORSAIA
671602	SA	PALOMONTE
693002	SA	ROFRANO
703009	SA	TRAMONTI
708206	SA	AULETTA
712802	SA	CORBARA
742205	SA	NOVI VELIA
760207	SA	AGROPOLI
760306	SA	AMALFI
760405	SA	ANGRI
760504	SA	AQUARA
760603	SA	ASCEA
760702	SA	ATENA LUCANA
760801	SA	BARONISSI
760900	SA	BATTIPAGLIA
761007	SA	BUONABITACOLO
761106	SA	CAGGIANO
761205	SA	CAMEROTA
761304	SA	CAMPAGNA
761403	SA	CAPACCIO
761502	SA	CASTELLABATE
761601	SA	CASTEL SAN GIORGIO
761700	SA	CAVA DEI TIRRENI
761809	SA	CENTOLA
761908	SA	CONTURSI TERME
762005	SA	EBOLI
762104	SA	FISCIANO
762203	SA	GIFFONI VALLE PIANA
762302	SA	MAIORI
762401	SA	MERCATO SAN SEVERINO

762500	SA	MINORI
762609	SA	MONTECORVINO ROVELLA
762708	SA	NOCERA INFERIORE
762807	SA	NOCERA SUPERIORE
762906	SA	OLEVANO SUL TUSCIANO
763003	SA	PADULA
763102	SA	PAGANI
763201	SA	POLLA
763300	SA	POLLICA
763409	SA	PONTECAGNANO FAIANO
763508	SA	POSITANO
763607	SA	PRAIANO
763706	SA	RAVELLO
763805	SA	ROCCADASPIDE
763904	SA	ROCCAPIEMONTE
764001	SA	ROSCIGNO
764100	SA	SALA CONSILINA
764209	SA	SAN CIPRIANO PICENTINO
764308	SA	SAN MARZANO SUL SARNO
764407	SA	SANT'ARSENIO
764506	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
764605	SA	SAN VALENTINO TORIO
764704	SA	SAPRI
764803	SA	SARNO
764902	SA	SCAFATI
765008	SA	SICIGNANO DEGLI ALBURNI
765107	SA	TEGGIANO
765206	SA	TORCHIARA
765305	SA	VALLO DELLA LUCANIA
765404	SA	VIETRI SUL MARE
765503	SA	CETARA
765602	SA	SERRE
765701	SA	ALBANELLA
765800	SA	MONTECORVINO PUGLIANO
765909	SA	MONTESANO SULLA MARCELLANA
766006	SA	ALTAVILLA SILENTINA
766105	SA	BUCCINO
766204	SA	SIANO
766303	SA	VIBONATI
766402	SA	LAURINO
766501	SA	MOIO DELLA CIVITELLA
766600	SA	CASTEL SAN LORENZO
766709	SA	OMIGNANO
766808	SA	CASTELNUOVO CILENTO
766907	SA	SASSANO
767004	SA	OLIVETO CITRA
767103	SA	ACERNO
844100	SA	FUTANI
886101	SA	GIFFONI SEI CASALI
886200	SA	LAVIANO
886309	SA	POSTIGLIONE
886408	SA	SAN GREGORIO MAGNO
886507	SA	SANZA
893909	SA	BELLIZZI
894006	SA	MONTECORICE
895805	SA	BRACIGLIANO
896308	SA	CERASO
896407	SA	PELLEZZANO
952382	SA	CASTELNUOVO DI CONZA
142000	SI	SIENA
255000	SI	MONTALCINO
256008	SI	MONTEPULCIANO
717504	SI	ABBADIA SAN SALVATORE
717603	SI	ASCIANO
717702	SI	BUONCONVENTO
717801	SI	CASOLE D'ELSA
717900	SI	CASTELLINA IN CHIANTI
718007	SI	CASTELNUOVO BERARDENGA
718106	SI	CASTIGLIONE D'ORCIA
718205	SI	CETONA
718304	SI	CHIANCIANO TERME
718403	SI	CHIUSDINO
718502	SI	CHIUSI
718601	SI	COLLE DI VAL D'ELSA
718700	SI	GAIOLE IN CHIANTI
718809	SI	MONTERIGGIONI
718908	SI	MONTERONI D'ARBIA
719005	SI	MONTICIANO
719104	SI	MURLO
719203	SI	PIANCASTAGNAIO
719302	SI	PIENZA
719401	SI	POGGIBONSI
719500	SI	RADDA IN CHIANTI
719609	SI	RADICOFANI
719708	SI	RADICONDOLI
719807	SI	RAPOLANO TERME
719906	SI	SAN CASCIANO DEI BAGNI
720003	SI	SAN GIMIGNANO
720102	SI	SAN GIOVANNI D'ASSO
720201	SI	SAN QUIRICO D'ORCIA
720300	SI	SARTEANO
720409	SI	SINALUNGA
720508	SI	SOVICILLE
720607	SI	TORRITA DI SIENA
720706	SI	TREQUANDA
110007	SO	SONDRIO
180679	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO
180703	SO	PIURO
180737	SO	TARTANO
180760	SO	TOVO DI SANT'AGATA
180794	SO	VAL MASINO
194522	SO	CASTELLO DELL'ACQUA
282293	SO	CAIOLO
282327	SO	LOVERO
282350	SO	SAN GIACOMO FILIPPO
282384	SO	SERNIO
282418	SO	TORRE DI SANTA MARIA
282442	SO	MANTELLO
282475	SO	ROGOLO
282509	SO	CIVO
282533	SO	GEROLA ALTA
282566	SO	RASURA
282590	SO	DAZIO
282624	SO	POGGIRIDENTI

282657	SO	FORCOLA
282681	SO	VERCEIA
282715	SO	BUGLIO IN MONTE
282749	SO	SPRIANA
282772	SO	POSTALESIO
282806	SO	MELLO
282830	SO	MESE
282863	SO	CINO
282897	SO	BEMA
282921	SO	FUSINE
520601	SO	APRICA
520700	SO	ARDENNO
520809	SO	BERBENNO DI VALTELLINA
520908	SO	BORMIO
521005	SO	CAMPODOLCINO
521104	SO	CHIAVENNA
521203	SO	CHIESA IN VALMALENCO
521302	SO	CHIURO
521401	SO	DELEBIO
521500	SO	DUBINO
521609	SO	GROSIO
521708	SO	GROSOTTO
521807	SO	MADESIMO
521906	SO	LANZADA
522003	SO	LIVIGNO
522102	SO	MAZZO DI VALTELLINA
522201	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA
522300	SO	MORBEGNO
522409	SO	NOVATE MEZZOLA
522508	SO	PONTE IN VALTELLINA
522607	SO	SONDALO
522706	SO	TALAMONA
522805	SO	TEGLIO
522904	SO	TIRANO
523001	SO	VALDIDENTRO
523100	SO	VALDISOTTO
523209	SO	VALFURVA
523308	SO	VILLA DI CHIAVENNA
523407	SO	VILLA DI TIRANO
523506	SO	CASPOGGIO
523605	SO	PRATA CAMPORTACCIO
523704	SO	COSIO VALTELLINO
523803	SO	TRESIVIO
523902	SO	ALBOSAGGIA
524009	SO	TRAONA
524108	SO	BIANZONE
700401	SO	PIANTEDO
791301	SO	CASTIONE ANDEVENNO
820209	SO	SAMOLACO
835603	SO	PIATEDA
837609	SO	GORDONA
845305	SO	COLORINA
926923	SO	ANDALO VALTELLINO
927004	SO	CEDRASCO
927012	SO	CERCINO
927079	SO	FAEDO VALTELLINO
927152	SO	MENAROLA
927178	SO	PEDESINA
927376	SO	VERVIO
107003	SP	LA SPEZIA
180828	SP	CARRODANO
180851	SP	MAISSANA
180885	SP	ROCCHETTA DI VARA
180927	SP	ZIGNAGO
287789	SP	CARRO
287813	SP	FRAMURA
287847	SP	PIGNONE
371906	SP	RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA
496703	SP	AMEGLIA
496802	SP	ARCOLA
496901	SP	BEVERINO
497008	SP	BOLANO
497107	SP	BONASSOLA
497206	SP	BRUGNATO
497305	SP	CALICE AL CORNOVIGLIO
497404	SP	CASTELNUOVO MAGRA
497503	SP	DEIVA MARINA
497602	SP	FOLLO
497701	SP	LERICI
497800	SP	LEVANTO
497909	SP	MONTEROSSO AL MARE
498006	SP	ORTONOVO
498105	SP	PORTOVENERE
498204	SP	RIOMAGGIORE
498303	SP	SANTO STEFANO DI MAGRA
498402	SP	SARZANA
498501	SP	SESTA GODANO
498600	SP	VARESE LIGURE
498709	SP	VERNAZZA
498808	SP	VEZZANO LIGURE
775106	SP	BORGHETTO DI VARA
171009	SR	SIRACUSA
846105	SR	PRIOLO GARGALLO
846204	SR	AUGUSTA
846303	SR	AVOLA
846402	SR	BUCCHERI
846501	SR	BUSCEMI
846600	SR	CANICATTINI BAGNI
846709	SR	CARLENTINI
846808	SR	CASSARO
846907	SR	FERLA
847004	SR	FLORIDIA
847103	SR	FRANCOFONTE
847202	SR	LENTINI
847301	SR	MELILLI
847400	SR	NOTO
847509	SR	PACHINO
847608	SR	PALAZZOLO ACREIDE
847707	SR	ROSOLINI
847806	SR	SOLARINO
847905	SR	SORTINO
848002	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO
172007	SS	SASSARI
282269	SS	TERGU

655506	SS	STINTINO
721100	SS	PADRU
724500	SS	ERULA
819904	SS	LOIRI PORTO SAN PAOLO
848903	SS	ALGHERO
849000	SS	ARZACHENA
849109	SS	BONO
849208	SS	BONORVA
849307	SS	BUDDUSO'
849406	SS	CALANGIANUS
849505	SS	ITTIRI
849604	SS	LA MADDALENA
849703	SS	NULVI
849802	SS	OLBIA
849901	SS	OSILO
850008	SS	OZIERI
850107	SS	PATTADA
850206	SS	PLOAGHE
850305	SS	PORTO TORRES
850404	SS	POZZOMAGGIORE
850503	SS	SANTA TERESA GALLURA
850602	SS	SENNORI
850701	SS	SORSO
850800	SS	TEMPIO PAUSANIA
850909	SS	THIESI
851006	SS	VILLANOVA MONTELEONE
851105	SS	GOLFO ARANCI
851204	SS	CASTELSARDO
851303	SS	PALAU
871301	SS	SANTA MARIA COGHINAS
871400	SS	AGGIUS
871509	SS	ALA' DEI SARDI
871608	SS	ANELA
871707	SS	ARDARA
871806	SS	BANARI
871905	SS	BENETUTTI
872002	SS	BERCHIDDA
872101	SS	BESSUDE
872200	SS	BONNANARO
872309	SS	BORTIGIADAS
872408	SS	BORUTTA
872507	SS	BOTTIDDA
872606	SS	BULTEI
872705	SS	BULZI
872804	SS	BURGOS
872903	SS	CARGEGHE
873000	SS	CHEREMULE
873109	SS	CHIARAMONTI
873208	SS	CODRONGIANOS
873307	SS	COSSOINE
873406	SS	ESPORLATU
873505	SS	FLORINAS
873604	SS	GIAVE
873703	SS	ILLORAI
873802	SS	ITTIREDDU
873901	SS	LAERRU
874008	SS	LUOGOSANTO
874107	SS	LURAS
874206	SS	MARA
874305	SS	MARTIS
874404	SS	MONTELEONE ROCCA DORIA
874503	SS	MONTI
874602	SS	MORES
874701	SS	NUGHEDU DI SAN NICOLO'
874800	SS	NULE
874909	SS	OLMEDO
875005	SS	OSCHIRI
875104	SS	OSSI
875203	SS	PADRIA
875302	SS	PERFUGAS
875401	SS	PUTIFIGARI
875500	SS	ROMANA
875609	SS	AGLIENTU
875708	SS	SEDINI
875807	SS	SEMESTENE
875906	SS	SILIGO
876003	SS	TISSI
876102	SS	TORRALBA
876201	SS	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
876300	SS	TULA
876409	SS	URI
876508	SS	USINI
876607	SS	VALLEDORIA
876706	SS	TELTI
876805	SS	BADESI
876904	SS	VIDDALBA
877001	SS	SANT'ANTONIO DI GALLURA
964742	SS	MUROS
106005	SV	SAVONA
180950	SV	TOVO SAN GIACOMO
194555	SV	MURIALDO
194589	SV	OSIGLIA
194613	SV	RIALTO
194647	SV	STELLA
194696	SV	VENDONE
288977	SV	ARNASCO
289009	SV	BERGEGGI
289033	SV	BORMIDA
289066	SV	CALICE LIGURE
289090	SV	CASANOVA LERRONE
289124	SV	CASTELBIANCO
289157	SV	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
289181	SV	ERLI
289215	SV	GARLENDA
289249	SV	GIUSVALLA
289272	SV	MAGLIOLO
289306	SV	MALLARE
289330	SV	MIOGLIA
289363	SV	NASINO
289397	SV	PIANA CRIXIA
289421	SV	PONTINVREA
289454	SV	STELLANELLO
289488	SV	ZUCCARELLO

289512	SV	PALLARE
289546	SV	TESTICO
289579	SV	COSSERIA
289603	SV	GIUSTENICE
289637	SV	ONZO
289660	SV	ROCCAVIGNALE
289694	SV	BALESTRINO
492405	SV	ALASSIO
492504	SV	ALBENGA
492603	SV	ALBISOLA MARINA
492702	SV	ALBISOLA SUPERIORE
492801	SV	ALTARE
492900	SV	ANDORA
493007	SV	BARDINETO
493106	SV	BORGHETTO SANTO SPIRITO
493205	SV	BORGIO VEREZZI
493304	SV	CAIRO MONTENOTTE
493403	SV	CALIZZANO
493502	SV	CARCARE
493601	SV	CELLE LIGURE
493700	SV	CENGIO
493809	SV	CERIALE
493908	SV	CISANO SUL NEVA
494005	SV	DEGO
494104	SV	FINALE LIGURE
494203	SV	LAIGUEGLIA
494302	SV	LOANO
494401	SV	MILLESIMO
494500	SV	NOLI
494609	SV	ORTOVERO
494708	SV	PIETRA LIGURE
494807	SV	QUILIANO
494906	SV	SASSELLO
495002	SV	SPOTORNO
495101	SV	TOIRANO
495200	SV	URBE
495309	SV	VADO LIGURE
495408	SV	VARAZZE
495507	SV	VILLANOVA D'ALBENGA
835504	SV	BOISSANO
923169	SV	MASSIMINO
923219	SV	ORCO FEGLINO
923250	SV	PLODIO
923342	SV	VEZZI PORTIO
158006	TA	TARANTO
287870	TA	ROCCAFORZATA
508002	TA	MONTEPARANO
651307	TA	STATTE
788208	TA	AVETRANA
788307	TA	CAROSINO
788406	TA	CASTELLANETA
788505	TA	CRISPIANO
788604	TA	FAGGIANO
788703	TA	FRAGAGNANO
788802	TA	GINOSA
788901	TA	GROTTAGLIE
789008	TA	LATERZA
789107	TA	LIZZANO
789206	TA	MANDURIA
789305	TA	MARTINA FRANCA
789404	TA	MARUGGIO
789503	TA	MASSAFRA
789602	TA	MONTEIASI
789701	TA	MONTEMESOLA
789800	TA	MOTTOLA
789909	TA	PALAGIANELLO
790006	TA	PALAGIANO
790105	TA	PULSANO
790204	TA	SAN GIORGIO IONICO
790303	TA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
790402	TA	SAVA
790501	TA	TORRICELLA
790600	TA	LEPORANO
153007	TE	TERAMO
180992	TE	FANO ADRIANO
365205	TE	COLLEDARA
479303	TE	TORANO NUOVO
734509	TE	CASTEL CASTAGNA
767202	TE	ALBA ADRIATICA
767301	TE	ANCARANO
767400	TE	ARSITA
767509	TE	ATRI
767608	TE	BELLANTE
767707	TE	BISENTI
767806	TE	CAMPLI
767905	TE	CANZANO
768002	TE	CASTELLALTO
768101	TE	CASTELLI
768200	TE	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
768309	TE	CASTILENTI
768408	TE	CELLINO ATTANASIO
768507	TE	CIVITELLA DEL TRONTO
768606	TE	COLONNELLA
768705	TE	CONTROGUERRA
768804	TE	CORROPOLI
768903	TE	CORTINO
769000	TE	CROGNALETO
769109	TE	GIULIANOVA
769208	TE	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
769307	TE	MONTORIO AL VOMANO
769406	TE	MORRO D'ORO
769505	TE	MOSCIANO SANT'ANGELO
769604	TE	NERETO
769703	TE	NOTARESCO
769802	TE	PENNA SANT'ANDREA
769901	TE	PIETRACAMELA
770008	TE	PINETO
770107	TE	ROCCA SANTA MARIA
770206	TE	ROSETO DEGLI ABRUZZI
770305	TE	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
770404	TE	SANT'OMERO
770503	TE	SILVI
770602	TE	TORRICELLA SICURA
770701	TE	TORTORETO

770800	TE	TOSSICIA
770909	TE	VALLE CASTELLANA
771006	TE	MARTINSICURO
771105	TE	BASCIANO
771204	TE	CERMIGNANO
885103	TE	MONTEFINO
018002	TN	TRENTO
181024	TN	PALU' DEL FERSINA
181057	TN	SAGRON MIS
208009	TN	ROVERETO
286385	TN	VIGO RENDENA
286419	TN	BONDO
286443	TN	CENTA SAN NICOLO'
286476	TN	VALDA
286500	TN	DORSINO
286534	TN	PRASO
342709	TN	ALA
342808	TN	ALBIANO
342907	TN	ALDENO
343004	TN	ANDALO
343103	TN	ARCO
343202	TN	AVIO
343301	TN	BASELGA DI PINE'
343400	TN	BEDOLLO
343509	TN	BESENELLO
343608	TN	BEZZECCA
343707	TN	BLEGGIO INFERIORE
343806	TN	BLEGGIO SUPERIORE
343905	TN	BONDONE
344002	TN	BORGO VALSUGANA
344101	TN	BREGUZZO
344200	TN	BRENTONICO
344309	TN	BREZ
344408	TN	CALAVINO
344507	TN	CALCERANICA AL LAGO
344606	TN	CALDES
344705	TN	CALDONAZZO
344804	TN	CALLIANO
344903	TN	CAMPITELLO DI FASSA
345009	TN	CAMPODENNO
345108	TN	CANAL SAN BOVO
345207	TN	CANAZEI
345306	TN	CAPRIANA
345405	TN	CARANO
345504	TN	CASTEL CONDINO
345603	TN	CASTELFONDO
345702	TN	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
345801	TN	CASTELLO TESINO
345900	TN	CASTELNUOVO
346007	TN	CAVALESE
346106	TN	CAVARENO
346205	TN	CAVEDINE
346304	TN	CEMBRA
346403	TN	CIMEGO
346502	TN	CIMONE
346601	TN	CIVEZZANO
346700	TN	CLES
346809	TN	CLOZ
346908	TN	COMMEZZADURA
347005	TN	CONDINO
347104	TN	COREDO
347203	TN	DAMBEL
347302	TN	DENNO
347401	TN	DIMARO
347500	TN	DRENA
347609	TN	DRO
347708	TN	FAI DELLA PAGANELLA
347807	TN	FAVER
347906	TN	FIAVE'
348003	TN	FIERA DI PRIMIERO
348102	TN	FLAVON
348201	TN	FOLGARIA
348300	TN	FONDO
348409	TN	FORNACE
348508	TN	GARNIGA
348607	TN	GIOVO
348706	TN	GRIGNO
348805	TN	GRUMES
348904	TN	IMER
349001	TN	ISERA
349100	TN	LASINO
349209	TN	LAVARONE
349308	TN	LAVIS
349407	TN	LEVICO TERME
349506	TN	LISIGNAGO
349605	TN	LIVO
349704	TN	LOMASO
349803	TN	LONA - LASES
349902	TN	LUSERNA
350009	TN	MALE'
350108	TN	MEZZANA
350207	TN	MEZZANO
350306	TN	MEZZOCORONA
350405	TN	MEZZOLOMBARDO
350504	TN	MOENA
350603	TN	MOLINA DI LEDRO
350702	TN	MOLVENO
350801	TN	MONTAGNE
350900	TN	MORI
351007	TN	NAGO TORBOLE
351106	TN	NANNO
351205	TN	NAVE SAN ROCCO
351304	TN	NOGAREDO
351403	TN	NOMI
351502	TN	NOVALEDO
351601	TN	OSPEDALETTO
351700	TN	OSSANA
351809	TN	PANCHIA'
351908	TN	RONZO-CHIENIS
352005	TN	PEIO
352104	TN	PELLIZZANO
352203	TN	PERGINE VALSUGANA
352302	TN	PIEVE DI BONO
352401	TN	PIEVE DI LEDRO

352500	TN	PIEVE TESINO
352609	TN	PINZOLO
352708	TN	POZZA DI FASSA
352807	TN	PREDAZZO
352906	TN	RABBI
353003	TN	RAGOLI
353102	TN	REVO'
353201	TN	RIVA DEL GARDA
353300	TN	ROMALLO
353409	TN	ROMENO
353508	TN	RONCEGNO
353607	TN	RONCONE
353706	TN	ROVERE' DELLA LUNA
353805	TN	RUMO
353904	TN	SAMONE
354001	TN	SAN LORENZO IN BANALE
354100	TN	SAN MICHELE ALL'ADIGE
354209	TN	SANT'ORSOLA
354308	TN	SANZENO
354407	TN	SCURELLE
354506	TN	SEGONZANO
354605	TN	SFRUZ
354704	TN	SIROR
354803	TN	SORAGA
354902	TN	SOVER
355008	TN	SPERA
355107	TN	SPIAZZO
355206	TN	SPORMAGGIORE
355305	TN	SPORMINORE
355404	TN	STORO
355503	TN	STREMBO
355602	TN	STRIGNO
355701	TN	TAIO
355800	TN	TASSULLO
355909	TN	TELVE
356006	TN	TENNA
356105	TN	TENNO
356204	TN	TERLAGO
356303	TN	TERRAGNOLO
356402	TN	TESERO
356501	TN	TIARNO DI SOPRA
356600	TN	TIONE DI TRENTO
356709	TN	TON
356808	TN	TRANSACQUA
356907	TN	TRES
357004	TN	TUENNO
357103	TN	VALFLORIANA
357202	TN	VALLARSA
357301	TN	VARENA
357400	TN	VATTARO
357509	TN	VERMIGLIO
357608	TN	VERVO'
357707	TN	VEZZANO
357806	TN	VIGO DI FASSA
357905	TN	VIGOLO VATTARO
358002	TN	VILLA LAGARINA
358101	TN	VILLA RENDENA
358200	TN	VOLANO
358309	TN	ZAMBANA
358408	TN	ZIANO DI FIEMME
358507	TN	TONADICO
358606	TN	TRAMBILENO
358705	TN	BRESIMO
358804	TN	CINTE TESINO
358903	TN	STENICO
359000	TN	PADERGNONE
359109	TN	POMAROLO
359208	TN	CARISOLO
359307	TN	RUFFRE'
359406	TN	CAVEDAGO
359505	TN	CUNEVO
359604	TN	FAEDO
359703	TN	TIARNO DI SOTTO
363903	TN	CIS
372003	TN	DAONE
417808	TN	TERZOLAS
450106	TN	DAIANO
471607	TN	MONCLASSICO
671305	TN	SARNONICO
790709	TN	CARZANO
820605	TN	FIEROZZO
848408	TN	RONCHI VALSUGANA
852004	TN	MAZZIN
889303	TN	BIENO
889402	TN	CAGNO'
889501	TN	TORCEGNO
890509	TN	BRIONE
890608	TN	GRAUNO
890707	TN	CONCEI
890806	TN	VILLA AGNEDO
895904	TN	SMARANO
904607	TN	AMBLAR
904615	TN	BERSONE
904631	TN	BOCENAGO
904649	TN	BOLBENO
904664	TN	BOSENTINO
904698	TN	CADERZONE
904748	TN	CAVIZZANA
904797	TN	CROVIANA
904839	TN	DARE'
904847	TN	DON
904888	TN	FRASSILONGO
904896	TN	GIUSTINO
904912	TN	IVANO FRACENA
904920	TN	LARDARO
904938	TN	MALOSCO
904946	TN	MASSIMENO
904995	TN	PELUGO
905026	TN	PREORE
905034	TN	PREZZO
905059	TN	RONZONE
905117	TN	TELVE DI SOPRA
905125	TN	TERRES
905190	TN	VIGNOLA FALESINA

905224	TN	ZUCLO
010009	TO	TORINO
181081	TO	GROSSO
181115	TO	SAMONE
181149	TO	VALPRATO SOANA
189738	TO	ROURE
189761	TO	GRAVERE
189795	TO	ANGROGNA
189829	TO	SAN GIORIO DI SUSA
189852	TO	MEANA DI SUSA
189886	TO	ROLETTO
189910	TO	CAPRIE
189944	TO	OSASCO
189977	TO	CANTALUPA
190009	TO	CHIESANUOVA
190033	TO	MACELLO
190066	TO	LORANZE'
190090	TO	CICONIO
190124	TO	NOVALESA
190157	TO	BARONE CANAVESE
190181	TO	PORTE
190215	TO	INVERSO PINASCA
190249	TO	SALBERTRAND
190272	TO	PRALI
190306	TO	MATTIE
190330	TO	FRASSINETTO
190363	TO	EXILLES
190397	TO	GIAGLIONE
190421	TO	GARZIGLIANA
190454	TO	CASTELNUOVO NIGRA
190488	TO	MERCENASCO
200006	TO	MONCALIERI
282954	TO	ALICE SUPERIORE
282988	TO	ARIGNANO
283010	TO	BAIRO
283044	TO	BALDISSERO CANAVESE
283077	TO	BALME
283101	TO	BORGIALLO
283135	TO	BROSSO
283168	TO	BROZOLO
283192	TO	BUSANO
283226	TO	CANISCHIO
283259	TO	CAREMA
283283	TO	CASTAGNETO PO
283317	TO	CERESOLE REALE
283424	TO	CHIALAMBERTO
283457	TO	CINTANO
283481	TO	COLLERETTO CASTELNUOVO
283515	TO	CUCEGLIO
283549	TO	FIORANO CANAVESE
283572	TO	FRONT
283606	TO	GROSCAVALLO
283630	TO	INGRIA
283663	TO	ISSIGLIO
283697	TO	LEMIE
283721	TO	LEVONE
283754	TO	LUGNACCO
283788	TO	LUSIGLIE'
283812	TO	MAGLIONE
283846	TO	MOMBELLO DI TORINO
283879	TO	MONTALDO TORINESE
283903	TO	MONTALENGHE
283937	TO	MONTEU DA PO
283960	TO	MORIONDO TORINESE
283994	TO	NOASCA
284026	TO	OGLIANICO
284059	TO	ORIO CANAVESE
284083	TO	PALAZZO CANAVESE
284117	TO	PARELLA
284141	TO	PECCO
284174	TO	PEROSA CANAVESE
284208	TO	PRASCORSANO
284232	TO	PRATIGLIONE
284265	TO	QUAGLIUZZO
284299	TO	RIBORDONE
284323	TO	RIVALBA
284356	TO	RUEGLIO
284380	TO	SAN MARTINO CANAVESE
284414	TO	SCIOLZE
284448	TO	SETTIMO ROTTARO
284471	TO	TAVAGNASCO
284505	TO	TORRE CANAVESE
284539	TO	TRAVERSELLA
284562	TO	USSEGLIO
284596	TO	VERRUA SAVOIA
284620	TO	VIALFRE'
284653	TO	VIDRACCO
284687	TO	VILLAREGGIA
284711	TO	CINZANO
284745	TO	SAN PONSO
284778	TO	LA CASSA
284802	TO	PERTUSIO
284836	TO	ANDRATE
284869	TO	NOMAGLIO
284893	TO	ALPETTE
284927	TO	VILLANOVA CANAVESE
285031	TO	TRAVES
285064	TO	MARENTINO
285098	TO	GERMAGNANO
285122	TO	MONASTERO DI LANZO
285155	TO	COLLERETTO GIACOSA
285189	TO	MEZZENILE
285213	TO	VALLO TORINESE
285247	TO	VARISELLA
285270	TO	QUASSOLO
300004	TO	AGLIE'
300103	TO	AIRASCA
300202	TO	ALA DI STURA
300301	TO	ALMESE
300400	TO	ALPIGNANO
300509	TO	AVIGLIANA
300608	TO	AZEGLIO
300707	TO	BARBANIA
300806	TO	BARDONECCHIA

300905	TO	BEINASCO
301002	TO	BIBIANA
301101	TO	BORGARO TORINESE
301200	TO	BORGOFRANCO D'IVREA
301309	TO	BORGONE SUSA
301408	TO	BRANDIZZO
301507	TO	BRICHERASIO
301606	TO	BRUINO
301705	TO	BRUSASCO
301804	TO	BUSSOLENO
301903	TO	BUTTIGLIERA ALTA
302000	TO	CAFASSE
302109	TO	CALUSO
302208	TO	CAMBIANO
302307	TO	CANDIOLO
302406	TO	CANTOIRA
302505	TO	CARIGNANO
302604	TO	CARMAGNOLA
302703	TO	CASALBORGONE
302802	TO	CASELETTE
302901	TO	CASELLE TORINESE
303008	TO	CASTELLAMONTE
303107	TO	CASTIGLIONE TORINESE
303206	TO	CAVOUR
303305	TO	CERES
303404	TO	CESANA TORINESE
303503	TO	CHIAVERANO
303602	TO	CHIERI
303701	TO	CHIVASSO
303800	TO	CIRIE'
303909	TO	CLAVIERE
304006	TO	COAZZE
304105	TO	COLLEGNO
304204	TO	CONDOVE
304303	TO	CORIO
304402	TO	CUMIANA
304501	TO	CUORGNE'
304600	TO	DRUENTO
304709	TO	FAVRIA
304808	TO	FENESTRELLE
304907	TO	FOGLIZZO
305003	TO	FORNO CANAVESE
305102	TO	GASSINO TORINESE
305201	TO	GIAVENO
305300	TO	GRUGLIASCO
305409	TO	IVREA
305508	TO	LA LOGGIA
305607	TO	LANZO TORINESE
305706	TO	LEINI'
305805	TO	LESSOLO
305904	TO	LOCANA
306001	TO	LUSERNA SAN GIOVANNI
306100	TO	MATHI
306209	TO	MAZZE'
306308	TO	MONTALTO DORA
306407	TO	MONTANARO
306506	TO	NICHELINO
306605	TO	NOLE
306704	TO	NONE
306803	TO	ORBASSANO
306902	TO	OULX
307009	TO	PANCALIERI
307108	TO	PAVONE CANAVESE
307207	TO	PECETTO TORINESE
307306	TO	PEROSA ARGENTINA
307405	TO	PIANEZZA
307504	TO	PINEROLO
307603	TO	PINO TORINESE
307702	TO	PIOBESI TORINESE
307801	TO	PIOSSASCO
307900	TO	PISCINA
308007	TO	POIRINO
308106	TO	PONT CANAVESE
308205	TO	PRAGELATO
308304	TO	RIVALTA DI TORINO
308403	TO	RIVA PRESSO CHIERI
308502	TO	RIVARA
308601	TO	RIVAROLO CANAVESE
308700	TO	RIVOLI
308809	TO	ROMANO CANAVESE
308908	TO	RONCO CANAVESE
309005	TO	SAN BENIGNO CANAVESE
309104	TO	SAN GIORGIO CANAVESE
309203	TO	SAN GIUSTO CANAVESE
309302	TO	SAN MAURIZIO CANAVESE
309401	TO	SAN MAURO TORINESE
309500	TO	SAN SECONDO DI PINEROLO
309609	TO	SANT'AMBROGIO DI TORINO
309708	TO	SANT'ANTONINO DI SUSA
309807	TO	SANTENA
309906	TO	SAUZE D'OULX
310003	TO	SCALENGHE
310102	TO	SCARMAGNO
310201	TO	SESTRIERE
310300	TO	SETTIMO TORINESE
310409	TO	SETTIMO VITTONE
310508	TO	STRAMBINO
310607	TO	SUSA
310706	TO	TORRE PELLICE
310805	TO	TROFARELLO
310904	TO	VALPERGA
311001	TO	VENAUS
311100	TO	VENARIA
311209	TO	VEROLENGO
311308	TO	VICO CANAVESE
311407	TO	VIGONE
311506	TO	VILLAFRANCA PIEMONTE
311605	TO	VILLARBASSE
311704	TO	VILLAR PEROSA
311803	TO	VILLASTELLONE
311902	TO	VINOVO
312009	TO	VISCHE
312108	TO	VISTRORIO
312207	TO	VIU'

312306	TO	VOLPIANO
312405	TO	VOLVERA
312504	TO	BANCHETTE
312603	TO	ROSTA
312702	TO	QUINCINETTO
312801	TO	RUBIANA
312900	TO	CHIANOCCO
313007	TO	ANDEZENO
313106	TO	SAN FRANCESCO AL CAMPO
313205	TO	SANGANO
313304	TO	SAN CARLO CANAVESE
313403	TO	CARAVINO
313502	TO	ALBIANO D'IVREA
313601	TO	BALANGERO
313700	TO	BOSCONERO
313809	TO	BURIASCO
313908	TO	FIANO
314005	TO	FROSSASCO
314104	TO	LOMBARDORE
314203	TO	ROBASSOMERO
314302	TO	SAN GILLIO
314401	TO	FELETTO
314500	TO	BORGOMASINO
314609	TO	CASTAGNOLE PIEMONTE
314708	TO	SPARONE
314807	TO	PINASCA
317909	TO	RONDISSONE
364307	TO	BOLLENGO
377101	TO	CAVAGNOLO
381905	TO	LAURIANO
412700	TO	BUROLO
412809	TO	SAN RAFFAELE CIMENA
412908	TO	TRANA
417600	TO	VILLAR DORA
430108	TO	PERRERO
430207	TO	ROCCA CANAVESE
450205	TO	SALASSA
450304	TO	LOMBRIASCO
459206	TO	BALDISSERO TORINESE
499004	TO	RIVAROSSA
499103	TO	VIRLE PIEMONTE
499301	TO	TORRAZZA PIEMONTE
524207	TO	SAN GERMANO CHISONE
574103	TO	COASSOLO TORINESE
574202	TO	SAN SEBASTIANO DA PO
580803	TO	BOBBIO PELLICE
580902	TO	CERCENASCO
647305	TO	CHIOMONTE
661108	TO	VILLAR PELLICE
661207	TO	PIVERONE
665703	TO	PRALORMO
665901	TO	COSSANO CANAVESE
666008	TO	PESSINETTO
666107	TO	CANDIA CANAVESE
666206	TO	VAL DELLA TORRE
666305	TO	CAMPIGLIONE-FENILE
671206	TO	OZEGNA
674309	TO	VESTIGNE'
687202	TO	CHIUSA DI SAN MICHELE
706101	TO	VILLAR FOCCHIARDO
712307	TO	OSASIO
728303	TO	GIVOLETTO
790907	TO	BRUZOLO
791004	TO	CASCINETTE D'IVREA
791103	TO	SAN PIETRO VAL LEMINA
791202	TO	VAIE
805606	TO	REANO
805705	TO	VAUDA CANAVESE
900688	TO	ISOLABELLA
900787	TO	LUSERNETTA
900837	TO	MASSELLO
900878	TO	MEUGLIANO
900902	TO	MOMPANTERO
900928	TO	MONCENISIO
901074	TO	PAVAROLO
901157	TO	POMARETTO
901199	TO	PRAMOLLO
901207	TO	PRAROSTINO
901348	TO	RORA'
901413	TO	SALERANO CANAVESE
901421	TO	SALZA DI PINEROLO
901454	TO	SAN COLOMBANO BELMONTE
901462	TO	SAN DIDERO
901579	TO	SAUZE DI CESANA
901611	TO	STRAMBINELLO
901660	TO	TRAUSELLA
901694	TO	USSEAUX
901736	TO	VALGIOIE
164004	TP	TRAPANI
259002	TP	MARSALA
817700	TP	PETROSINO
817809	TP	ALCAMO
817908	TP	BUSETO PALIZZOLO
818005	TP	CALATAFIMI
818104	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA
818203	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
818302	TP	CASTELVETRANO
818401	TP	CUSTONACI
818500	TP	ERICE
818609	TP	FAVIGNANA
818708	TP	GIBELLINA
818807	TP	MAZARA DEL VALLO
818906	TP	PACECO
819003	TP	PANTELLERIA
819102	TP	PARTANNA
819201	TP	POGGIOREALE
819300	TP	SALAPARUTA
819409	TP	SALEMI
819508	TP	SANTA NINFA
819607	TP	SAN VITO LO CAPO
819706	TP	VALDERICE
819805	TP	VITA
144006	TR	TERNI
257006	TR	ORVIETO

292839	TR	POLINO
721308	TR	PARRANO
725101	TR	ACQUASPARTA
725200	TR	ALVIANO
725309	TR	AMELIA
725408	TR	ARRONE
725507	TR	ATTIGLIANO
725606	TR	BASCHI
725705	TR	CALVI DELL'UMBRIA
725804	TR	CASTEL GIORGIO
725903	TR	CASTEL VISCARDO
726000	TR	FABRO
726109	TR	FERENTILLO
726208	TR	FICULLE
726307	TR	GIOVE
726406	TR	GUARDEA
726505	TR	LUGNANO IN TEVERINA
726604	TR	MONTECASTRILLI
726703	TR	MONTECCHIO
726802	TR	MONTEFRANCO
726901	TR	MONTEGABBIONE
727008	TR	MONTELEONE D'ORVIETO
727107	TR	NARNI
727206	TR	OTRICOLI
727305	TR	PENNA IN TEVERINA
727404	TR	SAN GEMINI
727503	TR	SAN VENANZO
727602	TR	STRONCONE
727701	TR	AVIGLIANO UMBRO
884304	TR	ALLERONA
884403	TR	PORANO
022004	TS	TRIESTE
286641	TS	SGONICO
364604	TS	DUINO AURISINA
364703	TS	MONRUPINO
364802	TS	MUGGIA
364901	TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE
120006	TV	TREVISO
382200	TV	POVEGLIANO
478107	TV	FREGONA
524306	TV	PORTOBUFFOLE'
614602	TV	ALTIVOLE
614701	TV	ARCADE
614800	TV	ASOLO
614909	TV	BORSO DEL GRAPPA
615005	TV	BREDA DI PIAVE
615104	TV	CAERANO DI SAN MARCO
615203	TV	CAPPELLA MAGGIORE
615302	TV	CARBONERA
615401	TV	CASALE SUL SILE
615500	TV	CASIER
615609	TV	CASTELFRANCO VENETO
615708	TV	CASTELLO DI GODEGO
615807	TV	CAVASO DEL TOMBA
615906	TV	CESSALTO
616003	TV	CHIARANO
616102	TV	CODOGNE'
616201	TV	CONEGLIANO
616300	TV	CORDIGNANO
616409	TV	CORNUDA
616508	TV	CRESPANO DEL GRAPPA
616607	TV	CROCETTA DEL MONTELLO
616706	TV	FARRA DI SOLIGO
616805	TV	FOLLINA
616904	TV	FONTANELLE
617001	TV	FONTE
617100	TV	GAIARINE
617209	TV	GIAVERA DEL MONTELLO
617308	TV	GODEGA DI SANT'URBANO
617407	TV	ISTRANA
617506	TV	LORIA
617605	TV	MARENO DI PIAVE
617704	TV	MASER
617803	TV	MASERADA SUL PIAVE
617902	TV	MIANE
618009	TV	MOGLIANO VENETO
618108	TV	MONASTIER DI TREVISO
618207	TV	MONTEBELLUNA
618306	TV	MORGANO
618405	TV	MOTTA DI LIVENZA
618504	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA
618603	TV	ODERZO
618702	TV	ORMELLE
618801	TV	ORSAGO
618900	TV	PADERNO DEL GRAPPA
619007	TV	PAESE
619106	TV	PEDEROBBA
619205	TV	PIEVE DI SOLIGO
619304	TV	PONTE DI PIAVE
619403	TV	PONZANO VENETO
619502	TV	POSSAGNO
619601	TV	PREGANZIOL
619700	TV	QUINTO DI TREVISO
619809	TV	RESANA
619908	TV	REVINE LAGO
620005	TV	RIESE PIO X
620104	TV	RONCADE
620203	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA
620302	TV	SAN FIOR
620401	TV	SAN POLO DI PIAVE
620500	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE
620609	TV	SAN VENDEMIANO
620708	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
620807	TV	SARMEDE
620906	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
621003	TV	SILEA
621102	TV	SPRESIANO
621201	TV	SUSEGANA
621300	TV	TARZO
621409	TV	TREVIGNANO
621508	TV	VALDOBBIADENE
621607	TV	VAZZOLA
621706	TV	VEDELAGO
621805	TV	VILLORBA

621904	TV	VITTORIO VENETO
622001	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO
622100	TV	ZENSON DI PIAVE
622209	TV	ZERO BRANCO
622308	TV	CIMADOLMO
622407	TV	CISON DI VALMARINO
622506	TV	MANSUE'
622605	TV	REFRONTOLO
622704	TV	VIDOR
622803	TV	SALGAREDA
622902	TV	GORGO AL MONTICANO
623009	TV	MEDUNA DI LIVENZA
623108	TV	COLLE UMBERTO
674507	TV	CASTELCUCCO
705806	TV	MONFUMO
883009	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA
883108	TV	SAN PIETRO DI FELETTO
883207	TV	SEGUSINO
123000	UD	UDINE
181172	UD	GRIMACCO
181206	UD	LAUCO
181230	UD	LUSEVERA
181263	UD	MALBORGHETTO-VALBRUNA
181305	UD	SOCCHIEVE
285304	UD	AMARO
285338	UD	DOGNA
285361	UD	MONTENARS
285395	UD	PREONE
285429	UD	RAVEO
285452	UD	RESIUTTA
285486	UD	SAURIS
285510	UD	ZUGLIO
285544	UD	VERZEGNIS
285577	UD	TREPPO CARNICO
285601	UD	CERCIVENTO
285635	UD	SAVOGNA
285668	UD	TAIPANA
285692	UD	VISCO
285726	UD	LIGOSULLO
285759	UD	DRENCHIA
285783	UD	STREGNA
459008	UD	SAN VITO DI FAGAGNA
489500	UD	BICINICCO
636001	UD	AIELLO DEL FRIULI
636100	UD	AMPEZZO
636209	UD	AQUILEIA
636308	UD	ARTA TERME
636407	UD	ARTEGNA
636506	UD	ATTIMIS
636605	UD	BASILIANO
636704	UD	BERTIOLO
636803	UD	BUIA
636902	UD	BUTTRIO
637009	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO
637108	UD	CAMPOFORMIDO
637207	UD	CASTIONS DI STRADA
637306	UD	CERVIGNANO DEL FRIULI
637405	UD	CIVIDALE DEL FRIULI
637504	UD	CODROIPO
637603	UD	COMEGLIANS
637702	UD	CORNO DI ROSAZZO
637801	UD	COSEANO
637900	UD	DIGNANO
638007	UD	ENEMONZO
638106	UD	FAEDIS
638205	UD	FAGAGNA
638304	UD	FIUMICELLO
638403	UD	FLAIBANO
638502	UD	FORNI AVOLTRI
638601	UD	FORNI DI SOPRA
638700	UD	FORNI DI SOTTO
638809	UD	GEMONA DEL FRIULI
638908	UD	GONARS
639005	UD	LATISANA
639104	UD	LIGNANO SABBIADORO
639203	UD	MAIANO
639302	UD	MANZANO
639401	UD	MARANO LAGUNARE
639500	UD	MARTIGNACCO
639609	UD	MERETO DI TOMBA
639708	UD	MOGGIO UDINESE
639807	UD	MORTEGLIANO
639906	UD	MUZZANA DEL TURGNANO
640003	UD	NIMIS
640102	UD	OSOPPO
640201	UD	OVARO
640300	UD	PAGNACCO
640409	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA
640508	UD	PALMANOVA
640607	UD	PALUZZA
640706	UD	PASIAN DI PRATO
640805	UD	PAULARO
640904	UD	PAVIA DI UDINE
641001	UD	PONTEBBA
641100	UD	POVOLETTO
641209	UD	POZZUOLO DEL FRIULI
641308	UD	PRATO CARNICO
641407	UD	PREMARIACCO
641506	UD	REANA DEL ROIALE
641605	UD	REMANZACCO
641704	UD	RIVIGNANO
641803	UD	RONCHIS
641902	UD	SAN DANIELE DEL FRIULI
642009	UD	SAN GIORGIO DI NOGARO
642108	UD	SAN GIOVANNI AL NATISONE
642207	UD	SAN LEONARDO
642306	UD	SAN PIETRO AL NATISONE
642405	UD	SAN VITO AL TORRE
642504	UD	SEDEGLIANO
642603	UD	SUTRIO
642702	UD	TALMASSONS
642801	UD	TARCENTO
642900	UD	TARVISIO
643007	UD	TAVAGNACCO

643106	UD	TERZO DI AQUILEIA
643205	UD	TOLMEZZO
643304	UD	TORVISCOSA
643403	UD	TRASAGHIS
643502	UD	TREPPO GRANDE
643601	UD	TRICESIMO
643700	UD	VARMO
643809	UD	VENZONE
643908	UD	VILLA SANTINA
644005	UD	FORGARIA NEL FRIULI
644104	UD	CASSACCO
644203	UD	LESTIZZA
644302	UD	MOIMACCO
644401	UD	MORUZZO
644500	UD	POCENIA
644609	UD	PRADAMANO
644708	UD	RAGOGNA
644807	UD	RUDA
644906	UD	CHIUSAFORTE
645002	UD	COLLOREDO DI MONTE ALBANO
645101	UD	PORPETTO
645200	UD	CARLINO
645309	UD	MAGNANO IN RIVIERA
655803	UD	PREPOTTO
681403	UD	RAVASCLETTO
724302	UD	PULFERO
771402	UD	VILLA VICENTINA
774604	UD	RESIA
793505	UD	RIGOLATO
832501	UD	CAMPOLONGO AL TORRE
835207	UD	CAVAZZO CARNICO
884007	UD	BAGNARIA ARSA
884106	UD	RIVE D'ARCANO
894501	UD	PRECENICCO
894600	UD	TORREANO
894907	UD	TEOR
896100	UD	BORDANO
896209	UD	TRIVIGNANO UDINESE
899005	UD	SANTA MARIA LA LONGA
899104	UD	CHIOPRIS-VISCONE
937268	UD	TAPOGLIANO
108001	VA	VARESE
181339	VA	BRISSAGO VALTRAVAGLIA
181362	VA	CUASSO AL MONTE
181396	VA	CUGLIATE-FABIASCO
181420	VA	MALGESSO
181453	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
181487	VA	PINO SU SPONDA LAGO MAGGIORE
181511	VA	VALGANNA
190512	VA	CADEGLIANO-VICONAGO
190546	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO
228007	VA	BUSTO ARSIZIO
289728	VA	AZZIO
289751	VA	BRINZIO
289868	VA	BRUSIMPIANO
289892	VA	CASALZUIGNO
289926	VA	CREMENAGA
289959	VA	DUMENZA
289983	VA	FERRERA DI VARESE
290015	VA	GRANTOLA
290049	VA	MARZIO
290072	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE
290106	VA	VEDDASCA
290130	VA	CASSANO VALCUVIA
290163	VA	AGRA
290197	VA	CASTELLO CABIAGLIO
290221	VA	CASTELSEPRIO
290254	VA	RANCIO VALCUVIA
290288	VA	CADREZZATE
290312	VA	CAZZAGO BRABBIA
290346	VA	BRENTA
290379	VA	LOZZA
290403	VA	BARDELLO
290437	VA	RANCO
290478	VA	VIZZOLA TICINO
290502	VA	COMABBIO
290536	VA	SANGIANO
290569	VA	LUVINATE
290593	VA	BEDERO VALCUVIA
290627	VA	BREZZO DI BEDERO
290650	VA	BRUNELLO
499707	VA	ALBIZZATE
499806	VA	ANGERA
499905	VA	ARCISATE
500009	VA	AZZATE
500108	VA	BESNATE
500207	VA	BESOZZO
500306	VA	BIANDRONNO
500405	VA	BREBBIA
500504	VA	CAIRATE
500603	VA	CANTELLO
500702	VA	CARDANO AL CAMPO
500801	VA	CARNAGO
500900	VA	CARONNO PERTUSELLA
501007	VA	CASORATE SEMPIONE
501106	VA	CASSANO MAGNAGO
501205	VA	CASTELLANZA
501304	VA	CASTIGLIONE OLONA
501403	VA	CASTRONNO
501502	VA	CAVARIA CON PREMEZZO
501601	VA	CISLAGO
501700	VA	CITTIGLIO
501809	VA	COMERIO
501908	VA	CUNARDO
502005	VA	CUVEGLIO
502104	VA	CUVIO
502203	VA	FAGNANO OLONA
502302	VA	FERNO
502401	VA	GALLARATE
502500	VA	GAVIRATE
502609	VA	GAZZADA SCHIANNO
502708	VA	GEMONIO
502807	VA	GERENZANO
502906	VA	GERMIGNAGA

503003	VA	GOLASECCA
503102	VA	GORLA MAGGIORE
503201	VA	GORLA MINORE
503300	VA	INDUNO OLONA
503409	VA	ISPRA
503508	VA	JERAGO CON ORAGO
503607	VA	LAVENA PONTE TRESA
503706	VA	LAVENO-MOMBELLO
503805	VA	LEGGIUNO
503904	VA	LONATE POZZOLO
504001	VA	LUINO
504100	VA	MALNATE
504209	VA	MARCHIROLO
504308	VA	MARNATE
504407	VA	MORAZZONE
504506	VA	MORNAGO
504605	VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO
504704	VA	OLGIATE OLONA
504803	VA	ORIGGIO
504902	VA	PORTO CERESIO
505008	VA	PORTO VALTRAVAGLIA
505107	VA	SAMARATE
505206	VA	SARONNO
505305	VA	SESTO CALENDE
505404	VA	SOLBIATE ARNO
505503	VA	SOLBIATE OLONA
505602	VA	SOMMA LOMBARDO
505701	VA	TAINO
505800	VA	TRADATE
505909	VA	TRAVEDONA-MONATE
506006	VA	UBOLDO
506105	VA	VARANO BORGHI
506204	VA	VEDANO OLONA
506303	VA	VENEGONO INFERIORE
506402	VA	VENEGONO SUPERIORE
506501	VA	VERGIATE
506600	VA	VIGGIU'
506709	VA	BISUSCHIO
506808	VA	COCQUIO-TREVISAGO
506907	VA	SUMIRAGO
507004	VA	BUGUGGIATE
507103	VA	MACCAGNO
507202	VA	CASCIAGO
507301	VA	CLIVIO
507400	VA	DAVERIO
507509	VA	SALTRIO
507608	VA	CARAVATE
507707	VA	GORNATE OLONA
507806	VA	MERCALLO
507905	VA	TERNATE
671503	VA	BESANO
674408	VA	CASTELVECCANA
702803	VA	BODIO LOMNAGO
727909	VA	MESENZANA
817205	VA	MONVALLE
820001	VA	BARASSO
834903	VA	CASALE LITTA
882209	VA	ARSAGO SEPRIO
882308	VA	CARONNO VARESINO
882407	VA	LONATE CEPPINO
924191	VA	BREGANO
924431	VA	CROSIO DELLA VALLE
924498	VA	DUNO
924514	VA	GALLIATE LOMBARDO
924548	VA	INARZO
924613	VA	MASCIAGO PRIMO
924662	VA	ORINO
924670	VA	OSMATE
181545	VB	ANTRONA SCHIERANCO
181578	VB	BROVELLO-CARPUGNINO
181602	VB	CALASCA-CASTIGLIONE
181636	VB	CAVAGLIO-SPOCCIA
181669	VB	CEPPO MORELLI
181693	VB	GIGNESE
181727	VB	PREMIA
181750	VB	TRAREGO VIGGIONA
181784	VB	TRASQUERA
181818	VB	VANZONE CON SAN CARLO
190579	VB	MADONNA DEL SASSO
190603	VB	FORMAZZA
190637	VB	SAN BERNARDINO VERBANO
190660	VB	BEURA-CARDEZZA
224006	VB	VERBANIA
275305	VB	BELGIRATE
275396	VB	CESARA
275420	VB	COSSOGNO
275453	VB	CRAVEGGIA
275511	VB	MASERA
275669	VB	QUARNA SOTTO
275727	VB	SEPPIANA
275875	VB	BEE
275909	VB	MASSIOLA
275933	VB	RE
275966	VB	QUARNA SOPRA
275990	VB	GURRO
276055	VB	LOREGLIA
276089	VB	MIAZZINA
276113	VB	NONIO
276170	VB	INTRAGNA
276204	VB	CAPREZZO
276261	VB	AROLA
276352	VB	FALMENTA
276386	VB	MONTECRESTESE
276444	VB	TOCENO
276535	VB	AURANO
276568	VB	ANZOLA D'OSSOLA
276626	VB	VIGNONE
276923	VB	OGGEBBIO
276956	VB	PALLANZENO
317800	VB	VALSTRONA
451401	VB	BACENO
451500	VB	BANNIO ANZINO
451609	VB	BAVENO
452003	VB	BOGNANCO

452607	VB	CANNERO RIVIERA
452706	VB	CANNOBIO
452904	VB	CASALE CORTE CERRO
453506	VB	CRODO
453605	VB	DOMODOSSOLA
454405	VB	GRAVELLONA TOCE
454801	VB	MACUGNAGA
454900	VB	MALESCO
455105	VB	MERGOZZO
455501	VB	OMEGNA
455600	VB	ORNAVASSO
455907	VB	PIEDIMULERA
456004	VB	PIEVE VERGONTE
456103	VB	PREMENO
456509	VB	SANTA MARIA MAGGIORE
456806	VB	STRESA
457309	VB	VARZO
457507	VB	VILLADOSSOLA
457606	VB	VOGOGNA
457705	VB	CREVOLADOSSOLA
458505	VB	PREMOSELLO CHIOVENDA
471102	VB	CAMBIASCA
489203	VB	TRONTANO
782409	VB	DRUOGNO
802504	VB	GHIFFA
816900	VB	ARIZZANO
917237	VB	CURSOLO ORASSO
917302	VB	GERMAGNO
917492	VB	MONTESCHENO
917831	VB	VIGANELLA
917856	VB	VILLETTE
100008	VC	VERCELLI
290684	VC	ALBANO VERCELLESE
290718	VC	BALMUCCIA
290742	VC	BALOCCO
290833	VC	CASANOVA ELVO
290890	VC	SAN GIACOMO VERCELLESE
290924	VC	CELLIO
290981	VC	CIVIASCO
291013	VC	CRAVAGLIANA
291047	VC	CROVA
291138	VC	FORMIGLIANA
291161	VC	GHISLARENGO
291195	VC	GREGGIO
291229	VC	LOZZOLO
291344	VC	MOLLIA
291377	VC	MONCRIVELLO
291500	VC	OLDENICO
291534	VC	PERTENGO
291625	VC	PILA
291658	VC	PIODE
291716	VC	QUINTO VERCELLESE
291740	VC	ROSSA
291773	VC	RIMASCO
291807	VC	RIMELLA
291831	VC	RIVA VALDOBBIA
291864	VC	RIVE
291989	VC	SABBIA
292136	VC	VILLARBOIT
292169	VC	VOCCA
292284	VC	RASSA
292342	VC	PRAROLO
292466	VC	SALI VERCELLESE
292490	VC	BREIA
292557	VC	LIGNANA
292615	VC	SALASCO
442301	VC	ALAGNA VALSESIA
442400	VC	ALICE CASTELLO
442608	VC	ARBORIO
442707	VC	ASIGLIANO VERCELLESE
442806	VC	BIANZE'
442905	VC	BOCCIOLETO
443002	VC	BORGO D'ALE
443101	VC	BORGOSESIA
443200	VC	BORGO VERCELLI
443408	VC	BURONZO
443507	VC	CAMPERTOGNO
443804	VC	CARESANA
444109	VC	CIGLIANO
444406	VC	CRESCENTINO
444604	VC	DESANA
444703	VC	FOBELLO
444802	VC	FONTANETTO PO
445007	VC	GATTINARA
445205	VC	LAMPORO
445304	VC	LENTA
445403	VC	LIVORNO FERRARIS
445908	VC	MOTTA DE' CONTI
446203	VC	OLCENENGO
446302	VC	PALAZZOLO VERCELLESE
446500	VC	PEZZANA
446708	VC	POSTUA
447003	VC	QUARONA
447102	VC	ROASIO
447201	VC	RONSECCO
447409	VC	SALUGGIA
447607	VC	SAN GERMANO VERCELLESE
447706	VC	SANTHIA'
447805	VC	SCOPA
447904	VC	SCOPELLO
448001	VC	SERRAVALLE SESIA
448209	VC	STROPPIANA
448407	VC	TRINO
448605	VC	TRONZANO VERCELLESE
448803	VC	VALDUGGIA
449009	VC	VARALLO
449306	VC	VILLATA
449504	VC	CARESANABLOT
488700	VC	ROVASENDA
687806	VC	COSTANZANA
712406	VC	CARISIO
725002	VC	TRICERRO
915728	VC	CARCOFORO
915819	VC	CERVATTO

915835	VC	COLLOBIANO
915959	VC	GUARDABOSONE
916213	VC	RIMA SAN GIUSEPPE
020008	VE	VENEZIA
209007	VE	CHIOGGIA
359802	VE	ANNONE VENETO
359901	VE	CAMPAGNA LUPIA
360008	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
360107	VE	CAMPONOGARA
360206	VE	CAORLE
360305	VE	CAVARZERE
360404	VE	CEGGIA
360503	VE	CINTO CAOMAGGIORE
360602	VE	CONA
360701	VE	CONCORDIA SAGITTARIA
360800	VE	DOLO
360909	VE	ERACLEA
361006	VE	FIESSO D'ARTICO
361105	VE	FOSSALTA DI PIAVE
361204	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO
361303	VE	FOSSO'
361402	VE	IESOLO
361501	VE	MARCON
361600	VE	MARTELLAGO
361709	VE	MEOLO
361808	VE	MIRA
361907	VE	MIRANO
362004	VE	MUSILE DI PIAVE
362103	VE	NOALE
362202	VE	NOVENTA DI PIAVE
362301	VE	PIANIGA
362400	VE	PORTOGRUARO
362509	VE	PRAMAGGIORE
362608	VE	QUARTO D'ALTINO
362707	VE	SALZANO
362806	VE	SAN DONA' DI PIAVE
362905	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
363002	VE	SANTA MARIA DI SALA
363101	VE	SANTO STINO DI LIVENZA
363200	VE	SCORZE'
363309	VE	SPINEA
363408	VE	STRA'
363507	VE	TEGLIO VENETO
363606	VE	TORRE DI MOSTO
363705	VE	VIGONOVO
363804	VE	GRUARO
832105	VE	CAVALLINO TREPORTI
118000	VI	VICENZA
285841	VI	ALONTE
285874	VI	LASTEBASSE
285908	VI	MONTEGALDELLA
285932	VI	ROTZO
285965	VI	MOSSANO
285999	VI	CAMPOLONGO SUL BRENTA
286021	VI	SAN GERMANO DEI BERICI
286054	VI	VILLAGA
286088	VI	ZOVENCEDO
286112	VI	LAGHI
459107	VI	ALTISSIMO
471300	VI	SALCEDO
479204	VI	PIANEZZE
600809	VI	AGUGLIARO
600908	VI	ALBETTONE
601005	VI	ALTAVILLA VICENTINA
601104	VI	ARSIERO
601203	VI	ARZIGNANO
601302	VI	ASIAGO
601401	VI	ASIGLIANO VENETO
601500	VI	BARBARANO VICENTINO
601609	VI	BASSANO DEL GRAPPA
601708	VI	BOLZANO VICENTINO
601807	VI	BREGANZE
601906	VI	BRENDOLA
602003	VI	BROGLIANO
602102	VI	CALDOGNO
602201	VI	CALTRANO
602300	VI	CAMISANO VICENTINO
602409	VI	CAMPIGLIA DEI BERICI
602508	VI	CARTIGLIANO
602607	VI	CASSOLA
602706	VI	CASTEGNERO
602805	VI	CASTELGOMBERTO
602904	VI	CHIAMPO
603001	VI	CHIUPPANO
603100	VI	CISMON DEL GRAPPA
603209	VI	CONCO
603308	VI	CORNEDO VICENTINO
603407	VI	COSTABISSARA
603506	VI	CREAZZO
603605	VI	DUEVILLE
603704	VI	ENEGO
603803	VI	FARA VICENTINO
603902	VI	GALLIO
604009	VI	GAMBELLARA
604108	VI	GRISIGNANO DI ZOCCO
604207	VI	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
604306	VI	ISOLA VICENTINA
604405	VI	LONGARE
604504	VI	LONIGO
604603	VI	LUGO DI VICENZA
604702	VI	LUSIANA
604801	VI	MALO
604900	VI	MARANO VICENTINO
605006	VI	MAROSTICA
605105	VI	MASON VICENTINO
605204	VI	MONTEBELLO VICENTINO
605303	VI	MONTECCHIO MAGGIORE
605402	VI	MONTECCHIO PRECALCINO
605501	VI	MONTEGALDA
605600	VI	MONTICELLO CONTE OTTO
605709	VI	MONTORSO VICENTINO
605808	VI	MUSSOLENTE
605907	VI	NANTO
606004	VI	NOVE

606103	VI	NOVENTA VICENTINA
606202	VI	ORGIANO
606301	VI	PEDEMONTE
606400	VI	PIOVENE ROCCHETTE
606509	VI	POJANA MAGGIORE
606608	VI	POZZOLEONE
606707	VI	RECOARO TERME
606806	VI	ROANA
606905	VI	ROSA'
607002	VI	ROSSANO VENETO
607101	VI	SANDRIGO
607200	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO
607309	VI	SAREGO
607408	VI	SCHIAVON
607507	VI	SCHIO
607606	VI	SOSSANO
607705	VI	SOVIZZO
607804	VI	TEZZE SUL BRENTA
607903	VI	THIENE
608000	VI	TORRI DI QUARTESOLO
608109	VI	TRISSINO
608208	VI	VALDAGNO
608307	VI	VALLI DEL PASUBIO
608406	VI	VALSTAGNA
608505	VI	VILLAVERLA
608604	VI	ZUGLIANO
608703	VI	QUINTO VICENTINO
608802	VI	TORREBELVICINO
608901	VI	ZANE'
609008	VI	ROMANO D'EZZELINO
609107	VI	SAN PIETRO MUSSOLINO
609206	VI	BRESSANVIDO
609305	VI	CRESPADORO
609404	VI	VALDASTICO
609503	VI	ZERMEGHEDO
635805	VI	MONTEVIALE
651109	VI	CALVENE
655605	VI	VELO D'ASTICO
656009	VI	MONTE DI MALO
666404	VI	TONEZZA DEL CIMONE
671404	VI	SOLAGNA
702902	VI	NOGAROLE VICENTINO
708107	VI	POSINA
738203	VI	FOZA
738302	VI	SAN NAZARIO
775007	VI	GAMBUGLIANO
883306	VI	ARCUGNANO
883405	VI	CARRE'
883504	VI	COGOLLO DEL CENGIO
883603	VI	GRANCONA
883702	VI	MOLVENA
883801	VI	SANTORSO
883900	VI	SARCEDO
889600	VI	POVE DEL GRAPPA
117002	VR	VERONA
181842	VR	FERRARA DI MONTE BALDO
285817	VR	SAN MAURO DI SALINE
323006	VR	MEZZANE DI SOTTO
323105	VR	VELO VERONESE
592303	VR	ALBAREDO D'ADIGE
592402	VR	ARCOLE
592501	VR	BADIA CALAVENA
592600	VR	BARDOLINO
592709	VR	BELFIORE
592808	VR	BOSCO CHIESANUOVA
592907	VR	BOVOLONE
593004	VR	BRENZONE
593103	VR	BUSSOLENGO
593202	VR	CALDIERO
593301	VR	CAPRINO VERONESE
593400	VR	CASALEONE
593509	VR	CASTAGNARO
593608	VR	CASTEL D'AZZANO
593707	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA
593806	VR	CAVAION VERONESE
593905	VR	CAZZANO DI TRAMIGNA
594002	VR	CEREA
594101	VR	COLOGNA VENETA
594200	VR	COLOGNOLA AI COLLI
594309	VR	CONCAMARISE
594408	VR	DOLCE'
594507	VR	ERBE
594606	VR	GARDA
594705	VR	GAZZO VERONESE
594804	VR	GREZZANA
594903	VR	ILLASI
595009	VR	ISOLA DELLA SCALA
595108	VR	ISOLA RIZZA
595207	VR	LAVAGNO
595306	VR	LAZISE
595405	VR	LEGNAGO
595504	VR	MALCESINE
595603	VR	MINERBE
595702	VR	MONTECCHIA DI CROSARA
595801	VR	MONTEFORTE D'ALPONE
595900	VR	MOZZECANE
596007	VR	NEGRAR
596106	VR	NOGARA
596205	VR	NOGAROLE ROCCA
596304	VR	OPPEANO
596403	VR	PASTRENGO
596502	VR	PESCANTINA
596601	VR	PESCHIERA DEL GARDA
596700	VR	POVEGLIANO VERONESE
596809	VR	PRESSANA
596908	VR	RONCA'
597005	VR	RONCO ALL'ADIGE
597104	VR	ROVERCHIARA
597203	VR	ROVEREDO DI GUA'
597302	VR	ROVERE' VERONESE
597401	VR	SALIZZOLE
597500	VR	SAN BONIFACIO
597609	VR	SAN GIOVANNI ILARIONE
597708	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO

597807	VR	SANGUINETTO
597906	VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO
598003	VR	SAN PIETRO DI MORUBIO
598102	VR	SAN PIETRO IN CARIANO
598201	VR	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
598300	VR	SANT'ANNA D'ALFAEDO
598409	VR	SAN ZENO DI MONTAGNA
598508	VR	SOAVE
598607	VR	SOMMACAMPAGNA
598706	VR	SONA
598805	VR	SORGA'
598904	VR	TERRAZZO
599001	VR	TORRI DEL BENACO
599100	VR	TREGNAGO
599209	VR	TREVENZUOLO
599308	VR	VALEGGIO SUL MINCIO
599407	VR	VIGASIO
599506	VR	VILLA BARTOLOMEA
599605	VR	VILLAFRANCA DI VERONA
599704	VR	ZEVIO
599803	VR	ZIMELLA
599902	VR	ANGIARI
600007	VR	BUTTAPIETRA
600106	VR	VESTENANOVA
600205	VR	COSTERMANO
600304	VR	MARANO DI VALPOLICELLA
600403	VR	RIVOLI VERONESE
600502	VR	BEVILACQUA
600601	VR	BONAVIGO
600700	VR	BRENTINO BELLUNO
706200	VR	SELVA DI PROGNO
717108	VR	PALU'
774802	VR	ERBEZZO
782300	VR	BOSCHI SANT'ANNA
857805	VR	VERONELLA
858308	VR	AFFI
892208	VR	CERRO VERONESE
892307	VR	FUMANE
145003	VT	VITERBO
293746	VT	CALCATA
293779	VT	PROCENO
293803	VT	TESSENNANO
681700	VT	LUBRIANO
728600	VT	ACQUAPENDENTE
728709	VT	BAGNOREGIO
728808	VT	BARBARANO ROMANO
728907	VT	BASSANO ROMANO
729004	VT	BLERA
729103	VT	BOLSENA
729202	VT	BOMARZO
729301	VT	CANEPINA
729400	VT	CANINO
729509	VT	CAPODIMONTE
729608	VT	CAPRANICA
729707	VT	CAPRAROLA
729806	VT	CARBOGNANO
729905	VT	CASTEL SANT'ELIA
730002	VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA
730101	VT	CELLENO
730200	VT	CELLERE
730309	VT	CIVITA CASTELLANA
730408	VT	CIVITELLA D'AGLIANO
730507	VT	CORCHIANO
730606	VT	FABRICA DI ROMA
730705	VT	FALERIA
730804	VT	FARNESE
730903	VT	GALLESE
731000	VT	GRADOLI
731109	VT	GRAFFIGNANO
731208	VT	GROTTE DI CASTRO
731307	VT	ISCHIA DI CASTRO
731406	VT	MARTA
731505	VT	MONTALTO DI CASTRO
731604	VT	MONTEFIASCONE
731703	VT	MONTE ROMANO
731802	VT	MONTEROSI
731901	VT	NEPI
732008	VT	ONANO
732107	VT	ORIOLO ROMANO
732206	VT	ORTE
732305	VT	PIANSANO
732404	VT	RONCIGLIONE
732503	VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
732602	VT	SAN LORENZO NUOVO
732701	VT	SORIANO NEL CIMINO
732800	VT	SUTRI
732909	VT	TARQUINIA
733006	VT	TUSCANIA
733105	VT	VALENTANO
733204	VT	VALLERANO
733303	VT	VASANELLO
733402	VT	VEIANO
733501	VT	VETRALLA
733600	VT	VIGNANELLO
733709	VT	VITORCHIANO
733808	VT	LATERA
734202	VT	BASSANO IN TEVERINA
771808	VT	ARLENA DI CASTRO
190694	VV	ACQUARO
190728	VV	VALLELONGA
190751	VV	JOPPOLO
190785	VV	BROGNATURO
190819	VV	VAZZANO
190843	VV	FRANCAVILLA ANGITOLA
190876	VV	ZAMBRONE
190900	VV	ZACCANOPOLI
190934	VV	JONADI
190967	VV	MONGIANA
190991	VV	CAPISTRANO
191023	VV	DRAPIA
191056	VV	CESSANITI
191080	VV	SPADOLA
191114	VV	ZUNGRI
191148	VV	SAN COSTANTINO CALABRO

191171	VV	SAN NICOLA DA CRISSA
191205	VV	PARGHELIA
191239	VV	SIMBARIO
191536	VV	NARDODIPACE
191569	VV	PIZZONI
191593	VV	SAN GREGORIO D'IPPONA
191627	VV	POLIA
191650	VV	STEFANACONI
191684	VV	SORIANELLO
191718	VV	DINAMI
191742	VV	SANT'ONOFRIO
191775	VV	FILOGASO
191809	VV	GEROCARNE
364109	VV	SPILINGA
409607	VV	RICADI
418103	VV	MONTEROSSO CALABRO
424507	VV	ARENA
424903	VV	BRIATICO
425702	VV	FABRIZIA
425801	VV	FILADELFIA
426403	VV	MILETO
426502	VV	NICOTERA
426908	VV	PIZZO
427104	VV	SAN CALOGERO
427401	VV	SERRA SAN BRUNO
427609	VV	SORIANO CALABRO
428201	VV	TROPEA
428300	VV	VIBO VALENTIA
428904	VV	DASA'
581306	VV	ROMBIOLO
635706	VV	MAIERATO
705905	VV	FILANDARI
802306	VV	LIMBADI
845404	VV	FRANCICA

ALLEGATO N.10

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Tipo di registrazione[1]: Valorizzazione dell'attributo A 52

Valori attributo	Descrizione
10	registrazione operazione
11	registrazione bonifico in partenza
12	registrazione bonifico in arrivo
13	registrazione operazione senza identificazione del soggetto operante
18	ricezione di disponibilità a mezzo ordine di accreditamento
19	dazione di disponibilità a mezzo ordine di pagamento
21	apertura conto deposito a risparmio
22	apertura conto corrente
23	apertura altro rapporto continuativo
25	rapporto di delega ad operare su conto
26	cessazione rapporto
28	cessazione delega
	variazioni dei dati che non comportano modifica delle coordinate di riferimento dei rapporti continuativi
31	informazioni relative al rapporto prima della variazione dei dati
32	nuove complete informazioni relative al rapporto risultante dalla variazione dei dati
	fusione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda, estinzione
33	apertura di deposito a risparmio per migrazione da
34	apertura di conto corrente per migrazione da
35	apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da
36	chiusura rapporto per migrazione
	variazioni per motivi tecnici delle coordinate di riferimento dei rapporti continuativi
43	apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate
44	apertura conto corrente per variazione coordinate
45	apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate
46	chiusura rapporto per variazione coordinate

[1] Valori in parte già indicati nell'Allegato tecnico al DM 7 luglio 1992, nel D.M. 30 dicembre 1992, nella Circolare UIC 20 ottobre 2000.

Altre indicazioni:

campo (A41)
Nella registrazione relativa a conti, depositi ed altri rapporti continuativi gli intermediari possono indicare, nell'apposito campo (A41), la numerazione identica a quella utilizzata dall'intermediario nelle proprie evidenze anagrafiche.

campo (Z0)
Nelle registrazioni relative alle operazioni gli intermediari possono indicare nell'apposito campo (Z0 campo a disposizione) idonei riferimenti della contabilità generale o sezionale, come ad esempio il numero di riferimento contabile, che consentono di individuare l'operazione che ha generato la registrazione.

06A02152

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.

Introduzione

Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di operatori non finanziari per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.

L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d'altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.

La base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

L'Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006;

Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili agli operatori non finanziari, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.

PARTE I
Definizioni e ambito di applicazione

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

a) "legge antiriciclaggio": il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;

b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

c) "regolamento": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;

e) "operatori": i soggetti di cui al paragrafo 2 del presente provvedimento (art. 2, comma 1, lettera q), del decreto; art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374);

f) "cliente": il soggetto che compie operazioni con gli operatori;

g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;

h) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attività seguenti:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all'UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

l) fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

m) mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.

2.1 Ambito territoriale della disciplina

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli operatori insediati nel territorio italiano.

In base a tale criterio territoriale:

- sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonché gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero;

- gli operatori insediati in Italia applicano le disposizioni antiriciclaggio anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

Gli operatori devono:

a) identificare i clienti;

b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;

c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;

d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;

e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si applicano agli operatori in relazione allo svolgimento della propria attività, secondo le rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito le altre attività eventualmente svolte dagli operatori nonché le operazioni strumentali non connesse all'attività tipica (ad esempio: pagamento di stipendi o commissioni, approvvigionamento di beni strumentali, etc.).

Per l'individuazione degli obblighi applicabili in concreto e delle relative modalità, gli operatori devono avere riguardo sia alle indicazioni generali contenute nella presente parte e nelle parti II, III, V, sia a quelle particolari formulate nella parte IV con riguardo alle specificità operative di ciascuna categoria.

Gli operatori restano responsabili dell'applicazione degli obblighi predetti anche in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

PARTE II
Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento per l'identificazione

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta, volta per volta, in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500, salvo quanto previsto nella parte IV per gli agenti in attività finanziaria e le case da gioco.

La percezione del compenso da parte dell'operatore non costituisce di per sé una operazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione. Per determinare il valore dell'operazione non si tiene conto del compenso dell'operatore.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate, occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene effettuate in momenti diversi nell'arco di un circoscritto periodo di tempo e di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione, unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore a tale importo. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle operazioni frazionate, l'operatore dovrà valutare le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti la stessa.

L'identificazione è eseguita, ove possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al più tardi, all'atto dell'operazione.

2. Contenuto dell'identificazione

Gli operatori acquisiscono i seguenti dati identificativi:

a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dall'operatore per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche in relazione all'individuazione degli assetti proprietari.

Le precedenti disposizioni sulla verifica del potere rappresentativo e degli assetti proprietari non si applicano ed è sufficiente, ai fini dell'identificazione, l'acquisizione dei dati identificativi qualora cliente sia uno dei seguenti soggetti:
a) banche;
b) Poste Italiane S.p.a.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) società di gestione del risparmio (SGR);
f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) imprese di assicurazione;
h) agenti di cambio;
i) società fiduciarie;
l) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

3. Modalità dell'identificazione

Qualora più clienti operino congiuntamente, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi.

Ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità dell'operatore, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale l'operatore stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identità, è in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L'identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso operatore in relazione a una operazione in precedenza posta in essere e le informazioni già acquisite sono aggiornate;

b) le operazioni sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza, attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori ovvero mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti sono stati già identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto[1];

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001[2];

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in

[1] Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.B., soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del T.U.B. le relative succursali italiane.

[2] La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità.

un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.

L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.

6.1. Procedura di identificazione a distanza mediante bonifico

L'apposita attestazione rilevante per l'identificazione a distanza di cui al paragrafo precedente può essere resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca del cliente alla banca dell'operatore, quando ricorrono le circostanze seguenti:

a) l'operatore, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi e delle altre informazioni necessarie per l'identificazione, assegna e comunica al cliente che opera a distanza un codice identificativo;

b) il cliente comunica il codice identificativo alla banca ove è titolare di un conto e dispone presso la stessa un bonifico in favore della banca dell'operatore. Nel bonifico è indicato il codice assegnato ai sensi della lettera *a)*;

c) l'operatore verifica che il codice riportato sul bonifico coincida con quello assegnato al cliente da identificare e perfeziona in tal modo l'identificazione.

PARTE III
Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell'obbligo

Gli operatori, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3, seguendo le disposizioni particolari dettate per ciascuna categoria nella parte IV e le indicazioni previste all'allegato A, le seguenti informazioni:

(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;

(b) la data dell'avvenuta identificazione;

(c) la data del compimento dell'operazione;

(d) la descrizione sintetica della tipologia dell'operazione, avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A;

(e) l'importo dell'operazione;

(f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati.

Deve essere specificamente indicato l'importo del denaro contante impiegato. Gli importi espressi in valuta estera devono essere registrati nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente quello dell'operazione, evidenziando la valuta in cui l'operazione è espressa, avvalendosi dei codici indicati nell'apposita tabella di cui all'allegato A.

2. Modalità

Qualora più clienti operino congiuntamente, gli obblighi di registrazione e conservazione devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Gli operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione.

Nel caso in cui l'operatore debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell'incarico o, se diverso, dal compimento dell'operazione.

L'operatore, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato A e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio unico per dieci anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni operatore. L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento ed è tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell'archivio unico

L'archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza, la completezza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati ed il mantenimento della storicità delle informazioni.

Le informazioni sono registrate e conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Gli operatori utilizzano le informazioni conservate nell'archivio unico anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Gli operatori rendono disponibili le informazioni contenute nell'archivio unico per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.

5. Tenuta dell'archivio unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea, secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato A.

Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere a), e), f), g), h), l), del presente provvedimento possono assolvere agli obblighi di acquisizione dei dati identificativi e di registrazione, utilizzando i registri ed integrando con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento i dati richiesti ai sensi degli artt. 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, capoverso I, lettera d), possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile.

6. Archivio unico informatico

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli *standards* tecnici di cui all'allegato A.

Gli operatori possono affidare a terzi (ad esempio: altri operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilità degli operatori per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell'operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato A.

8. Vicende dell'archivio unico nei processi di trasformazione

Nei casi di cessione di dipendenze o di rami di azienda, di fusione e di scissione, si osservano le seguenti disposizioni.

Gli operatori che cedono dipendenze o rami di azienda e cessano l'attività rilevante per l'applicazione del decreto devono:

a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
b) entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

In caso di fusione il soggetto che si fonde deve:

a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
b) entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto risultante dalla fusione o alla società incorporante, che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

L'operatore che si scinde e cessa l'attività rilevante per l'applicazione del decreto deve:

a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
b) entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto o ai soggetti risultanti dalla scissione interessati all'attività rilevante per l'applicazione del decreto, che garantiscono la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

Il cessionario, l'operatore risultante dalla fusione e gli operatori derivanti dalla scissione interessati all'attività rilevante per l'applicazione del decreto non devono procedere ad una nuova identificazione dei clienti per i quali sia stato registrato il conferimento dell'incarico ma non sia stata ancora eseguita la relativa operazione, salvi i casi di dubbio sull'identità e ferma restando la responsabilità per i casi di omessa o inesatta identificazione.

Fermo quanto previsto nei capoversi precedenti, nei casi di liquidazione, di estinzione o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione di ogni attività, gli operatori devono:
a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
b) entro sei mesi dall'evento, informare l'UIC.

PARTE IV
Disposizioni applicabili ai diversi operatori

1. Disposizione generale

Ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nelle parti precedenti, gli operatori hanno riguardo, nell'esecuzione degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, alle ulteriori disposizioni di seguito specificate in relazione a ciascuna categoria. Per la registrazione delle operazioni si avvalgono delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A.

2. Recupero di crediti

Gli operatori che esercitano l'attività di recupero di crediti, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera a), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione al conferimento degli incarichi di recupero e alle operazioni di riscossione. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico, il creditore, se diverso, nonché i soggetti che compiono operazioni di pagamento, intere o frazionate, di importo superiore a € 12.500; devono inoltre registrare i dati identificativi e le informazioni relative all'incarico e alle operazioni di riscossione, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) l'identità del cliente e, se diverso, del creditore;

b) la data del conferimento dell'incarico;

c) il valore complessivo dei crediti da recuperare;

d) per i crediti di valore superiore a € 12.500, l'importo di ciascun credito e le generalità dei debitori;

e) per le riscossioni di importo superiore a € 12.500, oltre alle generalità del debitore o di chi provvede al pagamento, la data e l'importo della riscossione e la tipologia dei mezzi di pagamento riscossi.

3. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori

Gli operatori che svolgono le attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione agli incarichi di custodia e trasporto e alle relative operazioni di importo superiore a € 12.500. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico e, in caso di custodia, anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare. Devono, inoltre, registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti all'incarico di trasporto o custodia e alle relative operazioni di importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi di cui al primo capoverso;

b) le generalità del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente;

c) la data dell'operazione di trasporto o di custodia;

d) il valore e il tipo dei beni oggetto dell'incarico.

4. Agenzia di affari in mediazione immobiliare

Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera d), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore a € 12.500. Essi devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi delle parti;

b) la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;

c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

5. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte

Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto o di vendita di importo superiore a € 12.500. Essi identificano le controparti (acquirenti e venditori) e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi delle controparti;

b) la data e l'importo dell'operazione;

c) il tipo (acquisto o vendita) dell'operazione;

d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.

6. Commercio di oro e di oggetti preziosi

Gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere g), h) ed l), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto, vendita o mediazione di importo superiore a € 12.500. Essi identificano le parti e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita e di mediazione, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi delle parti;

b) la data e l'importo dell'operazione;

c) il tipo (acquisto, vendita o mediazione) dell'operazione;

d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.

Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, gli operatori di cui al presente paragrafo possono avvalersi delle informazioni acquisite ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e delle relative disposizioni di attuazione.

7. Gestione di case da gioco

Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera i), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto e cambio di "*fiches*" o di altri mezzi di gioco per importo superiore a € 1.500. Essi identificano i clienti in relazione al compimento delle predette operazioni, qualora non già identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati, e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi;

b) la data e l'importo dell'operazione;

c) il tipo (acquisto o vendita di "*fiches*") dell'operazione;

d) il tipo dei mezzi di pagamento utilizzati.

8. Mediazione creditizia

Gli operatori che svolgono l'attività di mediazione creditizia, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera m), del presente provvedimento, identificano il soggetto che richiede il finanziamento e registrano e conservano i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di finanziamento di importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso successivo.

Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi;

b) gli estremi dell'intermediario (ovvero: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della dipendenza interessata dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto;

c) la data della concessione del finanziamento;

d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato.

I mediatori creditizi forniscono all'intermediario con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.

9. Agenzia in attività finanziaria

Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia in attività finanziaria, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera n), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione,

registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di promozione e conclusione dei contratti. Essi devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti di qualunque ammontare, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

a) i dati identificativi;

b) la data e l'ammontare della consegna dei mezzi di pagamento;

c) il tipo dei mezzi di pagamento.

PARTE V
Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

Gli operatori, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

Le attività di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette sono ispirate ai principi della conoscenza dei clienti, con riguardo specifico ai rapporti intrattenuti e al profilo di rischio di riciclaggio, dell'accortezza nell'individuazione, in concreto, dei profili di sospetto, della celerità nella trasmissione delle informazioni, della riservatezza, nell'interesse del segnalante e del segnalato, della collaborazione con l'UIC per l'approfondimento.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-*bis* della legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni applicabili non costituiscono violazione di obblighi di segretezza.

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate in conformità di tali disposizioni e per le finalità da esse previste non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa).

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, gli operatori si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtù dell'attività prestata.

L'efficace adempimento dei predetti obblighi poggia sulla capacità degli operatori di valutare l'attività posta in essere dai clienti, occasionali o abituali.

Agli stessi fini gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

3.1 Profilo di rischio di riciclaggio

Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E' sospetta l'operazione che induce a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità che ne formano oggetto o in relazione ai quali l'operazione è effettuata o richiesta possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Per la rilevazione delle operazioni sospette si ha riguardo, in particolare, alle caratteristiche, all'entità, alla natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenendo conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dai soggetti interessati.

Nella rilevazione delle operazioni sospette deve essere inoltre tenuto conto degli indicatori contenuti nell'allegato B. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se sono caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Gli operatori che svolgono la propria attività in qualità di persona fisica o sotto forma di ditta individuale provvedono direttamente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta.

Per gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali articolate nelle quali operano più persone, in qualità di dipendenti o collaboratori, la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

a) la persona che intrattiene direttamente rapporti con il cliente ovvero che partecipa direttamente al compimento dell'operazione è responsabile per la rilevazione degli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.

Per gli operatori caratterizzati da dimensioni significative, in termini di volume d'affari o di articolazione organizzativa, il titolare dell'attività o il legale rappresentante possono delegare a un apposito responsabile aziendale i compiti connessi all'esame e alla segnalazione delle operazioni sospette. Il responsabile aziendale intrattiene anche i rapporti con l'UIC connessi all'approfondimento.

La segnalazione deve essere trasmessa, ove possibile in considerazione alle caratteristiche dell'operazione, prima che l'operazione stessa sia eseguita.

6. Sospensione delle operazioni

L'UIC può disporre la sospensione delle operazioni segnalate per un massimo di quarantotto ore lavorative, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza),

sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli operatori.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

Anche al di fuori dei casi di sospensione, l'UIC può fornire istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate.

7. Produzione e trasmissione delle segnalazioni

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato C e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato D. Tale schema si articola in:

a) dati del segnalante;

b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;

c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;

d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice OP AR94.

L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno

L'UIC può richiedere agli operatori ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Gli operatori trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.

L'UIC informa gli operatori dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali nelle quali operano più persone non indicano, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo dell'operatore che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione degli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Gli operatori adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

PARTE VI
Altri obblighi

1. Controlli interni

Gli operatori svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

2. Formazione

Gli operatori adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare all'operatore situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

Gli operatori osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

PARTE VII
Disposizioni transitorie e finali

Gli operatori che si avvalgono della facoltà di integrare i registri istituiti e tenuti in forza di altre disposizioni di legge per la costituzione dell'archivio unico, ai sensi del paragrafo 5 della parte III, devono procedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il termine per la costituzione dell'archivio unico informatico è di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, 24 febbraio 2006

Il presidente: DRAGHI

ALLEGATI:

Allegato A: allegato tecnico per l'archivio unico
Allegato B: indicatori di anomalia
Allegato C: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
Allegato D: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO PER L'ARCHIVIO UNICO

1.1 Aspetti generali

Gli *standards* tecnici di seguito indicati riguardano principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;

2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;

3) le modalità di rettifica delle registrazioni;

4) la struttura logica degli archivi e le relative modalità di alimentazione e gestione;

5) alcuni aspetti già implicitamente fissati dalla normativa:

- tempi della registrazione;
- durata;
- modalità di alimentazione;

6) la modalità di registrazione delle operazioni considerate come frazionate;

7) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate: visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, ecc.);

8) alcuni requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca;

9) le modalità di documentazione del sistema informatico utilizzato.

Tenuto conto, infine, di quanto previsto dalla normativa in merito alle informazioni anagrafiche, nonché al riutilizzo delle stesse per i clienti già "registrati", si è optato per la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti.

1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata sarà meglio precisato nelle successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun operatore riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità - soggetti che hanno materialmente aggiornato l'archivio, connessione con le preesistenti procedure

informatiche, con l'archivio cartaceo (es. num. pratica, ecc.). Tali ulteriori attributi possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi.

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

A DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA

Codice	Descrizione dell'attributo	Obbl/Fac./Cond	Formato
	IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE		
A01A	TIPOLOGIA OPERATORE REGISTRANTE	O	XX
A01B	CODICE OPERATORE (obbligatorio solo se si utilizzano Centri Servizi)	C	X(11)
A02	CODICE DIPENDENZA (SOLO SE PRESENTI DIPENDENZE)	C	X(6)
A03	IDENTIFICATIVO (PROGRESSIVO) REGISTRAZIONE	O	9(7)
	CARATTERISTICHE DELLA ATTIVITA' SVOLTA		
A21	DATA DELL'INCARICO O DELLA PRESTAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A22	FLAG TIPO REGISTRAZIONE (0=NORMALE;1=FRAZIONATA, 2=MULTIPLA -prestazione riconducibile a più clienti, 3=REGISTRAZIONI CONNESSE)	O	X
A24	CAUSALE (TIPOLOGIA OPERAZIONE)	O	XXXX
	DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI		
D09A	CLIENTE		
	D09A.1 CODICE CLIENTE	O	X(6)
D09B	EVENTUALE SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE AGISCE		
	D09B.1 CODICE SOGGETTO	C	X(6)
D09C	EVENTUALE SOGGETTO CONTROPARTE DELL'OPERAZIONE		
	D09C.1 CODICE SOGGETTO	C	X(6)
	DATI SULLA REGISTRAZIONE		
A51	DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A54	STATO DELLA REGISTRAZIONE		
	A54.A CODICE STATO	O	X
	A54.B DATA DELLA RETTIFICA. (AAAAMMGG)	C	X(8)
	DATI SULL'IMPORTO		
B12	DIVISA	O	XXX
B14	IMPORTO IN EURO	O	9(15)
B15	IMPORTO DI CUI CONTANTI	C	9(15)
B16	TIPOLOGIA MEZZI DI PAGAMENTO	C	X(30)
B17	TIPOLOGIA BENI OGGETTO DELL'INCARICO	C	X(30)

D ANAGRAFE DEI CLIENTI E DEI SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI QUESTI HANNO AGITO

Codice	Descrizione dell'attributo	Obbl/Fac./Cond	Formato
	IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE		
D01A	TIPOLOGIA OPERATORE REGISTRANTE	O	XX
D01B	CODICE OPERATORE (obbligatorio solo se si utilizzano Centri Servizi)	C	X(11)
D03	TIPO DI IDENTIFICAZIONE	O	XX
D09	CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE	O	X(6)
D10	DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
	COMPLETE GENERALITÀ		
D11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	O	X(70)
D13	PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per i non residenti)	C	X(30)
D14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA (anche per i non residenti)		
	D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	O	X(30)
	D14.C PROVINCIA (solo per i residenti)	C	X(15)
D15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche per i non residenti)	O	X(35)
D16	" " CAP DI RESIDENZA (solo per i residenti)	F	X(5)
D17	CODICE FISCALE	C	X(16)
D18	DATA DI NASCITA PER. FIS. (AAAAMMGG)	C	X(8)
D19	COMUNE DI NASCITA	C	X(30)
	ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		
D41	TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	C	XX
D42	NUMERO " "	C	X(15)
D43	DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG)	C	X(8)
D44	AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	C	X(30)
D45	SESSO (1=maschile, 2=femmiinile)	C	X
D54	**STATO DELLA ANAGRAFICA**		
	D54.A CODICE STATO	O	X
	D54.B DATA DELLA RET. (AAAAMMGG)	C	X(8)

In assenza di informazione, oltre che valorizzati a NULL, gli attributi alfanumerici ("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra ed eventuale completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra, ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i *bytes* rimanenti.

Struttura della registrazione

La registrazione è concettualmente divisa in due raggruppamenti informativi:

A DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA, contenente tutte le informazioni riferite alla attività posta in essere;

D ANAGRAFE DEI SOGGETTI, contenente tutte le informazioni (generalità o dati identificativi) richieste per i soggetti interessati dalle attività registrate nel raggruppamento A.

In sostanza per ogni nuovo cliente, eventuale soggetto per conto del quale questi opera, ed eventuale soggetto controparte dell'operazione di una attività soggetta a registrazione nell'archivio informatico, deve essere alimentato l'archivio "ANAGRAFE DEI SOGGETTI" sopra descritto, prima di eseguire la registrazione dell'attività. Successivamente (o contestualmente), comunque entro la scadenza prevista, deve essere alimentato l'archivio "DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA" con le informazioni sulla attività posta in essere e i codici assegnati in anagrafe ai soggetti coinvolti. Nell'ipotesi in cui un soggetto sia già presente in anagrafe, ma con informazioni mancanti (es. codice fiscale e estremi del documento) perché precedentemente inserito in anagrafe come soggetto controparte non identificato, si dovrà integrare la risultanza esistente con le nuove informazioni e imputare correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto più avanti).

Qualora i soggetti coinvolti siano più di quelli previsti dalla struttura dell'archivio "DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA" (cliente che agisce per conto di più di un soggetto, ovvero attività posta in essere per incarico congiunto di più clienti) dovranno essere compilate più istanze dell'archivio ***A***, con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) salvo per gli attributi riferiti ai soggetti, e inserire il valore "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.

Salvo quanto sarà precisato successivamente, non si è inteso dare lo specifico tracciato degli archivi, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEBBONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).

Limitatamente alla anagrafe dei soggetti, gli operatori che già alimentano in forza di altre disposizioni un registro dei clienti, possono omettere di alimentare la nuova anagrafe dei soggetti, purché tale registro comprenda, anche con una sua integrazione, tutte le informazioni previste dalla zona ***D*** (compreso il codice cliente). In tal caso anche per questo preesistente registro si applicherà l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa (10 anni) e la necessità di disporre di funzioni di ricerca e visualizzazione.

.

1.3 Registrazione CLIENTI ED ALTRI SOGGETTI

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle informazioni sui clienti, gli eventuali soggetti (persone fisiche o giuridiche) per conto dei quali agiscono, le eventuali controparti dell'operazione.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare l'operatore che registra e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.

D01A) È un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione, consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attività registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.

D01B) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni operatore che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.

D03) È un attributo obbligatorio necessario per indicare le modalità di identificazione del soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.

D09) È un attributo obbligatorio necessario per individuare univocamente ogni singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione, che verrà riutilizzata per l'archivio delle attività svolte, può essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come ad esempio un progressivo.

D10) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'identificazione del soggetto. Per le controparti non identificate (1) debitori nei casi di recupero crediti; 2) mittente, se diverso dal cliente, e destinatario nei casi di custodia o trasporto di contante o valori; 3) intermediario nel caso di mediazione creditizia) deve contenere la data di inserimento nell'anagrafe.

Complete generalità

D11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 è sempre obbligatorio.

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;

- le persone fisiche devono essere indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);

- l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;

- devono essere indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;

- devono essere evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13) Deve essere indicata la descrizione dell'eventuale paese estero di residenza del cliente, o del soggetto per conto del quale questi ha operato, o della controparte. L'attributo deve essere valorizzato obbligatoriamente ma solo per soggetti "non residenti".

D14) Deve essere indicato il comune di residenza del soggetto. D14 è un attributo obbligatorio, da indicare anche per soggetti non residenti.

- D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio).

- D14.C) Descrizione della provincia di appartenenza del comune (deve essere indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).

D15) Deve essere indicato l'indirizzo dei soggetti. D15 è sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.

D16) Deve essere indicato, se disponibile, il codice di avviamento postale (C.A.P.) di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.

D17) Il codice fiscale deve essere indicato secondo quanto previsto dalla normativa (per i soggetti identificati e per l'intermediario nei casi di mediazione creditizia).

D18) Deve essere indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.

D19) Deve essere indicato in chiaro il comune di nascita, solo e obbligatoriamente per le persone fisiche.

Estremi del documento di identificativo

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente. Più in particolare, gli attributi debbono essere presenti solo nei casi di identificazione e solo se l'identificazione sia riferita a persona fisica.

D41) Il tipo di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42) Deve essere indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43) La data di rilascio deve essere indicata nella forma AAAAMMGG.

D44) Deve essere indicato in chiaro l'autorità e la località di rilascio del documento (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45) Deve essere indicato, obbligatoriamente, il codice con i valori 1=MASCHILE,; 2=FEMMIINILE.

Informazioni sullo stato dell'informazione

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalità relativa è descritta in uno specifico capitolo.

D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).;

D54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*).

1.4 Registrazione DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione dei dati della attività svolta.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare l'operatore che registra e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.

A01A) È un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione, consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attività registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.

A01B) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni operatore che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.

A02) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato per indicare la dipendenza (tramite proprio codice o comunque con una stringa di caratteri identificativa) che ha eseguito l'attività o che è competente sull'attività. Può essere omesso da quegli operatori aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A03) Deve obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della registrazione della attività svolta (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (es. anno + progressivo). Tale attributo identificativo consente inoltre di connettere le diverse istanze componenti le registrazioni connesse, o "frazionate" o riferite a più clienti (multiple).

Caratteristiche della attività svolta

A21) Deve obbligatoriamente contenere o la data dell'incarico o la data in cui è stata completata l'attività svolta per il cliente. Per il recupero crediti dovrà contenere la data di conferimento dell'incarico (al conferimento) e la data di riscossione (al pagamento). Per la mediazione mobiliare dovrà contenere la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita. Per la mediazione creditizia dovrà contenere la data di concessione del finanziamento. Per le Agenzie in attività finanziaria dovrà contenere la data di consegna dei mezzi di pagamento. In tutti gli altri casi dovrà contenere la data di esecuzione della prestazione.

A22) Indicare 0 per una normale registrazione; 1 se la attività svolta è stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento (vedi paragrafo specifico); 2 se la prestazione è parte di una registrazione multipla (attività riferibile a più clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di più soggetti, ecc.); 3 se si stanno inserendo registrazioni connesse (vedi paragrafo specifico).

A24) indicare il codice riguardante il tipo di operazione (CAUSALE) posta in essere secondo quanto previsto dalla specifica tabella.

Dati sui soggetti coinvolti

In questa zona sono riportate le informazioni necessarie a individuare i soggetti (clienti, eventuali soggetti per conto dei quali questi hanno agito, soggetti controparti) coinvolti nell'operazione che si sta inserendo nel registro. A tale scopo, considerato che i dati identificativi o le generalità di tali soggetti sono già

state inserite nell'archivio anagrafico, in questa registrazione saranno riportati solo i codici identificativi assegnati ai soggetti.

Come già accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per un incarico conferito congiuntamente da più clienti, o, viceversa, il cliente abbia agito per conto di più persone (ad esempio: società di persone, ecc.) – dovranno essere eseguite più registrazioni (multiple) congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quelli riferiti ai soggetti.

D09A) L'attributo che segue serve ad individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attività che si sta registrando.

Il cliente, per gli operatori di recupero crediti, è il soggetto che conferisce l'incarico (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attività di custodia o di trasporto di contante o valori è il mittente; per gli operatori che svolgono attività di mediazioni immobiliare, commercio di preziosi o di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte è il venditore.

D09A.1) È un attributo obbligatorio e - qualora si dovessero compilare, per una stessa attività svolta, più ricorrenze dell'archivio "prestazioni", perché i soggetti per conto dei quali il cliente ha agito sono più di uno - tale attributo dovrà essere ripetuto su tutte le registrazioni (le varie registrazioni conterranno invece i codici di tutti i soggetti per conto dei quali ha agito all'attributo D09B). Viceversa, qualora l'operazione sia stata posta in essere per un gruppo congiunto di clienti, le successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.

D09B) L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.

D09B.1) È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato qualora il cliente agisca per proprio conto, ma diventa obbligatorio in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.

D09C) L'attributo che segue serve a individuare la controparte del cliente richiedente l'attività che si sta registrando.

D09C.1) È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato nelle registrazioni di operazioni che non prevedono controparte. Pertanto, con tale attributo, per gli operatori di recupero crediti, devono essere indicati i debitori (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attività di trasporto di contante o valori il destinatario; per gli operatori che svolgono attività di mediazioni immobiliari, commercio di preziosi o vendita di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte il compratore; per gli operatori che svolgono attività di mediazione creditizia l'intermediario. Ne consegue che tali ultimi operatori devono registrare nella anagrafe dei clienti anche gli intermediari (persone giuridiche) con i quali viene messo in contatto il cliente.

Dati sulla registrazione

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).;

A54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*).

Dati sull'importo

B12) Deve essere obbligatoriamente indicata, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione, come da tabella allegata. Qualora l'attività svolta sia eseguita con diverse valute, nella registrazione deve essere indicata la valuta preponderante (cioè quella con controvalore in euro di maggiore entità).

B14) Deve essere obbligatoriamente indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in **unità** di euro (senza decimali).

B15) Deve essere indicata, se presente, la quota parte dell'importo dell'operazione regolata tramite contanti (sempre in unità di euro).

B16) Deve essere indicata, sempre e solo per le registrazioni riferite a recupero crediti (alla riscossione), commercio di cose antiche e esercizio case d'asta o gallerie d'arte, commercio di oro e di oggetti preziosi, gestione di case da gioco e agenzie in attività finanziarie, la descrizione della tipologia dei mezzi di pagamento utilizzati; in caso di utilizzo di più mezzi di pagamento e insufficienza di spazio devono essere indicati i mezzi di pagamento prevalenti per importo.

B17) Deve essere indicata, sempre e solo in caso di custodia o trasporto di contante o titoli o valori, la descrizione dei beni oggetto dell'incarico (es. contante e altri mezzi di pagamento italiani/esteri; strumenti finanziari italiani/esteri e metalli preziosi; pietre preziose e altri valori italiani/esteri; ecc.); in caso mancanza di spazio devono essere indicati i beni prevalenti per valore.

Registrazioni connesse

Particolari attività richiedono l'archiviazione di più registrazioni connesse. Ad esempio tale soluzione deve essere adottata per le società di recupero crediti all'atto del conferimento dell'incarico. La normativa infatti per tale caso richiede la registrazione, oltre che dell'importo globale da riferire al cliente (creditore), anche la registrazione dei singoli importi maggiori di € 12.500 e dei relativi debitori. In tale contesto dovranno quindi essere eseguite N più una registrazione: quest'ultima riguardante l'importo globale e avente come soggetto il cliente (D09A) e, se diverso, il creditore (D09B); le altre, riguardanti i singoli debitori per crediti maggiori di € 12.500, aventi i diversi specifici importi, il cliente, l'eventuale creditore, ed anche lo specifico debitore all'attributo D09C. Tali registrazioni, anche per evitare fraintendimenti sugli importi, dovranno essere fisicamente connesse e riconoscibili mediante l'attribuzione di identico IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e la valorizzazione a *3* del Flag A22.

1.5 Rettifiche

Non è consentito rettificare le informazioni relative alle operazioni o alle anagrafiche già inserite nel registro; qualora si manifesti la necessità di annullare o modificare delle registrazioni, bisognerà agire come di seguito descritto. La rettifica è basata sugli attributi A54A (D54A) e A54B (D54B) e prevede l'inserimento nell'archivio informatico o in anagrafe di una nuova informazione, identica alla precedente in tutto salvo che per gli attributi variati e gli attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati in maniera tale da certificare lo stato delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.

Si ricorda che per alcune delle registrazioni sono presenti più istanze (frazionate, incarico congiunto di più clienti, connesse, ecc.). In tali casi le variazioni descritte nel seguito dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.

Per quanto attiene alla anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, è "puntata" tramite i codici soggetto dall'archivio delle attività svolte, non è consentita la modifica dei codici soggetto e non è consentito l'annullamento di registrazioni riguardanti soggetti "puntati" da registrazioni di attività svolte ancora in essere.

Annullamenti

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a);

- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B.

Modifiche

1) Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A);

- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54B.

2) Nuova registrazione da inserire possibilmente in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze):

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo registrazione o identificativo del cliente) e delle modifiche da apportare;

- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A;

- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54A.

L'attributo A54.A (D54A), indicativo dello stato della registrazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B (D54B), indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi.

1.6 Struttura fisica degli archivi

A) **ARCHIVI INFORMATICI**

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli operatori interessati; devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) il registro informatico deve essere costituito da un **unico** archivio per ogni operatore; le registrazioni relative alle attività svolte e quelle relative alla anagrafe della clientela possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti. Qualora tra più operatori siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, o si utilizzi un centro servizi, può essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun operatore

(attributi A01B e D01B); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;

2) gli attributi relativi ai dati delle attività svolte (costituenti i sottoinsiemi *A* e *B*) debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi ***D***) possono essere parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere valorizzato (o "scritto") l'attributo di connessione ***D09***; in tale ipotesi l'integrabilità di tale preesistente archivio con i dati delle attività svolte dovrà essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) è consentito lo scarico su supporto magnetico o ottico diverso delle registrazioni meno recenti; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca;

5) lo scarico citato deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'operatore deve compilare un apposito registro cartaceo indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni);

6) è fatto carico all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attività di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuale riproduzioni, ecc.). La disponibilità delle informazioni registrate deve essere accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate;

7) è fatto carico all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e attività svolte) anche di quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (ad esempio, protezione da accessi indesiderati, custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi ed ogni altra modalità compatibile con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza).

B) ARCHIVI CARTACEI

1) Come detto, i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi ***D***) possono essere parte di archivi anagrafici cartacei anche preesistenti; qualora ci si avvalga di tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere inserito in tali archivi ("scritto") l'attributo di connessione ***D09*** (codice soggetto); in tale ipotesi l'integrabilità di tale archivio cartaceo preesistente con i dati delle operazioni dovrà essere prevista per tutti i dieci anni di durata delle registrazioni;

2) anche l'archivio delle operazioni può essere tenuto tramite un registro cartaceo, nel rispetto di quanto già indicato al punto precedente e fermo restando il tempo di conservazione e l'integrabilità con l'archivio anagrafico;

3) per entrambi gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro cartaceo, devono essere adottate soluzioni (ad esempio dimensione della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il contenuto delle informazioni prima e dopo la modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica;

4) con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:

ORDINAMENTO

Le registrazioni relative alle attività svolte dovranno essere poste in essere e conservate in ordine crescente di data di registrazione (attributo A51) e nell'ambito dell'identificativo registrazione, mentre le registrazioni relative all'anagrafe dei clienti e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in ordine crescente di codice cliente. **Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti cartacea il codice cliente dovrà quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.**

CRITERI DI RICERCA

La ricerca tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica. Solo il pieno rispetto dei criteri di ordinamento potrà consentire, una volta saputo il periodo temporale di interesse, di raggiungere l'informazione ricercata senza uno scorrimento completo degli archivi, e dai codici soggetto risalire alle generalità. Comunque, una volta individuata l'informazione ricercata (quel soggetto, quella operazione) devono essere rese disponibili con soluzioni di natura organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.

RISERVATEZZA

Anche con la soluzione cartacea, è fatto carico all'operatore di adottare misure organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e attività svolte), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni all'utilizzo degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).

1.7 Codifiche degli attributi

Alcuni degli attributi richiesti devono essere valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le modalità di riempimento o le tabelle dei valori possibili.

Codice operatore

Come già accennato, tale informazione deve essere utilizzata obbligatoriamente solo se ci si avvale di un centro servizi per la gestione dell'archivio informatico. L'informazione serve per identificare l'archivio o il sottoinsieme delle registrazioni di competenza di uno specifico operatore. Allo scopo può essere utilizzato qualsiasi insieme di caratteri numerici o alfabetici

idoneo ad una suddivisione univoca (come il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni.

Tipologia operatore registrante

È un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attività registrata. I valori previsti sono:

30) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

31) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;

32) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

33) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

34) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;

35) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

36) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

37) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;

38) gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

39) la fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

40) mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

41) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.

Codice causale (tipologia operazione)

E' un codice che individua la tipologia dell'operazione posta in essere. Per ogni tipologia di operatore è presente un insieme di causali. I valori previsti sono seguenti:

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l'attività di recupero crediti

CODICE	DESCRIZIONE
8001	Recupero crediti (conferimento incarico)
8002	Recupero crediti (riscossione del credito)
8099	Recupero crediti (altro)

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante titoli o valori

CODICE	DESCRIZIONE
8101	Custodia di contanti, titoli o valori - deposito
8102	Custodia di contanti, titoli o valori – ritiro – eseguire la registrazione SOLO SE I SOGGETTI SONO DIVERSI rispetto al deposito
8103	Trasporto di contanti, titoli o valori
8199	Custodia di contanti, titoli o valori – (altro)

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l’attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare

CODICE	DESCRIZIONE
8201	Mediazione immobiliare – conclusione del contratto preliminare
8202	Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo
8299	Mediazione immobiliare - altro

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le attività di commercio di cose antiche e esercizio di case d’asta o gallerie d’arte

CODICE	DESCRIZIONE
8301	Commercio di cose antiche, acquisto
8302	Attività di casa d'asta, acquisto
8303	Attività di gallerie d’arte acquisto
8304	Commercio di cose antiche, vendita
8305	Attività di casa d'asta, vendita
8306	Attività di gallerie d’arte, vendita

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione mediazione e commercio, compresa l’importazione e l’esportazione, di oggetti preziosi

CODICE	DESCRIZIONE
8401	Acquisto di oro
8402	Vendita di oro
8403	Importazione di oro
8404	Esportazione di oro
8405	Acquisto di preziosi
8406	Vendita di preziosi
8407	Mediazione di preziosi
8408	Importazione di preziosi
8409	Esportazione di preziosi

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco

CODICE	DESCRIZIONE
8501	Acquisto di *fiches* o altri mezzi da gioco
8502	Vendita di *fiches* o altri mezzi da gioco

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attività di mediazione creditizia

CODICE	DESCRIZIONE
8601	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria
8602	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di acquisto di crediti
8603	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito al consumo, così come definito da l'art.121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
8604	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di credito ipotecario
8605	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di prestito su pegno
8606	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentate, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito
8699	Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di altra forma

Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attività in agenzia in attività finanziaria

CODICE	DESCRIZIONE
8701	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di locazione finanziaria
8702	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di acquisto di crediti
8703	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di credito al consumo, così come definito dall art.121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
8704	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di credito ipotecario

8705	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di prestito su pegno
8706	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentate, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito
8707	Conclusione del contratto per attività di negoziazione valuta a pronti o a termine
8708	Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di prestito su pegno
8709	Conclusione del contratto di prestazione di servizi di pagamento nella forma di incasso e trasferimento di fondi
8710	Conclusione del contratto di prestazione di servizi di pagamento nella forma di trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità
8711	Conclusione del contratto di prestazione di servizi di pagamento nella forma di compensazione di debiti e crediti
8712	Conclusione del contratto di prestazione di servizi di pagamento avente ad oggetto l'emissione o gestione di carte di credito o di debito o di altro mezzo di pagamento
8798	Conclusione del contratto di finanziamento di altra forma
8799	Conclusione del contratto di prestazione di servizi di pagamento di altra

Codice Cliente

E' un codice che deve essere attribuito obbligatoriamente a ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) censito (o identificato) nell'archivio anagrafico. Al riguardo può essere utilizzato qualsiasi valore univoco, come ad esempio un progressivo. Il valore di questo attributo consente, riportato nell'archivio dei dati della attività svolte, di individuare a quali soggetti la attività posta in essere faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalità.

Codice Stato della registrazione

È un attributo che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione dell'informazione registrata, e quindi consente di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalità descritte al paragrafo riguardante le RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o attività svolta);

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione (nella riga sostitutiva);

2 = registrazione annullata (nella riga cancellata per annullamento);

3 = registrazione annullata per variazione (nella riga sostituita).

Codice Tipo di identificazione

È un attributo utilizzato per descrivere le modalità di identificazione dei soggetti presenti nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti:

0 = identificazione non effettuata;

A = eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore;

B = eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale;

C = eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana;

D = eseguita tramite attestazione di altro operatore

E = eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI";

F=eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'UIC.

Tipo del documento presentato

Per certificare il tipo del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti:

01 = Carta di identità;

02 = Patente di guida;

03 = Passaporto;

04 = Porto d'armi;

05 = Tessera postale;

06 = Altro.

Codice divisa

Deve contenere, anche per l'euro, il codice della valuta della attività svolta, come da tabella seguente.

CODICE	SWIFT	DESCRIZIONE
1	USD	DOLLARO USA
2	GBP	STERLINA GRAN BRETAGNA
3	CHF	FRANCO SVIZZERA
7	DKK	CORONA DANIMARCA
8	NOK	CORONA NORVEGIA
9	SEK	CORONA SVEZIA
10	TRL	LIRA TURCHIA
12	CAD	DOLLARO CANADA
22	KES	SCELLINO KENIA
26	PKR	RUPIA PAKISTAN
29	CLP	PESO CILE
31	INR	RUPIA INDIA
32	LBP	LIRA LIBANO
33	MTL	LIRA MALTA
35	VEB	BOLIVAR VENEZUELA
36	SYP	LIRA SIRIA
40	COP	PESO COLOMBIA
43	XAF	FRANCO CFA
44	GIP	STERLINA GIBILTERRA
46	CYP	LIRA CIPRO
47	ALL	LEK ALBANIA
51	ZWD	DOLLARO ZIMBABWE
53	UYU	PESO URUGUAY
55	MYR	RINGGIT MALESIA
57	IRR	RIAL IRAN
58	LKR	RUPIA SRI LANKA
62	ISK	CORONA ISLANDA
65	SOS	SCELLINO SOMALIA
66	PHP	PESO FILIPPINE
67	CUP	PESO CUBA
68	ETB	BIRR ETIOPIA
69	LYD	DINARO LIBIA
70	EGP	LIRA EGITTO
71	JPY	YEN GIAPPONE
73	THB	BAHT THAILANDIA
74	BOB	BOLIVIANO BOLIVIA
75	SAR	RIAL ARABIA SAUDITA
77	CRC	COLON COSTARICA
78	GTQ	QUETZAL GUATEMALA
79	SDD	DINARO SUDAN
80	TND	DINARO TUNISIA
81	NGN	NAIRA NIGERIA
82	ZAR	RAND SUD AFRICA
83	DJF	FRANCO GIBUTI
84	MAD	DIRHAM MAROCCO
87	AOA	KWANZA ANGOLA
89	JOD	DINARO GIORDANIA

93	IQD	DINARO IRAK
101	PYG	GUARANI' PARAGUAY
102	KWD	DINARO KUWAIT
103	HKD	DOLLARO HONG KONG
105	XPF	FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF
106	DZD	DINARO ALGERIA
107	MMK	KYAT MYANMAR
109	AUD	DOLLARO AUSTRALIA
111	GHC	CEDI GHANA
113	NZD	DOLLARO NUOVA ZELANDA
115	AFN	AFGANI AFGANISTAN
116	DOP	PESO REPUBBLICA DOMINICANA
117	SVC	COLON EL SALVADOR
118	HNL	LEMPIRA HONDURAS
119	KRW	WON COREA DEL SUD
120	NIO	CORDOBA ORO
122	YER	RIAL YEMEN
123	IDR	RUPIA INDONESIA
124	SGD	DOLLARO SINGAPORE
125	TZS	SCELLINO TANZANIA
126	UGX	SCELLINO UGANDA
127	ZMK	KWACHA ZAMBIA
129	GNF	FRANCO GUINEA
130	MGF	FRANCO MADAGASCAR
131	ROL	LEU ROMANIA
132	ANG	FIORINO ANTILLE OLANDESI
133	MZM	METICAL MOZAMBICO
135	BSD	DOLLARO BAHAMA
136	BHD	DINARO BAHREIN
137	XCD	DOLLARO CARAIBI DELL'EST
138	BMD	DOLLARO BERMUDE
139	BND	DOLLARO BRUNEI
140	BIF	FRANCO BURUNDI
141	KHR	RIEL KAMPUCHEA
142	JMD	DOLLARO GIAMAICA
143	TWD	DOLLARO TAIWAN
144	CNY	RENMIMBI (YUAN) CINA
145	VND	DONG VIETNAM
146	FKP	STERLINA FALKLAND
147	FJD	DOLLARO FIJI
149	GYD	DOLLARO GUYANA
151	HTG	GOURDE HAITI
152	BZD	DOLLARO BELIZE
153	HUF	FORINT UNGHERIA
154	LAK	KIP LAOS
155	LRD	DOLLARO LIBERIA
156	MOP	PATACA MACAO

157	MWK	KWACHA MALAWI
158	MVR	RUPIA MALDIVE
160	MNT	TUGRIK MONGOLIA
161	NPR	RUPIA NEPAL
162	PAB	BALBOA PANAMA
163	RWF	FRANCO RUANDA
164	WST	TALA SAMOA OCCIDENTALI
165	SLL	LEONE SIERRA LEONE
166	TTD	DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO
167	TOP	PAANGA TONGA
170	MUR	RUPIA MAURITIUS
171	BWP	PULA BOTSWANA
172	LSL	LOTI LESOTHO
173	SZL	LILANGENI NGWANE
174	BDT	TAKA BANGLA DESH
180	BTN	NGULTRUM BHUTAN
181	CVE	ESCUDO CAPO VERDE
182	KPW	WON COREA DEL NORD
184	OMR	RIAL OMAN
185	SCR	RUPIA SEYCHELLES
187	AED	DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI
188	XDR	DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
189	QAR	RIYAL QATAR
190	PGK	KINA PAPUA NUOVA GUINEA
191	STD	DOBRA SAO TOME
193	GMD	DALASI GAMBIA
195	BBD	DOLLARO BARBADOS
196	MRO	OUGUJYA MAURITANIA
201	PEN	NUEVO SOL PERU'
203	ILS	NUOVO SHEKEL ISRAELE
205	KYD	DOLLARO ISOLE CAYMAN
206	SBD	DOLLARO ISOLE SALOMONE
207	SHP	STERLINA S.ELENA
208	VUV	VATU VANUATU
209	XOF	FRANCO CFA (BCEAO)
210	KMF	FRANCO ISOLE COMORE
211	AWG	FIORINO ARUBA
215	SIT	TALLERO SLOVENIA
216	ARS	PESO ARGENTINA
218	EEK	CORONA ESTONIA
219	LVL	LITAS LETTONIA
221	LTL	LITAS LITUANIA
222	MXN	NUOVO PESO MESSICO
223	CZK	CORONA REPUBBLICA CECA
224	SKK	CORONA REPUBBLICA SLOVACCA
225	KGS	SOM KIRGHIZISTAN
228	TMM	MANAT TURKMENISTAN

229	HRK	KUNA CROAZIA
230	GEL	LARI GEORGIA
231	KZT	TENGE KAZAKISTAN
232	UZS	SUM UZBEKISTAN
234	BRL	REAL BRASILE
235	MDL	LEU MOLDAVIA
236	MKD	DINARO MACEDONIA
237	PLN	ZLOTY POLONIA
238	AZM	MANAT AZERBAIGIAN
240	BAM	CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG
241	UAH	HRYVNIA UCRAINA
242	EUR	EURO UNIONE ECON. E MONETARIA
243	ERN	NAKFA ERITREA
244	RUB	RUBLO RUSSIA (NUOVO)
246	AMD	DRAM ARMENIA
252	NAD	DOLLARO NAMIBIA
261	CDF	FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA
262	BGN	LEV BULGARIA
263	BYR	RUBLO BIELORUSSIA
264	TJS	SOMONI TAGIKISTAN
265	CSD	DINARO SERBIA E MONTENEGRO
266	SRD	DOLLARO SURINAME
267	TRY	LIRA TURCHIA (NUOVA)
268	MGA	FRANCO MADAGASCAR (NEW)
270	RON	LEU ROMANIA

Descrizione Paese

L'attributo, da valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori

ABU DHABI
AFGHANISTAN
AJMAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
ASCENSION
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
AZZORRE, ISOLE
BAHAMA
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CAMPIONE D'ITALIA
CANADA
CANARIE, ISOLE
CAPO VERDE
CAROLINE, ISOLE
CAYMAN ISLANDS
CECA, REPUBBLICA
CENTROAFRICANA REP.
CEUTA
CHAFARINAS
CHAGOS, ISOLE
CHRISTMAS ISLAND
CIAD
CILE
CINA REP.POP.
CIPRO
CITTA' DEL VATICANO
CLIPPERTON
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMORE, ISOLE
CONGO
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
COOK, ISOLE
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DESSTA
DOMINICA
DOMINICANA REP.
DUBAI
ECUADOR
EGITTO
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FAER OER, ISOLE

FALKLAND, ISOLE
FIJI, ISOLE
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
FUIJAYRAH
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBILTERRA
GIBUTI
GIORDANIA
GOUGH
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUADALUPA
GUAM
GUATEMALA
GUAYANA FRANCESE
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
HAITI
HEARD E MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDA
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
ISRAELE
ITALIA
JERSEY
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MADEIRA
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAN, ISOLA
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MARTINICA
MAURITANIA
MAURIZIO, ISOLA
MAYOTTE
MELILLA
MESSICO
MICRONESIA, STATI FEDERATI
MIDWAY, ISLANDS
MOLDAVIA
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORVEGIA
NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PALAU
PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI
DI PANAMA

PANAMA - ZONA DEL CANALE
PAPUA - NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PENON DE ALHUCEMAS
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA
PERU'
PITCAIRN
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
PRINCIPATO DI MONACO
QATAR
RAS EL KHAIMAH
REGNO UNITO
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
RWANDA
SAHARA OCCIDENTALE
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
SALOMONE, ISOLE
SALVADOR
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA AND MONTENEGRO
SEYCHELLES
SHARJAH
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCA, REPUBBLICA
SLOVENIA
SOMALIA
SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH
SPAGNA
SRI LANKA
ST PIERRE E MIQUELON
ST. KITTS E NEVIS
ST. VINCENT E GRENADINE
STATI UNITI D'AMERICA
SUDAFRICANA REP.
SUDAN
SURINAME
SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO
THAILANDIA
TIMOR LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TRISTAN DA CUNHA
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TURKS E CAICOS
TUVALU'
UCRAINA
UGANDA
UMM AL QAIWAIN
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VERGINI AMERICANE, ISOLE
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE
VIETNAM
WAKE, ISLAND
WALLIS E FUTUNA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
ALTRO PAESE

1.8 Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione **UNIVOCA** di ogni attività o anagrafica registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo ***A03*** descritto nel tracciato per l'archivio dei DATI DELLE ATTIVITA' SVOLTE e ***D09*** per l'archivio anagrafico, eventualmente in congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B (D54A/B) (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni operatore è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente.

1.9 Ordinamento

Per quanto attiene all'ordinamento delle informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti:

1) ordinamento dei due archivi (dati recenti);

2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti.

In merito al primo punto si prescrive quanto segue:

- qualora l'operatore faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni;

- gli operatori che registrano operazioni e anagrafiche su archivi sequenziali debbono conservare tali dati in ordine crescente di data di registrazione (attributi rispettivamente A51 e D10), e di identificativo di registrazione (A03 e D09) oppure predisporre una funzione elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per i citati attributi.

Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, lo scarico su altri supporti magnetici o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE (A51 o D10);

- i supporti magnetici prodotti debbono contenere tutte le attività svolte e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;

- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'operatore o del centro servizi;

- all'interno di ogni supporto le registrazioni debbono essere ordinate per data e identificativo registrazione.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca si precisa quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli *standards*;

- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni (cliente o soggetto per conto del quale il cliente ha operato). Al riguardo si può accettare che il risultato venga raggiunto con tre diverse ricerche;

- le ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad esempio si potrebbe partire dalla ricerca della presenza di un soggetto nell'archivio anagrafico (mediante il nome, o la data di nascita, ecc.) e poi, ricavatone il codice identificativo (D09), ricercare nel registro dei dati delle attività svolte (tramite D09A, D09B e D09C) le attività in cui il soggetto è stato coinvolto, e, al limite, tornare all'archivio anagrafico per conoscere le generalità degli altri soggetti coinvolti. All'opposto, si potrebbe partire dalla ricerca di una particolare attività svolta (ad esempio tramite la data, il tipo di attività, ecc.), e poi, ottenuti i codici dei soggetti coinvolti (D09A, D09B e D09C), passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalità;

- al riguardo del sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle attività svolte (casi di frazionamento, conferimento congiunto di più clienti, molteplicità dei soggetti per conto dei quali si è agito) l'operazione è descritta da più di una istanza dell'archivio;

- le funzioni di ricerca debbono attivarsi sia sui dati "recenti" sia sui dati scaricati su altri supporti magnetici o ottici, e debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica;

- una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili, con soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se materialmente memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei.

1.11 Modalità di acquisizione e durata delle registrazioni

Modalità di alimentazione

Il registro informatico può essere alimentato con le seguenti modalità:

- con transazioni interattive di inserimento (digitazione a terminale o P.C.);
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori (es. per le frazionate);
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di informazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

Tempi

I dati delle ATTIVITA' SVOLTE debbono essere inseriti nel relativo registro entro **30 giorni** dalla data di avvenuto completamento della attività. Le informazioni anagrafiche debbono essere inserite nell'archivio anagrafico, ovviamente, prima della registrazione della attività. La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di **10 anni** dalla data di registrazione (ATTIVITA' SVOLTE); per l'archivio anagrafico la cancellazione è subordinata alla avvenuta cancellazione di tutte le attività in cui il soggetto è coinvolto.

1.12 Gestione delle operazioni frazionate

Non sono previsti specifici STANDARD INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica di tali archivi è totalmente demandata agli operatori interessati. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento in archivio di operazioni frazionate, che concettualmente sono una unica operazione, ogni gruppo di frazionate dovrà essere registrato utilizzando lo stesso valore per l'IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e valorizzando a *1* il Flag A22.

1.13 Documentazione del sistema informatico

Ogni operatore dovrà detenere una sintetica documentazione delle procedure informatiche utilizzate. Questa dovrà riguardare in particolare:

- le modalità di alimentazione degli archivi, di scarico dei dati più vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le modalità di esecuzione delle funzioni di ricerca;
- la struttura dei due archivi, indicante anche le modalità di assegnazione dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
- l'eventuale sistema di supporto al controllo dei casi di frazionamento.

Qualora l'operatore faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri, siano essi altri operatorio case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.

ALLEGATO B

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'attività di valutazione degli operatori in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni, si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

L'operatore può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte V, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al profilo soggettivo ed economico-patrimoniale del cliente

1.1 Un cliente nuovo o potenziale è noto per avere una opinabile reputazione o per essere oggetto di investigazioni per riciclaggio di denaro o per altri delitti non colposi:

- l'operatore è a conoscenza del fatto che il cliente ha precedenti penali;
- il cliente ammette o fa dichiarazioni riguardo il proprio coinvolgimento in attività criminose;
- i normali tentativi di verificare il profilo economico e soggettivo di un nuovo o potenziale cliente sono difficoltosi.

1.2 Il cliente, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività:

- il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale;
- il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie.

1.3 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante.

2. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente

2.1 Il cliente si rifiuta o appare riluttante a presentare un documento d'identità valido per l'identificazione:

- il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti;
- il cliente si rifiuta di produrre documenti personali di identità o ne presenta solo copie;
- tutti i documenti d'identità presentati sono rilasciati da paesi esteri o non possono essere controllati per qualunque altra ragione;
- il cliente rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali.

2.2 Il cliente usa pseudonimi e una varietà di indirizzi simili ma diversi o fornisce dati che ne impediscono la reperibilità:

- il cliente si mostra riluttante a presentarsi di persona.

2.3 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

2.4 Il cliente si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione:

- il cliente si mostra reticente a fornire informazioni che permettano di individuare il beneficiario dell'operazione;
- il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a presentare documentazione contabile o di altro genere;
- il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire all'operatore il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato;

- il cliente si mostra poco collaborativo a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione.

2.5 Il cliente fornisce eccessive giustificazioni o dettagli confusi dell'operazione:

- le dichiarazioni del cliente in relazione all'operazione appaiono incongruenti.

2.6 Il cliente insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta:

- il cliente richiede che l'operazione sia effettuata a prescindere dal prezzo.

2.7 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

2.8 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento dell'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'operatore:

- il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

2.9 I clienti conferiscono deleghe a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale.

2.10 Il comportamento del cliente non corrisponde a quello dell'abituale giocatore d'azzardo e l'obiettivo della vincita è chiaramente assente o secondario.

2.11 Il cliente richiede un certificato di vincita o un assegno di vincita a nome di terze persone, non legati da rapporti di carattere personale.

2.12 Il cliente richiede assegni alle case da gioco con fondi che non derivano da vincite.

2.13 Il cliente, in assenza di plausibili ragioni, continua a rivolgersi allo stesso operatore anche quando quest'ultimo si sposta in luogo diverso.

2.14 Il cliente ripetutamente cambia operatori in un breve arco di tempo senza che gli operatori siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni

3.1 Operazioni caratterizzate dalla circostanza che il paese del cliente e della sua controparte sono diversi tra loro, ovvero operazioni triangolari:

- il cliente o altre parti dell'operazione non hanno apparenti legami con l'Italia;

- il cliente effettua transazioni con controparti in località inusuali per lo stesso;

- il cliente in Italia frequentemente invia o riceve denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero;

- il cliente invia o riceve denaro a/da controparti dislocate in località non geograficamente distanti;

- il cliente, al di fuori di giustificate ipotesi di viaggio o lavoro, invia o riceve denaro a/da se medesimo presso altre località;

- il cliente richiede l'apertura di un conto con la casa da gioco e la possibilità di trasferire fondi verso altre località, anche se non è un cliente abituale e non gioca grandi somme.

3.2 Le operazioni richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri *off-shore* o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze:

- operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuate con mezzi di pagamento provenienti dai predetti paesi;

- operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate nei suddetti paesi;

- ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in tali paesi;

- spedizione di fondi ad un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti paesi;

- il cliente regola il pagamento dell'operazione ricorrendo ad un finanziamento da una banca o altra fonte insediata nei suddetti paesi;

- il cliente utilizza una carta di credito rilasciata da una banca insediata nei paesi di cui sopra, o comunque straniera e non operante in Italia ed il cliente non vive e lavora nel paese di rilascio della carta.

4. Indicatori di anomalia relativi alle caratteristiche ed alle finalità dell'operazione

4.1 L'operazione appare non economicamente conveniente per il cliente e/o manca una ragione apparente per utilizzare i servizi dell'operatore.

4.2 L'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato.

4.3 L'operazione coinvolge organizzazioni non-profit o di carità per le quali sembra non ci sia nessun collegamento tra l'attività ufficiale dell'organizzazione e le controparti dell'operazione.

4.4 Utilizzo di cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni, appare volto all'occultamento delle disponibilità custodite.

4.5 Frequenti operazioni di importo elevato rispetto alla media delle transazioni.

4.6 Operazioni che appaiono frazionate al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo.

4.7 Operazioni richieste con indicazioni palesemente incongrue o non veritiere.

4.8 Operazioni effettuate per conto di terzi, qualora i rapporti con i reali ordinanti e beneficiari non sembrano attendibili.

4.9 Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente.

4.10 Operazioni poste in essere dal cliente in nome o a favore di terzi soggetti, il cui legame con il cliente non appare giustificato.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni di investimento in beni mobili e/o immobili

5.1 Investimenti in beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 Il cliente ricorre ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente acquista o vende immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legami di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto.

5.4 Il cliente desidera acquistare beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare con un sostanzioso importo in contante o versando per contanti un cospicuo anticipo.

5.5 Il cliente utilizza nominativi differenti per il contratto preliminare, la compravendita e il pagamento senza un'apparente giustificazione.

5.6 Il cliente intende acquistare beni mobili o immobili di rilevante ammontare in un breve periodo di tempo senza interessarsi alle caratteristiche dei beni da acquistare:

- il cliente intende acquistare un bene immobile di rilevante ammontare e mostra scarso interesse riguardo alla localizzazione, alle condizioni, agli eventuali costi di restauro, ecc.;

- il cliente intende acquistare un bene mobile di pregio (ad esempio oggetti preziosi o d'arte) senza mostrare interesse alle caratteristiche dello stesso.

6. Indicatori di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati

6.1 Il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma notevole di denaro in contanti

- il cliente usa banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata;

- il cliente presenta per il pagamento banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale;

- il cliente utilizza banconote vecchie o molto sporche;

- il cliente vuole cambiare contante per numerosi ordini di trasferimento di denaro di piccolo importo a favore di numerosi soggetti.

6.2 Il cliente compie transazioni in cifra tonda di consistente ammontare.

6.3 Il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite al di sotto della quale non vige l'obbligo di registrazione dell'operazione nell'archivio unico.

6.4 Il cliente compie operazioni finanziate con pagamenti telegrafici internazionali, in particolare da paesi esteri noti come centri *off-shore* o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

6.5 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

6.6 Il cliente, privo di un adeguato profilo professionale e patrimoniale, chiede di custodire, trasportare o inviare ingenti somme di denaro o altri titoli.

6.7 Il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario.

6.8 Il cliente dà istruzione affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.

6.9 Il cliente cambia banconote di piccolo taglio con banconote di grosso taglio, *voucher* di acquisto, gettoni o assegni.

6.10 Il cliente deposita presso il cassiere o in un conto della casa da gioco contante, assegni e altri strumenti di pagamento per un consistente ammontare, mentre il ritiro avviene mediante assegno o attraverso un conto bancario

- il cliente deposita presso il cassiere o in un conto della casa da gioco contante, assegni e altri strumenti di pagamento per un consistente ammontare in piccoli tagli, mentre il ritiro avviene in grossi tagli;

- il cliente richiede alla casa di frazionare il pagamento della vincita in più assegni;

- il cliente utilizza banconote in valuta straniera o assegni per acquistare gettoni da gioco ("*fiches*");

- il cliente acquista grandi volumi di gettoni da gioco ("*fiches*") con contante, con l'intenzione solo di mostrare una grande partecipazione ai giochi d'azzardo che poi non si realizza effettivamente. Infine cambia i gettoni con assegni della casa da gioco.

ALLEGATO C

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

QUADRO A **INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE**

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva) 2. Numero identificativo della segnalazione 3. Data della segnalazione 4. Data di invio della segnalazione

QUADRO B
INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Denominazione/Cognome
9. Persona fisica/Ditta individuale/Società
10. Nome
11. Comune di nascita
12. Provincia
13. Stato
14. Data di nascita
15. Sesso

SEDE LEGALE/DOMICILIO PROFESSIONALE

16. Indirizzo
17. Comune/Stato estero
18. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

19. Cognome
20. Nome
21. Comune di nascita/Stato estero di nascita
22. Provincia
23. Data di nascita
24. Sesso
25. Indirizzo di residenza
26. Comune di residenza/Stato estero di residenza
27. Provincia
28. Codice fiscale

UNITA' OPERATIVA PRESSO CUI SI E' SVOLTA L'OPERAZIONE

29. Comune/Stato estero
30. Provincia

QUADRO C
OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

1. Stato dell'operazione (eseguita/non eseguita)
2. Data dell'operazione
3. Causale dell'operazione
4. Descrizione dell'operazione
5. Importo dell'operazione
6. Euro o divisa estera
7. Codice divisa

NOTE

8. Descrizione dell'operazione
9. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D
INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

QUADRO E
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

ALLEGATO D

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato C al provvedimento, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
- informazioni generali sul segnalante (quadro B);
- operazione oggetto della segnalazione (quadro C);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E);
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella tipo soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio: soggetti che svolgono l'attività di gestione di case da gioco).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il codice fiscale del soggetto segnalante. Per le persone fisiche e le ditte individuali esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da undici caratteri numerici allineati a sinistra.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere gli estremi dell'iscrizione in albi o elenchi, ovvero dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, nulla osta. In mancanza, deve essere indicato il riferimento CCIAA REA ai fini dell'iscrizione presso le Camere di Commercio.

8. Nel campo DENOMINAZIONE/COGNOME deve essere indicata la denominazione del segnalante (riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, comprensiva di eventuali sigle o acronimi), se si tratta di soggetto diverso da persona fisica, ovvero il cognome del segnalante, se si tratta di persona fisica o di ditta individuale.

9. Il campo PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE/SOCIETÀ deve essere compilato scegliendo una delle tre opzioni indicate, in corrispondenza alla forma di esercizio dell'attività.

I campi che seguono NOME, COMUNE DI NASCITA, PROVINCIA, STATO, DATA DI NASCITA, SESSO, sono da compilare soltanto nel caso in cui il soggetto segnalante sia una ditta individuale o una persona fisica.

10. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

11. Nel campo COMUNE DI NASCITA va indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Nel campo STATO va indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

14. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

15. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

3.3 Sede legale/Domicilio professionale

I campi sottostanti vanno riferiti al domicilio professionale se il segnalante è una persona fisica, alla sede legale negli altri casi.

16. Il campo INDIRIZZO è riferito alla via e al numero civico della sede legale o del domicilio professionale.

17. Il campo COMUNE/STATO ESTERO deve contenere il comune della sede legale o del domicilio professionale ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.

18. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale o del domicilio professionale.

3.4 Legale rappresentante

I campi relativi al legale rappresentante devono essere compilati sono nel caso in cui il segnalante sia un soggetto diverso da una persona fisica o da una ditta individuale.

19. Il campo COGNOME deve indicare il cognome del legale rappresentante del soggetto segnalante.

20. Il campo NOME deve indicare il nome del legale rappresentante del soggetto segnalante.

21. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato per esteso il comune di nascita del legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.

22. Il campo PROVINCIA deve indicare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita del legale rappresentante.

23. Il campo DATA DI NASCITA deve indicare per esteso lo Stato di nascita del legale rappresentante.

24. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

25. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere indicati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante.

26. Nel campo COMUNE DI RESIDENZA/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve essere indicato per esteso il comune di residenza del legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.

27. Il campo PROVINCIA deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

28. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

3.5 Unità operativa presso cui si è svolta l'operazione

29. 30. In tale sezione del quadro B va indicata l'unità operativa (se esistente) del soggetto segnalante presso la quale è stata posta in essere l'operazione segnalata, specificando il comune ovvero lo Stato, se diverso dall'Italia, e la sigla automobilistica della provincia.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto di segnalazione

1. Il campo STATO OPERAZIONE va valorizzato con "1" se l'operazione è stata eseguita, con "0" in caso contrario (cfr. § 7).

2. Nel campo DATA DELL'OPERAZIONE viene riportata la data in cui l'operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.

3. Per la valorizzazione del campo CAUSALE DELL'OPERAZIONE vanno impiegate le causali indicate nelle apposite tabelle di descrizione delle operazioni di cui all'Allegato A del provvedimento.

4. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE va indicata "in chiaro" la descrizione dell'operazione secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle di cui all'Allegato A.

5. L'importo indicato nel campo IMPORTO DELL'OPERAZIONE deve essere sempre espresso in euro, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata l'operazione. In caso di valuta diversa dall'euro va riportato il controvalore in euro.

6. Il campo EURO O DIVISA ESTERA deve indicare se l'operazione segnalata è espressa in euro (valore "1") ovvero in divisa estera (valore "2").

7. Il campo DIVISA deve contenere la denominazione della valuta in cui è stata effettuata l'operazione, secondo la descrizione indicata nell'apposita tabella di cui all'allegato A.

4.2 Note

In questa sezione deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della segnalazione e devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

8. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della segnalazione. Si fa riferimento, in particolare:
- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:
- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

9. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte V del provvedimento e nel relativo allegato B (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D ed E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita

Nei quadri D ed E vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata va riferita.

10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo COMUNE/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo NOME deve essere indicato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.
Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Operazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi un'operazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro C. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte V del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.

L'UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

ALLEGATI:

- **Tabella 1: tipo soggetto segnalante**
- **Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"**
- **Fac-simile della lettera di trasmissione**

TABELLA 1

TIPO SOGGETTO SEGNALANTE	**Codice**
Soggetti che svolgono l'attività di recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);	30
Soggetti che svolgono l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;	31
Soggetti che svolgono l'attività di il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;	32
Soggetti che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;	33
Soggetti che svolgono l'attività di commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;	34
Soggetti che svolgono l'attività di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;	35
Soggetti che svolgono l'attività di commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;	36
Soggetti che svolgono l'attività di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;	37
Soggetti che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore, nonché del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;	38
Soggetti che svolgono l'attività di fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;	39
Soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;	40
Soggetti che svolgono l'attività di agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374;	41

TABELLA 2

VALORI PER IL CAMPO NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SDF	Società Di Fatto
SS	Società Semplice
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
DI	Ditta Individuale
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima

SANO	Sociedade Anonima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft

SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE

Tipo del soggetto segnalante ....

Cognome e Nome ....

Recapito telefonico ....

Ai sensi dell'art.3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo .... Data segnalazione ....

.........................., lì ....

Il segnalante

06A02153

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603039/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 19,00